

Documento di Offerta

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria

ai sensi degli articoli 102, 106, primo comma, e 109, primo comma, lettera a)
del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

di azioni ordinarie Edison S.p.A.

e

Offerta pubblica di acquisto volontaria

ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

di "Warrant Edison ordinarie 2007"

emessi da



OFFERENTE

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

QUANTITATIVO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE OFFERTE

n. 1.303.010.879 azioni ordinarie Edison S.p.A., oltre a n. 7.327.455 derivanti dall'esercizio delle opzioni oggetto del piano di *stock option* e a n. 14.850 derivanti dalla conversione di un pari numero di "Warrant Edison ordinarie 2007" nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2005

n. 923.217.142 "Warrant Edison ordinarie 2007"

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

Euro 1,86 per ciascuna azione ordinaria Edison S.p.A.

Euro 0,87 per ciascun "Warrant Edison ordinarie 2007"

DURATA DELLE OFFERTE CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.

dal 6 ottobre 2005 al 26 ottobre 2005, estremi inclusi, salvo proroga, dalle ore 8.30 alle ore 17.40

INTERMEDIARI INCARICATI DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

SOCIETÀ PER
AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

"SPAFID"


Banca Akros
Gruppo BNP Banca Popolare di Milano

CONSULENTI FINANZIARI DELL'OFFERENTE



JPMorgan 

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario

 **Merrill Lynch**

 **ROTHSCHILD**

L'adempimento della pubblicazione del presente documento di offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento

INDICE

PREMESSE.....	4
1. NATURA DELL'OPERAZIONE	4
2. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE OFFERTE E CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI E I <i>WARRANTS</i>	4
3. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELLE OFFERTE.....	5
A. AVVERTENZE	9
A.1 Condizioni di efficacia.....	9
A.2 Comunicato dell'Emittente.....	9
A.3 Dichiarazione in merito alla volontà di promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico ovvero di ripristinare il flottante	9
A.4 Dichiarazione dell'Offerente in merito alla volontà di avvalersi del diritto di cui all'articolo 111 del Testo Unico	9
A.5 Indicazione delle disposizioni contenute nello statuto dell'Emittente in merito ai diritti delle azioni di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio	10
A.6 Fusione tra TdE e Edison.....	10
A.7 Ruolo dei consulenti finanziari dell'Offerente	10
A.8 Adesione alle Offerte da parte dei titolari di " <i>Warrant</i> Edison ordinarie 2007"	11
B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE.....	12
B.1 Informazioni relative all'Offerente	12
B.1.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale.....	12
B.1.2 Costituzione e durata.....	12
B.1.3 Legislazione di riferimento e foro competente	12
B.1.4 Capitale sociale	12
B.1.5 Principali soci.....	13
B.1.6 Organi sociali	17
B.1.7 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all'Offerente	18
B.1.8 Attività	19
B.1.9 Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati	20
B.1.10 Andamento recente	21
B.2 Informazioni relative all'Emittente.....	22
B.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale.....	22
B.2.2 Capitale sociale	22
B.2.3 Principali azionisti	23
B.2.4 Organi sociali	24
B.2.5 Sintetica descrizione del gruppo e delle attività che fanno capo all'Emittente.....	26
B.2.6 Dati economico patrimoniali del Gruppo che fa capo all'Emittente.....	28
B.2.7 Andamento recente e prospettive.....	34
B.3 Intermediari.....	43

C.	CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI ADESIONE.....	45
C.1	Categorie e quantità degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte.....	45
C.2	Percentuale rappresentata dalle Azioni e dai <i>Warrants</i> rispetto all'intero capitale sociale dell'Emittente.....	46
C.3	Autorizzazioni.....	46
C.4	Modalità e termini stabiliti per l'adesione alle Offerte e per il deposito delle Azioni e dei <i>Warrants</i>	47
C.4.1	Periodo di Adesione	47
C.4.2	Modalità e termini di adesione.....	47
C.5	Comunicazioni relative all'andamento e al risultato delle Offerte	48
C.5.1	Comunicazioni relative alle adesioni	48
C.5.2	Informazioni al pubblico	49
C.6	Mercati sui quali sono promosse le Offerte	49
D.	NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE LE OFFERTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE	51
D.1	Indicazione del numero e delle categorie di azioni dell'Emittente e dei " <i>Warrant</i> Edison ordinarie 2007" posseduti dall'Offerente e dagli Aderenti, con la specificazione del titolo del possesso e del diritto di voto.....	51
D.2	Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su strumenti finanziari dell'Emittente, ovvero di ulteriori impegni sui medesimi strumenti	51
E.	CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE.....	55
E.1	Indicazione del corrispettivo unitario e criteri seguiti per la sua determinazione.....	55
E.2	Confronto del corrispettivo con alcuni indicatori relativi all'Emittente	58
E.3	Media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate dagli strumenti finanziari oggetto delle Offerte per ciascuno dei dodici mesi precedenti l'inizio delle Offerte.....	60
E.4	Valori attribuiti agli strumenti finanziari dell'Emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso.....	60
E.5	Valori ai quali sono state effettuate negli ultimi due anni, da parte dell'Offerente, operazioni di acquisto e di vendita sulle Azioni e i <i>Warrants</i> oggetto delle Offerte	61
F.	DATA, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO	63
F.1	Data di pagamento dei Corrispettivi	63
F.2	Modalità di pagamento dei Corrispettivi	63
F.3	Garanzie di esatto adempimento	63
G.	MOTIVAZIONI DELLE OFFERTE E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE.....	65
G.1	Presupposti giuridici dell'operazione.....	65
G.2	Motivazioni dell'operazione e modalità di finanziamento dell'operazione.....	65
G.2.1	Motivazioni delle Offerte.....	65
G.2.2	Modalità di finanziamento	66
G.3	Programmi elaborati dall'Offerente relativamente all'Emittente e al Gruppo Edison.....	69

G.3.1	Programmi relativi alla gestione delle attività, agli investimenti da attuare e alle relative forme di finanziamento, nonché alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni anche con riferimento al mantenimento nell'impiego della forza lavoro	69
G.3.2	Programmi relativi alle modifiche previste nella composizione del consiglio di amministrazione	70
G.3.3	Programmi relativi alle modifiche dello statuto sociale	71
G.4	Indicazione delle modalità di ripristino del flottante	71
G.4.1	Dichiarazione dell'Offerente in merito alle modalità di ripristino del flottante ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico	71
G.4.2	Dichiarazione dell'Offerente in merito alle modalità di ripristino del flottante per il mancato esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del Testo Unico	72
H.	EVENTUALI ACCORDI TRA L'OFFERENTE E L'EMITTENTE O AZIONISTI O GLI AMMINISTRATORI DELL'EMITTENTE	73
H.1	Eventuali accordi tra l'Offerente e gli Aderenti e gli azionisti e gli amministratori dell'Emittente che abbiano rilevanza in relazione alle Offerte	73
H.2	Indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano state eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione delle Offerte, fra l'Offerente o gli Aderenti e l'Emittente che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima	73
H.3	Indicazione degli accordi tra l'Offerente e gli Aderenti e gli azionisti dell'Emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni Edison	74
H.3.1	Accordo Quadro	74
H.3.2	Accordo Parasociale	78
H.3.3	Accordo Delmi Modificato	81
H.3.4	Contratti di opzione tra AEM e DE e tra AEM e SEL	84
H.3.5	Accordo tra Soci Finanziari di Delmi	85
I.	COMPENSI AGLI INTERMEDIARI	86
L.	IPOTESI DI RIPARTO	87
M.	MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	88
N.	APPENDICI	89
O.	DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI	90
	APPENDICI	92
(1)	Comunicato dell'Emittente redatto ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del Testo Unico e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti	92
(2)	Estratto dell'Accordo Quadro e dell'Accordo Parasociale (e successivo aggiornamento)	107
(3)	Statuto sociale di Transalpina di Energia	120
(4)	Estratto dell'Accordo Delmi e dell'Accordo Delmi Modificato (e successivo aggiornamento)	153
(5)	Estratto dell'Accordo tra i Soci Finanziari di Delmi	170

PREMESSE

1. NATURA DELL'OPERAZIONE

L'operazione descritta nel presente documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") è costituita da un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'**"Offerta Obbligatoria"**) ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, primo comma, e 109, primo comma, lettera a), del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico**"), e da un'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'**"Offerta Volontaria"**) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del Testo Unico, nonché delle applicabili disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del Testo Unico concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"). Sia l'Offerta Obbligatoria che l'Offerta Volontaria sono promosse da Transalpina di Energia S.r.l. ("**TdE**" o l'**"Offerente"**) e, a fini definitivi, sono indicate collettivamente come le "**Offerte**".

2. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE OFFERTE E CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI E I *WARRANTS*

L'Offerta Obbligatoria ha ad oggetto n. 1.303.010.879 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna (le "**Azioni Esistenti**") di Edison S.p.A. ("**Edison**" o l'**"Emittente"**), società quotata sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), rappresentative di circa il 31,4% del capitale ordinario di Edison alla data del Documento di Offerta, oltre a n. 7.327.455 azioni ordinarie Edison di nuova emissione (le "**Azioni ex Stock Option**") derivanti dall'eventuale esercizio delle opzioni oggetto del piano di *stock option* di Edison approvato dal consiglio di amministrazione di Edison in data 21 febbraio 2003 (il "**Piano di Stock Option**") e a n. 14.850 azioni ordinarie Edison di nuova emissione derivanti dalla conversione di un pari numero di "*Warrant Edison ordinarie 2007*" nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2005 (le "**Azioni ex Warrant**"). Ai fini definitivi, le Azioni Esistenti, le Azioni *ex Stock Option* e le Azioni *ex Warrant* sono indicate collettivamente come le "**Azioni**" (e singolarmente una "**Azione**").

Le predette n. 1.303.010.879 Azioni Esistenti e le n. 14.850 Azioni *ex Warrant* rappresentano la totalità del capitale ordinario sottoscritto e versato dell'Emittente alla data del Documento di Offerta dedotte: (i) n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison direttamente detenute dall'Offerente, corrispondenti, alla medesima data, a circa il 63,3% del capitale ordinario dell'Emittente (la "**Partecipazione TdE**"); e (ii) n. 220.193.238 azioni ordinarie Edison detenute, direttamente e indirettamente, da Electricité de France S.A. ("**EDF**"), corrispondenti, alla medesima data, a circa il 5,3% del capitale ordinario dell'Emittente (la "**Partecipazione EDF**"), in quanto direttamente e indirettamente detenute da un soggetto solidalmente obbligato a promuovere l'Offerta Obbligatoria.

L'Offerta Volontaria ha ad oggetto n. 923.217.142 *warrant* denominati "*Warrant Edison ordinarie 2007*" emessi da Edison, ciascuno dei quali attribuisce il diritto di sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2007, n. 1 azione ordinaria Edison di nuova emissione, al prezzo di Euro 1,00 per azione ordinaria (i "**Warrants**").

I predetti n. 923.217.142 *Warrants* rappresentano la totalità dei "*Warrant Edison ordinarie 2007*" in circolazione alla data del Documento di Offerta, dedotti: (i) n. 240.000 *warrant* Edison detenuti alla medesima data direttamente dall'Offerente; nonché (ii) n. 95.253.661 *warrant* Edison detenuti alla

medesima data direttamente da EDF, posto che EDF si è impegnata nell'Accordo Quadro (come di seguito definito) a non apportare detti *warrant* all'Offerta Volontaria.

L'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta Obbligatoria un corrispettivo di Euro 1,86 per ogni Azione portata in adesione. In caso di totale adesione all'Offerta Obbligatoria, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Obbligatoria calcolato sulla base del numero di Azioni Esistenti e di Azioni *ex Warrant* alla data del Documento di Offerta è pari ad Euro 2.423.627.855,94. Assumendo l'integrale conferimento all'Offerta Obbligatoria delle n. 1.303.010.879 Azioni Esistenti, delle n. 7.327.455 Azioni *ex Stock Option* (in caso di integrale esercizio delle opzioni oggetto del Piano di *Stock Option*) e delle n. 14.850 Azioni *ex Warrant*, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Obbligatoria è pari ad Euro 2.437.256.922,24.

L'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta Volontaria un corrispettivo di Euro 0,87 per ogni *Warrant* portato in adesione. In caso di totale adesione all'Offerta Volontaria, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Volontaria, sulla base del numero di *Warrants* alla data del Documento di Offerta, è pari ad Euro 803.198.913,54.

Si precisa che il numero degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte ed il relativo controvalore complessivo potrebbe variare nel caso in cui, entro il termine del Periodo di Adesione (come di seguito definito), l'Offerente e/o gli Aderenti (come di seguito definiti) dovessero acquistare strumenti finanziari dell'Emittente al di fuori delle Offerte, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, secondo comma, lettera b), e dall'articolo 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti.

Le Offerte avranno durata dal giorno 6 ottobre 2005 al giorno 26 ottobre 2005, entrambi inclusi, dalle ore 8.30 alle ore 17.40 di ciascun giorno (il "**Periodo di Adesione**"), salvo eventuali proroghe. Il 26 ottobre 2005 rappresenta l'ultimo giorno utile per far pervenire le adesioni agli Intermediari Incaricati (come definiti al successivo Paragrafo B.3) in conformità a quanto stabilito al successivo Paragrafo B.3. Il Periodo di Adesione è stato concordato con Borsa Italiana.

Le adesioni alle Offerte sono irrevocabili e, pertanto, non è possibile cedere, in tutto o in parte, le Azioni e i *Warrants* oggetto dell'adesione per tutto il periodo in cui gli stessi resteranno vincolati a servizio delle Offerte. È fatta salva, peraltro, la possibilità di aderire ad offerte concorrenti o a rilanci, ai sensi dell'articolo 44, ottavo comma, del Regolamento Emittenti.

Si precisa che le Offerte sono promosse esclusivamente in Italia in quanto le Azioni e i *Warrants* sono entrambi trattati solo sul MTA. Le Offerte sono rivolte, a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni ordinarie dell'Emittente e a tutti i titolari di *Warrants*. L'adesione alle Offerte da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni di natura legale o regolamentare. È esclusiva responsabilità dei destinatari delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima dell'adesione, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

3. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELLE OFFERTE

Con l'Offerta Obbligatoria, TdE assolve l'obbligo solidalmente sorto in capo a EDF, AEM S.p.A. ("**AEM**"), Delmi S.p.A., società controllata da AEM ("**Delmi**"), e WGRM Holding 4 S.p.A., società interamente posseduta da EDF ("**WGRM**"), (AEM, Delmi, EDF e WGRM congiuntamente gli

“**Aderenti**”), oltre all’obbligo in capo alla stessa TdE per l’acquisto della Partecipazione TdE, essendosi determinati i presupposti stabiliti dal combinato disposto di cui agli articoli 106, primo comma, e 109, primo comma, lettera a), del Testo Unico, per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità del capitale ordinario di Edison.

In particolare, l’obbligo solidale degli Aderenti consegue: (i) alla sottoscrizione da parte degli Aderenti di un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) finalizzato all’acquisto congiunto del controllo di Edison tramite una società partecipata pariteticamente da Delmi e WGRM, successivamente individuata in TdE, nonché alla sottoscrizione tra le medesime parti di un accordo parasociale (l’“**Accordo Parasociale**” e, unitamente all’Accordo Quadro, gli “**Accordi**”) avente ad oggetto la disciplina della *corporate governance* di Edison e di tale società; (ii) all’esecuzione da parte di EDF dei contratti di *Put and Call* (come di seguito definiti), aventi ad oggetto azioni ordinarie e *warrant* emessi da Italoenergia Bis S.p.A. (“**IEB**”), società che in precedenza controllava Edison, con il conseguente acquisto del controllo di IEB e di Edison da parte di EDF, nonché (in taluni casi) azioni ordinarie Edison; e (iii) all’acquisto da parte di TdE della Partecipazione TdE ceduta da IEB unitamente a n. 240.000 *warrant* Edison, come stabilito nell’Accordo Quadro.

Per quanto riguarda l’Offerta Volontaria, la stessa è promossa da TdE ai sensi dell’articolo 102 del Testo Unico.

Si ricorda inoltre che la promozione delle Offerte era altresì prevista nell’Accordo Quadro.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle principali fasi che costituiscono i presupposti dell’Offerta Obbligatoria.

a. I contratti di *Put and Call*

Nel 2002 IEB, società che all’epoca controllava Edison, era partecipata da EDF, Fiat Energia S.r.l. (“**Fiat**”), Carlo Tassara S.p.A., ora Carlo Tassara Finanziaria S.p.A. (“**Tassara**”), Capitalia S.p.A. (“**Capitalia**”), IMI Investimenti S.p.A. (“**IMI**”), e IntesaBci S.p.A., ora Banca Intesa S.p.A. (“**Intesa**” e, congiuntamente a Capitalia e IMI, le “**Banche**”).

Nel settembre 2002 EDF ha stipulato con gli altri azionisti di IEB una serie di contratti di opzione *put and call* aventi ad oggetto titoli IEB e, in taluni casi, titoli Edison, come meglio descritti nel seguito (i “**Put and Call**”): (i) un contratto di opzione *put* stipulato con Fiat, avente ad oggetto il diritto di Fiat di vendere ad EDF le azioni IEB di sua proprietà, pari a circa il 24,6% del capitale sociale di IEB, oltre ai *warrant* IEB detenuti da Fiat, pari a n. 83.681.838; (ii) un contratto di opzione *put and call* stipulato con Tassara, avente ad oggetto il diritto di Tassara ed EDF rispettivamente di vendere ed acquistare le azioni IEB di proprietà di Tassara, pari a circa il 20,01% del capitale sociale di IEB; (iii) tre contratti di opzione *put and call* stipulati rispettivamente con Capitalia, IMI e Intesa, aventi ad oggetto il diritto delle Banche, da una parte, ed EDF, dall’altra, rispettivamente di vendere ed acquistare le azioni IEB di proprietà delle Banche, pari complessivamente a circa il 23,4% del capitale sociale di IEB, oltre ai *warrant* IEB dalle Banche detenuti e complessivamente pari a n. 79.399.117; si segnala che le previsioni di tali ultimi contratti di opzione sono successivamente state estese anche ad azioni ordinarie Edison pari a complessive n. 123.396.768, corrispondenti a circa il 3,0% del capitale ordinario di Edison alla data del Documento di Offerta e a n. 123.396.768 *warrant*

Edison detenuti dalle Banche. Tale estensione ai *warrant* Edison è stata contestata dalle Banche ed è quindi divenuta oggetto di un procedimento arbitrale attualmente pendente; e (iv) un contratto di opzione *put and call* stipulato con Fiat, avente ad oggetto il diritto di Fiat e di EDF rispettivamente di vendere ed acquistare le azioni IEB di proprietà di Fiat, pari al 14% del capitale sociale di IEB, oltre agli ulteriori *warrant* IEB detenuti da Fiat e pari a n. 47.597.760. Gli strumenti finanziari IEB oggetto di tale ultimo contratto di opzione stipulato con Fiat erano stati successivamente ceduti da Fiat alle Banche.

Le opzioni oggetto dei contratti di *Put and Call* sono state esercitate nel corso del 2005 come segue: (i) in data 2 e 3 febbraio 2005 dalle Banche; (ii) in data 21 marzo 2005 da Fiat; e (iii) in data 20 aprile 2005 da Tassara.

b. Gli Accordi

In data 12 maggio 2005 gli Aderenti hanno sottoscritto l'Accordo Quadro finalizzato all'acquisto congiunto del controllo di Edison tramite una società partecipata pariteticamente da Delmi e WGRM, successivamente individuata in TdE, prevedendo, tra l'altro, che, a seguito dell'acquisto del controllo di IEB da parte di EDF in virtù dei contratti di *Put and Call*, IEB cedesse a tale società le azioni ordinarie Edison di cui alla Partecipazione TdE e i *warrant* Edison dalla stessa IEB detenuti ad un prezzo rispettivamente pari ad Euro 1,55 per azione ordinaria ed Euro 0,59 per *warrant*.

Contestualmente all'Accordo Quadro gli Aderenti hanno altresì sottoscritto l'Accordo Parasociale avente ad oggetto la disciplina della *corporate governance* di Edison e della società poi individuata in TdE. Per una descrizione degli Accordi si rinvia al successivo Paragrafo H.3.

c. L'acquisto da parte di EDF del controllo di IEB (e di Edison) e il trasferimento della Partecipazione TdE

EDF ha acquistato il controllo di IEB (e di Edison) a seguito dell'esecuzione dei vari contratti di *Put and Call*. In particolare:

- (i) in data 26 luglio 2005 è stato effettuato il *closing* del contratto di opzione stipulato tra EDF e Tassara, a seguito del quale EDF, che deteneva una partecipazione pari a circa il 18,03% nel capitale sociale di IEB, ha acquistato per il tramite di WGRM Holding 2 S.p.A. ("**WGRM 2**"), società controllata direttamente da EDF, la partecipazione di Tassara pari a circa il 20,01% del capitale sociale di IEB, corrispondente a n. 181.372.815 azioni IEB, al prezzo di Euro 4,41 per azione, raggiungendo in tal modo, direttamente e indirettamente, una partecipazione complessiva di circa il 38,04% del capitale sociale di IEB;
- (ii) in data 1 settembre 2005 sono stati effettuati i *closing* dei vari contratti di *Put and Call* con le Banche, aventi ad oggetto una partecipazione complessiva di circa il 23,4% del capitale sociale di IEB. In tal modo EDF ha raggiunto in via diretta ed indiretta il controllo di IEB, tramite una partecipazione complessiva pari a circa il 61,4% del capitale sociale di IEB. Alla data di tali *closing* EDF ha acquistato:
 - (a) da Intesa, tramite WGRM Holding 1a S.p.A. ("**WGRM 1a**"), società controllata direttamente da EDF: (i) n. 54.323.450 azioni IEB, al prezzo di Euro 4,64 per azione;

- (ii) n. 6.232 azioni IEB, al prezzo di Euro 1,34 per azione; (iii) n. 20.373.631 *warrant* IEB, al prezzo di Euro 0,34 per *warrant*; e (iv) n. 31.663.366 azioni ordinarie Edison, al prezzo di Euro 1,20 per azione;
- (b) da IMI, tramite WGRM Holding 1b S.p.A. (“**WGRM 1b**”), società controllata direttamente da EDF: (i) n. 70.847.760 azioni IEB, al prezzo di Euro 4,64 per azione; (ii) n. 8.128 azioni IEB, al prezzo di Euro 1,34 per azione; (iii) n. 26.570.958 *warrant* IEB, al prezzo di Euro 0,34 per *warrant*; e (iv) n. 41.294.848 azioni ordinarie Edison al prezzo di Euro 1,20 per azione;
- (c) da Capitalia, tramite WGRM Holding 1c S.p.A. (“**WGRM 1c**”), società controllata direttamente da EDF: (i) n. 86.535.480 azioni IEB, al prezzo di Euro 4,64 per azione; (ii) n. 9.928 azioni IEB, al prezzo di Euro 1,34 per azione; (iii) n. 32.454.528 *warrant* IEB, al prezzo di Euro 0,34 per *warrant*; e (iv) n. 50.438.554 azioni ordinarie Edison, al prezzo di Euro 1,20 per azione.

Inoltre, in data 9 settembre 2005, a seguito dei *closing* dei contratti di *Put and Call* sottoscritti con Fiat, EDF ha acquistato:

- (a) attraverso WGRM Holding 3 S.p.A. (“**WGRM 3**”), società controllata direttamente da EDF, n. 223.151.568 azioni IEB, pari a circa il 24,6% del capitale sociale di IEB, al prezzo di Euro 5,14 per azione, nonché n. 83.681.838 *warrant* IEB al prezzo di Euro 0,00 per *warrant*; e
- (b) attraverso WGRM Holding 8 S.p.A. (“**WGRM 8**”), società controllata direttamente da EDF, n. 126.927.360 azioni IEB, pari al 14% del capitale sociale di IEB, al prezzo di Euro 5,14 per azione, nonché n. 47.597.760 *warrant* IEB, al prezzo di Euro 0,00 per *warrant*.

All’esito dei *closing* di tutti i contratti di *Put and Call*, EDF ha raggiunto in via diretta e indiretta una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di IEB.

Ai sensi di quanto previsto nell’Accordo Quadro, in data 16 settembre 2005 TdE ha acquistato da IEB la Partecipazione TdE, rappresentata da n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison, corrispondenti a tale data a circa il 63,3% del capitale ordinario di Edison, nonché n. 240.000 *warrant* Edison detenuti dalla stessa IEB, al prezzo rispettivamente di Euro 1,55 per azione ordinaria ed Euro 0,59 per *warrant*, per un prezzo di acquisto complessivo pari a circa Euro 4.080 milioni.

Per i criteri di determinazione del prezzo delle Offerte, si rinvia al successivo Paragrafo E.1.

A. AVVERTENZE

A.1 Condizioni di efficacia

L'Offerta Obbligatoria, in quanto offerta pubblica di acquisto obbligatoria, e l'Offerta Volontaria non sono sottoposte ad alcuna condizione di efficacia né condizionate al raggiungimento di una soglia minima di adesioni.

Fermo restando quanto indicato al successivo Paragrafo C.6, le Offerte sono rivolte, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie dell'Emittente e a tutti i titolari di *warrant* dell'Emittente. Le Offerte non sono rivolte invece agli azionisti di risparmio dell'Emittente.

A.2 Comunicato dell'Emittente

Il comunicato dell'Emittente redatto ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del Testo Unico e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato utile per l'apprezzamento delle Offerte e la valutazione dell'Emittente sulle Offerte, è allegato al Documento di Offerta in Appendice 1.

A.3 Dichiarazione in merito alla volontà di promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico ovvero di ripristinare il flottante

Qualora a seguito dell'Offerta Obbligatoria l'Offerente e gli Aderenti vengano a detenere in aggregato, per effetto delle adesioni alla medesima Offerta Obbligatoria e degli acquisti di Azioni eventualmente effettuati dall'Offerente e dagli Aderenti al di fuori dell'Offerta Obbligatoria nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 41, secondo comma, lettera b) e 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti, una partecipazione nel capitale ordinario dell'Emittente superiore alla soglia rilevante del 91,5% (individuata dalla Consob con delibera n. 15181 in data 4 ottobre 2005, su segnalazione di Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 112 del Testo Unico e dell'articolo 50, secondo comma, lettera a), del Regolamento Emittenti), l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico. In tal caso, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni sarà ripristinato secondo le modalità indicate al successivo Paragrafo G.4.1.

A.4 Dichiarazione dell'Offerente in merito alla volontà di avvalersi del diritto di cui all'articolo 111 del Testo Unico

Qualora a seguito dell'Offerta Obbligatoria l'Offerente e gli Aderenti vengano a detenere in aggregato, per effetto delle adesioni alla medesima Offerta Obbligatoria e degli acquisti di Azioni eventualmente effettuati, nel corso del Periodo di Adesione, dall'Offerente e dagli Aderenti al di fuori dell'Offerta Obbligatoria nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 41, secondo comma, lettera b) e 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti, una partecipazione superiore al 98% del capitale ordinario dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non esercitare il diritto previsto dall'articolo 111 del Testo Unico. In tal caso, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni sarà ripristinato secondo le modalità indicate al successivo Paragrafo G.4.2.

A.5 Indicazione delle disposizioni contenute nello statuto dell'Emittente in merito ai diritti delle azioni di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio

Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale dell'Emittente, in caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero possono essere convertite in azioni ordinarie dell'Emittente nei termini ed alle condizioni stabilite dall'assemblea dell'Emittente che dovrà essere convocata entro due mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione dalle negoziazioni.

Il medesimo articolo 6 dello statuto sociale dell'Emittente prevede altresì che, in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio possono essere convertite in azioni ordinarie dell'Emittente, a semplice richiesta dell'azionista, alla pari, nei termini e con le modalità definite dal consiglio di amministrazione dell'Emittente.

A.6 Fusione tra TdE e Edison

L'Offerente non ha in programma di procedere, nei dodici mesi successivi alla data del Documento di Offerta, ad alcuna fusione dell'Emittente nell'Offerente o viceversa.

A.7 Ruolo dei consulenti finanziari dell'Offerente

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), JPMorgan Chase Bank, N.A., BNP Paribas S.A. ("**BNP Paribas**"), Merrill Lynch International (sede di Milano) ("**Merrill Lynch**") e Rothschild S.p.A. ("**Rothschild**") agiscono nell'ambito dell'operazione descritta nel Documento di Offerta in qualità di consulenti finanziari dell'Offerente.

Tali soggetti svolgono e hanno svolto i ruoli di seguito precisati.

Mediobanca ha rilasciato, per conto dell'Offerente, una delle garanzie di esatto adempimento descritte al successivo Paragrafo F.3; è uno degli Intermediari Incaricati (come di seguito definiti); è parte, unitamente ad altri finanziatori, del Contratto di Finanziamento Bancario (come di seguito definito) per l'acquisto da parte dell'Offerente della Partecipazione TdE; ha stipulato con TdE il contratto per il Finanziamento Bancario (come di seguito definito) per la copertura di parte del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento del corrispettivo delle Offerte; detiene una partecipazione pari al 6% del capitale sociale di Delmi; ha effettuato un *bridge loan* per un importo massimo di Euro 400 milioni in favore di Delmi per costituire la provvista del Finanziamento Delmi (come di seguito definito) per la copertura di parte del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento del corrispettivo delle Offerte.

Mediobanca e JPMorgan Chase Bank, N.A. (anche tramite società del gruppo) ("**JPMorgan**") hanno sottoscritto con Delmi due separati accordi in base ai quali si sono impegnati ad acquistare da TdE un numero di Azioni e *Warrants* pari a quello che sarebbe allocato a Delmi in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito). Tale impegno di acquisto è condizionato al fatto che Delmi sottoscriva con Mediobanca e JPMorgan contratti di *Equity Swaps* (come di seguito definiti) al fine di neutralizzare, nell'interesse di Mediobanca e di JPMorgan, la differenza tra il prezzo delle Azioni e

Warrants corrisposto da Mediobanca e JPMorgan a TdE e il prezzo a cui i titoli saranno rivenduti da Mediobanca e JPMorgan.

Inoltre, Mediobanca e JPMorgan hanno svolto il ruolo di consulenti finanziari di AEM e di Delmi nell'ambito dell'operazione oggetto degli Accordi.

BNP Paribas ha rilasciato, per conto dell'Offerente, una delle garanzie di esatto adempimento descritte al successivo Paragrafo F.3. Inoltre, BNP Paribas - Succursale di Milano è parte, unitamente ad altri finanziatori, del Contratto di Finanziamento Bancario (come di seguito definito) per l'acquisto da parte dell'Offerente della Partecipazione TdE. Infine, BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, società facente parte dello stesso gruppo di BNP Paribas, è uno degli Intermediari Incaricati (come di seguito definiti).

Infine, BNP Paribas, Merrill Lynch Capital Markets (France) SAS, società facente parte dello stesso gruppo di Merrill Lynch, e Rothschild & CIE, società facente parte dello stesso gruppo di Rothschild, hanno svolto il ruolo di consulenti finanziari di EDF nell'ambito dell'operazione oggetto degli Accordi.

A.8 Adesione alle Offerte da parte dei titolari di “*Warrant* Edison ordinarie 2007”

Ai sensi del regolamento dei “*Warrant* Edison ordinarie 2007” le azioni ordinarie Edison emesse a seguito dell'esercizio del diritto di conversione dei *warrant* sono messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di borsa aperta del mese in cui è stata presentata la richiesta di conversione.

In considerazione di quanto sopra e della durata del Periodo di Adesione, i titolari di “*Warrant* Edison ordinarie 2007” che hanno esercitato il diritto di conversione nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2005 riceveranno le Azioni *ex Warrant* loro spettanti entro il 14 ottobre 2005 e potranno aderire all'Offerta Obbligatoria, mentre i titolari di “*Warrant* Edison ordinarie 2007” che non hanno convertito i *Warrant* entro la data del 30 settembre 2005 potranno apportare i medesimi all'Offerta Volontaria.

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

B.1 Informazioni relative all'Offerente

B.1.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale

La denominazione sociale dell'Offerente è "Transalpina di Energia S.r.l.".

TdE è una società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 16 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03766880961.

B.1.2 Costituzione e durata

L'Offerente è stato costituito in data 30 dicembre 2002 con la originaria denominazione "G-FICOMPTA S.r.l." e ha durata fissata sino al 31 dicembre 2050, fatte salve le cause di scioglimento anticipato previste dalla legge e dallo statuto sociale di TdE.

Con delibera dell'assemblea dei soci in data 29 luglio 2005, l'Offerente ha assunto l'attuale denominazione "Transalpina di Energia S.r.l.".

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto indicato al successivo Paragrafo H.3.2 e al testo dello statuto sociale di TdE allegato al Documento di Offerta in Appendice 3.

B.1.3 Legislazione di riferimento e foro competente

TdE è stata costituita in base alla legge italiana.

L'articolo 30 dello statuto sociale di TdE allegato al Documento di Offerta in Appendice 3 prevede in via generale che le controversie tra soci, o tra i soci e TdE, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte in base alle Regole Arbitrali della Camera di Commercio Internazionale da un collegio di tre arbitri tutti nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato istituita presso la predetta Camera di Commercio Internazionale in conformità a tali regole, fermo restando che nessuno dei tre arbitri potrà essere né di nazionalità italiana né di nazionalità francese. Fatta salva tale clausola compromissoria, per l'individuazione del foro competente e per quant'altro non espressamente contemplato nello statuto sociale, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e di legge di volta in volta in vigore.

B.1.4 Capitale sociale

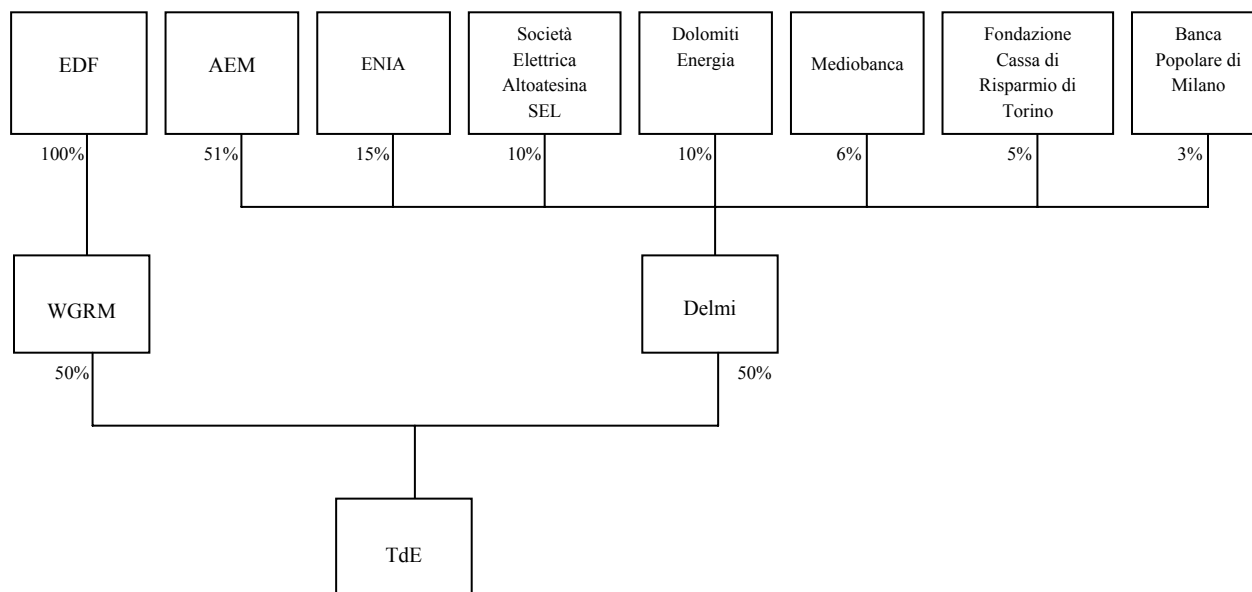
Alla data del Documento di Offerta, il capitale sociale di TdE è pari ad Euro 2.592.010.000, interamente sottoscritto e versato.

B.1.5 Principali soci

Alla data del Documento di Offerta, il capitale sociale di TdE è detenuto dai seguenti soci:

Socio	% capitale e diritti di voto
WGRM	50,00%
Delmi	50,00%
Totale	100,00%

Il seguente grafico illustra la struttura societaria di TdE.



Nessun soggetto esercita il controllo su TdE ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

Si segnala inoltre che gli Aderenti sono parti dell'Accordo Parasociale che disciplina la *corporate governance* di TdE e di Edison regolando, tra l'altro, diritti e doveri degli Aderenti con riferimento alla composizione e al funzionamento dell'organo amministrativo e alla composizione del collegio sindacale di TdE e di Edison, nonché i diritti e doveri degli Aderenti con riferimento alle partecipazioni detenute da WGRM e Delmi in TdE.

L'Accordo Parasociale, unitamente all'Accordo Quadro, è stato reso pubblico nelle forme previste dalla normativa vigente e l'estratto è allegato al Documento di Offerta in Appendice 2. Per una descrizione delle pattuizioni in tema di *corporate governance*, del regime di circolazione del capitale di TdE e delle disposizioni in materia di scioglimento anticipato di TdE che sono stabilite nell'Accordo Parasociale, nonché per la disciplina delle fattispecie c.d. di "cambio di controllo" prevista nell'Accordo Quadro, si rinvia ai successivi Paragrafi H.3.1 e H.3.2.

Diritti particolari dei soci previsti dallo statuto sociale di TdE

L'articolo 16 dello statuto sociale di TdE prevede il diritto di ciascuno dei soci WGRM e Delmi di nominare direttamente cinque dei dieci amministratori di TdE e i relativi sostituti.

Inoltre gli articoli 16 e 18 dello statuto sociale di TdE stabiliscono il diritto del socio WGRM di nominare direttamente il presidente del consiglio di amministrazione di TdE e il diritto del socio Delmi di nominare direttamente l'amministratore delegato con i poteri specificati in statuto.

L'articolo 15 dello statuto sociale di TdE prevede poi i diritti dei soci WGRM e Delmi in merito alle decisioni inerenti la scelta da parte di TdE dei soggetti che dovranno essere designati per la nomina a componenti del consiglio di amministrazione o a sindaci di Edison secondo la procedura ivi prevista.

Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale di TdE, i suddetti diritti particolari: (i) sono riconosciuti al socio WGRM per tutto il tempo in cui lo stesso detenga direttamente la titolarità di una partecipazione rappresentante almeno il 50% del capitale sociale di TdE e dei relativi diritti di voto e allo stesso tempo EDF detenga direttamente la titolarità dell'intero capitale sociale e di tutti i diritti di voto nelle assemblee di WGRM; (ii) sono riconosciuti al socio Delmi per tutto il tempo in cui lo stesso detenga direttamente la titolarità di una partecipazione rappresentante almeno il 50% del capitale sociale di TdE e dei relativi diritti di voto e allo stesso tempo AEM detenga direttamente la titolarità di più del 50% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di Delmi; (iii) sono trasferibili ai rispettivi aventi causa del socio WGRM e del socio Delmi in caso di trasferimento ai medesimi rispettivi aventi causa di una partecipazione rappresentante almeno il 50% del capitale sociale di TdE e dei relativi diritti di voto.

Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni

L'articolo 6.2 dello statuto sociale di TdE prevede che nessun socio possa trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione per un periodo di due anni dalla data dell'assemblea del 29 luglio 2005 che ha modificato lo statuto sociale, senza il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci. Tale divieto non si applica ai trasferimenti delle partecipazioni tra Delmi, da un lato, e WGRM o EDF dall'altro lato; è inoltre consentito a WGRM di trasferire l'intera sua partecipazione in TdE a EDF. Durante i suddetti due anni decorrenti dal 29 luglio 2005, i soci non potranno esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 2469 del codice civile.

Inoltre, l'articolo 7 dello statuto sociale di TdE prevede una clausola di prelazione che si applica ad ogni ipotesi di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, fatta eccezione per la facoltà di WGRM di trasferire a EDF l'intera sua partecipazione in TdE e per i trasferimenti delle partecipazioni tra Delmi, da un lato, e WGRM o EDF dall'altro lato.

L'articolo 8 dello statuto sociale di TdE prevede il diritto del socio Delmi di acquistare la totalità (e non parte) della partecipazione detenuta dal socio WGRM in TdE, al verificarsi di alcuni eventi stabiliti nel medesimo statuto di c.d. "cambio di controllo". Analogo diritto è riconosciuto dall'articolo 9 dello statuto sociale al socio WGRM rispetto alla totalità (e non parte) della partecipazione detenuta dal socio Delmi in TdE, al verificarsi di specifici eventi ivi precisati di c.d.

“cambio di controllo”. Per comodità espositiva si richiama in proposito il successivo Paragrafo H.3.2 nel quale vengono descritte le analoghe fattispecie di c.d. “cambio di controllo” previste nell’Accordo Parasociale.

Per ulteriori informazioni sui limiti alla trasferibilità delle partecipazioni di TdE si rinvia allo statuto sociale di TdE allegato al Documento di Offerta in Appendice 3.

WGRM

WGRM è una società per azioni unipersonale di diritto italiano, con sede legale in Torino, corso Montevecchio n. 39, capitale sociale Euro 2.000.000 interamente sottoscritto e versato alla data del Documento di Offerta, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09087500014.

Il capitale sociale di WGRM è interamente detenuto da EDF, *société anonyme* di diritto francese, con sede legale al 22-30 Avenue de Wagram, Parigi, Francia, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il n. 552.081.317. EDF a sua volta è interamente posseduta dallo Stato francese. Si precisa che con Decreto n. 2005-761 del 7 luglio 2005, il Governo francese ha autorizzato la cessione al settore privato di una quota non superiore al 30% del capitale sociale di EDF.

EDF è attiva nel settore dell’energia elettrica ed offre molteplici servizi quali la produzione, trasmissione, distribuzione e vendita al dettaglio di energia elettrica. È inoltre attiva nell’erogazione di servizi connessi alle suddette attività principali.

Delmi

Delmi è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, capitale sociale Euro 1.176.120.000 interamente sottoscritto e versato alla data del Documento di Offerta, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03650360963. Alla data del Documento di Offerta, il capitale sociale di Delmi è così suddiviso: (i) AEM detiene una partecipazione pari al 51% del capitale sociale; (ii) Enìa S.p.A. (“**Enìa**”) detiene una partecipazione pari al 15% del capitale sociale; (iii) Società Elettrica Altoatesina SEL S.p.A. (“**SEL**”) detiene una partecipazione pari al 10% del capitale sociale; (iv) Dolomiti Energia S.p.A. (“**DE**”) detiene una partecipazione pari al 10% del capitale sociale; (v) Mediobanca detiene una partecipazione pari al 6% del capitale sociale; (vi) Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“**CRT**”) detiene una partecipazione pari al 5% del capitale sociale; e (vii) Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“**BPM**”) detiene una partecipazione pari al 3% del capitale sociale (AEM, DE, SEL, Mediobanca, BPM, CRT ed Enìa congiuntamente i “**Soci di Delmi**”; DE, SEL, Mediobanca, BPM, CRT ed Enìa, congiuntamente, i “**Soci di Minoranza di Delmi**” e ciascuno di loro un “**Socio di Minoranza di Delmi**”).

Si segnala che AEM, DE, SEL, Mediobanca, BPM e CRT hanno sottoscritto in data 7 luglio 2005 l’“Accordo di Investimento e Patto Parasociale” (l’“**Accordo Delmi**”) che disciplina l’ingresso di DE, Mediobanca, BPM e CRT nella compagine sociale di Delmi, l’incremento della partecipazione di SEL in Delmi, gli impegni di capitalizzazione e finanziamento dei soci a favore

di Delmi, nonché i reciproci rapporti e interessi in relazione alla struttura organizzativa e al funzionamento di Delmi e, per certi aspetti, di TdE ed Edison. Onde consentire l'ingresso di Enia nella compagine sociale di Delmi e l'adesione della stessa alle pattuizioni di investimento e parasociali relative a Delmi e, per certi aspetti, TdE ed Edison, il 18 luglio 2005 i Soci di Delmi hanno sottoscritto l'“Accordo Modificativo e Integrativo” che ha disciplinato l'ingresso di Enia, modificato e integrato il precedente Accordo Delmi (l'Accordo Delmi, come modificato e integrato dal suddetto “Accordo Modificativo e Integrativo” è denominato l'“**Accordo Delmi Modificato**”). L'Accordo Delmi Modificato è stato reso pubblico nelle forme previste dalla normativa vigente e il relativo estratto è allegato al Documento di Offerta in Appendice 4. Per la descrizione di alcune pattuizioni di *corporate governance* relative a TdE e a Edison contenute nell'Accordo Delmi e nell'Accordo Delmi Modificato, si rinvia al successivo Paragrafo H.3.3 e all'estratto menzionato.

Delmi è controllata da AEM, società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, capitale sociale Euro 936.024.648 interamente sottoscritto e versato alla data del Documento di Offerta, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11957540153.

AEM è attiva nel comparto dei servizi di pubblica utilità. I principali settori di attività sono la produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica nonché la distribuzione di energia elettrica, gas e calore. Dispone, inoltre, di una infrastruttura di rete in fibra ottica per la prestazione di servizi nel comparto delle telecomunicazioni.

Le azioni AEM sono quotate presso il MTA. Alla data del Documento di Offerta, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi della normativa vigente in materia di partecipazioni rilevanti e segnatamente dell'articolo 120 del Testo Unico e degli articoli 117 e seguenti del Regolamento Emittenti i soci di AEM che detengono azioni ordinarie AEM in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato di AEM sono (fonte: www.consob.it): (i) Comune di Milano, con una partecipazione diretta e indiretta pari al 42,201% del capitale sociale; (ii) UBS AG, con una partecipazione diretta e indiretta pari al 5,322% del capitale sociale; e (iii) Premafin Finanziaria S.p.A. *Holding* di Partecipazioni, con una partecipazione diretta e indiretta pari al 2,037% del capitale sociale. Si segnala inoltre che al Comune di Milano sono altresì imputate azioni ordinarie pari allo 0,825% del capitale sociale di AEM che sono azioni proprie AEM prive del diritto di voto ai sensi di legge. Si ricorda altresì che il Comune di Milano ha emesso n. 158.380.471 obbligazioni del prestito “Comune di Milano 2004-2009 2,25% convertibile in azioni ordinarie AEM”. Sulla base di quanto indicato nel prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di tali obbligazioni depositato presso la Consob in data 7 dicembre 2004, in caso di integrale conversione di tali obbligazioni, il Comune di Milano deterrà una partecipazione pari a circa il 33,4% del capitale sociale di AEM e, stanti le previsioni statutarie relative alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e al limite al possesso azionario, il Comune di Milano continuerà ad esercitare il controllo su AEM ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

B.1.6 Organi sociali

Consiglio di Amministrazione

In base all'articolo 16 dello statuto sociale, l'Offerente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da dieci amministratori anche non soci nominati direttamente dai soci; in particolare il socio WGRM ha diritto di nominare direttamente cinque amministratori e il socio Delmi ha diritto di nominare direttamente gli altri cinque amministratori, tutti revocabili dal socio che li ha nominati in qualunque tempo. Gli amministratori potranno anche essere revocati dall'assemblea dei soci; spetta comunque al socio WGRM o Delmi nominare direttamente il nuovo amministratore in sostituzione di quello precedentemente dallo stesso socio nominato. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il consiglio di amministrazione, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

In base allo statuto sociale, il socio WGRM ha diritto di nominare direttamente il presidente del consiglio di amministrazione di TdE tra gli amministratori di propria designazione, mentre il socio Delmi ha diritto di nominare direttamente l'amministratore delegato di TdE tra gli amministratori di propria designazione.

Alla data del Documento di Offerta TdE è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dai dieci amministratori indicati nella tabella che segue, nominato dai soci all'assemblea tenutasi in data 29 luglio 2005 con scadenza fissata alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2007.

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente	Pierre Gadonneix (1)	New York (USA)	10 gennaio 1943
Amministratore Delegato	Giuliano Zuccoli (2)	Morbegno (SO)	12 aprile 1943
Amministratore	Daniel Camus (1)	Ugny (Francia)	14 aprile 1952
Amministratore	Gerard Wolf (1)	Ginevra (Svizzera)	4 luglio 1954
Amministratore	Marc Boudier (1)	Sallanches (Francia)	23 aprile 1954
Amministratore	Umberto Quadrino (1)	Torino	15 maggio 1946
Amministratore	Renato Amilcare Ravanelli (2)	Milano	14 aprile 1965
Amministratore	Mario Mauri (2)	Napoli	20 ottobre 1950
Amministratore	Klaus Stocker (2)	Aldino (BZ)	24 aprile 1949
Amministratore	Uris Cantarelli (2)	Reggio Emilia	14 ottobre 1950

(1) Nominati dal socio WGRM all'assemblea tenutasi in data 29 luglio 2005.

(2) Nominati dal socio Delmi all'assemblea tenutasi in data 29 luglio 2005.

Ai fini della carica assunta, i componenti del consiglio di amministrazione di TdE hanno eletto domicilio presso la sede legale dell'Offerente.

Il consiglio di amministrazione dell'Offerente non ha delegato alcuna delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale di TdE, il socio Delmi ha nominato il sig. Giuliano Zuccoli quale amministratore delegato, con i poteri indicati in tale articolo dello statuto sociale, allegato al Documento di Offerta in Appendice 3 al quale si fa rinvio per ulteriori informazioni.

Collegio Sindacale

L'articolo 21 dello statuto sociale di TdE prevede la nomina di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti avente le attribuzioni, doveri e durata stabiliti dalla legge in tema di società per azioni, fatto salvo quanto di seguito indicato in tema di controllo contabile. I componenti del collegio sindacale dell'Offerente sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale dell'Offerente in carica alla data del Documento di Offerta è composto dai sindaci indicati nella tabella che segue, è stato nominato dall'assemblea dell'Offerente in data 29 luglio 2005, con scadenza fissata alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2007.

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente	Angelo Palma	Como	6 ottobre 1940
Sindaco effettivo	Leonello Schinasi	Il Cairo (Egitto)	5 giugno 1950
Sindaco effettivo	Giuseppe Pajardi	Crema (CR)	24 ottobre 1937
Sindaco supplente	Giuseppe Cagliero	Torino	28 febbraio 1965
Sindaco supplente	Luca Aurelio Guarna	Milano	20 dicembre 1972

Ai fini della carica assunta, i componenti del collegio sindacale dell'Offerente hanno eletto domicilio presso la sede legale dell'Offerente.

Controllo contabile

L'articolo 21 dello statuto sociale di TdE stabilisce che il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo le determinazioni dell'assemblea dei soci o comunque nei casi di legge. In tal caso, l'incarico del controllo contabile al revisore o alla società di revisione è conferito dall'assemblea stessa, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

In data 2 settembre 2005 l'incarico del controllo contabile è stato conferito dall'assemblea dell'Offerente, con il parere favorevole del collegio sindacale, a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("**PricewaterhouseCoopers**") il cui mandato scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2007.

B.1.7 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all'Offerente

A seguito dell'acquisto della Partecipazione TdE, l'Offerente è l'azionista di controllo di Edison ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico. Ad eccezione della Partecipazione TdE, l'Offerente non detiene, né direttamente né indirettamente, partecipazioni in altre società.

Per una sintetica descrizione del gruppo Edison si rinvia al successivo Paragrafo B.2.5.

B.1.8 Attività

Dalla data di costituzione e fino alla data dell'acquisto della Partecipazione TdE, l'Offerente è rimasto sostanzialmente inattivo e non ha svolto alcuna attività significativa diversa dalle attività volte ad acquistare la Partecipazione TdE.

L'oggetto sociale dell'Offerente, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, è il seguente:

“La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:

- (a) *nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;*
- (b) *nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;*
- (c) *nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;*
- (d) *nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;*
- (e) *nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;*
- (f) *nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).*

La Società può acquistare, detenere, gestire e cedere partecipazioni di qualsivoglia natura in società o enti in Italia e all'estero che operano nelle aree d'attività di cui al precedente paragrafo.

La Società può svolgere direttamente, o nell'interesse delle società partecipate o controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

Nel rispetto della normativa vigente, la Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'emissione di titoli di debito, la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.

La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico.”

Alla data del Documento di Offerta, TdE non impiega alcun dipendente.

B.1.9 Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati

Dal momento che l’Offerente è rimasto sostanzialmente inattivo dalla data della sua costituzione e fino all’acquisto della Partecipazione TdE, i dati economico-finanziari e patrimoniali dello stesso risultanti dai bilanci di esercizio sin qui approvati non rivestono alcuna significatività.

Pertanto, ai soli fini di completezza, si riportano di seguito i dati economico-patrimoniali risultanti dal bilancio dell’Offerente relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, approvato dall’assemblea dell’Offerente in data 29 aprile 2005, confrontati con quelli relativi al precedente esercizio.

Si precisa che tali dati non sono stati oggetto di giudizio da parte di alcuna società di revisione.

(importi in Euro)		Transalpina di Energia S.r.l.	
Situazione patrimoniale		2004	2003
Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni immateriali		6.356	6.356
Totale immobilizzazioni		6.356	6.356
Attivo circolante			
Crediti entro 12 mesi		474	1.042
Disponibilità liquide		1.603	1.757
Totale attivo circolante		2.077	2.799
Totale attivo		8.433	9.155
Patrimonio netto			
Capitale sociale		10.000	10.000
Utili (perdite) portati a nuovo (-)		(845)	-
Utile (perdita) d’esercizio (-)		(1.791)	(845)
Totale patrimonio netto		7.364	9.155
Debiti			
Debiti entro 12 mesi		1.069	-
Totale debiti		1.069	-
Totale passivo		8.433	9.155

(importi in Euro)	Transalpina di Energia S.r.l.	
Conto economico	2004	2003
Costi della produzione		
Per servizi (-)	(1.130)	(188)
Oneri diversi di gestione (-)	(683)	(683)
Totale costi della produzione (-)	(1.813)	(871)
Proventi e oneri finanziari	22	26
Risultato prima delle imposte (-)	(1.791)	(845)
Utile (perdita) dell'esercizio (-)	(1.791)	(845)

B.1.10 Andamento recente

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio di cui al bilancio dell'Offerente indicato nel precedente Paragrafo B.1.9, in data 16 settembre 2005 l'Offerente ha acquistato da IEB n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison nonché n. 240.000 *warrant* Edison al prezzo rispettivamente di Euro 1,55 per azione e Euro 0,59 per *warrant*, per un prezzo di acquisto complessivo pari ad Euro 4.079.704.400. Al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie al pagamento del suddetto corrispettivo di acquisto, i soci Delmi e WGRM, ciascuno nella misura del 50%, in data 16 settembre 2005 hanno sottoscritto e liberato integralmente l'aumento di capitale di TdE per complessivi nominali Euro 2.592.000.000, con sovrapprezzo di complessivi Euro 288.000.000. Per quanto riguarda le residue risorse finanziarie utilizzate dall'Offerente per procedere all'acquisto della Partecipazione TdE e dei *warrant* Edison ceduti da IEB nonché le risorse per finanziare le Offerte si rinvia al successivo Paragrafo G.2.2.

In caso di totale adesione alle Offerte, all'esito delle Offerte medesime e della assegnazione di Azioni e *Warrants* a WGRM e a Delmi (e/o a soggetti terzi da questa indicati) in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito), si prevede che, una volta rimborsati il Finanziamento Bancario (come di seguito definito) e il finanziamento per circa Euro 986 milioni di cui al Finanziamento WGRM (come di seguito definito), l'indebitamento complessivo di TdE si attesti ad Euro 1.200 milioni verso gli istituti di credito e ad Euro 726 milioni verso i soci¹. Per ulteriori informazioni sul Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito) si rinvia al successivo Paragrafo H.3.1.

Con riferimento a EDF e AEM, rispettivamente azionisti di controllo di WGRM e Delmi, soci di TdE, si rappresenta quanto segue.

L'impatto dell'operazione sul debito netto consolidato di EDF per il caso di totale adesione alle Offerte è stimato essere superiore ad Euro 7 miliardi, di cui circa metà dovuto al consolidamento proporzionale del debito di TdE e di Edison, e la parte rimanente al finanziamento dell'acquisizione. Tale finanziamento sarà coperto con disponibilità liquide e linee di credito bancarie.

¹ Tali finanziamenti soci infruttiferi potranno anche essere convertiti a capitale.

La posizione finanziaria netta del gruppo AEM pro forma al 30 giugno 2005, per il caso di totale adesione alle Offerte, risulterebbe dalla tabella seguente.

	valori in milioni di Euro
Gruppo AEM Posizione finanziaria netta al 30.06.2005 (secondo principi IAS) (-)	(1.665)
Gruppo Edison 100% posizione finanziaria netta al 30.06.2005 (-)	(4.865)
Gruppo Edison 50% posizione finanziaria netta al 30.06.2005 (-) (1)	(2.433)
Indebitamento TdE (100%) (-)	(1.200)
Indebitamento TdE (50%) (-) (1)	(600)
Maggiore indebitamento AEM per sottoscrizione aumento di capitale in Delmi (-)	(750)
Maggiore indebitamento AEM per futura sottoscrizione aumento di capitale in Delmi (-)	(185)
Liquidità netta di Delmi	30
Totale posizione finanziaria netta pro forma (-)	(5.603)

(1) Consolidamento proporzionale.

B.2 Informazioni relative all'Emittente

B.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale

La denominazione sociale dell'Emittente è "Edison S.p.A.". L'Emittente è una società per azioni di diritto italiano avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019.

B.2.2 Capitale sociale

Alla data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell'Emittente, sottoscritto e versato, ammonta ad Euro 4.265.787.387 ed è suddiviso in n. 4.155.194.967² azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna e n. 110.592.420 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

In esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di Edison tenutasi in data 11 dicembre 2002, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato in pari data, tra l'altro: (i) l'emissione di n. 1.094.832.730 *warrant* abbinati ad altrettante azioni ordinarie Edison offerte in opzione agli azionisti; nonché (ii) un aumento di capitale sociale in via scindibile mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 1.094.832.730 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna, riservate ai titolari dei *warrant* esclusivamente per l'esercizio della facoltà di sottoscrizione loro spettante. Ai sensi del regolamento dei *warrant*, ciascun *warrant* può essere

² L'ammontare include le Azioni *ex Warrant*.

convertito in qualsiasi momento, fino al 31 dicembre 2007, in una azione ordinaria Edison al prezzo di Euro 1,00 per azione.

Alla data del Documento di Offerta sono state emesse n. 76.121.927³ azioni ordinarie Edison, a seguito della conversione di altrettanti *warrant*; alla medesima data i *warrant* residui in circolazione erano pari a n. 1.018.710.803.

A seguito delle deliberazioni adottate rispettivamente in data 11 novembre 2003 e 3 dicembre 2004 dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in base alle deleghe ricevute dall'assemblea straordinaria del 28 giugno 2002, il capitale sociale dell'Emittente è elevabile in via scindibile: (i) per massimi Euro 4.200.000 mediante emissione di massime n. 4.200.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna, da riservare all'esercizio della prima *tranche* di opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti nell'ambito del Piano di *Stock Option*, al prezzo di Euro 1,36 per azione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2010; e (ii) per massimi Euro 3.619.269 mediante emissione di massime n. 3.619.269 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna, da riservare all'esercizio della seconda *tranche* di opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti nell'ambito del Piano di *Stock Option*, al prezzo di Euro 1,58 per azione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011.

Secondo quanto indicato dall'Emittente nel comunicato redatto ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del Testo Unico, alla data del Documento di Offerta le opzioni assegnate ed esistenti relative al Piano di *Stock Option* sono complessivamente pari a n. 7.327.455.

Si segnala infine che, sulla base delle deleghe ricevute dall'assemblea straordinaria sopra citata, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha ancora la facoltà di deliberare, anche in più riprese, entro il 28 giugno 2007 e per un importo pari, alla data del Documento di Offerta, ad Euro 13.129.058, l'aumento del capitale sociale riservandolo ai dipendenti ai sensi e nei limiti di legge.

Le azioni ordinarie e di risparmio e i *warrant* dell'Emittente sono quotati sul MTA.

B.2.3 Principali azionisti

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi della normativa vigente in materia di partecipazioni rilevanti e segnatamente dell'articolo 120 del Testo Unico e degli articoli 117 e seguenti del Regolamento Emittenti, in aggiunta all'Offerente e a EDF (si veda il successivo Paragrafo D.1), alla data del Documento di Offerta, Tassara risulta detenere una partecipazione pari al 17,7% del capitale sociale con diritto di voto dell'Emittente (fonte: www.consob.it).

³ L'ammontare include le Azioni *ex Warrant*.

Alla data del Documento di Offerta, l'Offerente, detenendo la Partecipazione TdE che rappresenta circa il 63,3% del capitale ordinario dell'Emittente⁴, esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico. Si precisa inoltre che alla data del Documento di Offerta, l'Offerente detiene n. 240.000 *warrant* Edison ed EDF detiene direttamente n. 95.253.661 *warrant* Edison.

B.2.4 Organi sociali

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, l'Emittente è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a quindici. I membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente, in carica alla data del Documento di Offerta, è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'Emittente in data 19 aprile 2005, è composto da dodici membri con scadenza fissata alla data dell'assemblea ordinaria dell'Emittente convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2005.

I membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente sono indicati nella tabella che segue:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente e amm. delegato	Umberto Quadrino	Torino	15 maggio 1946
Vice presidente	Umberto Tracanella (1)	Milano	16 settembre 1937
Amministratore	Giulio Del Ninno	Milano	12 giugno 1940
Amministratore	Mario Cocchi	Niardo (BS)	18 luglio 1953
Amministratore	Paolo Jovenitti (1)	Milano	8 novembre 1948
Amministratore	Gaetano Micciché	Palermo	12 ottobre 1950
Amministratore	Piergiorgio Peluso	Roma	25 marzo 1968
Amministratore	Sergio Pininfarina (1)	Torino	8 settembre 1926
Amministratore	Eugenio Razelli	Genova	18 giugno 1950
Amministratore	Dario Velo (1)	Vigevano	17 aprile 1945
Amministratore	Romain Camille Zaleski	Parigi (Francia)	7 febbraio 1933
Amministratore	Michel Cremieux	Parigi (Francia)	9 ottobre 1950

(1) Amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Ai fini della carica assunta, i membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente hanno eletto domicilio presso la sede sociale dell'Emittente.

⁴ Si precisa che, alla data del Documento di Offerta, Edison detiene l'intero capitale di Tecnimont S.p.A. ("Tecnimont"), che a sua volta detiene n. 321.963 azioni ordinarie Edison pari a circa lo 0,008% del capitale ordinario dell'Emittente. Tali azioni, ai sensi dell'articolo 2359-bis, quinto comma, del codice civile, sono private del diritto di voto. Si precisa che Edison ha stipulato in data 20 luglio 2005 un contratto per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Tecnimont alla società Maire Holding S.p.A. ("Maire Holding"). L'operazione dovrebbe essere perfezionata presumibilmente entro il mese di ottobre 2005. Le azioni ordinarie Edison detenute da Tecnimont sono incluse nelle Azioni oggetto dell'Offerta Obbligatoria. Per ulteriori dettagli si rinvia al successivo Paragrafo B.2.7.

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione di Edison può nominare un comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza; i comitati previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; e comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Alla data del Documento di Offerta, Edison non ha un comitato esecutivo.

Si precisa che, come comunicato dall'Emittente in data 26 settembre 2005, tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente hanno rassegnato le proprie dimissioni a far data dalla prossima assemblea ordinaria dell'Emittente che è stata convocata per il 28 ottobre 2005 in prima convocazione e per il 31 ottobre 2005 in seconda convocazione per deliberare la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio di amministrazione.

Per le previsioni dell'Accordo Parasociale relative al consiglio di amministrazione dell'Emittente, si rinvia al successivo Paragrafo H.3.2.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale dell'Emittente, il collegio sindacale dell'Emittente è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti. I membri del collegio sindacale dell'Emittente sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale dell'Emittente in carica alla data del Documento d'Offerta è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'Emittente in data 19 aprile 2005 con scadenza fissata alla data dell'assemblea ordinaria dell'Emittente convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2007.

I membri del collegio sindacale dell'Emittente sono indicati nella tabella che segue:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente	Sergio Pivato	Milano	13 novembre 1945
Sindaco effettivo	Salvatore Spiniello	Siracusa	26 aprile 1951
Sindaco effettivo	Ferdinando Superti Furga	Milano	20 gennaio 1932
Sindaco supplente	Maria Teresa Battaini	Milano	1 febbraio 1947
Sindaco supplente	Mario Pia	Torino	28 febbraio 1936
Sindaco supplente	Alessandro Rayneri	Torino	4 giugno 1932

Ai fini della carica assunta, i membri del collegio sindacale dell'Emittente hanno eletto domicilio presso la sede sociale dell'Emittente.

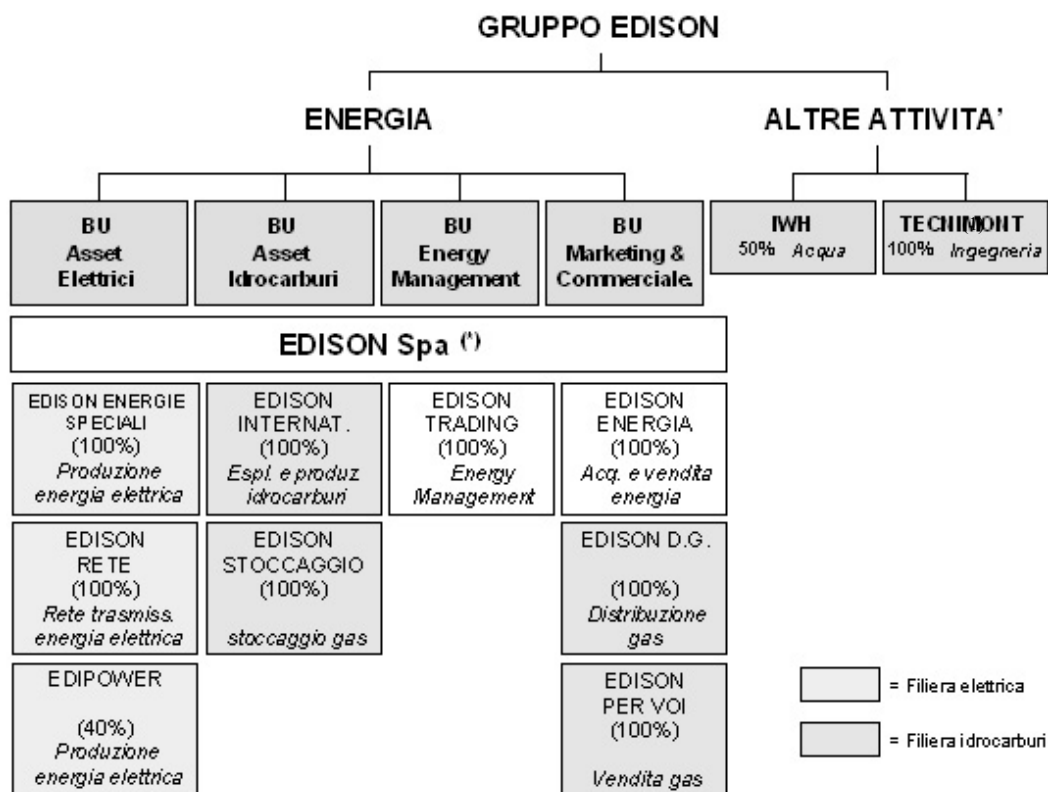
Per le previsioni dell'Accordo Parasociale relative al collegio sindacale dell'Emittente, si rinvia al successivo Paragrafo H.3.2.

Controllo contabile

In data 19 aprile 2005, l'assemblea ordinaria dell'Emittente, sentito il collegio sindacale, ha conferito l'incarico del controllo contabile sull'Emittente, ai sensi dell'articolo 159 del Testo Unico, a PricewaterhouseCoopers per il triennio relativo agli esercizi 2005-2007.

B.2.5 Sintetica descrizione del gruppo e delle attività che fanno capo all'Emittente

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica delle società che fanno capo all'Emittente incluse nel perimetro di consolidamento (il “Gruppo Edison” o il “Gruppo”) alla data del Documento di Offerta.



(*) Edison svolge direttamente attività nell'ambito delle diverse *business units*; in particolare la produzione di energia elettrica sia idroelettrica che termoelettrica e produzione, importazione e vendita di idrocarburi.

(1) Edison ha stipulato in data 20 luglio 2005 un contratto per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Tecnimont alla società Maire Holding. L'operazione dovrebbe essere perfezionata presumibilmente entro il mese di ottobre 2005.

NB - Edipower S.p.A. (“**Edipower**”) è una società consolidata proporzionalmente al 50% a partire dal 1 gennaio 2005.

Edison è la più antica società italiana operante nel settore dell'energia ed una delle prime al mondo, con una storia iniziata nel 1883 con la costruzione della prima centrale termoelettrica d'Europa per la produzione commerciale di energia elettrica. Edison detiene anche un primato nell'implementazione delle energie rinnovabili, con la messa in esercizio nel 2002 della prima centrale eolica a certificati verdi.

Oggi il Gruppo Edison è dunque uno dei primari operatori italiani del mercato dell'energia, attivo sia nel comparto elettricità sia in quello degli idrocarburi (gas naturale e petrolio).

Nel comparto dell'energia elettrica, Edison può contare infatti su 6.500 MW di potenza disponibile, una quota di produzione del 12,4% del mercato italiano e 4.400 clienti liberi, oltre a 2.900 Km di rete di trasmissione.

Edison detiene inoltre una partecipazione pari al 40% nel capitale di Edipower, uno dei maggiori produttori privati italiani di energia, con una quota pari al 7,6% della produzione nazionale e circa 7.000 MW di potenza installata, di cui circa 750 MW da fonti rinnovabili (idroelettrico).

Nel comparto degli idrocarburi, Edison dispone di 2.800 Km di metanodotti a bassa pressione, 2 centri di stoccaggio in Italia, una quota di produzione del 7,9% rispetto al mercato italiano, 154.000 clienti diretti e vendite consolidate pari a 11.145 metri cubi al 31 dicembre 2004 (14,1% del mercato totale italiano).

Nel 2004 Edison ha soddisfatto la propria domanda di gas naturale mediante produzione nazionale per circa 1 miliardo di metri cubi e attività di approvvigionamento per un totale di 12,1 miliardi di metri cubi, incluse importazioni di gas per 6,7 miliardi di metri cubi (da Norvegia, Russia, Algeria, Libia e mercato spot) e acquisti nazionali per 5,4 miliardi di metri cubi.

A seguito delle operazioni di fusione avviate nel 2003, la capogruppo Edison esercita in via diretta sia l'attività di gestione elettrica, mediante impianti termoelettrici e idroelettrici, sia l'attività degli idrocarburi.

Le *business units* di cui si compone il Gruppo Edison sono rappresentate da:

- **Asset Elettrici:** riunisce le attività di produzione di elettricità e di gestione della rete di trasmissione dell'energia elettrica;
- **Asset Idrocarburi:** si compone delle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi e di stoccaggio del gas e di distribuzione e vendita del gas;
- **Energy Management:** si compone delle attività di fornitura di energia elettrica e gas per i clienti *business*, coprendo tutte le esigenze delle aziende, dall'*utility* ai servizi *online* di gestione delle forniture, dal *Contact Center* ai programmi formativi per gli *energy manager*;
- **Marketing e Commerciale:** si compone delle attività di acquisto e vendita di energia elettrica nonché di distribuzione e vendita del gas.

Edison è inoltre attiva nel settore dell'acqua attraverso una partecipazione del 50% nella società International Water Holdings BV ("**IWH**") e nel comparto dell'ingegneria, attraverso la società integralmente posseduta Tecnimont⁵.

⁵ Si precisa che Edison ha stipulato in data 20 luglio 2005 un contratto per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Tecnimont alla società Maire Holding. L'operazione dovrebbe essere perfezionata presumibilmente entro il mese di ottobre 2005.

B.2.6 Dati economico patrimoniali del Gruppo che fa capo all'Emittente

Le informazioni nel seguito riportate sono tratte dalle informazioni disponibili al pubblico alla data del Documento di Offerta e contenute in particolare nel bilancio consolidato dell'Emittente relativo all'esercizio al 31 dicembre 2004 (raffrontato con i dati relativi all'esercizio precedente).

Il bilancio consolidato dell'Emittente relativo all'esercizio al 31 dicembre 2004 è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Edison in data 16 marzo 2005 ed è stato sottoposto a revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers. Non vi sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte di PricewaterhouseCoopers.

Il bilancio civilistico e quello consolidato dell'Emittente relativo all'esercizio al 31 dicembre 2004 sono disponibili per la consultazione al pubblico nei luoghi indicati al successivo Paragrafo O.

I commenti all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche sotto riportati sono desunti dalla relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2004. I dati sono presentati in forma riclassificata.

Si evidenzia che, in considerazione delle modifiche del portafoglio delle attività intervenute nel 2003, i risultati dell'esercizio 2004 non sono perfettamente comparabili con quelli dell'esercizio precedente.

Stato patrimoniale consolidato

(Importi in Euro/mln)	31.12.2004	31.12.2003
A. Immobilizzazioni:	10.256	10.807
<i>Immateriali</i>	3.725	4.017
<i>Materiali</i>	5.339	5.555
<i>Finanziarie</i>	1.192	1.235
B. Capitale d'esercizio netto (-):	(397)	(589)
<i>Rimanenze</i>	3.296	2.770
<i>Crediti commerciali</i>	1.183	1.096
<i>Altre attività</i>	935	1.226
<i>Debiti comm.li e acc.ti da lavori in corso su ord. (-)</i>	(4.103)	(3.524)
<i>Fondi per rischi e oneri (-)</i>	(1.221)	(1.374)
<i>Altre passività (-)</i>	(487)	(783)
C. Capitale investito dedotte le passività d'esercizio	9.859	10.218
D. Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza (-)	(64)	(62)
E. Capitale investito netto	9.795	10.156
<i>Finanziato da:</i>		
F. Patrimonio netto (compresa quota di terzi)	5.940	6.013
G. Indebitamento finanziario netto:	3.855	4.143
Debiti finanziari a medio e lungo termine	3.347	3.091
Crediti finanziari a medio e lungo termine (-)		(9)
Debiti finanziari a breve termine	812	1.649
Disponibilità e crediti finanziari a breve (-)	(304)	(588)
H. Totale fonti di finanziamento	9.795	10.156

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2004 si attesta a Euro 9.795 milioni rispetto a Euro 10.156 milioni del 2003, per effetto della diminuzione delle immobilizzazioni (passate da Euro 10.807 milioni del 2003 a Euro 10.256 milioni del 2004), parzialmente bilanciato da un miglioramento del capitale d'esercizio netto (passato da un valore negativo di Euro 589 milioni ad un valore negativo di Euro 397 milioni).

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2004, pari a Euro 5.940 milioni, presenta una diminuzione di Euro 73 milioni rispetto agli Euro 6.013 milioni del 2003, sostanzialmente per l'effetto combinato dell'incremento del patrimonio netto di Gruppo dagli Euro 5.213 milioni del 2003 agli Euro 5.412 milioni del 2004 e della riduzione del patrimonio netto di terzi dagli Euro 800 milioni del 2003 agli Euro 528 milioni del 2004 sostanzialmente in ragione della variazione dell'area di consolidamento.

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2004 è pari a Euro 3.855 milioni con una diminuzione di Euro 288 milioni rispetto agli Euro 4.143 milioni del 31 dicembre 2003: il miglioramento è essenzialmente riconducibile al *cash flow* operativo di periodo del *core business* al netto degli investimenti tecnici e finanziari (come evidenziato dal prospetto di variazione della posizione finanziaria netta sotto riportata).

Il rapporto d'indebitamento (*Debt/Equity*) 2004 è pari a 0,65, in diminuzione rispetto a 0,69 del 2003.

Variazione della posizione finanziaria netta (*cash flow*)

(Importi in Euro/mln)	Esercizio 2004	Esercizio 2003
A. (Indebitamento) finanziario netto iniziale	(4.143)	(6.461)
Margine operativo lordo	1.254	1.103
Variazione del capitale circolante operativo (1)	(16)	138
Imposte pagate (-)	(20)	(32)
Variazione altre attività (altre passività)	(288)	(384)
B. Cash flow operativo	930	825
Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (-)	(690)	(939)
Prezzo di cessione di immobilizz. materiali, immateriali e finanziarie	242	1.901
Dividendi incassati	14	17
C. Cash flow disponibile (generazione di cassa)	496	1.804
(Oneri) proventi finanziari netti	(248)	(283)
Apporti di capitale sociale e riserve	52	614
Dividendi deliberati (-)	(82)	(26)
D. Cash-flow netto dopo la gestione finanziaria	218	2.109
Variazione area di consolidamento	70	237
Differenze di cambio nette da conversione	-	(28)
E. Cash-flow netto del periodo	288	2.318
F. (Indebitamento) finanziario netto finale (A+E)	(3.855)	(4.143)

(1) Rimanenze + crediti commerciali – debiti commerciali

Si segnala che il *cash flow* relativo all'esercizio 2004 (Euro 288 milioni) è risultato inferiore a quello relativo all'esercizio 2003, sostanzialmente in ragione del fatto che l'esercizio 2003 aveva

beneficiario della generazione di *cash flow* derivante da cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, a seguito della cessione del ramo d'azienda relativo all'estrazione delle riserve gas in Egitto.

Conto economico consolidato

(Importi in Euro/mln)	Esercizio 2004	Esercizio 2003
Totale ricavi netti	6.497	6.287
Valore della Produzione	6.556	6.284
Consumi di materie e servizi (-)	(5.054)	(4.896)
Costo del lavoro (-)	(248)	(285)
Margine operativo lordo	1.254	1.103
Ammortamenti e svalutazioni (-)	(639)	(688)
Risultato operativo	615	415
Proventi (oneri) finanziari netti (-)	(248)	(283)
Proventi (oneri) da partecipazioni	1	(20)
Altri proventi (oneri) netti	12	3
Risultato prima delle imposte e delle componenti straordinarie	380	115
Proventi (oneri) straordinari	4	543
Risultato prima delle imposte e dei componenti di terzi	384	658
Imposte sul reddito (-)	(151)	(424)
Utile (perdita) dell'esercizio	233	234
Di competenza di terzi	78	90
Di competenza del Gruppo	155	144

Il Gruppo nel suo complesso ha chiuso l'esercizio 2004 con ricavi netti per Euro 6.497 milioni con un aumento del 3,3% rispetto al precedente esercizio. Grazie sia al buon andamento delle attività *core* sia delle controllate *non-core*, il risultato prima delle imposte e delle componenti straordinarie, pari a Euro 380 milioni, è più che triplicato rispetto al 2003. Il margine operativo lordo è aumentato del 13,7% (Euro 1.254 milioni contro Euro 1.103 milioni del 2003) ed il risultato operativo è migliorato del 48,2%, raggiungendo Euro 615 milioni, contro Euro 415 milioni dell'esercizio precedente.

L'incidenza del margine operativo lordo è equivalente al 19,3% dei ricavi netti, rispetto al 17,5% del 2003, così come il risultato operativo evidenzia un miglioramento in termini percentuali rispetto ai ricavi netti, passando al 9,5% rispetto al 6,6% registrato al 31 dicembre 2003.

Il risultato netto si attesta a Euro 155 milioni, rispetto a Euro 144 milioni al 31 dicembre 2003, esercizio in cui aveva beneficiato di componenti straordinarie nette per circa Euro 300 milioni.

Tali risultati sono stati ottenuti anche grazie alle sinergie esistenti tra i settori dell'energia elettrica e del gas, che hanno permesso di accrescere la competitività complessiva del Gruppo.

In particolare, nel *core business* si è registrato un incremento dei volumi di vendita sia di energia elettrica (in incremento del 14,3% rispetto al 2003, a 50TWh) sia di gas (in incremento del 13,7% rispetto al 2003, pari a 11,4 miliardi di metri cubi) che ha determinato una crescita dei ricavi netti del 10,3% rispetto al 2003, Euro 5.668 milioni. Il margine operativo lordo si è così attestato a Euro

1.226 milioni (in incremento del 12,8% rispetto al 2003) e il risultato operativo a Euro 592 milioni (in incremento del 34,9% rispetto al 2003).

Andamento dei principali settori di attività

Di seguito si riporta una breve descrizione dell'andamento dei principali settori di attività del Gruppo Edison. Tale descrizione così come i dati riportati sono desunti dalla relazione sulla gestione del bilancio consolidato del Gruppo Edison al 31 dicembre 2004.

Sintesi patrimoniale per settore

(Importi in Euro/mln)	Energia Elettrica		Idrocarburi		Corporate Holding e Rettifiche		Totale Core Business		Altre attività/Rettifiche		Gruppo Edison	
Situazione patrimoniale	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Attività dei settori	8.787	8.898	1.826	1.009	874	1.238	11.487	11.145	3.257	2.916	14.744	14.061
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	33	52	26	10	867	855	926	917	4		926	921
Totale attività	8.820	8.950	1.852	1.019	1.741	2.093	12.413	12.062	3.257	2.920	15.670	14.982
Totale passività	1.086	871	539	734	927	286	2.552	1.891	3.323	2.935	5.875	4.826
Capitale investito netto (1)	7.734	8.079	1.313	285	814	1.807	9.861	10.171	(66)	(15)	9.795	10.156
(2) (-)												
Indebitamento finanziario netto (2) (-)							4.152	4.364	(297)	(221)	3.855	4.143

(1) Il capitale investito netto dei settori comprende l'attribuzione della differenza da consolidamento

(2) Valori di fine esercizio

Sintesi economica per settore

(Importi in Euro/mln)	Energia Elettrica		Idrocarburi		Corporate Holding e Rettifiche		Totale Core Business		Altre attività/ Rettifiche		Gruppo Edison	
Conto economico	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Ricavi netti	4.581	3.889	2.291	2.097	(1204)	(845)	5.668	5.141	829	1.146	6.497	6.287
Margine operativo lordo	989	826	325	362	(88)	(101)	1.226	1.087	28	16	1.254	1.103
% sui ricavi netti	21,6%	21,2%	14,2%	17,3%	n.s.	n.s.	21,6%	21,1%	3,4%	1,4%	19,3%	17,5%
Ammortamenti e svalutazioni (1) (-)	(503)	(517)	(121)	(118)	(11)	(13)	(634)	(648)	(5)	(40)	(639)	(688)
Risultato operativo	486	309	205	244	(99)	(114)	592	439	23	(24)	615	415
% sui ricavi netti	10,6%	7,9%	8,9%	11,6%	n.s.	n.s.	10,4%	8,5%	2,8%	-2,1%	9,5%	6,6%
Proventi finanziari											142	230
Oneri finanziari (-)											(390)	(513)
Quota del risultato di soc. valutate al p. n. e svalut. partecipazioni (-)	1	2	5	1	(5)	5	1	8	(28)		1	(20)
Altri proventi (oneri) netti											12	3
Proventi (oneri) straordinari											4	543
Imposte sul reddito d'esercizio (-)											(151)	(424)
Risultato dell'esercizio											233	234
Utile (perdita) di competenza di terzi											78	90
Utile (perdita) di competenza del gruppo											155	144

(1) L'ammortamento dei settori comprende la quota di ammortamento della differenza da consolidamento attribuita ai settori stessi

• Energia Elettrica

Dati economico - patrimoniali		
(Importi in Euro/mln)	2004	2003
Energia elettrica	3.949	3.418
Vapore e utilities (-)	127	132
Altre vendite e servizi	171	147
Totale fatturato	4.247	3.697
Altri ricavi	334	192
Ricavi netti	4.581	3.889
Margine operativo lordo	989	826
% sui ricavi netti	21,6%	21,2%
Investimenti tecnici	381	247
Capitale investito netto (-)	7.734	8.079
Dipendenti (n.) (1) (-)	1.317	1.328

(1) Valori di fine periodo. Gli organici 2003 sono riclassificati in base alla nuova struttura aziendale

Il totale dei ricavi netti si attesta a Euro 4.581 milioni (in incremento del 17,8% rispetto al 2003) grazie all'incremento dei volumi di energia elettrica venduti nel periodo (in particolare nei mercati liberalizzati) e ai ricavi medi unitari più elevati in relazione sia all'incremento della componente combustibile sia ai buoni risultati commerciali.

Il margine operativo lordo risulta pari a Euro 989 milioni (in incremento del 19,7% rispetto al 2003) in ragione sia dell'aumento delle disponibilità di energia elettrica, che ha consentito l'ottimizzazione dei mercati di destinazione, sia del miglioramento della struttura dei prezzi.

Gli investimenti effettuati nel corso del 2004 si sono attestati a Euro 381 milioni (in incremento di Euro 134 milioni rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003) di cui: (i) Euro 341 milioni per lo sviluppo della capacità produttiva nell'ambito idroelettrico, termoelettrico e nel settore eolico; (ii) Euro 32 milioni per la razionalizzazione e il miglioramento; e (iii) Euro 8 milioni per la sicurezza.

Il capitale investito netto si è attestato a Euro 7.734 milioni (rispetto a Euro 8.079 milioni del 2003) anche in ragione della cessione della partecipazione di maggioranza detenuta in una società turca cui faceva capo una centrale a ciclo combinato cogenerativo di circa 60MW.

Edipower

La società è partecipata al 40% da Edison⁶, ma in base al contratto di *tolling*⁷ è previsto che Edison abbia la disponibilità del 50% della capacità produttiva di Edipower. Nel corso del 2004 la società ha conseguito ricavi netti per Euro 986 milioni, di cui Euro 67 milioni provenienti dalla cessione delle scorte di combustibile ai *tollers* avvenuta in concomitanza con l'entrata in vigore del *Tolling Agreement* (1 gennaio 2004⁸), mentre il margine operativo lordo è risultato pari a Euro 462 milioni (pari al 46,9% dei ricavi netti). L'energia messa a disposizione dei *tollers* nel 2004 si è assestata intorno ai 25,0 TWh con un aumento di circa il 19,2% rispetto al 2003, in relazione alla entrata in funzione di due impianti oggetto di *repowering*.

Gli investimenti tecnici contabilizzati (Euro 292 milioni) si riferiscono alle attività di *repowering* di 3 centrali e a lavori di ambientalizzazione relativi ad una centrale.

⁶ Si ricorda, inoltre, che AEM detiene una partecipazione rappresentativa del 16% del capitale sociale di Edipower.

⁷ Per una descrizione del contratto di *tolling*, si rinvia al successivo Paragrafo H.2.

⁸ L'entrata in vigore di detto contratto ha comportato il mutamento della struttura di *business* della società, rendendo i dati economici 2004 non comparabili con quelli dell'esercizio precedente.

- **Idrocarburi**

Dati economico - patrimoniali			
(Importi in Euro/mln)			
	2004	2003	Var.
Vendite gas (1)	2.115	1.894	11,7%
Vendite olio e altro	65	63	3,2%
Totale fatturato	2.180	1.957	11,4%
Altri ricavi (incluse accise)	111	140	-20,7%
Ricavi netti	2.291	2.097	9,3%
 Margine operativo lordo	 325	 362	 -10,2%
<i>% sui ricavi netti</i>	<i>14,2%</i>	<i>17,3%</i>	
 Investimenti tecnici	 60	 79	 -24,1%
Investimenti in esplorazione	25	17	47,1%
Capitale investito netto (2)	1.313	285	n.s.
 Dipendenti (n.) (2) (3)	 416	 463	 -10,2%

(1) Includono la valorizzazione dei flussi intersettoriali

(2) Valori di fine periodo

(3) Gli organici 2003 sono riclassificati in base alla nuova struttura aziendale

I ricavi netti al 31 dicembre 2004 ammontano a Euro 2.291 milioni (in incremento del 9,3% rispetto a quelli dello stesso periodo del 2003). Tale risultato è conseguenza dell'aumento dei volumi venduti (+13,7%), in parte compensato dalla flessione del prezzo medio unitario di vendita⁹ rispetto al 2003, dalla cessione della rete di trasporto gas avvenuta a luglio 2004 e dalla minor produzione estera causata dalla vendita del giacimento di gas egiziano WDDM avvenuta nel giugno 2003. Gli stessi motivi risultano alla base della flessione del margine operativo lordo (-10,2% a Euro 325 milioni).

Gli investimenti tecnici nel 2004 sono pari a Euro 60 milioni ed hanno riguardato talune attività di sviluppo e potenziamento in Italia ed in Egitto. Gli investimenti in esplorazione sono risultati pari a Euro 25 milioni di cui Euro 19 milioni all'estero.

Il capitale investito netto si è attestato a fine 2004 a Euro 1.313 milioni, con un incremento di Euro 1.028 milioni rispetto a Euro 285 milioni del 2003. Tale variazione è sostanzialmente legata all'entrata nell'area di consolidamento della società Edison Stoccaggio S.p.A., costituita a seguito della scissione della Edison T&S S.p.A..¹⁰

B.2.7 Andamento recente e prospettive

Le informazioni nel seguito riportate sono tratte dalle informazioni disponibili al pubblico alla data del Documento di Offerta e contenute in particolare nella relazione semestrale al 30 giugno 2005

⁹ I prezzi medi di vendita si adeguano all'andamento delle quotazioni dei combustibili di riferimento solo qualche mese dopo. Pertanto tali prezzi nel corso dell'esercizio 2004 non hanno pienamente recepito il notevole apprezzamento del greggio, registrato soprattutto nella seconda parte del 2004.

¹⁰ Edison T&S S.p.A., proprietaria della rete del trasporto gas, è stata successivamente ceduta al fondo di *private equity* Clessidra, congiuntamente alla Società Gasdotti del Mezzogiorno SGM S.p.A. Il deconsolidamento è avvenuto con decorrenza 1 luglio 2004.

(la “**Relazione Semestrale**”), raffrontata con i dati relativi al medesimo periodo dell’anno precedente.

La Relazione Semestrale è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Edison in data 12 settembre 2005. I risultati semestrali saranno assoggettati a revisione contabile limitata da parte di PricewaterhouseCoopers. Si segnala che con la Relazione Semestrale vengono per la prima volta adottati i principi contabili IAS/IFRS e, pertanto, i risultati economico-finanziari del primo semestre 2005 e del relativo periodo di confronto sono rappresentati secondo detti principi contabili. I principali effetti derivanti da tale applicazione sono riconducibili al consolidamento proporzionale della *joint venture* Edipower per una quota del 50% ed al mancato ammortamento dell’avviamento.

La Relazione Semestrale dell’Emittente al 30 giugno 2005 è disponibile per la consultazione al pubblico nei luoghi indicati al successivo Paragrafo O.

I commenti all’evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche sotto riportati sono desunti dalla relazione sulla gestione contenuta nella Relazione Semestrale. I dati sono presentati in forma riclassificata.

Stato patrimoniale consolidato

31.12.2004 (1)	(Importi in Euro/mln)	30.06.2005	30.06.2004
12.974	A. Immobilizzazioni:	12.981	13.207
3.893	<i>Immateriali</i>	3.894	3.928
8.739	<i>Materiali</i>	8.704	8.873
342	<i>Finanziarie</i>	383	406
(1.804)	B. Capitale d’esercizio netto (-):	(1.607)	(1.868)
302	<i>Rimanenze</i>	333	292
1.307	<i>Crediti commerciali</i>	1.182	1.210
924	<i>Altre attività</i>	966	971
(1.295)	<i>Debiti comm.li e acc.ti da lavori in corso su ord. (-)</i>	(1.200)	(1.034)
(2.322)	<i>Fondi per rischi e oneri (-)</i>	(672)	(774)
(720)	<i>Altre passività (-)</i>	(2.216)	(2.533)
11.170	C. Capitale investito dedotte le passività d’esercizio	11.374	11.339
(88)	D. Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza (-)	(87)	(84)
11.082	E. Capitale investito netto	11.287	11.255
	<i>Finanziato da:</i>		
6.176	F. Patrimonio netto (compresa quota di terzi)	6.422	6.164
4.906	G. Indebitamento finanziario netto:	4.865	5.091
4.646	<i>Debiti finanziari a medio e lungo termine</i>	4.504	4.246
-	<i>- Crediti finanziari a medio e lungo termine (-)</i>	-	
805	<i>Debiti finanziari a breve termine</i>	906	1.552
(545)	<i>Disponibilità e crediti finanziari a breve (-)</i>	(545)	(707)
11.082	H. Totale fonti di finanziamento	11.287	11.255

Il capitale investito netto al 30 giugno 2005 si attesta a Euro 11.287 milioni, sostanzialmente invariato rispetto al 30 giugno 2004 (Euro 11.255 milioni) per l'effetto combinato di: (i) una riduzione di Euro 226 milioni dell'attivo immobilizzato (da Euro 13.207 milioni del 30 giugno 2004 a Euro 12.981 milioni del 30 giugno 2005) legato a maggiori ammortamenti delle immobilizzazioni materiali della filiera elettrica; e (ii) una riduzione del valore negativo del capitale d'esercizio netto per Euro 261 milioni (da un valore negativo di Euro 1.868 milioni del 30 giugno 2004 ad un valore negativo di Euro 1.607 milioni del 30 giugno 2005).

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2005, pari a Euro 6.422 milioni presenta un incremento di Euro 258 milioni rispetto a Euro 6.164 milioni del primo semestre 2005, sostanzialmente per l'incremento legato al risultato d'esercizio.

L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2005 è pari a Euro 4.865 milioni con una diminuzione di Euro 226 milioni rispetto a Euro 5.091 milioni del primo semestre 2004, sostanzialmente in ragione di un miglioramento della struttura finanziaria, a sua volta legato ad interventi di riorganizzazione societaria compiuti nel secondo semestre 2004 e nel primo semestre 2005 (per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione del bilancio consolidato del Gruppo Edison del 31 dicembre 2004 e alla relazione sulla gestione della Relazione Semestrale).

Il rapporto d'indebitamento (*Debt/Equity*) al 30 giugno 2005 è pari a 0,76, in diminuzione rispetto a 0,82 del 30 giugno 2004.

Variazione della posizione finanziaria netta (*cash flow*)

Esercizio 2004 (1)	(Importi in Euro/mln)	1° semestre 2005	1° semestre 2004 (1)
(5.264)	A. (Indebitamento) finanziario netto iniziale	(4.906)	(5.264)
1.475	Margine operativo lordo	606	704
(16)	Variazione del capitale circolante operativo (2)	(28)	(98)
(20)	Imposte pagate (-)	(40)	(8)
(231)	Variazione altre attività (altre passività)	(130)	(91)
1.208	B. Cash flow operativo	408	507
(836)	Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (-)	(320)	(271)
242	Prezzo di cessione di immobilizz. materiali, immateriali e finanziarie	63	40
14	Dividendi incassati	8	13
628	C. Cash flow disponibile (generazione di cassa)	159	289
(310)	(Oneri) proventi finanziari netti	(120)	(152)
52	Apporti di capitale sociale e riserve	7	25
-	Rimborsi di capitale sociale e riserve (-)	(11)	-
(82)	Dividendi deliberati (-)	-	(17)
288	D. Cash flow netto dopo la gestione finanziaria	35	145
70	Variazione area di consolidamento	6	28
-	Differenze di cambio nette da conversione	-	-
358	E. Cash flow netto del periodo	41	173
(4.906)	F. (Indebitamento) finanziario netto finale (A+E)	(4.865)	(5.091)

(1) Riclassificato secondo i principi contabili IAS/IFRS

(2) Rimanenze + crediti commerciali – debiti commerciali

Il *cash flow* generato nel primo semestre 2005 (Euro 41 milioni) è risultato inferiore a quello dell'analogo periodo 2004 (Euro 173 milioni), sostanzialmente in ragione della riduzione del margine operativo lordo del *core business* (sul punto si rinvia alle note di commento al conto economico consolidato, indicate al precedente Paragrafo B.2.6).

Conto economico consolidato

Esercizio 2004 (1)	(Importi in Euro/mln)	1° semestre 2005	1° semestre 2004
5.627	Ricavi di vendita	3.556	2.858
855	Altri ricavi e proventi netti	159	366
6.482	Totale ricavi netti	3.715	3.224
(4.716)	Consumi di materie e servizi (-)	(2.965)	(2.374)
(291)	Costo del lavoro (-)	(144)	(146)
1.475	Margine operativo lordo	606	704
(660)	Ammortamenti e svalutazioni (-)	(281)	(271)
815	Risultato operativo	325	433
(310)	Proventi (oneri) finanziari netti (-)	(120)	(152)
(15)	Proventi (oneri) da partecipazioni	11	7
20	Altri proventi (oneri) netti	27	(15)
510	Risultato prima delle imposte	243	273
(88)	Imposte sul reddito	(36)	(70)
422	Risultato prima dei componenti di terzi	207	203
-	Risultato netto delle attività in dismissione	-	-
422	Utile (perdita) del periodo	207	203
(68)	Di competenza di terzi (-)	(9)	(50)
354	Di competenza del Gruppo	198	153

(1) Riclassificato secondo i principi contabili IAS/IFRS

I risultati industriali di Gruppo registrano una crescita del 24,4% dei ricavi delle vendite (pari a Euro 3.556 milioni al 30 giugno 2005 rispetto a Euro 2.858 milioni al 30 giugno 2004). Tale incremento dei ricavi deriva, da un lato, dall'incremento del 15,8% dei ricavi delle vendite del *core business* (energia elettrica e idrocarburi) a Euro 3.060 milioni (rispetto a Euro 2.643 milioni del 30 giugno 2004) e dall'altro, da un raddoppio dei ricavi delle attività diversificate (acqua ed ingegneria) a Euro 496 milioni (rispetto a Euro 215 milioni del 30 giugno 2004), sostanzialmente legato ai risultati del comparto ingegneristico.

Il margine operativo lordo si attesta a Euro 606 milioni (rispetto a Euro 704 milioni del 30 giugno 2005) sostanzialmente in relazione alla flessione del 14,6% circa (da Euro 692 milioni del 30 giugno 2004 a Euro 592 milioni del 30 giugno 2005) fatta registrare nel *core business*. Tale flessione, in linea con le previsioni, è imputabile a fattori esogeni quali:

- (i) nel settore elettrico, la disposizione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas che ha modificato la stagionalità delle fasce orarie spostando quelle più pregiate dai mesi invernali a quelli estivi, nonché l'arresto di alcune centrali per manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, unitamente ad una minore produzione idroelettrica causata dalla scarsa idraulicità;

- (ii) nel settore idrocarburi, gli oneri stanziati per l'utilizzo dello *stock* strategico in occasione delle punte eccezionali di freddo rilevate durante i primi mesi dell'anno.

Il risultato operativo che, con i nuovi criteri contabili, non include più l'ammortamento delle poste di avviamento ma recepisce i maggiori ammortamenti relativi al consolidamento pro-quota di Edipower, evidenzia anch'esso una flessione attestandosi a Euro 325 milioni rispetto a Euro 433 milioni del primo semestre 2004.

L'incidenza del margine operativo lordo è equivalente al 16,3% dei ricavi netti, rispetto al 21,8% del primo semestre 2004, così come il risultato operativo, anch'esso in flessione in termini percentuali rispetto ai ricavi netti passando al 8,7% del primo semestre 2005 rispetto al 13,4% del 30 giugno 2004.

Il risultato netto di competenza del Gruppo del primo semestre 2005 si attesta a Euro 198 milioni (in incremento del 29,4% rispetto a Euro 153 milioni al 30 giugno 2004) grazie al miglioramento della struttura economico-patrimoniale, a seguito delle riorganizzazioni societarie compiute dal Gruppo che hanno comportato una riduzione degli oneri finanziari per Euro 32 milioni e una riduzione delle imposte per Euro 34 milioni, nonché minori interessi di terzi per Euro 40 milioni.

Effetti della transizione agli IAS/IFRS

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento europeo n. 1606 del luglio 2002, a partire dall'1 gennaio 2005 il Gruppo Edison ha adottato i Principi Contabili Internazionali (IFRS) emessi dall'*International Accounting Standards Board*.

Le principali rettifiche sono riferibili a:

- **ricavi netti (IAS 27 e IAS 31):** la variazione nei ricavi netti è dovuta alla diversa area di consolidamento, principalmente per il consolidamento di Edipower, che determina fra l'altro nuove elisioni di rapporti infragruppo. In particolare, è elisa completamente la *fee* incassata da Edipower a fronte del contratto di *tolling* in essere con Edison Trading, per la quota di sua competenza;
- **consumi di materie e servizi (IAS 27, IAS 31 e IAS 16):** la variazione nei consumi di materie e servizi è dovuta alla diversa area di consolidamento, principalmente per il consolidamento di Edipower; in particolare, è elisa completamente la *fee* sostenuta da Edison Trading a fronte del contratto di *tolling* in essere con Edipower. Inoltre, è stato stornato l'accantonamento ai fondi per chiusure minerarie che, in applicazione dello IAS 16, sono stati capitalizzati su cespiti in transizione e con essi ammortizzati;
- **costo del lavoro (IAS 19):** la principale variazione è anche in questo caso riferita al consolidamento di Edipower. In aggiunta a ciò, il trattamento di fine rapporto di lavoro e i fondi di quiescenza sono stati ricalcolati attraverso una metodologia di tipo attuariale che ha determinato un diverso costo da iscrivere a conto economico, con indicazione separata nei "proventi (oneri) finanziari netti" della rivalutazione monetaria dei fondi che lo IAS 19 considera un costo di natura finanziaria;

- **ammortamenti e svalutazioni (IFRS 1, IFRS 3, IAS 16, IAS 38):** la principale variazione è costituita dallo storno dell'ammortamento dell'avviamento; in particolare l'IFRS 3 considera l'avviamento come un bene a vita utile indefinita da non ammortizzare ma da sottoporre annualmente a test dell'*impairment* per verificare l'eventuale esistenza di una svalutazione. Le ulteriori variazioni sono riferibili alla diversa area di consolidamento, principalmente per il consolidamento di Edipower, e dal diverso valore degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In particolare, ciò deriva:
 - dall'applicazione del *fair value*, che ha incrementato il valore dei beni e con essi i relativi ammortamenti;
 - dall'ammortamento per componenti introdotto dallo IAS 16 che prevede fra l'altro che i terreni e i valori residui dei beni non siano più ammortizzati;
 - dall'ammortamento dei costi di smantellamento e di ripristino che sono capitalizzati nel valore del cespite cui appartengono.

Si aggiungono inoltre parte delle rettifiche derivanti dallo storno della quota di ammortamento degli oneri poliennali già azzerati in transizione.

- **oneri finanziari (IAS 27, IAS 31 e IAS 16, IAS 19):** la principale variazione è dovuta alla diversa area di consolidamento, principalmente per il consolidamento di Edipower. Viene inoltre rilevato a conto economico l'onere finanziario figurativo determinato nell'ambito della metodologia di calcolo attuariale del TFR e dei fondi di quiescenza, nonché la rivalutazione finanziaria dei fondi per smantellamento e ripristino dei siti industriali che sono stati iscritti come componente separata dei cespiti cui pertengono ad un valore corrispondente al valore attuale dell'onere futuro;
- **imposte sul reddito (IAS 27, IAS 31, IAS 12):** la variazione è dovuta all'effetto fiscale differito relativo alle scritture sopra illustrate, ed in particolar modo al *reversal* dei fondi imposte differiti accantonati a seguito delle valutazioni a *fair value* delle immobilizzazioni, nonché in modesta parte alla diversa area di consolidamento;
- **consolidamento proporzionale di Edipower (IAS 31):** i principi contabili internazionali prevedono il consolidamento delle società definibili *joint venture*; per tale categoria l'Emittente ha scelto di applicare, quale criterio di valutazione, il criterio proporzionale. In particolare, Edipower è consolidata al 50% pur detenendo il Gruppo Edison una quota di possesso del 40%; l'interessenza del 50% riflette la quota di spettanza di Edison nel contratto di *tolling* oltre che la quota di debito di Edipower garantito da Edison nonché i diritti di acquisto e vendita garantiti da opzioni *put/call* in essere con i soci finanziari di Edipower;
- **effetto determinato dalla diversa area di consolidamento (esclusa Edipower) (IAS 27, IAS 28 e IAS 31):** oltre che Edipower, le principali modifiche riguardano il consolidamento proporzionale di Sel Edison (42%), precedentemente valutata a patrimonio netto, e di Serene (63%), in precedenza consolidata integralmente. Infine, i "veicoli" (società a destinazione specifica) sono consolidati integralmente se rischi e benefici sono sostanzialmente

ric conducibili al gruppo indipendentemente dalla quota azionaria posseduta; ciò ha comportato il consolidamento integrale della società di cartolarizzazione ETS e del suo patrimonio separato, sebbene Edison non detenga alcuna quota della società. Le società collegate sono invece valutate secondo il metodo del patrimonio netto;

- **applicazione del *fair value* in transizione alle immobilizzazioni (IFRS 1):** l'applicazione selettiva del *fair value* in transizione alle immobilizzazioni materiali e agli immobili detenuti per investimento e come sostituto del costo solo nella predisposizione del bilancio di transizione, con iscrizione delle imposte differite inerenti, ha comportato un incremento del valore delle immobilizzazioni materiali. Quale conseguenza, nel periodo ciò ha determinato un incremento del valore degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali che deriva principalmente dall'effetto combinato dell'ammortamento per componenti introdotto dallo IAS 16 (che prevede che i terreni e i valori residui dei beni non siano più ammortizzati), nonché dall'ammortamento dei costi di smantellamento e di ripristino che sono capitalizzati nel valore del cespite di relativa pertinenza. Nel valore è inoltre inclusa una riduzione dell'avviamento indistinto di un impianto del settore elettrico a fronte di un corrispondente incremento dell'attivo valutato a *fair value*;
- **storno ammortamento avviamento (IFRS 3):** in applicazione dell'IFRS 3 (*Business Combinations*), a partire dall'1 gennaio 2004 l'avviamento non è più ammortizzabile e, dunque, l'Emittente ha proceduto nello storno dell'ammortamento originariamente iscritto nel bilancio consolidato con un effetto positivo sul conto economico;
- **storno di immobilizzazioni immateriali (IAS 38):** l'applicazione dello IAS 38 comporta lo storno in transizione degli oneri immobilizzazioni immateriali e la mancata capitalizzazione dei costi sostenuti nel periodo;
- **altre rettifiche minori ed elisioni:** riguardano principalmente la valutazione secondo criteri attuariali dei fondi di quiescenza e del trattamento di fine rapporto e lo storno delle azioni proprie iscritte in bilancio contro patrimonio netto.

Andamento dei principali settori di attività

Di seguito si riporta una breve descrizione dell'andamento dei principali settori di attività del Gruppo Edison. Tale descrizione, così come i dati riportati, sono desunti dalla relazione sulla gestione della Relazione Semestrale.

Sintesi patrimoniale per settore

(Importi in Euro/mln)	Energia Elettrica		Idrocarburi		Corporate Holding e Rettifiche		Totale Core Business		Altre attività/ Rettifiche		Gruppo Edison	
	30.06 05	31.12. 04	30.06 05	31.12. 04	30.06 05	31.12. 04	30.06 05	31.12. 04	30.06 05	31.12. 04	30.06 05	31.12. 04
Capitale investito netto (-)	9.936	9.974	1.496	1.464	121	(54)	11.553	11.384	(266)	(302)	11.287	11.082
Indebitamento finanziario netto (-)							5.069	5.118	(204)	(212)	4.865	4.906

Sintesi economica per settore

(Importi in Euro/mln)	Energia Elettrica		Idrocarburi		Corporate Holding e Rettifiche		Totale Core Business		Altre attività/ Rettifiche		Gruppo Edison	
	30.06 05	30.06 04	30.06 05	30.06 04	30.06 05	30.06 04	30.06 05	30.06 04	30.06 05	30.06 04	30.06 05	30.06 04
Ricavi vendite	2.268	2.098	1.573	1.093	(781)	(548)	3.060	2.643	496	215	3.556	2.858
Margine operativo lordo	474	677	154	158	(36)	(42)	592	693	14	11	606	704
% sui ricavi netti	20,9%	27,5%	9,8%	14,5%			19,3%	26,2%	2,8%	5,1%	17,0%	24,6%
Ammortamenti e svalutazioni (-)	(230)	(215)	(44)	(50)	(4)	(3)	(278)	(268)	(3)	(3)	(281)	(271)
Risultato operativo (-)	244	362	110	108	(40)	(46)	314	426	11	8	326	433
% sui ricavi netti	10,8%	17,3%	7,0%	9,9%	n.s.	n.s.	10,3%	16,1%	2,2%	3,7%	9,1%	15,2%
Risultato dell'esercizio (-)	154	226	101	95	(32)	(126)	223	195	(16)	8	207	203
Utile (perdita) di competenza di terzi	6	50		1	2		8	51	1	(1)	9	50
Utile (perdita) di competenza del gruppo (-)	148	176	101	94	(34)	(126)	215	144	(17)	9	198	153

• Energia Elettrica

Dati economico - patrimoniali

(Importi in Euro/mln)	30.06.05	30.06.04	Var.
Ricavi delle vendite	2.268	2.098	8,1%
Margine operativo lordo (-)	474	577	(17,9%)
% sui ricavi netti	20,9%	27,5%	
Investimenti tecnici	219	192	14,1%
Capitale investito netto (-)	9.936	9.974	(0,4%)
Dipendenti (n.) (1) (-)	1.975	2.060	(1,1%)

(1) Valori di fine periodo. Variazione calcolata rispetto al 31.12.2004

Il totale dei ricavi delle vendite del primo semestre 2005 si attesta a Euro 2.268 milioni in aumento dell'8,1% rispetto allo stesso periodo del 2004, nonostante i volumi di vendita siano rimasti sostanzialmente invariati (pari a 25.211 GWh al 30 giugno 2005 rispetto a 25.245 GWh¹¹ del 30 giugno 2004). Tale aumento è attribuibile ai più elevati prezzi medi di vendita legati all'incremento della componente combustibile nonché all'aumento dei ricavi realizzati sul mercato dei servizi di "dispacciamento".

Il margine operativo lordo al 30 giugno 2005, pari a Euro 474 milioni, risulta tuttavia in flessione del 17,8% rispetto al primo semestre 2004; tale riduzione è attribuibile in larga parte, come già evidenziato nel commento ai dati consolidati, allo spostamento, anche per effetto di nuove disposizioni legislative, della stagionalità nel periodo estivo anziché invernale, e la manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune centrali.

Al 30 giugno 2005 sono stati contabilizzati investimenti tecnici per Euro 219 milioni (di cui circa 48 milioni relativi agli investimenti di Edipower), superiori per 27 milioni di Euro rispetto a quelli

¹¹ Un GWh è pari ad un milione di KWh.

dell'analogo periodo del 2004. Essi si sostanziano negli interventi di realizzazione di alcune centrali.

Il capitale investito netto si è attestato a Euro 9.936 milioni, sostanzialmente invariato rispetto agli Euro 9.974 milioni del primo semestre 2004.

- **Idrocarburi**

Dati economico - patrimoniali			
(Importi in Euro/mln)	30.06.05	30.06.04	Var.
Ricavi delle vendite	1.573	1.093	43,9%
Margine operativo lordo (-)	<i>154</i>	<i>158</i>	<i>(2,5%)</i>
<i>% sui ricavi netti</i>	<i>9,8%</i>	<i>14,4%</i>	
Investimenti tecnici	30	24	25,0%
Capitale investito netto	1.496	1.464	0,1%
Dipendenti (n.) (1)	428	449	2,9%

(1) Valori di fine periodo. Variazione calcolata rispetto al 31.12.2004

I ricavi netti del semestre ammontano a Euro 1.573 milioni (in incremento del 43,9% rispetto a quelli dello stesso periodo del 2004). Tale risultato è principalmente attribuibile ai maggiori volumi di gas venduti nel periodo (7.063 milioni di metri cubi, in incremento del 22,2% rispetto al 30 giugno 2004) ed ai più elevati ricavi medi unitari. In particolare i volumi di vendita del gas per usi civili registrano un aumento di 678 milioni di metri cubi (+38,8%) seguiti da quelli per uso termoelettrico che evidenziano un aumento di 349 milioni di metri cubi (+11,5%) rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2004.

Il margine operativo lordo si attesta a Euro 154 milioni in lieve flessione rispetto a Euro 158 milioni dello stesso semestre del 2004. Il sostanziale allineamento dei margini operativi, pur in presenza di maggiori volumi di vendita e migliorati ricavi unitari, è riconducibile principalmente all'onere stanziato per l'utilizzo di stoccaggio strategico in occasione delle punte eccezionali di freddo rilevate durante i primi mesi dell'anno ed alla cessione della rete di trasporto gas avvenuta a luglio 2004.

Gli investimenti tecnici del semestre sono risultati pari a Euro 30 milioni, rispetto a Euro 24 milioni contabilizzati nello stesso periodo del 2004. I principali investimenti hanno riguardato, in Italia, le attività di potenziamento di due campi di stoccaggio, mentre in Egitto sono proseguite le attività di installazione di compressori gas.

Il capitale investito netto si è attestato al 30 giugno 2005 a Euro 1.496 milioni, sostanzialmente invariato rispetto al 30 giugno 2004.

Con riferimento ai fatti di rilievo avvenuti successivamente al 30 giugno 2005, si segnala che in data 20 luglio 2005 Edison ha sottoscritto un contratto con Maire Holding per la cessione dell'intera partecipazione detenuta dall'Emittente in Tecnimont ad un prezzo di cessione pari a circa Euro 180 milioni. L'operazione è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità *antitrust* e a talune condizioni unilaterali, peraltro rinunciabili da Edison, e dovrebbe essere perfezionata presumibilmente entro il mese di ottobre 2005, generando una plusvalenza netta di circa Euro 80 milioni.

L'operazione prevede l'acquisto di Tecnimont da parte di una società di nuova costituzione che sarà controllata da Maire Holding e partecipata dall'Emittente con una partecipazione pari al 19,5% del capitale sociale della stessa. Si precisa inoltre che alla partecipazione di Edison sarà associata un'opzione incrociata *put and call* da esercitarsi entro il termine di tre anni.

Infine, si segnala che nel luglio 2005 Edison ha ceduto sul mercato dei blocchi azioni ordinarie AEM pari al 5,1% del capitale sociale della stessa, ad un prezzo di cessione di circa Euro 161,5 milioni, generando una plusvalenza netta di circa Euro 20 milioni.

Con riguardo alle prospettive future, si rimanda a quanto indicato dall'Emittente in merito alle previsioni di chiusura per l'esercizio 2005 riportate nella Relazione Semestrale. In particolare, l'Emittente prevede che l'entrata in produzione delle nuove centrali di Candela, Altomonte e Torviscosa, prevista per il secondo semestre, la favorevole stagionalità estiva, l'ormai concluso periodo di manutenzione di alcune centrali consentano di ipotizzare per il 2005 una positiva evoluzione delle attività del Gruppo.

B.3 Intermediari

Società per Amministrazioni Fiduciarie - SPAFID S.p.A. ("**Spafid**") e Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banca Popolare di Milano ("**Banca Akros**") sono i soggetti incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni nonché dello svolgimento di tutti i compiti descritti ai successivi Paragrafi C.4 e C.5 (gli "**Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**").

I seguenti intermediari sono stati incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta Obbligatoria e all'Offerta Volontaria (gli "**Intermediari Incaricati**"):

- Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banca Popolare di Milano
- Banca IMI S.p.A. - Gruppo SANPAOLO IMI
- Banca Caboto S.p.A. - (Gruppo Intesa)
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
- Bancaperta S.p.A.
- BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano
- Centrosim S.p.A.
- Citibank N.A. succursale di Milano
- EUROMOBILIARE S.I.M. S.p.A.
- MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario
- MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
- Rasfin S.I.M. S.p.A.
- UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.

Gli Intermediari Incaricati raccoglieranno le schede di adesione alle Offerte (le “**Schede di Adesione**” o, singolarmente, la “**Scheda di Adesione**”), terranno in deposito le Azioni e i *Warrants*, verificheranno la regolarità e conformità delle Schede di Adesione e delle Azioni e *Warrants* ai termini dell’Offerta Obbligatoria e dell’Offerta Volontaria e provvederanno al pagamento dei Corrispettivi (come definiti al successivo Paragrafo E.1), secondo quanto indicato nel Documento di Offerta. Gli Intermediari Incaricati autorizzati ad effettuare offerta di servizi finanziari fuori sede, ai sensi della normativa vigente in Italia, provvederanno alla raccolta delle Schede di Adesione anche avvalendosi di promotori finanziari.

Le Schede di Adesione potranno pervenire agli Intermediari Incaricati anche per il tramite di altri intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come meglio specificato al successivo Paragrafo C.4.

Alla Data di Pagamento (come definita al successivo Paragrafo F.1), gli Intermediari Incaricati trasferiranno le Azioni e i *Warrants*, per il tramite degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, su un conto deposito titoli dell’Offerente presso Mediobanca.

Presso gli Intermediari Incaricati sono messi a disposizione del pubblico il Documento di Offerta e la relativa Scheda di Adesione, nonché, per la consultazione, l’ulteriore documentazione indicata al successivo Paragrafo O. Il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione sono altresì disponibili sul sito *Internet* www.edison.it.

C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI ADESIONE

C.1 Categorie e quantità degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte

L'Offerta Obbligatoria ha ad oggetto n. 1.303.010.879 Azioni Esistenti, rappresentative di circa il 31,4% del capitale ordinario di Edison alla data del Documento di Offerta, oltre a n. 7.327.455 Azioni *ex Stock Option* derivanti dall'eventuale esercizio delle opzioni oggetto del Piano di *Stock Option* e a n. 14.850 Azioni *ex Warrant*.

Le predette n. 1.303.010.879 Azioni Esistenti e le n. 14.850 Azioni *ex Warrant* rappresentano la totalità del capitale ordinario sottoscritto e versato dell'Emittente alla data del Documento di Offerta, dedotte: (i) le n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison oggetto della Partecipazione TdE, corrispondenti, alla data del Documento di Offerta, a circa il 63,3% del capitale ordinario dell'Emittente; nonché (ii) le n. 220.193.238 azioni ordinarie Edison oggetto della Partecipazione EDF, corrispondenti, alla data del Documento di Offerta, a circa il 5,3% del capitale ordinario dell'Emittente, in quanto direttamente e indirettamente detenute da EDF, soggetto solidalmente obbligato a promuovere l'Offerta Obbligatoria.

L'Offerta Volontaria ha ad oggetto n. 923.217.142 *Warrants*, ciascuno dei quali attribuisce il diritto di sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2007, n. 1 azione ordinaria Edison di nuova emissione, al prezzo di Euro 1,00 per azione.

I predetti n. 923.217.142 *Warrants* rappresentano la totalità dei *Warrants* in circolazione alla data del Documento di Offerta, dedotti: (i) n. 240.000 *warrant* Edison detenuti alla medesima data direttamente dall'Offerente; nonché (ii) n. 95.253.661 *warrant* Edison detenuti alla medesima data, direttamente da EDF, posto che EDF si è impegnata nell'Accordo Quadro a non apportare detti *warrant* all'Offerta Volontaria.

Gli strumenti finanziari portati in adesione alle Offerte dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e liberi da vincoli di ogni genere e natura.

In caso di adesione totale all'Offerta Obbligatoria sulla base del numero di Azioni Esistenti e di Azioni *ex Warrant* alla data del Documento di Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Obbligatoria sarà pari ad Euro 2.423.627.855,94. Assumendo l'integrale conferimento all'Offerta Obbligatoria delle n. 1.303.010.879 Azioni Esistenti, delle n. 7.327.455 Azioni *ex Stock Option* (in caso di integrale esercizio delle opzioni oggetto del Piano di *Stock Option*) e delle n. 14.850 Azioni *ex Warrant*, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Obbligatoria è pari ad Euro 2.437.256.922,24.

In caso di adesione totale all'Offerta Volontaria sulla base del numero di *Warrants* alla data del Documento di Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Volontaria sarà pari ad Euro 803.198.913,54.

Si precisa che il numero degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte ed il relativo controvalore complessivo potrebbe variare nel caso in cui, entro il termine del Periodo di Adesione, l'Offerente e/o gli Aderenti dovessero acquistare strumenti finanziari dell'Emittente al di fuori delle Offerte, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, secondo comma, lettera b), e dall'articolo 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti.

Si precisa che le Offerte non hanno ad oggetto le azioni di risparmio dell'Emittente.

C.2 Percentuale rappresentata dalle Azioni e dai *Warrants* rispetto all'intero capitale sociale dell'Emittente

Poiché l'Offerta Obbligatoria consiste in una offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli articoli 102, 106, primo comma, e 109, primo comma, lettera a) del Testo Unico, essa ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie Edison, con esclusione di quelle detenute dall'Offerente e dagli Aderenti.

Alla data del Documento di Offerta le n. 1.303.010.879 Azioni Esistenti sono pari a circa il 30,5% del capitale sociale dell'Emittente e a circa il 31,4% del capitale sociale dell'Emittente costituito da azioni della medesima categoria.

A seguito dell'emissione delle n. 14.850 Azioni *ex Warrant*, le Azioni Esistenti e le Azioni *ex Warrant* sono complessivamente pari a circa il 30,5% del capitale sociale dell'Emittente e a circa il 31,4% del capitale sociale dell'Emittente costituito da azioni della medesima categoria.

Nel caso di integrale esercizio delle opzioni oggetto del Piano di *Stock Option*, le Azioni saranno pari a circa il 30,7% del capitale sociale dell'Emittente e a circa il 31,5% del capitale sociale dell'Emittente costituito da azioni della medesima categoria.

I n. 923.217.142 *Warrants* oggetto dell'Offerta Volontaria rappresentano circa il 90,6% dei *warrants* in circolazione alla data del Documento di Offerta.

Le azioni ordinarie Edison derivanti dall'eventuale integrale conversione dei suddetti n. 923.217.142 *Warrants* sono pari a circa il 17,5% del capitale sociale dell'Emittente e a circa il 17,8% del capitale sociale dell'Emittente costituito da azioni della medesima categoria, in entrambi i casi alla data del Documento di Offerta assumendo l'integrale conversione dei *warrant* Edison.

C.3 Autorizzazioni

Ai sensi del Regolamento Comunitario n. 139/2004, la complessiva operazione che prevede l'acquisto del controllo congiunto di Edison da parte di EDF e AEM costituisce una concentrazione di dimensione comunitaria e pertanto soggetta ad obbligo di notifica alla Commissione Europea.

In data 7 luglio 2005, EDF e AEM hanno proceduto alla notifica della suddetta operazione alla Commissione Europea ai sensi del citato regolamento, affinché la stessa potesse pronunciarsi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune.

Con decisione resa in data 12 agosto 2005, n. SG-Greffe(2005)D/204453, la Commissione Europea ha ritenuto di non opporsi all'operazione, ritenendola compatibile con il mercato comune e con lo Spazio Economico Europeo ritenendo che tale operazione non è suscettibile di apportare sostanziali modifiche alla struttura della concorrenza sui mercati interessati, né di pregiudicare in misura significativa la concorrenza effettiva.

C.4 Modalità e termini stabiliti per l'adesione alle Offerte e per il deposito delle Azioni e dei Warrants

C.4.1 Periodo di Adesione

Il Periodo di Adesione alle Offerte, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 6 ottobre 2005 e terminerà il 26 ottobre 2005 (inclusi), salvo proroghe.

L'adesione alle Offerte potrà avvenire in ciascun giorno di borsa aperta compreso nel Periodo di Adesione tra le ore 8.30 e le ore 17.40.

C.4.2 Modalità e termini di adesione

Le Azioni e i *Warrant* portati in adesione alle Offerte dovranno essere liberi da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali ed essere liberamente trasferibili all'Offerente.

Le adesioni alle Offerte da parte dei titolari degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili, salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente, e dovranno avvenire tramite la consegna dell'apposita Scheda di Adesione a un Intermediario Incaricato, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta e contestuale deposito degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte presso detto Intermediario Incaricato. I titolari degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte che hanno la disponibilità dei relativi strumenti e che intendono aderire alle Offerte potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare i relativi strumenti finanziari oggetto delle Offerte presso ogni altro intermediario autorizzato (banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento, agenti di cambio, congiuntamente gli "**Intermediari Depositari**"), a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito degli strumenti finanziari entro e non oltre l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione presso un Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatarî, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli aderenti alle Offerte il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e non depositino gli strumenti finanziari oggetto delle Offerte presso un Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione.

Poiché gli strumenti finanziari oggetto delle Offerte sono assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico, dell'articolo 28 del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11768 in data 23 dicembre 1998 (come successivamente modificato), ai fini del presente Paragrafo C.4.2 per "deposito" dovranno anche intendersi idonee istruzioni, comunicate da ciascun aderente all'intermediario presso il quale gli strumenti finanziari oggetto delle Offerte di proprietà dello stesso sono depositati, a trasferire gli stessi presso l'Intermediario Incaricato.

La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, varrà anche, in considerazione del regime di dematerializzazione, quale istruzione irrevocabile, in quanto anche nell'interesse dei titolari di strumenti finanziari, conferita dal singolo titolare di strumenti finanziari all'Intermediario

Incaricato o all'Intermediario Depositario presso il quale siano depositati strumenti finanziari in conto titoli, a trasferire i predetti strumenti finanziari in depositi vincolati ai fini delle Offerte, presso gli Intermediari Incaricati o Depositari, a favore degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

All'atto dell'adesione alle Offerte e del deposito degli strumenti finanziari, mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato e all'eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e preparatorie al trasferimento degli strumenti finanziari all'Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo.

Per tutto il periodo in cui gli strumenti finanziari risulteranno vincolati alle Offerte e, quindi, sino alla Data di Pagamento (come di seguito definita), gli aderenti alle Offerte potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, diritto di opzione) e sociali (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni che resteranno nella titolarità degli stessi aderenti. Conseguentemente gli aderenti all'Offerta Obbligatoria potranno partecipare all'assemblea ordinaria dell'Emittente convocata per il 28 ottobre 2005 in prima convocazione e per il 31 ottobre 2005 in seconda convocazione per deliberare la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio di amministrazione, richiedendo all'Intermediario Depositario di effettuare la comunicazione per l'intervento in assemblea.

Le adesioni alle Offerte da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà genitoriale, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale (secondo quanto previsto dalla legge), saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione alle Offerte e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.

Potranno essere portate in adesione alle Offerte solo Azioni e *Warrants* che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritti e disponibili su un conto titoli dell'aderente alle Offerte e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

In particolare, i titoli rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portati in adesione alle Offerte solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Le Azioni *ex Warrant* potranno essere portate in adesione all'Offerta Obbligatoria previa consegna delle stesse agli aventi diritto entro la data del 14 ottobre 2005.

C.5 Comunicazioni relative all'andamento e al risultato delle Offerte

C.5.1 Comunicazioni relative alle adesioni

Per tutta la durata delle Offerte, gli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicheranno giornalmente a Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, lettera c) del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute e agli strumenti

finanziari complessivamente depositati. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei suddetti dati mediante apposito avviso.

C.5.2 Informazioni al pubblico

I risultati definitivi delle Offerte, saranno pubblicati a cura dell'Offerente mediante pubblicazione di un avviso su almeno uno dei quotidiani indicati al successivo Paragrafo M, entro il giorno antecedente la Data di Pagamento (come definita al successivo Paragrafo F.1).

C.6 Mercati sui quali sono promosse le Offerte

Le Offerte sono promosse esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni e i *Warrants* sono quotati solo sul MTA, e sono rivolte, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie dell'Emittente e ai titolari di *warrant* dell'Emittente.

L'adesione alle Offerte da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni di natura legale o regolamentare. È esclusiva responsabilità dei destinatari delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima dell'adesione, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

Le Offerte non sono state e non saranno promosse né direttamente né indirettamente negli Stati Uniti d'America, nei relativi territori e possedimenti o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America, ovvero dirette ad alcuna "persona statunitense" (come definita nella *Regulation S* emanata dalla *Securities and Exchange Commission*, ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche), in Australia, Giappone, Canada e in qualsiasi altro paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (congiuntamente, gli "**Altri Paesi**") né attraverso i servizi postali né alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via esemplificativa e non limitativa, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America e degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America e degli Altri Paesi, né in alcun altro modo, e le Offerte non possono essere accettate attraverso tali mezzi o strumenti negli o dagli Stati Uniti d'America e negli o dagli Altri Paesi.

Nessuna "persona statunitense" né alcuna persona per conto o nell'interesse di una "persona statunitense" potrà aderire alle Offerte. Copia del Documento di Offerta e/o copia di qualsiasi diverso documento che l'Offerente emetterà in relazione alle Offerte non sono state e non dovranno essere inviate o in qualsiasi modo trasmesse o comunque distribuite negli o dagli Stati Uniti d'America e negli o dagli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti (ivi inclusi, in via esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e *trustees*) non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli o dagli Stati Uniti d'America e negli o dagli Altri Paesi. Chiunque si trovi in possesso dei suddetti documenti si deve astenere dal distribuirli, inviarli o spedirli sia negli o dagli Stati Uniti d'America sia negli o dagli Altri Paesi e si deve altresì astenere dall'utilizzare i servizi postali e qualsiasi altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale degli Stati Uniti d'America e degli Altri Paesi per qualsiasi fine collegato alle Offerte.

Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America e negli Altri Paesi. Attraverso la sottoscrizione della Scheda di Adesione, gli aderenti certificheranno di non essere una “persona statunitense” e di non agire per conto o nell'interesse di “persone statunitensi”.

Saranno accettate solo adesioni alle Offerte poste in essere in conformità alle limitazioni di cui sopra, e non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra, che non saranno ritenute né valide né efficaci dall'Offerente.

D. NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE LE OFFERTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE

D.1 Indicazione del numero e delle categorie di azioni dell'Emittente e dei “Warrant Edison ordinarie 2007” posseduti dall'Offerente e dagli Aderenti, con la specificazione del titolo del possesso e del diritto di voto

Alla data del Documento di Offerta, l'Offerente è titolare della Partecipazione TdE, essendo direttamente proprietario di n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison, corrispondenti, alla medesima data, a circa il 63,3% del capitale ordinario dell'Emittente. In relazione a tali azioni ordinarie Edison, l'Offerente esercita i relativi diritti di voto¹².

Alla data del Documento di Offerta, l'Offerente detiene in proprietà n. 240.000 “Warrant Edison ordinarie 2007”.

Alla data del Documento di Offerta, EDF detiene, direttamente e indirettamente la Partecipazione EDF, complessivamente pari a n. 220.193.238 azioni ordinarie Edison, corrispondenti, alla medesima data, a circa il 5,3% del capitale ordinario dell'Emittente. In particolare, EDF è: (i) proprietaria direttamente di n. 96.796.470 azioni ordinarie Edison, corrispondenti a circa il 2,3% del capitale ordinario di Edison alla data del Documento di Offerta; e (ii) titolare indirettamente di n. 123.396.768 azioni ordinarie Edison (corrispondenti a circa il 3,0% del capitale sociale ordinario di Edison alla medesima data), detenute da WGRM 1a, WGRM 1b e WGRM 1c, società controllate direttamente da EDF, come dettagliatamente indicato nel precedente Paragrafo 3 delle Premesse. In relazione a tali azioni ordinarie Edison, EDF e le sue controllate WGRM 1a, WGRM 1b e WGRM 1c esercitano i relativi diritti di voto.

Alla data del Documento di Offerta EDF detiene direttamente in proprietà n. 95.253.661 “Warrant Edison ordinarie 2007”.

D.2 Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su strumenti finanziari dell'Emittente, ovvero di ulteriori impegni sui medesimi strumenti

L'Offerente e gli Aderenti non hanno stipulato contratti di pegno o di riporto, costituito diritti di usufrutto o assunto ulteriori impegni relativi agli strumenti finanziari dell'Emittente, direttamente o a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate, fatta eccezione per quanto previsto nell'Accordo Quadro e quanto di seguito precisato.

¹² Alla data del Documento di Offerta, Edison detiene l'intero capitale di Tecnimont, che a sua volta detiene n. 321.963 azioni ordinarie Edison pari a circa lo 0,008% del capitale ordinario dell'Emittente. Tali azioni, ai sensi dell'articolo 2359-bis, quinto comma, del codice civile, sono private del diritto di voto. Si precisa che Edison ha stipulato in data 20 luglio 2005 un contratto per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Tecnimont alla società Maire Holding. L'operazione dovrebbe essere perfezionata presumibilmente entro il mese di ottobre 2005. Le azioni ordinarie Edison detenute da Tecnimont sono incluse nelle Azioni oggetto dell'Offerta Obbligatoria. Per ulteriori dettagli si rinvia al precedente Paragrafo B.2.7.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, oltre alle già descritte previsioni relative all'acquisto della Partecipazione TdE e di n. 240.000 *warrant* Edison e alla promozione delle Offerte, gli Aderenti hanno assunto i seguenti impegni in relazione agli strumenti finanziari dell'Emittente:

- a) dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro sino alla data che si verificherà per ultima tra la Data di Pagamento (come di seguito definita) e la data del completamento di alcune operazioni di acquisto di azioni ordinarie Edison e *warrant* Edison precisate nell'Accordo Quadro di cui alla successiva lettera d), gli Aderenti non dovranno acquisire o impegnarsi ad acquisire, direttamente o indirettamente ovvero tramite terzi, azioni ordinarie Edison o *warrant* Edison, fatta eccezione per gli acquisti previsti dal medesimo Accordo Quadro e per l'acquisto degli strumenti finanziari oggetto dei contratti di *Put and Call* (per ulteriori informazioni su tali contratti si rinvia al precedente Paragrafo 3 delle Premesse);
- b) EDF si è impegnata a non portare in adesione alle Offerte alcuna azione ordinaria Edison né alcun *warrant* Edison dalla stessa detenuti;
- c) all'esito delle Offerte, le Azioni e i *Warrants* portati in adesione alle Offerte medesime saranno assegnati a TdE, a WGRM e a Delmi (e/o soggetti terzi da questa indicati) secondo il Meccanismo di Allocazione (come definito al successivo Paragrafo H.3.1);
- d) qualora l'Offerente, all'esito delle Offerte, venga a detenere una partecipazione in azioni ordinarie Edison (inclusa la Partecipazione TdE) inferiore al 51% del numero totale di azioni ordinarie Edison, *warrant* Edison e azioni di risparmio Edison emesse dall'Emittente (il "**Capitale Fully Diluted**"), EDF, WGRM e Delmi si sono impegnate a fare in modo che TdE converta i *warrant* Edison dalla stessa detenuti, sino al raggiungimento di tale partecipazione; inoltre, nel caso in cui la suddetta conversione di *warrant* Edison non risulti sufficiente al raggiungimento della soglia del 51% del Capitale *Fully Diluted*, EDF e WGRM hanno l'obbligo di vendere a TdE azioni ordinarie Edison e, se necessario, *warrant* Edison detenuti dagli stessi, da soggetti controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo (le "**Affiliate**"), al prezzo di Euro 1,55 per azione ordinaria Edison e di Euro 0,59 per *warrant* Edison, per consentire a TdE di raggiungere tale soglia di partecipazione; nel caso in cui, anche all'esito di tali cessioni a TdE, l'Offerente continui a detenere una partecipazione inferiore al 51% del Capitale *Fully Diluted*, EDF, WGRM e Delmi dovranno fare in modo che TdE acquisti azioni ordinarie Edison sul mercato al fine di raggiungere tale soglia di partecipazione entro tre mesi dalla Data di Pagamento (come di seguito definita); il tutto a condizione che tali conversioni e acquisti non determinino l'obbligo per TdE di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria¹³;
- e) qualora a seguito dell'Offerta Obbligatoria, l'Offerente e gli Aderenti (e i soggetti terzi indicati da Delmi ai fini del Meccanismo di Allocazione, come di seguito definito) vengano a detenere in

¹³ L'Accordo Quadro prevede che sia il consiglio di amministrazione di TdE a deliberare il compimento delle operazioni indicate nella lettera d), nel caso in cui esse dovessero far sorgere l'obbligo di TdE di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Qualora il consiglio di amministrazione di TdE non deliberi a favore di tali operazioni, Delmi avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro senza che in tal caso ricorra un'ipotesi di stallo decisionale rilevante ai fini dello scioglimento di TdE (per ulteriori informazioni sull'Accordo Quadro si veda il successivo Paragrafo H.3.1).

aggregato una partecipazione superiore alla soglia rilevante ai fini dell'articolo 108 del Testo Unico, Delmi si è impegnata a vendere o a far vendere azioni ordinarie Edison sul mercato secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro, al fine di evitare la promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico¹⁴;

- f) qualora le azioni di risparmio Edison vengano convertite in azioni ordinarie Edison, WGRM potrà esercitare, entro dieci giorni lavorativi dalla fine del relativo periodo di conversione, il diritto di acquistare da TdE, al prezzo e nella misura stabiliti nell'Accordo Quadro, azioni ordinarie Edison o *warrant* Edison, fino alla Soglia del 50% (come definita al successivo Paragrafo H.3.1) fermo restando che tali acquisti da parte di WGRM non potranno far scendere la partecipazione di TdE al di sotto del 51% del Capitale *Fully Diluted*;
- g) EDF (anche per conto delle Affiliate) si è obbligata a cedere entro tre mesi azioni Edison e/o *warrant* Edison che la stessa (con le Affiliate) dovesse detenere in eccesso rispetto alla Soglia del 50% (come definita al successivo Paragrafo H.3.1)¹⁵;
- h) in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro (eccezion fatta per i casi di risoluzione per inadempimento di AEM e/o Delmi), Delmi dovrà trasferire a WGRM tutte le azioni ordinarie Edison e i *warrant* Edison da essa eventualmente detenuti e acquisiti secondo quanto stabilito in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito).

In esecuzione degli impegni assunti nell'Accordo Quadro di cui alla lettera c) che precede, gli Aderenti hanno stabilito che TdE, all'esito delle Offerte, trasferirà parte delle Azioni e dei *Warrants* portati in adesione alle Offerte medesime a WGRM e a Delmi e/o soggetti terzi da questa indicati, in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito) stabilito nell'Accordo Quadro.

Si prevede che Delmi indichi soggetti terzi quali acquirenti, in nome e per conto proprio e non quali mandatari, delle Azioni e *Warrants* che sarebbero allocati a Delmi in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito). A tal fine, in data 4 agosto 2005 Delmi ha sottoscritto con Mediobanca e JPMorgan (collettivamente i “**Terzi Acquirenti**” ovvero le “**Controparti**”) due separati accordi in base ai quali gli stessi si sono impegnati ad acquistare da TdE un numero di Azioni e *Warrants* pari a quello che sarebbe allocato a Delmi in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito), ad un prezzo non eccedente Euro 1,71 per Azione ed Euro 0,76 per *Warrant* e fino ad un ammontare complessivo fra di loro non eccedente Euro 1.700.000.000. L'impegno di acquisto è condizionato al fatto che Delmi sottoscriva contratti derivati (gli “*Equity Swaps*”) separatamente con Mediobanca e JPMorgan, al fine di neutralizzare, nell'interesse delle Controparti, la differenza tra il prezzo delle Azioni e *Warrants* corrisposto dalle Controparti a TdE e il prezzo a cui i titoli saranno rivenduti dalle Controparti. La

¹⁴ Nel caso in cui Delmi si avvalga della facoltà di cui alla lettera B del Meccanismo di Allocazione (come definito e descritto al successivo Paragrafo H.3.1), WGRM si è impegnata nell'Accordo Quadro a vendere le Azioni e i *Warrants* riallocati a WGRM a seguito dell'esercizio di tale facoltà se, dopo la vendita sul mercato delle Azioni allocate a Delmi (e/o soggetti terzi da questa indicati) o delle azioni ordinarie Edison derivanti dall'esercizio di *Warrants* ad essa/i allocati, ciò risultasse necessario al fine di evitare di promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico.

¹⁵ In caso di superamento della Soglia del 50% (come definita al successivo Paragrafo H.3.1), EDF e WGRM si sono impegnate (anche per conto delle Affiliate) a depositare gli strumenti finanziari detenuti in eccesso rispetto alla Soglia del 50% (come di seguito definita) in *escrow* con istruzioni al depositario di non esercitare i diritti di voto relativi a tali strumenti finanziari alla assemblea degli azionisti di Edison.

sottoscrizione degli *Equity Swaps* è inoltre soggetta ad alcune condizioni, tra cui quelle relative al livello di indebitamento e al merito di credito del gruppo AEM. Si prevede che la sottoscrizione degli *Equity Swaps* avvenga alla data di esecuzione degli acquisti delle Azioni e dei *Warrants* da parte dei Terzi Acquirenti.

Gli *Equity Swaps* avranno una durata variabile, ma in ogni caso non oltre dodici mesi, e saranno di norma regolati alla scadenza in contanti, salvo che Delmi non opti per la consegna effettiva delle Azioni e *Warrants* sottostanti. Gli *Equity Swaps* saranno inoltre regolati tramite consegna effettiva delle Azioni e *Warrants* sottostanti qualora questi cessino di essere quotati. Nel caso di regolamento in contanti, Delmi pagherà a ciascuna Controparte la differenza, se negativa, fra il prezzo a cui la Controparte ha rivenduto le Azioni e *Warrants* acquistati da TdE e il prezzo a cui la Controparte ha acquistato tali titoli. Al contrario, la Controparte pagherà a Delmi detta differenza, se positiva, al netto di una somma intesa a incentivare la Controparte a massimizzare il prezzo di tale rivendita ove superiore a quello di acquisto. Tale incentivo è determinato in misura variabile (fra lo 0% e il 50% della differenza, se positiva, fra prezzo di rivendita e prezzo di acquisto) a seconda, fra l'altro, che Delmi abbia o meno procurato alla Controparte l'acquirente di tali titoli e che tale rivendita sia stata o meno necessaria a ricostituire il flottante di Edison. Delmi, inoltre, riceverà dalle Controparti somme pari ai dividendi eventualmente corrisposti da Edison relativi alle azioni ordinarie Edison sottostanti e corrisponderà, inoltre, alle Controparti una somma pari a un tasso variabile indicizzato all'Euribor a sei mesi applicato all'ammontare nozionale di ciascun *Equity Swap* (inteso come prezzo di acquisto delle Azioni e *Warrants* da TdE moltiplicato per il numero di titoli oggetto degli *Equity Swaps*). Sono inoltre previsti casi di cessazione totale o parziale degli *Equity Swaps* prima della scadenza. Gli impegni di Delmi ai sensi degli *Equity Swaps* (che si prevede siano sottoscritti entro la data di pagamento delle Azioni e *Warrants* allocati da TdE ai Terzi Acquirenti) saranno assistiti da garanzia fideiussoria di AEM.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'Accordo Parasociale, qualora EDF, WGRM, Delmi, società del relativo gruppo, o *bidding groups* con terzi in cui uno dei soggetti sopra menzionati partecipi per almeno il 50% siano risultati aggiudicatari dei beni di TdE in sede di liquidazione della stessa, tale aggiudicatario non potrà trasferire, vendere o disporre dei beni di TdE così acquisiti per un periodo di ventiquattro mesi. Analoga previsione è contenuta nello statuto di TdE allegato al Documento di Offerta in Appendice 3.

Per ulteriori informazioni relative all'Accordo Quadro e all'Accordo Parasociale, si rinvia al successivo Paragrafo H.3.1 e H.3.2 e all'estratto allegato al Documento di Offerta in Appendice 2.

Infine, in base al Contratto di Finanziamento Bancario (come di seguito definito), TdE ha assunto l'obbligo di mantenere la maggioranza dei diritti di voto in Edison. Per ulteriori informazioni sul Contratto di Finanziamento Bancario, si rinvia al successivo Paragrafo G.2.2.

E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

E.1 Indicazione del corrispettivo unitario e criteri seguiti per la sua determinazione

Il corrispettivo unitario offerto dall'Offerente per ciascuna Azione che sarà portata in adesione all'Offerta Obbligatoria è pari ad Euro 1,86 (il "**Corrispettivo per le Azioni**"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Obbligatoria calcolato in caso di adesione totale all'Offerta Obbligatoria sulla base del numero di Azioni Esistenti e di Azioni *ex Warrant* alla data del Documento di Offerta è pari ad Euro 2.423.627.855,94. Assumendo l'integrale conferimento all'Offerta Obbligatoria delle n. 1.303.010.879 Azioni Esistenti, delle n. 7.327.455 Azioni *ex Stock Option* (in caso di integrale esercizio delle opzioni oggetto del Piano di *Stock Option*) e delle n. 14.850 Azioni *ex Warrant*, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Obbligatoria è pari ad Euro 2.437.256.922,24.

Il corrispettivo unitario offerto dall'Offerente per ciascun *Warrant* che sarà portato in adesione all'Offerta Volontaria è pari ad Euro 0,87 (il "**Corrispettivo per i Warrants**"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Volontaria calcolato in caso di adesione totale all'Offerta Volontaria sulla base del numero di *Warrants* alla Data del Documento di Offerta è, pertanto, pari ad Euro 803.198.913,54.

Il Corrispettivo per le Azioni e il Corrispettivo per i *Warrants* (congiuntamente, i "**Corrispettivi**"), i quali dovranno essere interamente corrisposti in contanti, si intendono al netto di bolli, spese, compensi e commissioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, rimarrà a carico dei soggetti aderenti alle Offerte.

Con riferimento al Corrispettivo per le Azioni, si precisa che, trattandosi di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa ai sensi degli articoli 102, 106, primo comma, e 109, primo comma, lettera a), del Testo Unico, tale corrispettivo è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 106, secondo comma, del Testo Unico che prevede che, per ciascuna categoria di azioni, l'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria di azioni di società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani sia promossa ad un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra: (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi; e (ii) il prezzo più elevato pattuito da uno dei soggetti obbligati in solido alla promozione dell'Offerta Obbligatoria nello stesso periodo per acquisti di azioni della medesima categoria.

Il Corrispettivo per le Azioni è infatti pari alla media aritmetica, arrotondata per eccesso, tra:

- (i) il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie Edison nel Periodo di Riferimento (come di seguito definito) pari ad Euro 1,53 per azione ordinaria Edison;
- (ii) il prezzo più elevato pattuito da EDF per l'acquisto di azioni ordinarie Edison nel Periodo di Riferimento (come di seguito definito) pari ad Euro 2,18 per azione ordinaria Edison.

Sia per la determinazione del prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie Edison, che per la determinazione del prezzo più elevato pattuito per le stesse, gli ultimi dodici mesi sono stati calcolati a ritroso dal giorno antecedente il 13 maggio 2005 (il "**Periodo di Riferimento**"), data in cui è stato diffuso al mercato il comunicato congiunto di AEM ed EDF ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico,

comunicato nel quale è stata comunicata la sottoscrizione degli Accordi e in cui sono stati descritti gli elementi essenziali delle Offerte.

a) Prezzo medio ponderato

Come già indicato, il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie Edison nel Periodo di Riferimento è pari ad Euro 1,53 per azione ordinaria Edison.

b) Prezzo più elevato pattuito

Ai fini della determinazione del prezzo più elevato pattuito nel Periodo di Riferimento per l'acquisto delle azioni ordinarie Edison, si è fatto riferimento al prezzo pattuito tra EDF e Fiat per l'acquisto da parte di EDF di n. 223.151.568 azioni IEB detenute da Fiat. In particolare, nell'ambito del suddetto contratto di *Put and Call*, le parti avevano convenuto che il prezzo da corrispondere doveva essere il maggiore tra un prezzo "minimo" prestabilito (Euro 5,1417 per azione IEB) e il prezzo determinato in base ad una metodologia di calcolo stabilita dal medesimo contratto; successivamente, le medesime parti hanno riconosciuto che il prezzo da pagare fosse pari al prezzo "minimo", superiore al prezzo determinabile con la citata metodologia di calcolo. In sede di esecuzione del menzionato contratto di *Put and Call*, il prezzo più elevato è pertanto risultato il prezzo "minimo", corrispondente altresì a quello pattuito tra EDF e Fiat per l'acquisto da parte di EDF di n. 126.927.360 azioni IEB, già di titolarità di Fiat e poi cedute alle Banche.

In considerazione della natura di IEB quale società *holding* di controllo Edison e della circostanza che al 21 marzo 2005, data in cui Fiat ha comunicato l'esercizio dell'opzione *put*, IEB deteneva n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison e n. 240.000 *warrant* Edison, l'Offerente è pervenuto alla determinazione del prezzo più elevato pattuito come segue:

- (a) Il valore del patrimonio netto di IEB è stato determinato moltiplicando il numero di azioni IEB, pari a n. 906.624.000 azioni, per il prezzo unitario di Euro 5,1417 per azione IEB pattuito quale prezzo "base" e poi corrisposto da EDF a Fiat. Il valore del patrimonio netto di IEB è quindi risultato pari ad Euro 4.661.588.621;
- (b) Il valore dell'attivo patrimoniale di IEB è stato determinato sommando: (i) la consistenza del debito netto di IEB pari, alla data del 31 dicembre 2004, ad Euro 1.065.678.262, come risultante dall'ultimo bilancio ufficiale disponibile di IEB (dato sostanzialmente in linea con la consistenza del debito netto al 21 marzo 2005), al (ii) valore del patrimonio netto calcolato al punto (a) che precede. Il valore dell'attivo patrimoniale di IEB è quindi risultato pari ad Euro 5.727.266.883;
- (c) Il valore complessivo delle n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison detenute da IEB è stato calcolato sottraendo il valore di n. 240.000 *warrant* Edison detenuti da IEB dall'attivo patrimoniale calcolato al punto (b) che precede. Il valore di n. 240.000 *warrant* Edison è stato determinato moltiplicando il valore di mercato di tali *warrant* al 21 marzo 2005 (data in cui Fiat ha comunicato l'esercizio dell'opzione *put*), pari ad Euro 0,577 per *warrant*, per 240.000, ottenendo Euro 138.480. Il valore di n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison detenute da IEB è quindi risultato pari ad Euro 5.727.128.403.

È stato calcolato il valore unitario per azione ordinaria Edison di IEB dividendo il valore complessivo delle azioni detenute da IEB, come determinato al punto (c) che precede, per il numero di azioni ordinarie Edison detenute da IEB, pari a n. 2.631.976.000 azioni. Il valore unitario per azione ordinaria Edison è quindi risultato pari ad Euro 2,18.

Si precisa che nella determinazione del prezzo più elevato pattuito per l'acquisto di azioni ordinarie Edison nel Periodo di Riferimento sono stati altresì considerati i prezzi stabiliti negli altri contratti di *Put and Call*, aventi ad oggetto sia le azioni IEB, sia (in taluni casi) direttamente azioni ordinarie Edison; in entrambi i casi si è calcolato un valore unitario per azione ordinaria dell'Emittente inferiore ad Euro 2,18. Per ulteriori dettagli si rinvia al successivo Paragrafo E.5.

Inoltre, si è tenuto in considerazione l'acquisto del controllo di IEB (e di Edison) da parte di EDF (che, come già segnalato, detiene tramite la società interamente partecipata WGRM la metà del capitale sociale dell'Offerente ed è parte dell'Accordo Quadro finalizzato all'acquisto del controllo congiunto dell'Emittente e dell'Accordo Parasociale), realizzatosi a seguito dell'esecuzione dei vari contratti di *Put and Call* (come meglio descritto al Paragrafo 3 delle Premesse). A seguito dell'acquisto da parte di EDF del controllo di IEB, la stessa IEB ha successivamente trasferito a TdE n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison ad un prezzo pari ad Euro 1,55 per azione ordinaria Edison, inferiore pertanto al prezzo relativo al menzionato contratto di *Put and Call* con Fiat.

c) Corrispettivo per le Azioni

La media aritmetica, arrotondata per eccesso, tra: (i) il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie Edison nel Periodo di Riferimento, pari ad Euro 1,53 per azione; e (ii) il prezzo più elevato pattuito per l'acquisto di azioni ordinarie Edison nel Periodo di Riferimento, pari ad Euro 2,18 per azione, risulta pari ad Euro 1,86 per azione.

d) Corrispettivo per i Warrants

Con riferimento al Corrispettivo per i *Warrants*, si precisa che tale corrispettivo è stato determinato dall'Offerente in misura pari ad Euro 0,87 per *warrant* tenendo conto del valore intrinseco più un premio.

Il valore intrinseco è stato stimato detraendo il prezzo di esercizio dei *warrant*, pari ad Euro 1,00 per *warrant*, dal Corrispettivo per le Azioni calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, del Testo Unico, pari ad Euro 1,86 per azione, come precedentemente illustrato. Il valore intrinseco per *warrant* è quindi risultato pari ad Euro 0,86. L'Offerente ha, inoltre, determinato un premio pari ad Euro 0,01 per *warrant* fissando, quindi, il Corrispettivo per i *Warrants* in Euro 0,87 per *warrant*.

E.2 Confronto del corrispettivo con alcuni indicatori relativi all'Emittente

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori economici e patrimoniali relativi al Gruppo Edison relativamente agli esercizi 2003 e 2004.

Valori in milioni di Euro, eccetto i valori per azione indicati in Euro e il numero di azioni	Esercizio 2003	Esercizio 2004
Dividendi	-	-
<i>per azione</i>	-	-
<i>per azione(diluito) (1)</i>	-	-
 Risultato economico ordinario consolidato (2) (-)	(212)	150
<i>per azione (-)</i>	(0,05)	0,04
<i>per azione(diluito) (1) (-)</i>	(0,04)	0,03
 Risultato netto di Gruppo	144	155
<i>per azione</i>	0,03	0,04
<i>per azione(diluito) (1)</i>	0,03	0,03
 Cash Flow (3)	890	847
<i>per azione</i>	0,21	0,20
<i>per azione(diluito) (1)</i>	0,17	0,16
 Patrimonio netto di Gruppo	5.213	5.412
<i>per azione</i>	1,24	1,27
<i>per azione(diluito) (1)</i>	0,99	1,02
 Azioni ordinarie	4.101	4.148
Azioni di risparmio	111	111
 Totale azioni (4)	4.212	4.259

Fonte: *Elaborazione dati di bilancio.*

(1) *Numero warrant relativi al 31 dicembre:*

2003: 1.072.418.929;

2004: 1.025.610.224.

(2) *Risultato prima delle componenti straordinarie e al netto delle imposte (calcolate considerando l'aliquota effettiva dell'anno 2004).*

(3) *Risultato netto di gruppo + ammortamenti + svalutazioni + accantonamenti.*

(4) *Numero di azioni al 31 dicembre dell'esercizio.*

Nella tabella seguente sono riportati i rapporti *Enterprise Value/ EBITDA*, prezzo/utile netto per azione (P/U), prezzo/cash flow per azione (P/CF), prezzo/patrimonio netto per azione (P/PN) dell'Emittente calcolati sulla base del Corrispettivo per le Azioni che TdE riconoscerà agli aderenti all'Offerta Obbligatoria.

	EV/EBITDA(1)		P/U(2)		P/CF(3)		P/PN(4)	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Edison	11,1x	9,8x	54,9x	51,0x	8,9x	9,3x	1,5x	1,5x

Fonte: Elaborazione dati di bilancio e FactSet.

(1) L'Enterprise Value (EV) è pari al Corrispettivo per le Azioni moltiplicato per il numero di azioni ordinarie Edison alla data del Documento di Offerta più la media ponderata dei corsi di borsa delle azioni di risparmio nei sei mesi antecedenti il giorno di annuncio delle Offerte per il numero di azioni di risparmio, a cui sono aggiunti i debiti finanziari netti, gli interessi di terzi ed eventuali passività potenziali risultanti dall'ultima informativa societaria. I dati economici sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

(2) Rapporto tra Corrispettivo per le Azioni moltiplicato per il numero di azioni ordinarie Edison alla data del Documento di Offerta più la media ponderata dei corsi di borsa delle azioni di risparmio nei sei mesi antecedenti il giorno di annuncio delle Offerte per il numero di azioni di risparmio e risultato netto di gruppo dell'esercizio.

(3) Il Cash Flow (CF) è calcolato come risultato netto di gruppo + ammortamenti e accantonamenti risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

(4) Il Patrimonio Netto (PN) esclude il patrimonio netto di terzi.

Nella tabella seguente sono riportati in dettaglio i multipli delle società campione per gli esercizi 2003 e 2004, calcolati sulla base della quotazione media ponderata dei corsi di borsa nei sei mesi antecedenti il giorno di annuncio delle Offerte. Tali multipli vengono inoltre confrontati con i multipli dell'Emittente calcolati sulla base del Corrispettivo per le Azioni che TdE riconoscerà agli aderenti all'Offerta Obbligatoria.

Società	EV/EBITDA(1)		P/U(2)		P/CF(3)		P/PN(4)	
	2003A	2004A	2003A	2004A	2003A	2004A	2003A	2004A
AEM	10,9x	10,5x	10,4x	18,0x	6,6x	9,2x	2,3x	2,1x
ASM Brescia	10,6x	9,3x	21,9x	18,7x	11,0x	9,4x	1,9x	1,8x
E.On	9,0x	8,1x	9,9x	10,6x	5,8x	6,1x	1,5x	1,4x
EDP	11,7x	10,9x	21,3x	18,5x	6,6x	6,6x	1,5x	1,3x
Electrabel	12,3x	11,7x	18,4x	19,6x	9,8x	10,7x	3,6x	3,5x
Endesa	10,0x	9,7x	13,8x	13,1x	6,2x	6,0x	2,1x	1,9x
Enel	7,3x	6,5x	17,7x	16,4x	5,8x	6,0x	2,1x	2,2x
Iberdrola	11,9x	10,9x	16,3x	14,3x	9,3x	8,4x	2,1x	2,0x
RWE	7,1x	7,1x	24,3x	10,8x	4,2x	3,9x	3,3x	2,4x
Suez	8,1x	7,8x	n.s.	11,4x	n.s.	5,0x	3,0x	2,6x
Union Fenosa	12,5x	12,4x	17,3x	16,2x	7,2x	7,4x	2,1x	2,0x
Media (5)	10,1x	9,5x	17,1x	15,2x	7,3x	7,1x	2,3x	2,1x
Edison (6)	11,1x	9,8x	54,9x	51,0x	8,9x	9,3x	1,5x	1,5x

Fonte: Elaborazione dati di bilancio e FactSet

(1) L'Enterprise Value (EV) è pari alla media dei corsi di borsa dei 6 mesi antecedenti l'annuncio delle Offerte moltiplicata per il numero di azioni, a cui sono aggiunti i debiti finanziari netti, gli interessi di terzi ed eventuali passività potenziali risultanti dall'ultima informativa societaria. I dati economici sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

(2) Il Price (P) è pari alla media dei corsi di borsa dei 6 mesi antecedenti l'annuncio delle Offerte moltiplicata per il numero di azioni.

(3) Il Cash Flow (CF) è calcolato come risultato netto di gruppo + ammortamenti e accantonamenti risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

(4) Il Patrimonio Netto (PN) esclude il patrimonio netto di terzi.

(5) Media aritmetica semplice.

(6) Multipli calcolati sul Corrispettivo per le Azioni.

E.3 Media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate dagli strumenti finanziari oggetto delle Offerte per ciascuno dei dodici mesi precedenti l'inizio delle Offerte

Vengono qui di seguito riportate le medie aritmetiche mensili ponderate per i volumi giornalieri di scambio dei prezzi ufficiali delle Azioni e dei *Warrants* dell'Emittente registrati nei dodici mesi antecedenti il 13 maggio 2005, data del comunicato con il quale sono state annunciate le Offerte (fonte: Bloomberg).

Azioni ordinarie Edison

Periodo	Prezzo medio ponderato (Euro)
13 Maggio 2004 - 31 Maggio 2004	1,410
Giugno 2004	1,433
Luglio 2004	1,417
Agosto 2004	1,350
Settembre 2004	1,395
Ottobre 2004	1,509
Novembre 2004	1,579
Dicembre 2004	1,559
Gennaio 2005	1,570
Febbraio 2005	1,577
Marzo 2005	1,573
Aprile 2005	1,621
1 Maggio 2005 - 12 Maggio 2005	1,669

Warrant Edison

Periodo	Prezzo medio ponderato (Euro)
13 Maggio 2004 - 31 Maggio 2004	0,479
Giugno 2004	0,486
Luglio 2004	0,458
Agosto 2004	0,401
Settembre 2004	0,434
Ottobre 2004	0,508
Novembre 2004	0,582
Dicembre 2004	0,556
Gennaio 2005	0,570
Febbraio 2005	0,589
Marzo 2005	0,576
Aprile 2005	0,627
1 Maggio 2005 - 12 Maggio 2005	0,674

E.4 Valori attribuiti agli strumenti finanziari dell'Emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso

Fatto salvo quanto indicato nel Documento di Offerta, nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso non risultano essere state effettuate operazioni finanziarie (quali fusioni, scissioni, aumenti di capitale, trasferimenti di pacchetti significativi) tali da fornire indicazioni di valori attribuibili agli strumenti finanziari oggetto delle Offerte.

E.5 Valori ai quali sono state effettuate negli ultimi due anni, da parte dell'Offerente, operazioni di acquisto e di vendita sulle Azioni e i *Warrants* oggetto delle Offerte

Ad eccezione dell'operazione di acquisto della Partecipazione TdE e dell'acquisto di n. 240.000 *warrant* Edison effettuata in data 16 settembre 2005, nel corso degli ultimi due anni l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, alcuna operazione di acquisto e di vendita sulle Azioni o sui *Warrants*.

EDF ha acquistato il controllo di IEB (e di Edison) a seguito dell'esecuzione dei vari contratti di *Put and Call*, già menzionati al Paragrafo 3 delle Premesse. In particolare:

- (i) in data 26 luglio 2005 è stato effettuato il *closing* del contratto di opzione stipulato tra EDF e Tassara, a seguito del quale EDF, che deteneva una partecipazione pari a circa il 18,03% nel capitale sociale di IEB, ha acquistato per il tramite di WGRM 2, società controllata direttamente da EDF, la partecipazione di Tassara pari a circa il 20,01% del capitale sociale di IEB, corrispondente a n. 181.372.815 azioni IEB, al prezzo di Euro 4,41 per azione IEB, raggiungendo in tal modo, direttamente e indirettamente, una partecipazione complessiva di circa il 38,04% del capitale sociale di IEB;
- (ii) in data 1 settembre 2005 sono stati effettuati i *closing* dei vari contratti di *Put and Call* con le Banche, aventi ad oggetto una partecipazione complessiva di circa il 23,4% del capitale sociale di IEB. In tal modo EDF ha raggiunto in via diretta ed indiretta il controllo di IEB, tramite una partecipazione complessiva pari a circa il 61,4% del capitale sociale di IEB. Alla data di tali *closing* EDF ha acquistato:
 - (a) da Intesa, tramite WGRM 1a, società controllata direttamente da EDF: (i) n. 54.323.450 azioni IEB, al prezzo di Euro 4,64 per azione; (ii) n. 6.232 azioni IEB, al prezzo di Euro 1,34 per azione; (iii) n. 20.373.631 *warrant* IEB, al prezzo di Euro 0,34 per *warrant*; e (iv) n. 31.663.366 azioni ordinarie Edison, al prezzo di Euro 1,20 per azione;
 - (b) da IMI, tramite WGRM 1b, società controllata direttamente da EDF: (i) n. 70.847.760 azioni IEB, al prezzo di Euro 4,64 per azione; (ii) n. 8.128 azioni IEB, al prezzo di Euro 1,34 per azione; (iii) n. 26.570.958 *warrant* IEB, al prezzo di Euro 0,34 per *warrant*; e (iv) n. 41.294.848 azioni ordinarie Edison, al prezzo di Euro 1,20 per azione;
 - (c) da Capitalia, tramite WGRM 1c, società controllata direttamente da EDF: (i) n. 86.535.480 azioni IEB, al prezzo di Euro 4,64 per azione; (ii) n. 9.928 azioni IEB, al prezzo di Euro 1,34 per azione; (iii) n. 32.454.528 *warrant* IEB, al prezzo di Euro 0,34 per *warrant*; e (iv) n. 50.438.554 azioni ordinarie Edison, al prezzo di Euro 1,20 per azione;

Inoltre, in data 9 settembre 2005, a seguito dei *closing* dei contratti di *Put and Call* sottoscritti con Fiat, EDF ha acquistato:

- (a) attraverso WGRM 3, società controllata direttamente da EDF, n. 223.151.568 azioni IEB, pari a circa il 24,6% del capitale sociale di IEB, al prezzo di Euro 5,14 per azione, nonché n. 83.681.838 *warrant* IEB al prezzo di Euro 0,00 per *warrant*; e

- (b) attraverso WGRM 8, società controllata direttamente da EDF, n. 126.927.360 azioni IEB, pari al 14% del capitale sociale di IEB, al prezzo di Euro 5,14 per azione, nonché n. 47.597.760 *warrant* IEB, al prezzo di Euro 0,00 per *warrant*.

All'esito dei *closing* di tutti i contratti di *Put and Call*, EDF ha raggiunto in via diretta e indiretta una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di IEB.

F. DATA, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

F.1 Data di pagamento dei Corrispettivi

Il pagamento dei Corrispettivi avverrà il settimo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il 4 novembre 2005 (la “**Data di Pagamento**”).

In caso di proroga del Periodo di Adesione, la Data di Pagamento cadrà il settimo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato, e sarà resa nota dall’Offerente nell’avviso relativo alla proroga del Periodo di Adesione che sarà pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati al successivo Paragrafo M.

Nessun interesse sarà corrisposto sui Corrispettivi.

Per tutto il periodo in cui gli strumenti finanziari risulteranno vincolati alle Offerte e, quindi, sino alla Data di Pagamento, gli aderenti alle Offerte potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, diritto di opzione) e sociali (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni che resteranno nella titolarità degli stessi aderenti. Conseguentemente gli aderenti all’Offerta Obbligatoria potranno partecipare all’assemblea ordinaria dell’Emittente convocata per il 28 ottobre 2005 in prima convocazione e per il 31 ottobre 2005 in seconda convocazione per deliberare la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio di amministrazione, richiedendo all’Intermediario Depositario di effettuare la comunicazione per l’intervento in assemblea.

Tuttavia nel medesimo periodo gli aderenti non potranno cedere, in tutto o in parte, e comunque effettuare atti di disposizione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari portati in adesione alle Offerte.

Il pagamento è subordinato all’esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i titoli all’Offerente, trasferimento che avverrà contestualmente al pagamento stesso.

F.2 Modalità di pagamento dei Corrispettivi

Il pagamento dei Corrispettivi sarà effettuato in contanti. I Corrispettivi verranno versati dall’Offerente tramite gli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni agli Intermediari Incaricati e da questi eventualmente agli Intermediari Depositari, per l’accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti alle Offerte nella Scheda di Adesione.

L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere i Corrispettivi ai sensi delle Offerte si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alle Offerte il rischio che gli Intermediari Incaricati non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

F.3 Garanzie di esatto adempimento

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento del corrispettivo dovuto in favore degli aderenti per le Azioni Esistenti, le Azioni *ex Warrant*, le Azioni *ex Stock Option* e i *Warrants* portati in adesione alle Offerte, BNP Paribas e Mediobanca hanno rilasciato, ciascuna per gli importi di seguito indicati e senza vincolo di solidarietà, una garanzia autonoma a prima domanda in favore di TdE. In

particolare, BNP Paribas si è impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare in favore dell'Offerente fino ad un massimo di Euro 1.592.000.000 e Mediobanca si è impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare in favore dell'Offerente fino ad un massimo di Euro 1.651.000.000.

G. MOTIVAZIONI DELLE OFFERTE E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

G.1 Presupposti giuridici dell'operazione

Con la promozione dell'Offerta Obbligatoria, TdE assolve l'obbligo solidalmente sorto in capo ad EDF, AEM, Delmi e WGRM, nonché in capo alla stessa TdE, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità del capitale sociale ordinario di Edison, essendosi determinati i presupposti stabiliti dal combinato disposto di cui agli articoli 106, primo comma, e 109, primo comma, lettera a), del Testo Unico.

In particolare, come più compiutamente descritto nel Paragrafo 3 delle Premesse, nonché nei Paragrafi E.5, H.3.1 e H.3.2 del Documento di Offerta, l'obbligo solidale degli Aderenti consegue: (i) alla sottoscrizione da parte degli Aderenti dell'Accordo Quadro finalizzato all'acquisto congiunto del controllo di Edison tramite una società partecipata pariteticamente da Delmi e WGRM, successivamente individuata in TdE, nonché alla sottoscrizione tra le medesime parti dell'Accordo Parasociale avente ad oggetto la disciplina della *corporate governance* di Edison e di tale società; (ii) all'esecuzione da parte di EDF dei contratti di *Put and Call*, aventi ad oggetto azioni ordinarie e *warrant* emessi da IEB, società che in precedenza controllava Edison, con il conseguente acquisto del controllo di IEB e di Edison da parte di EDF, nonché (in taluni casi) azioni ordinarie Edison; e (iii) all'acquisto da parte di TdE della Partecipazione TdE ceduta da IEB unitamente a n. 240.000 *warrant* Edison, come stabilito nell'Accordo Quadro.

Per quanto riguarda l'Offerta Volontaria, la stessa è promossa da TdE ai sensi dell'articolo 102 del Testo Unico.

Per una breve descrizione delle principali fasi che, nella loro successione, costituiscono i presupposti delle Offerte si rinvia al Paragrafo 3 delle Premesse.

Si ricorda inoltre che la promozione delle Offerte era altresì prevista nell'Accordo Quadro.

G.2 Motivazioni dell'operazione e modalità di finanziamento dell'operazione

G.2.1 Motivazioni delle Offerte

L'Offerta Obbligatoria e l'Offerta Volontaria sono adempimenti integranti e conseguenti del più ampio progetto di Delmi e EDF di acquisire il controllo congiunto di Edison, una delle maggiori società, in termini di dimensioni e posizionamento competitivo, nel mercato italiano dell'elettricità e del gas.

Edison infatti si qualifica come primario operatore nel mercato dell'energia, attraverso la produzione, l'importazione e la vendita di energia elettrica e idrocarburi (gas naturale e petrolio).

Nel settore dell'energia elettrica, Edison si distingue per:

- una quota di mercato pari al 17,0% nella produzione¹⁶, con 48 TWh prodotti;
- una quota di mercato del 16,0% nella vendita, con 51,5 TWh venduti;
- 2.900 Km di rete di trasmissione elettrica;
- 4.400 clienti liberi.

Nel settore idrocarburi, l'Emittente può contare su:

- una quota di mercato pari al 7,9% nella produzione di gas naturale e petrolio, con circa 1 miliardo di metri cubi prodotto;
- una quota di mercato del 14,1% nella vendita con circa 11,1 miliardi di metri cubi venduti;
- 2.800 Km di metanodotti a bassa pressione;
- 154.000 clienti diretti.

EDF e Delmi ritengono inoltre che, grazie all'operazione, potranno in futuro generarsi significative sinergie industriali fra le proprie rispettive attività (ivi incluse quelle dei soci di Delmi) e quelle di Edison.

La realizzazione dell'operazione permette inoltre di assicurare a Edison un'azionariato stabile che possa creare le migliori condizioni per lo sviluppo strategico ed industriale dell'Emittente.

G.2.2 Modalità di finanziamento

L'acquisto da parte dell'Offerente della Partecipazione TdE da IEB, per il corrispettivo di circa Euro 4.080 milioni, è stato finanziato:

- (i) per una parte, mediante l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dell'Offerente tenutasi in data 2 settembre 2005 per nominali Euro 2.592.000.000 con sovrapprezzo di Euro 288.000.000, interamente sottoscritto e versato in data 16 settembre 2005; e
- (ii) per la restante parte, pari a circa Euro 1.200.000.000¹⁷ mediante l'impiego delle linee di credito concesse da BPM, BNP Paribas - Succursale di Milano, Calyon S.A. - Succursale di Milano, Mediobanca e Société Générale in base al contratto di finanziamento stipulato con TdE, il quale prevede altresì l'utilizzabilità di un importo ulteriore di massimi Euro

¹⁶ Inclusa la disponibilità del 50% di Edipower.

¹⁷ L'importo del finanziamento erogato nell'ambito del Contratto di Finanziamento Bancario per l'acquisto della Partecipazione TdE dovrà essere rimborsato entro il 14 settembre 2012.

200.000.000¹⁸ a servizio, tra l'altro, dei costi connessi all'operazione (il “**Contratto di Finanziamento Bancario**”).

Il Contratto di Finanziamento Bancario prevede, tra l'altro: (i) l'obbligo di rimborso anticipato parziale, nel caso in cui per una banca finanziatrice divenga contraria alla legge la sua partecipazione al finanziamento; e (ii) l'obbligo di rimborso anticipato integrale, in caso di “cambio di controllo” dell'Offerente, che si verificherebbe in tutti i casi in cui TdE diventasse soggetta al controllo da parte di un soggetto diverso da WGRM o Delmi, o dalle rispettive società controllanti o da società da queste controllate.

Il finanziamento erogato nell'ambito del Contratto di Finanziamento Bancario non è assistito da garanzie in favore delle banche finanziatrici.

Si precisa inoltre che l'Offerente si è assunto ai sensi del Contratto di Finanziamento Bancario, tra l'altro, l'obbligo di: (i) non postergare gli obblighi di pagamento relativi al finanziamento ad alcun altro obbligo, presente o futuro, dell'Offerente, fatti salvi i privilegi di legge; (ii) non concedere, al di fuori di specifici casi, garanzie sui beni di TdE; (iii) mantenere la maggioranza dei diritti di voto in Edison; (iv) non incorrere in alcun indebitamento finanziario ulteriore rispetto a quello espressamente consentito dal Contratto di Finanziamento Bancario; (v) concludere contratti di *hedging* secondo una strategia di *hedging* concordata con le banche finanziatrici; (vi) non modificare la propria attività, salvo che per effetto di eventuali fusioni con Edison; (vii) non porre in atto alcuna fusione, salvo eventuali fusioni con Edison che soddisfino specifici criteri.

A totale copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento del corrispettivo delle Offerte pari a circa Euro 3.227 milioni, TdE farà ricorso:

- a) a finanziamenti e versamenti che saranno effettuati entro la Data di Pagamento da WGRM in favore dell'Offerente, per circa Euro 1.582 milioni (il “**Finanziamento WGRM**”);
- b) ad un finanziamento che sarà effettuato entro la Data di Pagamento da Delmi in favore dell'Offerente, per circa Euro 363 milioni (il “**Finanziamento Delmi**”);
- c) ad uno o più finanziamenti bancari, da erogarsi in favore di TdE da Mediobanca entro la Data di Pagamento, per circa Euro 1.281 milioni (il “**Finanziamento Bancario**”).

In relazione a tali risorse finanziarie, si precisa che:

- 1) il Finanziamento WGRM sarà costituito da:
 - un finanziamento soci infruttifero di interessi che verrà erogato da WGRM, per l'importo di circa Euro 363 milioni in caso di totale adesione alle Offerte; tale finanziamento soci verrà impiegato per l'acquisto del 50% delle Azioni e *Warrants* allocati a TdE in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito) e, qualora non venga previamente

¹⁸ Tale importo dovrà essere rimborsato entro il 14 settembre 2008, con facoltà di TdE di proroga sino al 14 settembre 2009.

convertito in capitale o altra posta del patrimonio netto, dovrà essere rimborsato entro il 14 settembre 2012;

- un ulteriore finanziamento infruttifero di interessi che verrà erogato da WGRM, per l'importo di circa Euro 986 milioni in caso di totale adesione alle Offerte, che si prevede sarà estinto per compensazione con quanto dovuto da WGRM a TdE come corrispettivo per le Azioni e *Warrants* allocati a WGRM, in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito);
 - un versamento non restituibile, pari a circa Euro 233 milioni in caso di totale adesione alle Offerte; tale importo potrà essere aumentato fino a circa Euro 246 milioni qualora Delmi si avvalga della facoltà di richiedere, in sede di allocazione, a sé e/o a soggetti terzi dalla stessa indicati, un maggior numero di Azioni (e correlativamente un minor numero di *Warrants*) secondo quanto previsto nel Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito);
- 2) il Finanziamento Delmi andrà a finanziare l'acquisto del 50% delle Azioni e *Warrants* allocati a TdE in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito) e, qualora non venga previamente convertito in capitale o altra posta del patrimonio netto, dovrà essere rimborsato entro il 14 settembre 2012;
- 3) il Finanziamento Bancario potrà essere rimborsato e/o estinto in parte per compensazione (nel caso in cui Mediobanca sia indicata quale soggetto terzo acquirente da Delmi) con i proventi o con il credito di TdE derivante dalla cessione da parte di TdE a Delmi e/o a soggetti terzi dalla stessa indicati delle Azioni o *Warrants* ad essa/i allocati secondo il Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito).

Si precisa inoltre che l'esatto ammontare delle risorse finanziarie sopraindicate dipenderà, oltre che dal numero di Azioni e *Warrants* effettivamente portati in adesione alle Offerte, anche dall'allocazione fra TdE, WGRM e Delmi e/o soggetti terzi dalla stessa indicati delle Azioni e *Warrants* portati in adesione alle Offerte, in applicazione del Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito) ed in particolare dall'esercizio o meno da parte di Delmi della facoltà di richiedere in allocazione a sé e/o a soggetti terzi dalla stessa indicati un numero maggiore di Azioni e correlativamente un numero minore di *Warrants*.

La tabella che segue indica la ripartizione delle risorse finanziarie (in caso di totale adesione alle Offerte), per l'ipotesi in cui Delmi eserciti integralmente la facoltà di richiedere in allocazione un numero maggiore di Azioni e correlativamente un numero minore di *Warrants* ovvero non si avvalga di tale facoltà.

(In milioni di Euro)	<i>Non esercizio della facoltà</i>	<i>Esercizio della facoltà</i>
Finanziamento WGRM di cui:	1.582	1.465
<i>finanziamento soci (da convertire in capitale - o altra posta del p.n. - o da rimborsare)</i>	363	232
<i>finanziamento da estinguere per compensazione con quanto dovuto da WGRM a TdE</i>	986	986
<i>versamento non restituibile</i>	233	246
Finanziamento Delmi	363	232
Finanziamento Bancario	1.281	1.530 (1)
Totali	3.227	3.227

(1) L'Offerente prevede che tali risorse finanziarie possano derivare dal Finanziamento Bancario e/o da altre linee di credito.

Si precisa che gli ammontari massimi del Finanziamento WGRM, del Finanziamento Delmi e del Finanziamento Bancario sono superiori agli importi indicati alle lettere a), b) e c) che precedono e sono complessivamente sufficienti a coprire anche il fabbisogno finanziario per l'acquisto da parte di TdE delle Azioni *ex Stock Option* che dovessero essere portate in adesione all'Offerta Obbligatoria.

Per ulteriori dettagli circa il Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito) si rinvia al successivo Paragrafo H.3.1; per le informazioni relative agli accordi stipulati tra Delmi e i Terzi Acquirenti si rinvia al precedente Paragrafo D.2.

G.3 Programmi elaborati dall'Offerente relativamente all'Emittente e al Gruppo Edison

G.3.1 Programmi relativi alla gestione delle attività, agli investimenti da attuare e alle relative forme di finanziamento, nonché alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni anche con riferimento al mantenimento nell'impiego della forza lavoro

Il mercato dell'energia in Italia è stato caratterizzato negli ultimi anni da una profonda evoluzione normativa che ha preso avvio dalle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità. Il rinnovato contesto di mercato e l'esigenza di rafforzamento dell'offerta di energia a costi competitivi hanno creato condizioni favorevoli per lo sviluppo di operatori quali Edison.

In tale contesto, l'Offerente ha intenzione di mantenere sostanzialmente invariate le linee guida della strategia e del piano industriale dell'Emittente, continuando a perseguire obiettivi di crescita ed efficienza che consentano a Edison di raggiungere dimensioni e *standard* operativi tali da competere efficacemente sul mercato energetico nazionale.

In sintesi, il piano industriale dell'Emittente e delle sue controllate prevede azioni volte a supportare le strategie di espansione sui mercati energetici nazionali, ovvero:

- lo sviluppo di nuove e moderne capacità produttive;
- la diversificazione e ottimizzazione delle fonti di approvvigionamento;
- lo sviluppo di un'offerta integrata di energia elettrica, gas e servizi di qualità.

Per quanto riguarda l'attività di *produzione di elettricità* l'Emittente ha l'obiettivo di raggiungere entro la fine del 2008 una capacità installata di 10 GW (14 GW includendo anche la quota di Edipower) rispetto ai 6,5 GW (circa 10 GW con Edipower) al 30 giugno 2005.

Il previsto incremento di capacità è riconducibile agli investimenti in corso da parte dell'Emittente in relazione alle centrali di Altomonte, Candela, Torviscosa, Simeri Crichi, oltre ad altri progetti CCGT, di energia eolica e *merchant lines*. È previsto che la quota di incremento di capacità attribuibile a Edipower sia realizzata attraverso i *repowering* in corso e programmati.

In relazione all'approvvigionamento di gas naturale, la strategia dell'Emittente prevede la crescita dei volumi (circa 17 miliardi di metri cubi al 2008, rispetto ai 13,1 miliardi di metri cubi nel 2004) e, in particolare, la sostituzione dei volumi di gas attualmente acquistati da Eni S.p.A. in Italia con un portafoglio diversificato composto da proprie fonti e contratti a lungo termine, al fine di rafforzare la crescita nel settore elettrico e sostenere la penetrazione nel mercato libero.

A tal fine, tra i principali progetti infrastrutturali promossi dall'Emittente figura la prevista realizzazione del terminale di ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto ("GNL") Isola di Porto Levante, che sarà collocato nell'Alto Adriatico e la cui entrata in esercizio è prevista per la fine del 2007. Si prevede che tale struttura consentirà all'Emittente di rigassificare annualmente 6,4 miliardi di metri cubi di GNL importato dal Qatar.

La strategia commerciale dell'Emittente persegue l'obiettivo di consolidare l'attuale posizione di mercato nel segmento dei grandi clienti e di aumentare la penetrazione nel segmento delle piccole e medie imprese, sia con riferimento al gas che all'elettricità.

L'Offerente prevede che il piano di sviluppo dell'Emittente potrà essere finanziato attraverso i flussi di cassa generati dalla gestione operativa.

Per quanto riguarda infine i programmi relativi all'impiego della forza lavoro, l'Offerente intende valorizzare le risorse professionali ed il *know how* dell'Emittente e, al riguardo, si prevede di mantenere i livelli occupazionali attualmente presenti al livello di Gruppo.

G.3.2 Programmi relativi alle modifiche previste nella composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Edison in carica alla data del Documento di Offerta è composto da dodici membri ed è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'Emittente in data 19 aprile

2005 con scadenza fissata sino alla data dell'assemblea ordinaria dell'Emittente convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2005.

Si precisa che, come comunicato dall'Emittente in data 26 settembre 2005, tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente hanno rassegnato le proprie dimissioni a far data dalla prossima assemblea ordinaria dell'Emittente che è stata convocata per il 28 ottobre 2005 in prima convocazione e per il 31 ottobre 2005 in seconda convocazione per deliberare la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio di amministrazione.

La composizione del nuovo consiglio di amministrazione dell'Emittente terrà conto della rappresentanza del nuovo assetto azionario. A tal proposito si segnala che l'Accordo Parasociale prevede che il consiglio di amministrazione dell'Emittente sia formato da dodici componenti di cui dieci corrispondenti ai consiglieri dell'Offerente (designati cinque dalla Parte EDF - come di seguito definita - e cinque da Delmi) e gli ulteriori due amministratori indipendenti, di cui uno designato dalla Parte EDF e l'altro da Delmi. Si rinvia al successivo Paragrafo H.3.2 per le previsioni dell'Accordo Parasociale in tema di consiglio di amministrazione dell'Emittente e allo statuto sociale di TdE allegato al Documento di Offerta in Appendice n. 3 per le relative disposizioni in tema di nomina da parte di TdE degli amministratori dell'Emittente.

G.3.3 Programmi relativi alle modifiche dello statuto sociale

L'Offerente ha intenzione di dare applicazione alla disciplina prevista dall'Accordo Parasociale in relazione all'adozione da parte dell'Emittente di un nuovo statuto sociale che recepisca i principi di governo societario indicati al successivo Paragrafo H.3.2.

L'Offerente prevede di procedere alla modifica dello statuto sociale dell'Emittente come sopra indicato al più presto possibile e comunque entro i dodici mesi successivi alla Data di Pagamento.

G.4 Indicazione delle modalità di ripristino del flottante

G.4.1 Dichiarazione dell'Offerente in merito alle modalità di ripristino del flottante ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico

Qualora a seguito dell'Offerta Obbligatoria l'Offerente e gli Aderenti vengano a detenere in aggregato, per effetto delle adesioni alla medesima Offerta Obbligatoria e degli acquisti di Azioni eventualmente effettuati dall'Offerente e dagli Aderenti al di fuori dell'Offerta Obbligatoria nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 41, secondo comma, lettera b) e 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti, una partecipazione nel capitale ordinario dell'Emittente superiore alla soglia rilevante del 91,5% (individuata dalla Consob con delibera n. 15181 in data 4 ottobre 2005, su segnalazione di Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 112 del Testo Unico e dell'articolo 50, secondo comma, lettera a), del Regolamento Emittenti), l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico. In tal caso, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni sarà ripristinato mediante cessione delle Azioni allocate a Delmi e/o a soggetti terzi dalla stessa indicati in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito).

G.4.2 Dichiarazione dell'Offerente in merito alle modalità di ripristino del flottante per il mancato esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del Testo Unico

Qualora a seguito dell'Offerta Obbligatoria l'Offerente e gli Aderenti vengano a detenere in aggregato, per effetto delle adesioni alla medesima Offerta Obbligatoria e degli acquisti di Azioni eventualmente effettuati, nel corso del Periodo di Adesione, dall'Offerente e dagli Aderenti al di fuori dell'Offerta Obbligatoria nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 41, secondo comma, lettera b) e 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti, una partecipazione superiore al 98% del capitale ordinario dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non esercitare il diritto previsto dall'articolo 111 del Testo Unico. In tal caso, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni sarà ripristinato mediante cessione delle Azioni allocate a Delmi e/o a soggetti terzi dalla stessa indicati in base al Meccanismo di Allocazione (come di seguito definito).

H. EVENTUALI ACCORDI TRA L'OFFERENTE E L'EMITTENTE O AZIONISTI O GLI AMMINISTRATORI DELL'EMITTENTE

H.1 Eventuali accordi tra l'Offerente e gli Aderenti e gli azionisti e gli amministratori dell'Emittente che abbiano rilevanza in relazione alle Offerte

Ad eccezione degli Accordi descritti al successivo Paragrafo H.3, alla data del Documento di Offerta non vi sono altri accordi tra l'Offerente e/o gli Aderenti e gli azionisti e gli amministratori dell'Emittente che abbiano rilevanza in relazione alle Offerte.

H.2 Indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano state eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione delle Offerte, fra l'Offerente o gli Aderenti e l'Emittente che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima

Nei dodici mesi antecedenti la data del Documento di Offerta, l'Offerente e gli Aderenti non hanno eseguito con l'Emittente, né direttamente né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona, né indirettamente attraverso società controllate, alcuna operazione finanziaria e/o commerciale che possa avere o abbia avuto effetti significativi sull'attività dell'Emittente medesima, salvo quanto di seguito indicato in relazione ai rapporti commerciali in essere tra AEM e società del Gruppo Edison.

Dall'1 gennaio 2004 e per una durata di otto anni, AEM (tramite la controllata AEM Trading S.r.l.) detiene un diritto di utilizzo del 20% della capacità installata di Edipower sulla base dei contratti di *Tolling/Power Purchase Agreement* (rispettivamente per la produzione termoelettrica ed idroelettrica) stipulati nel 2003 tra Edipower e le società di *trading* dei soci industriali¹⁹ di Edipower. L'obiettivo di tali contratti è consentire ad Edipower di focalizzarsi sulle attività “core” di generazione elettrica e di sviluppo di nuovi impianti trasferendo l'attività commerciale ed i relativi rischi alle società firmatarie degli accordi (i “*Toller*”).

Con riferimento ai rapporti commerciali intrattenuti nel corso degli ultimi dodici mesi con Edison, per completezza si segnala che AEM (tramite la controllata AEM Trading S.r.l.) ha stipulato nel 2005 contratti bilaterali di vendita di elettricità per 20 MW. Si sottolinea che tali operazioni di natura commerciale rientrano nell'ordinaria gestione e prevedono in ogni caso corrispettivi allineati a condizioni di mercato.

Infine, si segnala che nel luglio 2005 Edison ha ceduto sul mercato dei blocchi azioni ordinarie AEM pari al 5,1% del capitale sociale della stessa, ad un prezzo di cessione di circa Euro 161,5 milioni, generando una plusvalenza netta di circa Euro 20 milioni (si veda inoltre il precedente Paragrafo B.2.7).

¹⁹ I soci industriali di Edipower sono Edison, ATEL SA, AEM e AEM Torino S.p.A., con diritti di utilizzo della capacità produttiva di Edipower pari a rispettivamente al 50%, 20%, 20% e 10%.

H.3 Indicazione degli accordi tra l'Offerente e gli Aderenti e gli azionisti dell'Emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni Edison

In data 12 maggio 2005, AEM, Delmi, EDF e WGRM hanno sottoscritto l'Accordo Quadro e l'Accordo Parasociale, tramite i quali gli Aderenti hanno assunto reciproci diritti ed obblighi volti, da un lato, a disciplinare i loro rapporti con riferimento all'acquisto del controllo di Edison da parte di TdE, alle Offerte ed alle operazioni successive alle Offerte, e, dall'altro lato, a regolare i reciproci diritti e obblighi in merito alla *corporate governance* di TdE e di Edison.

L'Accordo Quadro e l'Accordo Parasociale sono stati comunicati alla Consob in data 17 maggio 2005, pubblicati per estratto sul quotidiano "Il Sole 24Ore" in data 22 maggio 2005 e depositati presso il Registro delle Imprese di Milano in data 26 maggio 2005. Copia dell'estratto dell'Accordo Quadro e dell'Accordo Parasociale è inoltre allegata al Documento di Offerta in Appendice 2.

Di seguito si riportano i principali contenuti dell'Accordo Quadro e dell'Accordo Parasociale. Per le previsioni degli Accordi relative agli impegni assunti dagli Aderenti circa gli strumenti finanziari dell'Emittente, si rinvia al precedente Paragrafo D.2.

H.3.1 Accordo Quadro

L'Accordo Quadro disciplina l'operazione di acquisizione in virtù della quale, a seguito dell'acquisto del controllo di IEB da parte di EDF in esecuzione dei *Put and Call*, TdE ha acquisito da IEB la Partecipazione TdE costituita da n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison, nonché n. 240.000 *warrant* Edison detenuti dalla stessa IEB alla data del relativo *closing* a un prezzo rispettivamente pari a Euro 1,55 per ogni azione ed Euro 0,59 per ogni *warrant* Edison.

In particolare, mediante l'Accordo Quadro gli Aderenti hanno disciplinato, tra l'altro, i termini e le condizioni per: (i) l'acquisto di TdE da parte di WGRM e Delmi; (ii) il finanziamento dell'acquisto da parte di TdE delle azioni ordinarie Edison e dei *warrant* Edison detenuti da IEB, nonché della promozione da parte della stessa TdE delle Offerte; (iii) l'acquisto da parte di TdE delle azioni ordinarie Edison e dei *warrant* Edison detenuti da IEB; (iv) la promozione delle Offerte; e (v) l'allocazione tra TdE, WGRM e Delmi (e/o soggetti terzi indicati da Delmi) delle Azioni e *Warrants* portati in adesione alle Offerte.

Per maggiori informazioni relative al contenuto dell'Accordo Quadro, ivi inclusi i possibili eventi di risoluzione dello stesso con la conseguente cessione a WGRM della partecipazione detenuta da Delmi in TdE, si rinvia a quando indicato nell'estratto allegato al Documento di Offerta in Appendice 2.

Si segnala che, in base all'Accordo Quadro, EDF si è impegnata a non portare in adesione alle Offerte alcuna azione ordinaria Edison né alcun *warrant* Edison dalla stessa detenuti.

Il Meccanismo di Allocazione

L'Accordo Quadro prevede che le Azioni e i *Warrants* portati in adesione alle Offerte siano assegnati, successivamente alla chiusura delle Offerte medesime, a TdE, a WGRM e a Delmi (e/o

a soggetti terzi da questa indicati) secondo il seguente meccanismo di allocazione stabilito nel medesimo Accordo Quadro (il “**Meccanismo di Allocazione**”):

- (1) a TdE sarà allocato un numero di Azioni in modo tale che la stessa giunga a detenere un numero totale di azioni ordinarie Edison, includendo anche quelle relative alla Partecipazione TdE, rappresentanti il 51% del Capitale *Fully Diluted*;
- (2) ulteriori Azioni e *Warrants* derivanti dalle Offerte saranno allocati a WGRM e a TdE in modo tale che: (a) WGRM, considerando anche la Partecipazione EDF, i *warrant* Edison detenuti da EDF e la metà delle azioni ordinarie Edison e *warrant* Edison detenuti da TdE (includendo la Partecipazione TdE e le Azioni e *Warrants* allocati a TdE in base ai punti (1) e (2)(b), detenga ma non superi un numero di azioni ordinarie Edison e *warrant* Edison pari al 50% del totale delle azioni ordinarie Edison e *warrant* Edison emessi dall’Emittente (il “**Capitale Ordinario Fully Diluted**”); e (b) TdE detenga un numero di azioni ordinarie Edison e *warrant* Edison pari ad una partecipazione del 60% del Capitale *Fully Diluted*. Nessuna Azione o *Warrant* sarà allocato a TdE oltre la soglia del 51% del Capitale *Fully Diluted* fintantoché WGRM, EDF e le Affiliate non abbiano raggiunto la partecipazione pari al 50% del Capitale Ordinario *Fully Diluted*;
- (3) ulteriori Azioni e *Warrants* derivanti dalle Offerte saranno allocati a Delmi e/o a soggetti terzi da questa indicati.

Le Azioni e i *Warrants* saranno allocati a TdE, WGRM e Delmi e/o a soggetti terzi da questa indicati in base ai precedenti punti (2) e (3) nella stessa proporzione esistente fra Azioni e *Warrants* portati in adesione alle Offerte, al netto delle Azioni allocate a TdE in base al punto (1).

Peraltro, Delmi ha la facoltà di:

- (A) richiedere in allocazione a sé e/o a soggetti terzi dalla stessa indicati invece dei *Warrants* che dovrebbero essere ad essa allocati in base al punto (3) di cui sopra, un equivalente numero di Azioni. In tal caso, a TdE saranno in egual misura allocate meno Azioni e più *Warrants*, fermo restando che Delmi potrà esercitare tale facoltà in tutto o in parte, ma comunque solo in misura tale che il numero di azioni Edison detenute da TdE non scenda sotto la soglia del 51% del Capitale *Fully Diluted* di cui al punto (1) che precede;

e

- (B) richiedere in allocazione a sé e/o a soggetti terzi dalla stessa indicati un numero di Azioni e *Warrants* minore di quello da allocare in base ai punti (3) ed (A) di cui sopra, in base ad una formula definita nell’Accordo Quadro²⁰. Qualora Delmi eserciti tale facoltà, le Azioni e i *Warrants* non allocati a Delmi saranno allocati a WGRM. Il minor numero di Azioni e

²⁰ Tale formula tiene conto in particolare del numero di Azioni e *Warrant* da allocare a Delmi in base ai punti (3) e (A) di cui sopra e della differenza fra il Corrispettivo per le Azioni e il Corrispettivo per i *Warrants* ed un valore di riferimento definito nell’Accordo Quadro rispettivamente pari ad Euro 1,70 per Azione ed Euro 0,74 per *Warrant*.

Warrants che Delmi potrà decidere di riallocare a WGRM in base a tale facoltà rappresenta comunque una percentuale non superiore allo 0,22%²¹ del Capitale *Fully Diluted* dell'Emittente.

Le Azioni e i *Warrants* da allocare a WGRM e a Delmi (e/o a soggetti terzi da questa indicati) in base a tale Meccanismo di Allocazione saranno cedute da TdE alle rispettive parti immediatamente dopo la Data di Pagamento.

Sulla base del Meccanismo di Allocazione sopra descritto, in caso di totale adesione alle Offerte, il possesso di azioni ordinarie Edison e *warrant* Edison risulterebbe il seguente, a seconda che Delmi eserciti o meno la facoltà di cui al punto (A) che precede, nella massima misura consentita:

(*)	In caso Delmi non eserciti la facoltà di cui al punto (A)				In caso Delmi eserciti integralmente la facoltà di cui al punto (A)			
	azioni ordinarie Edison	<i>warrant</i> Edison	Capitale Ordinario <i>Fully Diluted</i>	Capitale <i>Fully Diluted</i>	azioni ordinarie Edison	<i>warrant</i> Edison	Capitale Ordinario <i>Fully Diluted</i>	Capitale <i>Fully Diluted</i>
TdE	71,4%	19,9%	61,3%	60,0%	64,9%	46,7%	61,3%	60,0%
EDF e WGRM	14,8%	38,1%	19,4%	19,0%	14,8%	38,1%	19,4%	19,0%
Delmi e/o soggetti terzi dalla stessa indicati	13,8%	42,0%	19,4%	19,0%	20,4%	15,2%	19,4%	19,0%
Azionisti di risparmio	-	-	-	2,0%	-	-	-	2,0%

(*) Cifre percentuali arrotondate.

In base all'Accordo Quadro, per ogni Azione e *Warrant* allocato a TdE e a Delmi (e/o soggetti terzi indicati da Delmi) all'esito delle Offerte in base al Meccanismo di Allocazione, WGRM riconoscerà a TdE una somma pari a Euro 0,15 per Azione e Euro 0,12 per *Warrant*. Inoltre, l'Accordo Quadro prevede che, per ogni Azione e *Warrant* allocato a Delmi (e/o soggetti terzi indicati da Delmi) in eccesso rispetto al quantitativo assegnato in base al Meccanismo di Allocazione a WGRM, WGRM riconoscerà a TdE un ulteriore importo pari a Euro 0,075 per Azione e Euro 0,055 per *Warrant*.

Conseguentemente, in sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, l'allocazione delle Azioni e dei *Warrants* portati in adesione alle Offerte verrà attuato, successivamente al perfezionamento delle medesime Offerte, mediante trasferimenti dall'Offerente rispettivamente a WGRM e a Delmi e/o a soggetti terzi dalla stessa indicati secondo i termini e le modalità previste dal Meccanismo di Allocazione.

Per una sintetica descrizione degli accordi stipulati tra Delmi e i Terzi Acquirenti, si rinvia al precedente Paragrafo D.2.

²¹ Sull'assunto che il corrispettivo per azione ordinaria Edison da pagare nell'ambito dell'Offerta Obbligatoria sia pari ad Euro 1,86.

La Soglia del 50%

L'Accordo Quadro stabilisce inoltre che EDF, unitamente alle Affiliate, potrà acquistare azioni ordinarie Edison e *warrant* Edison, anche di nuova emissione, a condizione che la stessa EDF, unitamente alle Affiliate, non venga a detenere una partecipazione superiore al 50% del capitale votante di Edison (la “**Soglia del 50%**”), assumendo l'integrale conversione dei *warrant* Edison, anche di nuova emissione, o di altri strumenti finanziari immediatamente convertibili in azioni ordinarie Edison e imputando a EDF metà delle azioni ordinarie Edison, dei *warrant* Edison, anche di nuova emissione, e degli altri strumenti finanziari immediatamente convertibili in azioni ordinarie Edison detenuti da TdE. Ai sensi dell'Accordo Quadro, qualora EDF (unitamente alle Affiliate) superi, anche in conseguenza di acquisti effettuati da TdE, la Soglia del 50%, entro tre mesi EDF dovrà vendere tutti gli strumenti finanziari eccedenti per riportare la partecipazione di EDF (e delle Affiliate) entro la Soglia del 50%, anche promettendo a tal fine il fatto delle Affiliate²².

Si precisa che le Azioni e *Warrants* acquistati da WGRM in seguito all'esercizio da parte di Delmi della facoltà di richiedere in allocazione un minor numero di Azioni e *Warrants* (come descritto al precedente paragrafo “Il Meccanismo di Allocazione”, punto (B)) non sono considerate ai fini del calcolo della Soglia del 50%.

Per converso, gli Aderenti hanno inoltre stabilito che EDF e le Affiliate potranno invece acquistare un numero illimitato di azioni di risparmio Edison, azioni Edison senza diritto di voto e/o altri strumenti finanziari non immediatamente convertibili in azioni ordinarie Edison.

Il “cambio di controllo”

L'Accordo Quadro prevede il diritto di Delmi di acquistare la totalità della partecipazione detenuta da WGRM in TdE al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (a) un soggetto che svolge la propria attività principale nel settore dell'energia acquista una partecipazione che rappresenti oltre il 50% dei diritti di voto di EDF, a condizione che oltre un terzo del capitale sociale di EDF sia detenuto direttamente o indirettamente dallo Stato Francese; (b) laddove la condizione indicata al precedente punto (a) non sia soddisfatta, un soggetto che svolge la propria attività principale nel settore dell'energia acquista una partecipazione in EDF che ponga a suo carico l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria su EDF, ovvero acquista mediante offerta pubblica di acquisto volontaria o fusione motivata da esigenze industriali una partecipazione che rappresenti più del 30% dei diritti di voto di EDF, ovvero acquista una qualsiasi partecipazione in EDF che faccia sì che tale soggetto nomini la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di EDF; (c) un soggetto che svolge la propria attività principale in un settore diverso da quello dell'energia acquista una partecipazione che rappresenti oltre il 50% dei diritti di voto di EDF; (d) un soggetto diverso da EDF acquisisce in qualunque modo una partecipazione in

²² In caso di superamento della Soglia del 50%, EDF e WGRM si sono impegnate (anche per conto delle Affiliate) a depositare gli strumenti finanziari detenuti in eccesso rispetto alla Soglia del 50% in *escrow* con istruzioni al depositario di non esercitare i diritti di voto relativi a tali strumenti finanziari alla assemblea degli azionisti di Edison.

WGRM (ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, mediante fusione, scissione, esecuzione forzata, concessione di diritti di usufrutto, cessione di diritti di voto) ovvero qualsiasi garanzia reale su tale partecipazione, salvo nel caso in cui sia stato concesso il preventivo consenso scritto da parte di Delmi e AEM; (e) un soggetto diverso da EDF nomina qualsiasi membro del consiglio di amministrazione di WGRM, salvo nel caso in cui sia stato concesso il preventivo consenso scritto da parte di Delmi e AEM; (f) lo scioglimento di WGRM, salvo nel caso in cui la partecipazione detenuta da WGRM in TdE venga acquisita da EDF o assegnata a EDF al più presto possibile e, in ogni caso, entro nove mesi dallo scioglimento.

Inoltre, l'Accordo Quadro prevede il diritto di WGRM di acquistare la totalità della partecipazione detenuta da Delmi in TdE al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (a) un soggetto che svolge la propria attività principale nel settore dell'energia acquista, direttamente o indirettamente, una partecipazione che rappresenti oltre il 50% dei diritti di voto di AEM, a condizione che: (i) lo statuto di AEM preveda per soci diversi dal Comune di Milano che i diritti di voto non possano essere esercitati in misura superiore al 10% del capitale sociale ovvero ad altra percentuale inferiore del medesimo capitale sociale; ovvero (ii) oltre un terzo del capitale sociale di AEM sia detenuto, direttamente o indirettamente, da enti pubblici territoriali o società da loro controllate; (b) laddove entrambe le condizioni indicate al precedente punto (a)(i) e (ii) non siano soddisfatte, un soggetto che svolge la propria attività principale nel settore dell'energia acquista una partecipazione in AEM che ponga a suo carico l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su AEM, ovvero acquista mediante offerta pubblica di acquisto volontaria o fusione motivata da esigenze industriali una partecipazione che rappresenti oltre il 30% dei diritti di voto di AEM, ovvero acquista qualsiasi partecipazione in AEM che faccia sì che tale soggetto nomini la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di AEM; (c) un soggetto che svolge la propria attività principale in un settore diverso da quello dell'energia acquista una partecipazione che rappresenti oltre il 50% dei diritti di voto di AEM; (d) un soggetto diverso da AEM nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di Delmi; (e) lo scioglimento di Delmi viene deliberato.

Analoghe previsioni sono contenute nello statuto sociale di TdE, allegato al Documento di Offerta in Appendice 3, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.

Durata dell'Accordo Quadro

Le previsioni dell'Accordo Quadro resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020 con l'eccezione di quelle che rientrano nella definizione di patto parasociale ai sensi della legge italiana, che rimarranno in vigore per il periodo massimo consentito dalla legge.

H.3.2 Accordo Parasociale

L'Accordo Parasociale contiene diverse disposizioni relative alla *corporate governance* di TdE e di Edison, alle maggioranze qualificate per l'adozione di talune delibere assembleari e consiliari di tali società ed alla gestione delle stesse nonché alcune previsioni in materia di circolazione del capitale di TdE e di scioglimento anticipato.

Consiglio di amministrazione

In forza dell'Accordo Parasociale, il consiglio di amministrazione di TdE è composto da dieci membri, di cui cinque nominati da EDF e WGRM (la "**Parte EDF**"), alle quali spetta altresì la designazione del presidente del consiglio di amministrazione di TdE, e gli altri cinque nominati da Delmi, alla quale spetta altresì la designazione dell'amministratore delegato di TdE.

L'Accordo Parasociale prevede che il consiglio di amministrazione di TdE delibererà con il voto favorevole di otto amministratori.

Quanto al consiglio di amministrazione dell'Emittente, l'Accordo Parasociale prevede che lo stesso sia composto da dodici membri, di cui cinque dovranno essere gli stessi cinque amministratori di TdE designati dalla Parte EDF e cinque dovranno essere gli stessi cinque amministratori di TdE designati da Delmi, mentre i due membri restanti dovranno essere indipendenti, di cui uno designato dalla Parte EDF e uno da Delmi. L'Accordo Parasociale prevede altresì che il presidente del consiglio di amministrazione ed il *chief financial officer* di Edison siano nominati su indicazione di Delmi e che l'amministratore delegato ed il *chief operating officer* di Edison siano nominati su indicazione della Parte EDF.

L'Accordo Parasociale prevede inoltre che il consiglio di amministrazione di Edison deliberi con il voto favorevole di dieci amministratori. Inoltre, gli Aderenti hanno previsto che siano costituiti un comitato strategico, un comitato per il controllo interno e un comitato per la remunerazione, ciascuno dei quali composto da quattro membri, due di designazione della Parte EDF e due di designazione di Delmi.

Collegi sindacali e revisori contabili

L'Accordo Parasociale stabilisce che Delmi e la Parte EDF avranno ciascuna il diritto di designare un sindaco effettivo ed uno supplente di TdE, mentre il presidente del collegio sindacale e il revisore o società di revisione di tale società saranno designati di comune accordo.

L'Accordo Parasociale prevede che Delmi e la Parte EDF avranno ciascuna il diritto di designare un sindaco effettivo ed uno supplente di Edison, mentre il terzo sindaco effettivo ed il terzo sindaco supplente saranno nominati dagli azionisti di minoranza di Edison. La Parte EDF e Delmi dovranno scegliere di comune accordo quale dei due sindaci effettivi rispettivamente designati sarà nominato presidente del collegio sindacale e del pari designeranno di comune accordo la società di revisione di Edison.

Assemblea dell'Emittente

L'Accordo Parasociale prevede che:

- (1) l'assemblea ordinaria degli azionisti di Edison sia validamente costituita e deliberi con le maggioranze richieste per legge, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto:
 - (a) le materie diverse dall'approvazione dei bilanci annuali di esercizio e dalla nomina e revoca delle cariche sociali di Edison, ove in seconda convocazione ai sensi

dell'articolo 2369, quarto comma, del codice civile l'assemblea ordinaria degli azionisti sarà validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale ordinario;

- (b) l'elezione dei sindaci, che sarà disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 21 dello statuto di Edison;
- (2) l'assemblea straordinaria degli azionisti di Edison sarà validamente costituita, in prima e seconda convocazione, così come nelle convocazioni successive, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più del 50% del capitale sociale ordinario e delibererà con le maggioranze richieste per legge.

Principio fondamentale della corporate governance di Edison

L'Accordo Parasociale stabilisce come principio fondamentale e linea guida che la *corporate governance* di Edison dovrà essere decisa esclusivamente al livello di TdE. In particolare, ciascuno degli Aderenti si impegna (anche per le società del rispettivo gruppo): (i) a votare con la sua partecipazione diretta in Edison, ove esistente, o ad astenersi dal votare o dal partecipare all'assemblea, in conformità con il comportamento tenuto da TdE; e (ii) a non usare nessun diritto pertinente a tale partecipazione diretta in modo non coerente con qualsiasi decisione di TdE o in violazione del principio sopramenzionato.

Regime di circolazione del capitale di TdE

L'Accordo Parasociale prevede che, per un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore (e cioè sino al 16 settembre 2008), Delmi e la Parte EDF non potranno effettuare alcun trasferimento, sia parziale che totale, della propria partecipazione in TdE, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, restando esclusi da tale divieto i trasferimenti tra la Parte EDF e Delmi.

Per ulteriori informazioni sulla disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni in TdE si fa rinvio allo statuto sociale di TdE allegato al Documento di Offerta in Appendice 3.

Disposizioni in materia di scioglimento anticipato di TdE

L'Accordo Parasociale prevede una serie di ipotesi rilevanti ai fini dello scioglimento anticipato di TdE.

Ai sensi dell'Accordo Parasociale, lo scioglimento anticipato consegue a ipotesi di stallo decisionale a livello dell'assemblea di TdE e per talune materie ivi specificate a livello del consiglio di amministrazione di TdE e di Edison.

L'Accordo Parasociale prevede che, ove lo stallo decisionale non sia risolto entro 20 giorni dall'invio della comunicazione attestante il verificarsi dello stesso, lo stesso debba considerarsi insanabile con conseguente scioglimento e liquidazione di TdE.

Inoltre, l'Accordo Parasociale stabilisce che, laddove lo stesso venga disdetto entro il termine di sei mesi prima della sua scadenza (fissata nel caso in cui Edison rimanga quotata sino al 16

settembre 2008) e non venga stipulato tra Delmi e la Parte EDF un nuovo accordo parasociale entro tre mesi dalla fine del suddetto termine di sei mesi, TdE sarà sciolta.

L'Accordo Parasociale disciplina, altresì, la procedura di liquidazione di TdE prevedendo in particolare che i beni di tale società vengano venduti mediante una procedura di asta privata. L'Accordo Parasociale prevede inoltre il diritto della Parte EDF, Delmi, delle società dei loro rispettivi gruppi di appartenenza e di *bidding groups* in cui la Parte EDF, Delmi o società dei rispettivi gruppi partecipino per almeno il 50% di acquistare i beni di TdE, mediante l'offerta di un corrispettivo di acquisto pari al prezzo più alto offerto nell'asta maggiorato almeno del 5%; tale diritto di preferenza potrà essere esercitato solo dai soggetti legittimati che abbiano partecipato alla procedura d'asta e non potrà essere esercitato nel caso in cui il soggetto che abbia presentato l'offerta più alta nella procedura d'asta sia un soggetto a sua volta legittimato ad esercitare tale diritto di preferenza.

Lo statuto sociale di TdE, allegato al Documento di Offerta in Appendice 3, prevede analoghe cause di scioglimento anticipato di TdE - con talune precisazioni in merito alle cause di stallo rilevanti in sede dell'assemblea di TdE - e la disciplina della liquidazione di TdE alla stregua di quanto previsto nell'Accordo Parasociale.

Durata dell'Accordo Parasociale

L'Accordo Parasociale è entrato in vigore in data 16 settembre 2005 (data in cui TdE ha acquistato da IEB la Partecipazione TdE, ai sensi dell'Accordo Quadro) ed avrà una durata pari a tre anni o, nel caso in cui Edison cessi di essere quotata in un mercato regolamentato in Italia o in uno stato membro dell'Unione Europea, a cinque anni dalla sua entrata in vigore. Alla scadenza del termine di cui sopra l'Accordo Parasociale si rinnoverà automaticamente per la medesima durata, ad eccezione del caso in cui una fra Delmi o la Parte EDF si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza del suddetto termine.

Si precisa che l'Accordo Parasociale sarà automaticamente risolto, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, nel caso in cui, per qualunque ragione diversa da un inadempimento di una parte dell'Accordo Parasociale, EDF, direttamente o indirettamente attraverso WGRM, oppure AEM, indirettamente attraverso Delmi, non detengano più una partecipazione rappresentante il 50% dei diritti di voto esercitabili all'assemblea dei soci di TdE.

Per maggiori informazioni relative al contenuto dell'Accordo Parasociale e dell'Accordo Quadro si fa rinvio a quando indicato nell'estratto allegato al Documento di Offerta in Appendice 2.

H.3.3 Accordo Delmi Modificato

Corporate governance di TdE ed Edison

Di seguito si riporta una breve descrizione di alcune delle pattuizioni di *corporate governance* relative a TdE e a Edison contenute nell'Accordo Delmi Modificato.

In particolare, nell'Accordo Delmi Modificato sono contenute delle pattuizioni parasociali in tema di designazione degli organi sociali di TdE ed Edison che, ai sensi degli Accordi, possono essere designati da Delmi. In particolare, è stato pattuito che:

- (a) tra i candidati alla carica di amministratore di TdE designati da Delmi: (i) un candidato sia indicato congiuntamente da DE e SEL (i “**Soci Industriali di Delmi**” e ciascuno di essi un “**Socio Industriale di Delmi**”) fintantoché essi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; (ii) un candidato sia indicato da Enia con il gradimento di Mediobanca, BPM e CRT (i “**Soci Finanziari di Delmi**”), ove questi ultimi siano soci di Delmi, fintantoché Enia, da sola o congiuntamente con i Soci Finanziari di Delmi, risulti titolare complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; e (iii) tre candidati e ogni ulteriore candidato da nominare su designazione di Delmi siano indicati da AEM, fermo restando in ogni caso che la maggioranza degli amministratori di TdE nominati su designazione di Delmi dovrà essere sempre indicata da AEM;
- (b) tra i candidati alla carica di amministratore di Edison che saranno votati da TdE su designazione di Delmi: (i) l'amministratore di TdE indicato dai Soci Industriali di Delmi sia altresì nominato quale amministratore di Edison, fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; (ii) l'amministratore di TdE indicato da Enia con il gradimento di tutti i Soci Finanziari di Delmi sia altresì nominato quale amministratore di Edison, fintantoché i Soci Finanziari di Delmi siano soci di Delmi ed Enia, da sola o congiuntamente con i Soci Finanziari di Delmi, risulti titolare complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; (iii) tutti gli amministratori di TdE indicati da AEM siano altresì nominati quali amministratori di Edison; e (iv) ogni ulteriore candidato da nominare su designazione di Delmi sia indicato da AEM, fermo restando in ogni caso che la maggioranza degli amministratori di Edison nominati su designazione di Delmi dovrà essere sempre indicata da AEM;
- (c) tra i candidati alla carica di sindaco di TdE designati da Delmi, un candidato sia indicato congiuntamente da AEM e dai Soci Finanziari di Delmi, fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi;
- (d) tra i candidati alla carica di sindaco di Edison che saranno votati da TdE su designazione di Delmi, un candidato sia indicato congiuntamente da AEM e i Soci Finanziari di Delmi fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi.

In deroga a quanto sopra indicato, l'Accordo Delmi Modificato prevede altresì che, qualora i Soci Industriali di Delmi risultino titolari di una partecipazione complessiva inferiore alla soglia partecipativa del 15%, e ciononostante un Socio Industriale di Delmi continui a detenere singolarmente una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Delmi, tale Socio Industriale di Delmi avrà diritto a designare l'amministratore di TdE ed Edison alle stesse

condizioni indicate nelle lettere (a) e (b) sopra. Tale diritto sarà tuttavia esercitabile solo in via congiunta con AEM ovvero, qualora la partecipazione necessaria al raggiungimento della menzionata soglia partecipativa del 15% sia stata ceduta dall'altro Socio Industriale di Delmi ad un terzo, con tale terzo.

Comitato Direttivo

I Soci di Delmi hanno inoltre convenuto di costituire un Comitato Direttivo, composto da un rappresentante per ciascuno di essi, con funzioni meramente consultive, per esaminare e discutere, nei limiti consentiti dalla legge e anche al fine di promuovere un orientamento comune, qualsiasi questione relativa a gestione, organizzazione e funzionamento di Delmi, TdE ed Edison, nonché alla loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Con particolare riferimento alle consultazioni preventive ai consigli di amministrazione di TdE ed Edison, i Soci di Delmi, tra l'altro, si sono impegnati, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere affinché gli amministratori di TdE o di Edison da essi designati votino nei rispettivi consigli di amministrazione in conformità all'accordo unanime raggiunto dai Soci di Delmi in sede di consultazione preventiva o, in caso di dissenso, alle indicazioni ivi espresse da AEM, eccezione fatta per alcune limitate ipotesi. In caso di condotta divergente da parte di tali amministratori rispetto a quanto sopra indicato, è previsto il diritto di AEM di acquistare tutta la partecipazione detenuta da ciascuno dei Soci di Minoranza di Delmi che hanno designato gli amministratori che hanno posto in essere tale condotta divergente a un prezzo scontato del 15% rispetto al *fair market value*.

Consultazione pre-assembleare e materie riservate

È stato inoltre pattuito che, nell'ambito di un sistema di consultazione parasociale per l'approvazione delle deliberazioni assembleari di Delmi, con riferimento ad alcune materie riservate di particolare rilevanza, è necessaria la dichiarazione di voto favorevole di tanti Soci di Delmi che detengano un numero di azioni Delmi pari all'87% del capitale sociale di Delmi. In caso di mancato raggiungimento di tale quorum parasociale, e a condizione che AEM abbia espresso una dichiarazione di voto favorevole, è prevista la possibilità per AEM e i Soci di Delmi favorevoli di riscattare le azioni Delmi detenute dai Soci di Delmi contrari. Tale possibilità non è prevista in relazione ad alcune delle materie riservate.

Tra le materie riservate sopra menzionate si possono segnalare alcune determinate operazioni straordinarie di Delmi, le modifiche alle clausole dello statuto di Delmi relative alle autorizzazioni assembleari di Delmi di seguito indicate e quelle relative al voto di lista per la nomina di amministratori o sindaci, nonché le autorizzazioni assembleari agli amministratori per: (i) investimenti superiori a Euro 20 milioni che non siano attinenti, strumentali o connessi alla partecipazione in TdE o Edison, al finanziamento di tali società o all'operazione contemplata dagli Accordi; (ii) il voto da esprimere nelle assemblee straordinarie di TdE relative a fusione (salvo incorporazione di società interamente possedute da TdE), trasformazione, scissione non proporzionale (salvo scissioni che coinvolgono società interamente possedute da TdE) e scioglimento volontario di TdE, fatta eccezione per le deliberazioni di scioglimento volontario

contemplate dallo statuto di TdE o dagli Accordi; e (iii) le cessioni delle partecipazioni in TdE detenute da Delmi, fatta eccezione per le cessioni previste dagli Accordi e dallo statuto di TdE.

Opzione di vendita

L'Accordo Delmi Modificato prevede che ciascun Socio di Minoranza di Delmi possa esercitare nei confronti di AEM un'opzione di vendita della propria partecipazione in Delmi qualora il consiglio di amministrazione di TdE e/o Edison abbia assunto deliberazioni su determinate materie straordinarie e con il concorso determinante degli amministratori designati da AEM, nonostante la diversa indicazione del Socio di Minoranza di Delmi espressa in sede di consultazione preventiva. Ai fini di tale opzione di vendita, sono da intendersi materie straordinarie le operazioni da cui possa conseguire la perdita del controllo di diritto di Edison da parte di TdE (fatte salve alcune eccezioni previste dagli Accordi), nonché la cessione di tutte le attività nel settore dell'elettricità o del gas.

Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni in Delmi

L'Accordo Delmi Modificato prevede altresì vari limiti alla trasferibilità delle azioni Delmi detenute dai Soci di Delmi (tra cui, in particolare, un limitato divieto parasociale a carico dei Soci di Minoranza di Delmi di trasferire la propria partecipazione in Delmi e a carico di AEM di ridurre la propria partecipazione in Delmi al di sotto del 51%, diritti di prelazione, diritti di co-vendita dei Soci di Minoranza di Delmi per trasferimenti di una partecipazione di controllo da parte di AEM, nonché diritti di acquisto di AEM delle partecipazioni detenute dai Soci di Minoranza di Delmi in caso di trasferimenti da AEM a terzi di una partecipazione superiore a quella detenuta dalla stessa AEM).

Durata dell'Accordo Delmi Modificato

L'Accordo Delmi Modificato è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà effetto sino al terzo anniversario della data di sottoscrizione dell'Accordo Delmi, data in cui i patti relativi ai diritti e obblighi ai sensi dell'Accordo Delmi Modificato si intenderanno automaticamente rinnovati, salvo disdetta anche di uno solo dei Soci di Delmi da comunicarsi agli altri Soci di Delmi almeno novanta giorni prima di tale anniversario.

Per maggiori informazioni in merito alle pattuizioni dell'Accordo Delmi Modificato si fa rinvio al relativo estratto allegato al Documento di Offerta in Appendice 4.

H.3.4 Contratti di opzione tra AEM e DE e tra AEM e SEL

AEM ha altresì sottoscritto separati contratti di opzione con DE e SEL aventi ad oggetto una parte delle azioni Delmi da essi detenute.

In base al contratto di opzione fra AEM e DE, DE avrà il diritto di vendere ad AEM due lotti di azioni Delmi, ciascuno corrispondente al 25% della partecipazione di DE in Delmi, per un prezzo determinato, per ciascun pacchetto, in base a diverse formule che tengono conto dell'investimento iniziale di DE e/o dell'eventuale apprezzamento delle azioni di Edison. Le opzioni di DE potranno essere esercitate - la prima nel luglio 2007, la seconda nella seconda metà del 2008 - solo ove un soggetto controllato da DE non abbia acquistato (anche in forma di *joint venture* con Edison) le

centrali idroelettriche di Edison situate nella Provincia di Trento e, se esercitate, potranno avere esecuzione in un arco di tempo che va dall'1 settembre 2007 al 30 giugno 2009.

In base al contratto di opzione fra AEM e SEL, SEL avrà il diritto di vendere ad AEM ed AEM avrà il diritto di acquistare da SEL due lotti di azioni Delmi, corrispondenti, rispettivamente al 50% e al 35% della partecipazione di SEL in Delmi. Il prezzo di esercizio di tali opzioni è determinato, per ciascun pacchetto, in base a diverse formule che tengono conto dell'investimento iniziale di SEL e/o del valore delle azioni di Edison al momento dell'esercizio delle opzioni, in dipendenza, fra l'altro, nel caso delle opzioni di vendita di SEL, del fatto che SEL - al momento del relativo esercizio - abbia o meno conseguito la proprietà di alcune centrali idroelettriche di Edison situate nella Provincia di Bolzano. Le opzioni di vendita di SEL e le opzioni di acquisto di AEM da SEL, se esercitate, potranno avere esecuzione a varie riprese fra il terzo anniversario e i sei mesi successivi al sesto anniversario dell'acquisto da parte dell'Offerente della Partecipazione TdE (conclusosi in data 16 settembre 2005).

H.3.5 *Accordo tra Soci Finanziari di Delmi*

I Soci Finanziari di Delmi (Mediobanca, BPM, CRT) hanno stipulato un patto parasociale di consultazione e voto il cui estratto è allegato all'Appendice 5 del Documento di Offerta.

I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

A titolo di corrispettivo per le funzioni da essi svolte nell'ambito delle Offerte, l'Offerente riconoscerà e liquiderà i seguenti compensi, a titolo di commissione inclusiva di ogni e qualsiasi compenso per l'attività di intermediazione:

- (a) una commissione pari allo 0,1% del controvalore delle Azioni e dei *Warrants* portati in adesione alle Offerte e acquistati dall'Offerente, con un massimo di Euro 10.000 per ciascun aderente. Qualora un singolo aderente porti in adesione Azioni e *Warrants* il cui controvalore generi una commissione superiore al massimo di Euro 10.000, il controvalore delle Azioni e *Warrants* che eccedono tale soglia non sarà computato per il calcolo della commissione;
- (b) un diritto fisso pari a Euro 5,00 per ciascun aderente alle Offerte.

Gli Intermediari Incaricati retrocederanno agli Intermediari Depositari il 50% della commissione di cui alla lettera (a) che precede, relativa al controvalore delle Azioni e dei *Warrants* acquistati dall'Offerente per il tramite di questi ultimi, nonché il diritto fisso di cui alla lettera (b) che precede relativo alle Schede di Adesione agli stessi presentate.

Per le attività connesse al coordinamento della raccolta delle Schede di Adesione, l'Offerente riconoscerà agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni un importo complessivo pari allo 0,0125% del controvalore delle Azioni e dei *Warrants* portati in adesione alle Offerte e acquistati dall'Offerente.

L. IPOTESI DI RIPARTO

Le Offerte hanno ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie e dei *warrant* dell'Emittente non detenuti dall'Offerente e, direttamente e indirettamente, dagli Aderenti e pertanto non sono previste ipotesi di riparto.

M. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione sono a disposizione del pubblico mediante consegna agli Intermediari Incaricati oltre che mediante deposito presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Vittor Pisani n. 16;
- (ii) la sede legale di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari n. 6;
- (iii) gli uffici di Spafid in Milano, Via Siusi n. 1;
- (iv) la sede legale di Banca Akros in Milano, Viale Eginardo n. 29.

L'avviso contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del Documento di Offerta da parte della Consob e della sua messa a disposizione del pubblico nonché gli elementi essenziali delle Offerte saranno pubblicati sui seguenti quotidiani "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" e "Finanza e Mercati".

Inoltre, sarà possibile consultare il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione sul sito *Internet* www.edison.it.

N. APPENDICI

- (1) Comunicato dell'Emittente redatto ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del Testo Unico e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti
- (2) Estratto dell'Accordo Quadro e dell'Accordo Parasociale (e successivo aggiornamento)
- (3) Statuto sociale di Transalpina di Energia
- (4) Estratto dell'Accordo Delmi e dell'Accordo Delmi Modificato (e successivo aggiornamento)
- (5) Estratto dell'Accordo tra i Soci Finanziari di Delmi

O. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Vittor Pisani n. 16, la sede di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari n. 6, gli uffici della Spafid in Milano, Via Siusi n. 1, la sede di Banca Akros in Milano, Viale Eginardo n. 29, nonché presso tutti gli Intermediari Incaricati:

(a) relativamente all'Offerente:

- bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004;

(b) relativamente all'Emittente:

- bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2004, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalle relazioni da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers;
- relazione semestrale al 30 giugno 2005, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers;

(c) relativamente ad AEM:

- documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento Emittenti in data 28 settembre 2005.

I documenti contabili relativi all'Emittente sono inoltre disponibili sul sito *Internet* www.edison.it.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Documento di Offerta appartiene all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel Documento di Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alternarne la portata.

Transalpina di Energia S.r.l.

Gérard Wolf

(Amministratore)

Giuliano Zuccoli

(Amministratore Delegato)

APPENDICI

(1) Comunicato dell'Emittente redatto ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del Testo Unico e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti

Comunicato del Consiglio di Amministrazione di Edison spa ("Edison" o l'"Emittente"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico") e dell'art. 39 del regolamento approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie Edison (l'"Offerta sulle Ordinarie" o l'"Offerta Obbligatoria") e all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto i "Warrant Edison ordinarie 2007" (l'"Offerta sui Warrant" o l'"Offerta Volontaria" e, congiuntamente all'Offerta sulle Ordinarie, a fini definitivi, l'"Offerta" o le "Offerte"), promossa da Transalpina di Energia s.r.l. ("TdE" o l'"Offerente") ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1 e 109, comma 1, lettera a) del Testo Unico.

Il consiglio di amministrazione di Edison si è riunito in Milano in data 26 settembre 2005.

Erano presenti (o intervenuti mediante collegamento video) il Presidente e Amministratore delegato Umberto Quadrino, il Vicepresidente Umberto Tracanella, gli Amministratori Mario Cocchi, Michel Cremieux, Giulio Del Ninno, Paolo Iovenitti, Eugenio Razelli e Dario Velo; avevano motivato l'assenza gli amministratori Gaetano Micciché, Piergiorgio Peluso, Sergio Pininfarina e Romani Zaleski. Erano altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Sergio Pivato e il Sindaco Salvatore Spinello mentre aveva motivato l'assenza il sindaco Ferdinando Superti Furga.

Il Consiglio di amministrazione di Edison, preso preliminarmente atto:

- i. del comunicato di cui all'art. 37, comma 5 del Regolamento, trasmesso a Edison in data 19 settembre 2005 con il quale TdE, ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico e dell'art. 37, comma 2 del Regolamento, ha reso noto di aver effettuato alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1 del Testo Unico, relativa all'Offerta allegando la bozza di documento destinato alla pubblicazione contenente le informazioni sull'Offerta (il "**Documento di Offerta**") e ha indicato i termini e le condizioni essenziali dell'Offerta;
- ii. della copia della bozza del Documento di Offerta, conforme a quella trasmessa alla Consob, messa a disposizione di Edison da parte di TdE;

ha esaminato i termini, le condizioni e le finalità dell'Offerta, come indicati nel Documento di Offerta e la *fairness opinion* espressa dall'*advisor* Credit Suisse First Boston incaricato dal Consiglio stesso in ordine alla congruità sotto il profilo economico-finanziario del corrispettivo per azione ordinaria e *warrant* proposto dall'Offerente.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Testo Unico e dell'art. 39 del Regolamento, il presente comunicato contenente dati ed elementi utili per l'apprezzamento dell'Offerta da parte degli azionisti di Edison, dei portatori dei *warrants* di Edison e del

mercato e una valutazione motivata dello stesso Consiglio di Amministrazione sull'Offerta (il “**Comunicato**”).

Dalla deliberazione si sono astenuti gli amministratori: Umberto Quadrino in quanto ricopre la carica di Amministratore in TdE e in Italennergia-bis; Mario Cocchi in quanto ricopre la carica di Direttore Generale della Carlo Tassara spa, che possiede una partecipazione pari al 17,663% del Capitale Ordinario (come in seguito definito) in Edison, Michel Cremieux, che ricopre una posizione direttiva in EDF (socio indiretto al 50% dell'Offerente), Giulio Del Ninno in quanto portatore di *stock option* Edison e Eugenio Razelli in quanto amministratore di Fiat Energia s.r.l., già socio di Italennergia-bis.

Il Comunicato è stato approvato con il voto favorevole di tutti gli amministratori che hanno partecipato alla votazione.

Il Collegio Sindacale ha preso atto della deliberazione assunta dal Consiglio senza formulare rilievi.

A ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL'OFFERTA

A.1. Presupposti giuridici dell'Offerta

Con la promozione dell'Offerta Obbligatoria, TdE assolve l'obbligo solidalmente sorto in capo a Electricité de France Sa (“**EDF**”), AEM spa (“**AEM**”), Delmi spa, società controllata da AEM (“**Delmi**”) e WGRM Holding 4 spa, società interamente posseduta da EDF (“**WGRM**”), (AEM, Delmi, EDF e WGRM congiuntamente gli “**Aderenti**”), oltre all'obbligo in capo alla stessa TdE per l'acquisto della Partecipazione TdE (come in seguito definita) di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità del Capitale Ordinario di Edison, essendosi determinati i presupposti stabiliti dal combinato disposto di cui agli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1 lettera a) del Testo Unico.

In particolare, l'obbligo solidale degli Aderenti consegue: (i) alla sottoscrizione da parte degli Aderenti, di un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) finalizzato all'acquisto congiunto del controllo di Edison tramite una società partecipata pariteticamente da Delmi e WGRM, successivamente individuata in TdE, nonché alla sottoscrizione tra le medesime parti di un accordo parasociale (l’“**Accordo Parasociale**” e, unitamente all'Accordo Quadro, gli “**Accordi**”) avente ad oggetto la disciplina della *corporate governance* di Edison e TdE; (ii) all'esecuzione da parte di EDF dei contratti di *Put and Call* (come definiti nel paragrafo 3 (a) delle Premesse del Documento di Offerta) aventi ad oggetto azioni ordinarie e *warrants* emessi da Italennergia Bis spa (“**IEB**”), la società che in precedenza controllava Edison, con il conseguente acquisto del controllo di IEB e di Edison da parte di EDF, nonché, in taluni casi, azioni ordinarie Edison; e (iii) all'acquisto da parte di TdE della Partecipazione TdE (come in seguito definita) ceduta da IEB unitamente a n. 240.000 *warrants* Edison, come stabilito nell'Accordo Quadro.

Per quanto riguarda l'Offerta Volontaria, la stessa è promossa da TdE ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico.

Per maggiori dettagli su quanto soprariportato si rinvia al Paragrafo 3 (a), (b) e (c) delle Premesse del Documento di Offerta.

La promozione delle Offerte era stata prevista nell'Accordo Quadro del quale EDF e AEM hanno dato comunicazione al mercato in data 13 maggio 2005.

A.2. Termini e condizioni essenziali dell'Offerta

Il Documento di Offerta riporta quanto segue.

A.2.1. Disciplina di riferimento e strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

L'Offerta Obbligatoria è promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 1 e 109, comma 1 lettera a) del Testo Unico e l'Offerta Volontaria è promossa ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Testo Unico, nonché delle disposizioni applicabili contenute nel Regolamento.

L'Offerta Obbligatoria ha ad oggetto n. 1.303.025.729 azioni ordinarie Edison del valore nominale di euro 1 cadauna (ciascuna azione singolarmente una "**Azione**" e, collettivamente, le "**Azioni**"), rappresentative della totalità del capitale dell'Emittente sottoscritto e versato rappresentato dalle azioni ordinarie (il "**Capitale Ordinario**") alla data del Documento di Offerta, dedotte: (i) n. 2.631.976.000 azioni ordinarie direttamente detenute dall'Offerente, corrispondenti alla medesima data a circa il 63,3% del Capitale Ordinario dell'Emittente (la "**Partecipazione TdE**") e (ii) n. 220.193.238 azioni ordinarie detenute, direttamente e indirettamente, da EDF, corrispondenti alla medesima data, a circa il 5,3% del Capitale Ordinario dell'Emittente, in quanto direttamente e indirettamente detenute da un soggetto solidalmente obbligato a promuovere l'Offerta Obbligatoria, posto che EDF si è impegnata nell'Accordo Quadro a non apportare dette azioni ordinarie all'Offerta Obbligatoria.

Le Azioni oggetto di Offerta Obbligatoria rappresentano circa il 31,4% del Capitale Ordinario dell'Emittente. L'Offerta Obbligatoria sarà estesa alle azioni ordinarie Edison derivanti dall'eventuale esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito del Piano di *Stock Option* esistente (come definito nel Documento di Offerta) entro il termine del Periodo di Adesione (come in seguito definito).

Qualora entro il Periodo di Adesione siano esercitate le n. 7.327.455 opzioni assegnate alla data del Documento di Offerta ai beneficiari del Piano di *Stock Option* e quindi il Capitale Ordinario dell'Emittente venga aumentato per massimi euro 7.327.455 mediante emissione di massime 7.327.455 Azioni l'Offerta Obbligatoria avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 1.310.353.184 Azioni, rappresentative del 31,48% del Capitale Ordinario, assumendo l'integrale esercizio delle suddette opzioni.

L'Offerta Volontaria ha ad oggetto n. 923.217.142 *warrants* ciascuno dei quali attribuisce il diritto di sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2007, n. 1 azione ordinaria Edison, al prezzo di euro 1 per Azione (i "**Warrants**"), che rappresentano la totalità dei "*Warrants Edison ordinarie 2007*" in circolazione alla data del Documento di Offerta, dedotti (i) n. 240.000 *Warrants Edison* detenuti alla medesima data direttamente dall'Offerente nonché (ii) n. 95.253.661 *Warrants Edison* detenuti alla medesima data direttamente da EDF, posto che EDF si è impegnata nell'Accordo Quadro a non apportare detti *warrants* all'Offerta Volontaria.

I *Warrants* oggetto dell'Offerta Volontaria rappresentano circa il 90,6% dei *warrants* in circolazione alla data del Documento di Offerta.

Il numero degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte potrebbe variare nel caso in cui, entro il Periodo di Adesione siano esercitate, in parte o in tutto, le opzioni assegnate nell'ambito del Piano di *Stock Option* e/o l'Offerente e/o gli Aderenti dovessero acquistare strumenti finanziari dell'Emittente al di fuori delle Offerte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, lettera b), e dall'art. 42, comma 2, del Regolamento.

Le Offerte non hanno ad oggetto le azioni di risparmio Edison.

A.2.2 Mercati sui quali è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa unicamente in Italia, in quanto le Azioni e i *Warrants* sono trattati esclusivamente sul mercato telematico azionario.

A.2.3. Offerente

La denominazione dell'Offerente è Transalpina di Energia s.r.l.. TdE è una società di diritto italiano avente sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 16 ed è iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 03766880961.

La società è partecipata pariteticamente da WRGM e da Delmi.

Per maggiori dettagli, con particolare riguardo alla struttura societaria di TdE, ai diritti e doveri degli Aderenti parte dell'Accordo Parasociale che disciplina la *corporate governance* di TdE e di Edison, nonché ai diritti e doveri degli Aderenti con riferimento alle partecipazioni detenute da WRGM e Delmi in TdE si rinvia al Paragrafo B.1. del Documento di Offerta.

A.2.4. Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'Offerta Obbligatoria, in quanto offerta pubblica di acquisto obbligatoria, e l'Offerta Volontaria non sono sottoposte ad alcuna condizione di efficacia né condizionate al raggiungimento di una soglia minima di adesioni.

La complessiva operazione che ha determinato il presupposto giuridico dell'Offerta Obbligatoria è stata notificata in data 7 luglio 2005 da EDF e AEM alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento Comunitario n. 139/2004, in quanto concentrazione di dimensione comunitaria. La Commissione, con decisione resa in data 12 agosto 2005, ha ritenuto di non opporsi all'operazione.

A.2.5. Corrispettivo offerto, data e modalità di pagamento

Secondo quanto previsto nel Documento di Offerta il corrispettivo unitario offerto dall'Offerente per ciascuna Azione che sarà portata in adesione all'Offerta Obbligatoria è pari a euro 1,86 (il "**Corrispettivo per le Azioni**"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Obbligatoria calcolato in caso di adesione totale all'Offerta Obbligatoria sulla base del numero di Azioni alla data del Documento di

Offerta è, pertanto, pari ad euro 2.423.627.855,94 e, assumendo l'integrale esercizio delle opzioni oggetto del Piano di *Stock Option*, pari ad euro 2.437.256.922,24.

Il corrispettivo unitario offerto dall'Offerente per ciascun *Warrant* che sarà portato in adesione all'Offerta Volontaria è pari a euro 0,87 (il "**Corrispettivo per i Warrants**"). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta Volontaria calcolato in caso di adesione totale all'Offerta Volontaria sulla base del numero di *Warrants* alla data del Documento di Offerta è, pertanto, pari ad euro 803.198.913,54.

Il Corrispettivo per le Azioni e il Corrispettivo per i *Warrants* (congiuntamente, i "**Corrispettivi**"), si intendono al netto di bolli, spese, compensi e commissioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, rimarrà a carico dei soggetti aderenti alle Offerte.

I criteri seguiti per la determinazione dei Corrispettivi sono indicati nel Paragrafo E.1. del Documento di Offerta. In particolare si richiama quanto segue.

Con riferimento al Corrispettivo per le Azioni, trattandosi di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa ai sensi degli articoli 102, 106, primo comma, e 109, primo comma, lettera a), del Testo Unico, tale corrispettivo è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del Testo Unico che prevede che, per ciascuna categoria di azioni, l'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria di azioni di società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani sia promossa ad un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e (ii) il prezzo più elevato pattuito da uno dei soggetti obbligati in solido alla promozione dell'offerta obbligatoria nello stesso periodo per acquisti di azioni della medesima categoria dell'Emittente.

Il Corrispettivo per le Azioni è infatti pari alla media aritmetica, arrotondata per eccesso, tra:

- (i) il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie Edison nel Periodo di Riferimento (come di seguito definito) pari ad Euro 1,53 per azione ordinaria Edison;
- (ii) il prezzo più elevato pattuito da EDF per l'acquisto di azioni ordinarie Edison nel Periodo di Riferimento pari ad euro 2,18 per azione ordinaria Edison.

Sia per la determinazione del prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie Edison, che per la determinazione del prezzo più elevato pattuito per le stesse, gli ultimi dodici mesi sono stati calcolati a ritroso dal giorno antecedente il 13 maggio 2005 (il "**Periodo di Riferimento**"), data in cui è stato diffuso al mercato il comunicato congiunto di AEM ed EDF ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico, comunicato nel quale è stata data notizia della sottoscrizione degli Accordi in cui sono stati descritti gli elementi essenziali delle Offerte (la "**Data dell'Annuncio**").

Con riferimento al Corrispettivo per i *Warrants*, il corrispettivo è stato determinato dall'Offerente in misura pari ad euro 0,87 per *warrant* tenendo conto del valore intrinseco più un premio.

Il valore intrinseco è stato stimato detraendo il prezzo di esercizio dei *warrant*, pari ad euro 1,00 per *warrant*, dal Corrispettivo per le Azioni. Il valore intrinseco per *warrant* è quindi risultato pari ad euro 0,86. L'Offerente ha, inoltre, determinato un premio pari ad euro 0,01 per *warrant* fissando, quindi il Corrispettivo per i *Warrants* in euro 0,87 per *warrant*.

Il Corrispettivo per le Azioni prevede una maggiorazione di circa il 17% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del 6 aprile 2005 (data di trenta giorni precedente la sospensione delle negoziazioni dei titoli Edison, sospensione che ha avuto termine alla Data dell'Annuncio) e di circa il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del 6 maggio 2005, ultimo giorno di negoziazione antecedente la Data dell'Annuncio (l'“**Ultima Quotazione**”). In proposito si ricorda che la negoziazione dei titoli Edison è rimasta sospesa dal giorno 9 al giorno 12 maggio 2005 inclusi.

Il Corrispettivo per i *Warrants* prevede una maggiorazione di circa il 47% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del 6 aprile 2005 e di circa il 25% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del 6 maggio 2005.

Il pagamento dei Corrispettivi avverrà il settimo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione (come in seguito definito), fatta salva l'eventuale proroga del Periodo di Adesione (la “**Data di Pagamento**”).

Il pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i titoli all'Offerente, trasferimento che avverrà contestualmente al pagamento stesso.

Il pagamento dei Corrispettivi sarà effettuato in contanti. I Corrispettivi saranno versati dall'Offerente per il tramite degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (come definiti nel Paragrafo B.3 del Documento di Offerta) agli Intermediari Incaricati (come definiti nel paragrafo B.3 del Documento di Offerta) e da questi eventualmente agli Intermediari Depositari (come definiti nel Paragrafo C.4.2 del Documento di Offerta), per l'accredito sul conto dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti alle Offerte nella scheda di adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere i Corrispettivi ai sensi delle Offerte si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alle Offerte il rischio che gli Intermediari Incaricati non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

A.2.6. Garanzia di esatto adempimento e modalità di finanziamento

L'Offerente ha precisato che Mediobanca e BNP Paribas si sono impegnate, senza vincolo di solidarietà, a mettere a disposizione le garanzie di esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi delle Offerte entro la data del rilascio del *nulla-osta* da parte della Consob alla pubblicazione del documento relativo alle Offerte.

A totale copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento dei Corrispettivi delle Offerte pari a circa euro 3.227 milioni, TdE ha indicato del Documento d'Offerta che farà ricorso:

- a) a finanziamenti e versamenti che saranno effettuati entro la Data di Pagamento da WGRM in favore dell'Offerente, per circa euro 1.582 milioni (il “**Finanziamento WGRM**”);
- b) ad un finanziamento che sarà effettuato entro la Data di Pagamento da Delmi in favore dell'Offerente, per circa euro 363 milioni (il “**Finanziamento Delmi**”);
- c) ad uno o più finanziamenti bancari, da erogarsi in favore di TdE, da Mediobanca per circa euro 1.281 milioni (il “**Finanziamento bancario**”).

L'Offerente ha dichiarato che gli ammontari massimi del Finanziamento WGRM, del Finanziamento Delmi e del Finanziamento Bancario sono complessivamente sufficienti a coprire anche il fabbisogno finanziario per l'acquisto da parte di TdE delle azioni ordinarie Edison di nuova emissione derivanti dall'eventuale esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito del Piano di *Stock Option* che dovessero essere portate in adesione all'Offerta Obbligatoria.

L'esatto ammontare delle risorse finanziarie sopraindicate dipenderà, oltre che dal numero di Azioni e *Warrants* effettivamente portati in adesione alle Offerte, anche dall'allocazione fra TdE, WGRM e Delmi e/o soggetti terzi dalla stessa indicati delle Azioni e *Warrants* portati in adesione alle Offerte, in base al Meccanismo di Allocazione (come definito al Paragrafo H.3.1 del Documento di Offerta) ed in particolare dall'esercizio o meno da parte di Delmi della facoltà di richiedere in allocazione per sé e/o per i soggetti terzi dalla stessa indicati un numero maggiore di Azioni ed un minore numero di *Warrants*.

Per maggiori dettagli sulla composizione e ripartizione delle risorse finanziarie si rinvia a quanto precisato nel Documento di Offerta al paragrafo G.2.2.

A.2.7. Periodo e modalità di adesione

Secondo quanto riportato nel Documento di Offerta è previsto che il Periodo di adesione all'Offerta, concordato dall'Offerente con Borsa Italiana, avrà inizio il 6 ottobre 2005 e terminerà il 26 ottobre 2005 (inclusi), salvo proroghe (il "**Periodo di Adesione**").

L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun giorno di borsa aperto compreso nel Periodo di Adesione tra le ore 8,30 e le ore 17,40.

Le adesioni alle Offerte da parte dei titolari degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili, salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente, e dovranno avvenire tramite la consegna dell'apposita scheda di adesione nei luoghi, modi e tempi indicati nel paragrafo C.4.2 del Documento di Offerta.

A.2.8. Motivazioni e finalità dell'Offerta

Come precisato nel Documento di Offerta, l'Offerta Obbligatoria e l'Offerta Volontaria sono adempimenti integranti e conseguenti del più ampio progetto di Delmi e di EDF di acquisire il controllo congiunto di Edison, una delle maggiori società, in termini di dimensioni e posizionamento competitivo, nel mercato italiano dell'elettricità e del gas.

EDF e Delmi ritengono che, grazie all'operazione, potranno in futuro generarsi significative sinergie industriali fra le proprie rispettive attività (ivi incluse quelle dei soci Delmi) e quelle di Edison.

La realizzazione dell'operazione, ad avviso dell'Offerente, permetterà inoltre di assicurare a Edison un azionariato stabile, creando le migliori condizioni per lo sviluppo strategico ed industriale dell'Emittente.

A.2.9. Programmi dell'Offerente

Programmi industriali

L'Offerente ha dichiarato la propria intenzione di mantenere sostanzialmente invariate le linee guida della strategia e del piano industriale dell'Emittente, e di continuare a perseguire obiettivi di crescita ed efficienza che consentano a Edison di raggiungere dimensioni e *standard* operativi tali da competere sul mercato energetico nazionale.

L'Offerente prevede che il piano di sviluppo dell'Emittente potrà essere finanziato attraverso i flussi di cassa generati dalla gestione operativa.

Per quanto riguarda infine i programmi relativi all'impiego della forza lavoro, l'Offerente ha dichiarato che intende valorizzare le risorse professionali ed il *know how* dell'Emittente e al riguardo, prevede di mantenere i livelli attualmente presenti al livello di Gruppo.

Programmi relativi alle modifiche nella composizione del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Edison in carica dalla data del Comunicato è composto da dodici membri ed è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'Emittente in data 19 aprile 2005 con scadenza fissata sino alla data dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2005.

Al riguardo l'Offerente ha dichiarato che la composizione del consiglio di amministrazione verrà modificata per consentire la rappresentazione del nuovo assetto di controllo. Sul punto di rinvia al successivo Paragrafo relativo alla *corporate governance* di Edison.

Programmi relativi alle modifiche dello statuto

L'Offerente ha intenzione di dare applicazione alla disciplina prevista dall'Accordo Parasociale in relazione all'adozione da parte dell'Emittente di un nuovo statuto sociale che recepisca i principi di governo societario indicati al Paragrafo H.3.2 del Documento d'Offerta.

L'Offerente prevede di procedere alla modifica dello statuto sociale dell'Emittente come sopra indicato al più presto possibile e comunque entro i dodici mesi successivi alla Data di Pagamento.

La Corporate Governance di Edison prevista dall'Offerente

L'Accordo Parasociale contiene disposizioni relative alla *corporate governance* di Edison, alle maggioranze qualificate per l'adozione di talune delibere assembleari e consiliari della società ed alla gestione della stessa.

Con specifico riguardo al consiglio di amministrazione, si segnala che, come precisato nel Paragrafo H.3.2 del Documento di Offerta, l'Accordo Parasociale prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sia formato da dodici componenti di cui dieci corrispondenti ai consiglieri dell'Offerente

(designati cinque da EDF e WGRM - la “**Parte EDF**” - e cinque da Delmi) e gli ulteriori due amministratori indipendenti, di cui uno designato dalla Parte EDF e l’altro da Delmi.

L’Accordo Parasociale prevede inoltre che il presidente del consiglio di amministrazione ed il *chief financial officer* di Edison siano nominati su indicazione di Delmi e che l’amministratore delegato e il *chief operating officer* di Edison siano nominati su indicazione della Parte EDF. L’Accordo Parasociale prevede anche che il consiglio di amministrazione di Edison deliberi con il voto favorevole di dieci amministratori. Inoltre, gli Aderenti hanno previsto che siano costituiti un comitato strategico, un comitato per il controllo interno e un comitato per la remunerazione, ciascuno dei quali composto da quattro membri, due di designazione della Parte EDF e due di designazione di Delmi.

In tema di collegio sindacale, l’Accordo Parasociale stabilisce che Delmi e la Parte EDF avranno ciascuna il diritto di designare un sindaco effettivo ed uno supplente di Edison, mentre il terzo sindaco effettivo e il terzo sindaco supplente saranno nominati dagli azionisti di minoranza di Edison. La Parte EDF e Delmi dovranno scegliere di comune accordo quale dei due sindaci effettivi rispettivamente designati sarà nominato presidente del collegio sindacale e del pari designeranno di comune accordo la società di revisione di Edison.

Quanto all’assemblea, l’Accordo Parasociale prevede che:

- (i) l’assemblea ordinaria degli azionisti di Edison sia validamente costituita e deliberi con le maggioranze richieste per legge, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto:
 - le materie diverse dall’approvazione dei bilanci annuali di esercizio e dalla nomina e revoca delle cariche sociali di Edison, ove in seconda convocazione ai sensi dell’articolo 2369, comma 4, del codice civile, l’assemblea ordinaria degli azionisti sarà validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale ordinario;
 - l’elezione dei sindaci, che sarà disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 21 dello statuto di Edison (voto di lista).
- (ii) l’assemblea straordinaria degli azionisti di Edison sarà validamente costituita, in prima e seconda convocazione, così come nelle convocazioni successive, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più del 50% del capitale sociale ordinario e delibererà con le maggioranze richieste per legge.

L’Accordo Parasociale stabilisce infine, come principio fondamentale e linea guida che la *corporate governance* di Edison dovrà essere decisa esclusivamente al livello di TdE. In particolare, ciascuno degli Aderenti si impegna (anche per le società del rispettivo gruppo):

- (i) a votare con la sua partecipazione diretta in Edison, ove esistente, o ad astenersi dal votare o dal partecipare all’assemblea, in conformità con il comportamento tenuto da TdE; e
- (ii) a non usare nessun diritto pertinente a tale partecipazione diretta in modo non coerente con qualsiasi decisione di TdE o in violazione del principio sopramenzionato.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai Paragrafi H.3.2. e H.3.3 del Documento di Offerta e allo statuto sociale di TdE allegato al Documento d'Offerta in Appendice n. 3.

A.2.10. Ricostituzione del flottante da parte dell'Offerente

Qualora, a seguito dell'Offerta Obbligatoria, l'Offerente e gli Aderenti vengano a detenere in aggregato, per effetto delle adesioni alla medesima Offerta Obbligatoria e degli acquisti di Azioni eventualmente effettuati dall'Offerente e dagli Aderenti al di fuori dell'Offerta Obbligatoria nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 41, comma 2 lettera b) e 42, comma 2, del Regolamento, una partecipazione nel Capitale Ordinario dell'Emittente superiore alla soglia rilevante ai fini dell'art. 108 del Testo Unico o alla maggiore soglia determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico, l'Offerente ha dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non promuovere un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico né, ove la partecipazione risultasse superiore al 98%, di esercitare il diritto previsto dall'art. 111 del Testo Unico. In tal caso, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni sarà ripristinato mediante cessione delle Azioni allocate a Delmi e/o soggetti terzi dalla stessa indicati in base al Meccanismo di Allocazione.

A.2.11. Impegni assunti dagli Aderenti sulle Azioni e Warrant in esito all'Offerta

L'Accordo Quadro prevede che le Azioni e i *Warrants* portati in adesione alle Offerte siano assegnati, successivamente alla chiusura delle Offerte medesime, a TdE, WGRM e a Delmi e/o soggetti terzi dalla stessa indicati secondo il Meccanismo di Allocazione disciplinato nel medesimo Accordo Quadro e descritto nel Documento di Offerta al quale si rinvia con particolare riguardo al Paragrafo H.3.1.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro inoltre gli Aderenti hanno assunto, tra l'altro, alcuni impegni in relazione agli strumenti finanziari di Edison descritti nel Documento di Offerta al quale si rinvia con particolare riguardo ai Paragrafi D.2. e H.3.1.

B. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

B.1 Possesso di azioni Edison da parte dell'emittente e sue controllate

Edison non possiede né azioni proprie né azioni della controllante TdE. La sua controllata Tecnimont possiede 321.963 azioni ordinarie Edison.

B.2 Possesso di azioni e stock option da parte di amministratori e sindaci di Edison

La tabella che segue indica le azioni dell'Emittente e delle altre società controllate da Edison, direttamente o indirettamente possedute dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Edison nonché le *stock option* loro assegnate aventi ad oggetto le medesime azioni alla data del presente Comunicato.

COGNOME E NOME	Azioni Edison	Warrant Edison	Stock option Edison	Azioni Società Controllate	Azioni Società Controllante
Amministratori					
Umberto Quadrino	-	-	-	-	-
Umberto Tracanella	-	-	-	-	-
Giulio Del Ninno	99.860 ordinarie (a)	27.000 (a)	1.431.048 opzioni (c)	-	-
Mario Cocchi	-	-	-	-	-
Michel Cremieux	-	-	-	-	-
Paolo Iovenitti	-	-	-	-	-
Gaetano Micciché	-	-	-	-	-
Piergiorgio Peluso	-	-	-	-	-
Sergio Pininfarina	-	-	-	-	-
Eugenio Razelli	-	-	-	-	-
Dario Velo	-	-	-	-	-
Romain Camille Zaleski	174.850 ordinarie (b)	89.140 (b)	-	-	-
Sindaci					
Sergio Pivato	-	-	-	-	-
Salvatore Spiniello	-	-	-	-	-
Ferdinando Superti Furga	-	-	-	-	-

(a) Possesso diretto

(b) Possesso indiretto tramite il coniuge

(c) Numero 332.831 esercitabili al prezzo di euro 2,107 per singola azione; numero 598.103 esercitabili al prezzo di euro 1,360 per singola azione; numero 500.114 esercitabili al prezzo di euro 1,580 per singola azione.

B.3 Patti parasociali aventi ad oggetto azioni Edison

Il consiglio di amministrazione di Edison è a conoscenza, in virtù e nei modi di quanto contenuto negli estratti e nei comunicati pubblicati dei seguenti accordi rilevanti ai sensi dell'art. 122 e ss. del Testo Unico:

- **Accordo Parasociale** sottoscritto in data 12 maggio 2005 tra AEM, Delmi, EDF e WGRM, avente ad oggetto la gestione congiunta di Edison e di TdE. **Accordo Quadro** sottoscritto contestualmente dalle medesime parti finalizzato all'acquisto congiunto del controllo di Edison tramite una società

partecipata pariteticamente da Delmi e WGRM. L'estratto di tali Accordi è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore del 22 maggio 2005 mentre le variazioni successivamente intervenute sono state pubblicate su Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2005.

- Accordo di Investimento e Patto Parasociale (l'“**Accordo Delmi**”) sottoscritto in data 7 luglio 2005 tra AEM, Dolomiti Energia S.p.A. (“**DE**”), Società Elettrica Altoatesina - SEL S.p.a. (“**SEL**”), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”), Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“**BPM**”) e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“**CRT**”), con il quale sono stati disciplinati: l'ingresso di DE, Mediobanca, BPM e CRT nella compagine sociale di Delmi, l'incremento della partecipazione di SEL in Delmi, gli impegni di capitalizzazione e finanziamento dei soci a favore di Delmi, nonché i reciproci rapporti e interessi in relazione alla struttura organizzativa e al funzionamento di Delmi e, per certi aspetti, di TdE. L'estratto dell'Accordo Delmi è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 luglio 2005.
- Accordo Modificativo e Integrativo dell'Accordo Delmi, sottoscritto in data 18 luglio 2005, tra AEM, DE, e SEL, Mediobanca, BPM, CRT e ENIA Spa (“**ENIA**”) per disciplinare l'ingresso di ENIA nel capitale sociale di Delmi. L'estratto delle modifiche e integrazioni dell'Accordo Delmi è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore del 27 luglio 2005 mentre le variazioni successivamente intervenute sono state pubblicate su Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2005.
- Accordo di consultazione e di voto stipulato in data 7 luglio 2005 tra Mediobanca, BPM e CRT, soci finanziari di Delmi (il “**Patto**”). L'estratto del Patto è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 luglio 2005, mentre le variazioni successivamente intervenute sono state pubblicate su Il Sole 24 Ore del 27 luglio 2005.

B.4 Compensi degli amministratori e dei sindaci di Edison

La tabella che segue, redatta secondo i medesimi criteri illustrati nella relazione degli amministratori al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, reca il dettaglio degli emolumenti di spettanza degli amministratori e sindaci dell'Emittente nel periodo 1 gennaio 2005-31 agosto 2005.

(in migliaia di euro)

SOGGETTO		DESCRIZIONE CARICA		COMPENSI			DI CUI		
Nome e Cognome (A)	Carica Ricoperta (B)	Periodo a cui si riferiscono i compensi (C)	Scadenza della carica (D)	Corrisposti alla società di appartenenza	Corrisposti al soggetto	Emolumenti per la carica in Edison (1)	Benefici non monetari (2) (m)	Bonus ed altri incentivi (3) (n)	Altri compensi (4) (o)
Amministratori									
Umberto Quadrino (a)	Presidente e Amm. Delegato (c)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005	2.297 (g)		811 (h)		1.476 (h) (i)	10
Umberto Tracanella	VicePresidente (d) (e)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005		166	137			29
Mario Cocchi	Amministratore (c)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005		45	45			
Michel Cremieux	Amministratore (d) (f) (c)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005	57		57			
Giulio Del Ninno (b)	Amministratore (c)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005	333 (g)	15	234 (h)	4	109 (h) (l)	1
Paolo Iovenitti	Amministratore (d) (e)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005		99	99			
Gaetano Micciché	Amministratore	01.01.05 31.08.05	28.10.2005	37		37			
Piergiorgio Peluso	Amministratore (c)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005	41		41			
Sergio Pininfarina	Amministratore (f)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005		85	85			
Eugenio Razelli	Amministratore (f) (c)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005	51		51			
Dario Velo	Amministratore (e)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005		49	49			
Romain Camille Zaleski	Amministratore (f)	01.01.05 31.08.05	28.10.2005		47	47			
Totale				2.816	506	1.693	4	1.585	40
Sindaci									
Sergio Pivato	Presidente Coll.Sind.	01.01.05 31.08.05	31.12.2007		40	40			
Salvatore Spiniello	Sindaco effettivo	01.01.05 31.08.05	31.12.2007		27	27			
Ferdinando Superti Furga	Sindaco effettivo	01.01.05 31.08.05	31.12.2007		27	27			
Totale				2.816	600	1.787	4	1.585	40

(a) Nominato Presidente e Amministratore Delegato dal Consiglio di amministrazione del 19 aprile 2005

(b) Amministratore Delegato sino al 19 aprile 2005

(c) Membro del Comitato Strategico

(d) Membro del Comitato di Controllo Interno

(e) Membro dell'Organismo di Vigilanza

(f) Membro del Comitato di Remunerazione

(g) La retribuzione viene corrisposta al soggetto dalla società titolare del rapporto di lavoro, che pone a carico di Edison i corrispondenti costi.

(h) Gli importi indicati sono al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'accantonamento al Tfr.

(i) Importo massimo teorico del compenso variabile per il 2005, deliberato dai Consigli di amministrazione del 3 dicembre 2004 e del 19 aprile 2005, da commisurare all'effettivo raggiungimento di specifici obiettivi.

(l) Compenso variabile per il 2005, deliberato dal Consiglio di amministrazione del 3 dicembre 2004, e corrisposto con riguardo alla carica di Amministratore Delegato ricoperta sino al 19 aprile 2005.

(m) I benefici non monetari colonna 2) si riferiscono a polizze assicurative stipulate dalla società a favore del soggetto

(n) I bonus ed altri incentivi colonna 3) includono la parte variabile del compenso.

(o) Gli altri compensi colonna 4) sono relativi agli emolumenti per le cariche in società controllate al 31 agosto 2005.

C. FATTI DI RILEVO NON INDICATI NELLA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2005

Successivamente all'approvazione della relazione semestrale 2005 approvata dal consiglio di amministrazione nella riunione del 12 settembre 2005, non sono intervenuti fatti di rilievo ai sensi dell'art. 39 del Regolamento salvo quanto di seguito rappresentato.

In data 26 settembre 2005, a seguito del mutato assetto azionario di Edison derivante dall'acquisto da parte di TdE della partecipazione di controllo nell'Emittente, tutti gli amministratori hanno rassegnato le dimissioni con effetto dalla prossima assemblea.

In pari data il Consiglio di Amministrazione di Edison ha provveduto a convocare l'assemblea ordinaria dell'Emittente presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 alle ore 11, in prima convocazione per il giorno 28 ottobre 2005 e in seconda convocazione per il giorno 31 ottobre 2005, al fine di assumere le necessarie deliberazioni in merito alla nomina del consiglio di amministrazione.

Qualora, successivamente alla data del presente Comunicato, dovessero verificarsi eventi che assumono rilevanza ai fini dell'art. 39 del Regolamento, verrà pubblicato un apposito comunicato di aggiornamento.

D. EVENTUALE CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI EDISON AI SENSI DELL'ART. 104 DEL TESTO UNICO

Il consiglio di amministrazione di Edison non ha convocato, né intende convocare ai sensi dell'art. 104 del Testo Unico, l'assemblea dei soci di Edison.

E. CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EDISON IN MERITO ALL'OFFERTA

Come precisato nel Documento di Offerta, l'Offerta Obbligatoria è un adempimento conseguente al progetto di Delmi ed EDF di acquisire -per il tramite di TdE- il controllo di Edison.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto che EDF e Delmi hanno dichiarato la propria intenzione di mantenere sostanzialmente invariate le linee guida della strategia e del piano industriale dell'Emittente, assicurando nel contempo ad Edison un azionariato stabile e il mantenimento della quotazione dei titoli della stessa, cosicché si potranno creare le migliori condizioni per lo sviluppo strategico e industriale della società.

Per quanto concerne il corrispettivo offerto, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del supporto di Crédit Suisse First Boston, che ha confermato la congruità del corrispettivo stesso.

Per giungere a tale conclusione, l'*advisor* finanziario ha effettuato le proprie analisi sulla base delle metodologie di valutazione più comunemente utilizzate, anche a livello internazionale, per imprese operanti in questo settore, con particolare riguardo al metodo dei flussi di cassa scontati (DCF-

Discounted Cash Flow) che ha portato ad un valore per azione post esercizio dei *warrants* compreso tra euro 1,53 e 1,85. Le valutazioni si sono basate sulle principali assunzioni del Business Plan Edison 2005-2012, che l'*advisor* ha verificato a fronte di assunzioni generali di mercato ricavate da fonti indipendenti.

Tenuto anche conto del parere dell'*advisor*, il Consiglio di Amministrazione, fermo restando che la convenienza economica dell'Adesione all'Offerta potrà essere compiutamente valutata dagli azionisti e portatori di *Warrants* Edison alla luce dell'andamento del prezzo delle Azioni e dei *Warrants* di Edison fino alla conclusione del Periodo di Adesione, ritiene che il Corrispettivo sulle Azioni sia congruo rilevando altresì che lo stesso rappresenta:

- un premio per le azioni ordinarie di circa il 22% rispetto al prezzo medio ponderato di borsa degli ultimi dodici mesi precedenti la Data dell'Annuncio;
- un premio per le azioni ordinarie di circa il 17% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 6 aprile 2005, data di trenta giorni precedente l'Ultima Quotazione prima della Data dell'Annuncio;
- un premio per le azioni ordinarie di circa il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del 6 maggio 2005, Ultima Quotazione precedente la Data dell'Annuncio.

Per quanto concerne il corrispettivo offerto ai detentori dei *Warrants*, il Consiglio di Amministrazione ritiene che anch'esso sia congruo, considerando che tale corrispettivo incorpora un premio di euro 0,01 centesimi rispetto al valore intrinseco dei *Warrants* stessi, stimato detraendo il prezzo di esercizio di euro 1,00 dal corrispettivo offerto ai detentori delle Azioni.

Il Corrispettivo relativo ai *Warrants* rappresenta:

- un premio per i *Warrants* di circa il 59% rispetto al prezzo medio ponderato di borsa degli ultimi dodici mesi precedenti la Data dell'Annuncio;
- un premio per i *Warrants* di circa il 47% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del 6 aprile 2005;
- un premio per i *Warrants* di circa il 25% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 6 maggio 2005.

Edison SpA

Il Presidente e Amministratore Delegato

Umberto Quadrino

(2) Estratto dell'Accordo Quadro e dell'Accordo Parasociale (e successivo aggiornamento)

Estratto ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 redatto secondo il disposto dell'articolo 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

In data 12 Maggio 2005, AEM S.p.A. ("**AEM**"), Delmi S.p.A. ("**Delmi**"), Electricité de France S.A. ("**EDF**") e WGRM Holding 4 S.p.A., ("**WGRM**"), (AEM, Delmi, EDF e WGRM congiuntamente gli "**Aderenti**") hanno sottoscritto un accordo parasociale (l' "**Accordo Parasociale**") avente ad oggetto la gestione congiunta di Edison S.p.A. ("**Edison**") e della Società (come di seguito definita). Contestualmente le medesime parti hanno altresì sottoscritto un accordo quadro (l' "**Accordo Quadro**" e, unitamente all'Accordo Parasociale, gli "**Accordi**") finalizzato all'acquisto congiunto del controllo di Edison tramite una società partecipata pariteticamente da Delmi e WGRM (la "**Società**").

Si precisa, in particolare, che (i) AEM ha sottoscritto gli Accordi quale garante degli obblighi di Delmi esclusivamente a favore di EDF e WGRM e quale parte principale in relazione alle disposizioni applicabili ad AEM; e (ii) EDF ha sottoscritto gli Accordi quale garante degli obblighi di WGRM esclusivamente a favore di AEM e Delmi e quale parte principale in relazione alle disposizioni applicabili a EDF.

1. Società oggetto degli Accordi

Gli Accordi hanno ad oggetto le seguenti società:

- (a) la Società, che sarà una società di diritto italiano con la denominazione sociale "Transalpina di Energia", organizzata nelle forme della società per azioni o della società a responsabilità limitata, di nuova costituzione o acquisita a tal scopo da WGRM e Delmi che deterranno ciascuna il 50% del capitale sociale; ed
- (b) Edison S.p.A., iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019, avente sede legale in Foro Buonaparte 31, Milano, emittente quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nel settore dell'energia e del gas in Italia, con un capitale sociale alla data del 30 Aprile 2005 pari ad €4.265.628.231, suddiviso in n. 4.155.035.811 azioni ordinarie ("**Azioni Edison**") e n. 110.592.420 azioni di risparmio prive del diritto di voto con un valore nominale pari a €1 cadauna, nonché con *warrants* ("**Warrants Edison**") emessi con delibera del consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 2002, di cui n. 1.018.869.959 ancora circolanti al 30 aprile 2005, ognuno dei quali può essere convertito in ogni momento sino al 31 dicembre 2007 in n. 1 Azione Edison al prezzo di €1.

2. Numero delle azioni e degli strumenti finanziari oggetto degli Accordi

Gli Accordi hanno ad oggetto il 100% del capitale sociale della Società, nonché le Azioni Edison e i *Warrants* Edison che saranno detenuti dalla Società e da ciascuno degli Aderenti a seguito dell'operazione descritta al paragrafo 4.

Si precisa che EDF, alla data di sottoscrizione degli Accordi, detiene (a) n. 96.796.470, pari al 2,3% delle Azioni Edison alla data del 30 aprile 2005 e (b) n. 95.253.661, pari al 9,35% dei *Warrants* Edison alla data del 30 aprile 2005.

3. Soggetto che in virtù degli Accordi eserciterà il controllo di Edison

Il soggetto che in virtù degli Accordi eserciterà il controllo su Edison sarà la Società.

4. Contenuto dell'Accordo Quadro

4.1 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro disciplina una complessa operazione di acquisizione in cui, a seguito dell'acquisto del controllo da parte di EDF di Italenergia Bis S.p.A. ("**IEB**") (una società non quotata che alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro detiene circa il 63% del capitale ordinario di Edison) o, eventualmente, ove praticabile, anche prima di tale evento, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2006, EDF si adoperi affinché IEB ceda alla Società tutte le Azioni Edison e i *Warrants* Edison detenuti dalla stessa IEB alla data del relativo *closing* a un prezzo rispettivamente pari a €1,55 per ogni Azione Edison e €0,59 per ogni *Warrant* Edison. Si precisa che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, IEB detiene n. 2.631.736.000 Azioni Edison e n. 240.000 *Warrants* Edison. Successivamente, ai sensi di legge, la Società promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni Edison (l'"**OPA**") e un'offerta pubblica volontaria di acquisto sui *Warrants* Edison (l'"**OPAV**" e, unitamente all'OPA, le "**Offerte Pubbliche**").

L'Accordo Quadro ha ad oggetto, tra l'altro, i termini e le condizioni che disciplinano:

- (a) la costituzione o l'acquisto della Società da parte di WGRM e Delmi;
- (b) il finanziamento per (i) l'acquisto da parte della Società delle Azioni Edison e dei *Warrants* Edison detenuti da IEB, e (ii) la promozione da parte della stessa Società delle Offerte Pubbliche;
- (c) l'acquisto da parte della Società delle Azioni Edison e dei *Warrants* Edison detenuti da IEB; e
- (d) la promozione delle Offerte Pubbliche.

4.2 Condizioni

L'esecuzione di tali operazioni è sospensivamente condizionata (a) all'ottenimento dell'autorizzazione (o deroga) da parte delle competenti autorità *antitrust* e (b) alla riduzione sotto il 2% del capitale sociale della partecipazione che Edison e/o società del relativo gruppo detengono in AEM.

EDF si riserva inoltre il diritto di non portare a termine tali operazioni e di risolvere l'Accordo Quadro qualora: (i) alla data del 27 maggio 2005 permangano limitazioni normative all'esercizio del diritto di voto in capo a EDF ovvero la stessa EDF sia soggetta a certe altre restrizioni normative (come meglio specificato nell'Accordo Quadro) o (ii) prima dell'acquisto del controllo di IEB da parte di EDF, a seguito di un provvedimento Consob o di natura giudiziaria, ovvero di una modifica legislativa o

regolamentare, risulti che il prezzo dell'OPA sia superiore a €1,86 per Azione (come meglio specificato nell'Accordo Quadro).

AEM e Delmi si riservano il diritto di risolvere l'Accordo Quadro qualora la Società, a seguito di tali operazioni e di eventuali acquisti successivi come indicato nell'Accordo Quadro, non detenga almeno il 51% del capitale sociale di Edison.

In tutti i casi sopra indicati Delmi dovrà cedere la propria partecipazione nella Società a EDF.

4.3 Costituzione o acquisto della Società

Entro i termini previsti dall'Accordo Quadro, WGRM e Delmi dovranno adottare tutti gli atti e le formalità necessarie ai fini della costituzione o acquisto congiunto della Società in modo che il capitale sociale della stessa sia partecipato al 50% da WGRM e al 50% da Delmi. WGRM e Delmi, inoltre, si sono impegnate a convocare:

- (a) un'assemblea straordinaria in cui sarà adottato uno statuto della Società che rifletta l'organizzazione e il funzionamento descritto al successivo paragrafo 5; e
- (b) un'assemblea ordinaria in cui saranno nominati un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale della Società secondo quanto descritto al successivo paragrafo 5.

4.4 Finanziamento della Società

Il finanziamento della Società ai fini del compimento delle operazioni di cui ai precedenti paragrafi 4.1(c)-(d) sarà attuato tra l'altro mediante: (i) un aumento di capitale deliberato dalla Società, sottoscritto e liberato pariteticamente da WGRM e Delmi; (ii) finanziamenti soci erogati da WGRM e Delmi in misura paritetica e (iii) finanziamenti con primari istituti finanziari.

4.5 Lancio delle Offerte Pubbliche

La Società promuoverà l'OPA e l'OPAV a condizione che le Azioni Edison e *Warrants* Edison detenuti da IEB siano ad essa trasferiti. Le Azioni Edison e i *Warrants* Edison apportati rispettivamente all'OPA e all'OPAV saranno allocati alla Società, a WGRM e a Delmi (o un terzo designato da Delmi) secondo i criteri indicati nell'Accordo Quadro. Tali criteri sono volti a far sì, tra l'altro, che la Società detenga una partecipazione tra il 51% e il 60% del capitale di Edison e che WGRM detenga una partecipazione che, sommata alla metà della partecipazione in Edison detenuta dalla Società, raggiunga il 50% del capitale di Edison (la “**Soglia del 50%**”) e che a Delmi (o un terzo da essa designato) siano assegnati le ulteriori Azioni Edison e gli ulteriori *Warrants* Edison rivenienti dall'OPA e dall'OPAV. L'OPA sarà promossa a un prezzo pari a €1,86 per ogni Azione Edison, risultante delle disposizioni di legge applicate al caso di specie come meglio indicato nell'Accordo Quadro. L'OPAV sarà promossa a un prezzo pari a €0,87 per ogni *Warrant* Edison.

4.6 Mantenimento della quotazione delle Azioni Edison

Qualora, successivamente alle Offerte Pubbliche, le partecipazioni in Edison complessivamente detenute dalla Società, AEM, EDF, WGRM, Delmi (e terzi da questa eventualmente designati) superino la soglia di cui agli articoli 108 e 112 del d.lg. n. 58/1998 (il “**TUF**”) non si intende promuovere un'offerta

pubblica residuale. Pertanto Delmi si impegna a collocare od ottenere il collocamento delle Azioni Edison sul mercato entro 90 giorni di calendario dalla data in cui viene raggiunta la soglia indicata. In caso contrario, l'offerta pubblica residuale sarà promossa dalla stessa Delmi e, in sua mancanza, da WGRM.

4.7 Adesioni alle Offerte Pubbliche - Soglia del 50%

EDF si impegna a non conferire nelle Offerte Pubbliche alcuna delle Azioni Edison e alcuno dei *Warrants* Edison da essa detenuti.

WGRM per la durata dell'Accordo Parasociale può acquistare Azioni Edison e *Warrants* Edison (anche di nuova emissione) e qualsiasi strumento finanziario convertibile in Azioni Edison a condizione che la stessa WGRM (insieme alle società del relativo gruppo) non superi la Soglia del 50%.

4.8 Durata dell'Accordo Quadro

Le disposizioni dell'Accordo Quadro rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2020, ad eccezione delle disposizioni che rientrano nella definizione di patto parasociale ai sensi della legge italiana, che rimarranno in vigore per tutto il tempo possibile previsto dalla legge.

5. Contenuto dell'Accordo Parasociale

5.1 Prima Assemblea degli Azionisti di Edison e Primo Consiglio di Edison

Non appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Parasociale (vedi *infra* paragrafo 8), EDF, WGRM (tali due società congiuntamente la "**Parte EDF**") e Delmi si sono impegnate a fare in modo che si riunisca l'assemblea degli azionisti di Edison (la "**Prima Assemblea degli Azionisti di Edison**") al fine di deliberare: (i) la revoca di tutti i membri del consiglio di amministrazione, nel caso in cui questi non si siano già dimessi volontariamente, e la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di un nuovo presidente del consiglio secondo le previsioni di cui al successivo paragrafo 5.3, (ii) la determinazione della remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione e (iii) la modifica dello statuto di Edison, che dovrà recepire, tra gli altri, i principi di *corporate governance* qui di seguito brevemente descritti e altre modifiche indicate nell'Accordo Parasociale.

Delmi e la Parte EDF si sono impegnate a fare in modo che il consiglio di amministrazione di Edison, costituito ai sensi del capoverso precedente, si riunisca, non appena possibile, (il "**Primo Consiglio di Edison**") al fine di deliberare: (i) l'adozione del *business plan* di Edison secondo quanto indicato nell'Accordo Parasociale e (ii) la nomina, con la relativa delega dei poteri, dell'amministratore delegato, del *chief financial officer* e del *chief operating officer* secondo le previsioni di cui al successivo paragrafo 5.3.

5.2 Corporate governance della Società

Nell'Accordo Parasociale è stato pattuito quanto segue con riferimento alla Società:

- (a) il consiglio di amministrazione sarà composto di dieci (10) amministratori;
- (b) ciascuna di Delmi e della Parte EDF avrà il diritto di designare cinque (5) amministratori;

- (c) ciascuna di Delmi e della Parte EDF potrà richiedere la revoca di un amministratore designato dalla stessa e la nomina del(i) nuovo(i) amministratore(i) che sostituirà(nno) il(i) membro(i) revocato(i); in generale ciascuna di Delmi e della Parte EDF avrà diritto di designare il sostituto nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un amministratore di rispettiva designazione;
- (d) il presidente del consiglio sarà designato dalla Parte EDF e l'amministratore delegato sarà designato da Delmi, ciascuno con i poteri rispettivamente previsti per lo stesso nell'Accordo Parasociale;
- (e) durante l'ultimo anno di vigenza dell'Accordo Parasociale, Delmi e la Parte EDF si sono impegnate a fare in modo che l'assemblea degli azionisti della Società che approverà il bilancio dell'esercizio precedente nomini un nuovo consiglio di amministrazione per un periodo di tre (3) esercizi, in ossequio alle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e che il presidente del consiglio e l'amministratore delegato siano (ri-)nominati ai sensi della precedente lettera d);
- (f) il consiglio di amministrazione sarà validamente costituito con la presenza di, e delibererà con il voto favorevole di, otto (8) amministratori;
- (g) ciascuna di Delmi e della Parte EDF avrà il diritto di nominare un (1) sindaco effettivo ed uno (1) supplente (e di designare il sostituto nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un sindaco di rispettiva designazione), mentre il presidente del collegio sindacale e il revisore o società di revisione saranno designati di comune accordo.

5.3 Corporate governance di Edison

Nell'Accordo Parasociale è stato pattuito quanto segue con riferimento a Edison:

- (a) il consiglio di amministrazione sarà composto da dodici (12) membri, di cui cinque (5) dovranno essere gli stessi cinque (5) amministratori della Società designati dalla Parte EDF e cinque (5) dovranno essere gli stessi cinque (5) amministratori della Società designati da Delmi, mentre i due (2) membri restanti dovranno essere indipendenti. Uno dei due (2) amministratori indipendenti dovrà essere designato dalla Parte EDF e l'altro da Delmi;
- (b) il presidente del consiglio ed il *chief financial officer* saranno nominati su indicazione di Delmi, e l'amministratore delegato ed il *chief operating officer* saranno nominati su indicazione della Parte EDF, ciascuno con i poteri rispettivamente previsti per lo stesso nell'Accordo Parasociale;
- (c) ciascuna di Delmi e della Parte EDF potrà richiedere la revoca di un amministratore designato dalla stessa e la nomina del(i) nuovo(i) amministratore(i) che sostituirà(nno) il(i) membro(i) revocato(i); in generale ciascuna di Delmi e della Parte EDF avrà diritto di designare il sostituto nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un amministratore di rispettiva designazione;
- (d) durante l'ultimo anno di vigenza dell'Accordo Parasociale, Delmi e la Parte EDF si sono impegnate a fare in modo che l'assemblea degli azionisti di Edison che approverà il bilancio dell'esercizio precedente nomini un nuovo consiglio di amministrazione per un periodo di tre

(3) esercizi, in ossequio alle disposizioni di cui alla precedente lettera a) e che il presidente del consiglio, l'amministratore delegato, il *chief financial officer* ed il *chief operating officer* siano (ri-)nominati ai sensi della precedente lettera b);

- (e) il consiglio di amministrazione sarà validamente costituito con la presenza di, e delibererà con il voto favorevole di, dieci (10) amministratori;
- (f) il consiglio di amministrazione dovrà formare, fra i suoi membri, un comitato strategico, un comitato per la remunerazione ed un comitato per il controllo interno che dovranno essere composti da quattro (4) membri del consiglio di amministrazione ciascuno, designati per metà dalla Parte EDF e per metà da Delmi;
- (g) ciascuna di Delmi e della Parte EDF avrà il diritto di designare un (1) sindaco effettivo e un (1) sindaco supplente (e di designare il sostituto nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un sindaco di rispettiva designazione), mentre il terzo sindaco effettivo ed il terzo sindaco supplente saranno nominati dagli azionisti di minoranza di Edison; la Parte EDF e Delmi dovranno scegliere di comune accordo quale dei due sindaci effettivi rispettivamente designati sarà nominato presidente del collegio sindacale e del pari designeranno di comune accordo la società di revisione di Edison;
- (h) l'assemblea ordinaria degli azionisti di Edison sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze richieste per legge, ad eccezione delle seguenti ipotesi: (i) in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti sarà validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale ordinario, per le materie diverse dall'approvazione dei bilanci annuali di esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali di Edison ai sensi dell'articolo 2369, comma 4, del codice civile italiano, (ii) l'elezione dei sindaci sarà disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 21 dello statuto di Edison;
- (i) l'assemblea straordinaria degli azionisti di Edison sarà validamente costituita, in prima e seconda convocazione, così come nelle convocazioni successive, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più del 50% del capitale sociale ordinario e delibererà con le maggioranze richieste per legge.

5.4 Principio fondamentale della *corporate governance* di Edison

La *corporate governance* di Edison dovrà essere decisa esclusivamente al livello della Società. In particolare, ciascuno degli Aderenti si impegna: (i) a votare con la sua partecipazione diretta in Edison, o ad astenersi dal votare o dal partecipare all'assemblea, in conformità con il comportamento tenuto dalla Società e (ii) a non usare nessun diritto pertinente a tale partecipazione diretta in modo non coerente con qualsiasi decisione della Società o in violazione del principio sopramenzionato.

5.5 Stallo decisionale

Nei casi di stallo decisionale al livello della Società ovvero al livello di Edison ("Stallo Decisionale"), il presidente del consiglio, l'amministratore delegato, o due amministratori congiuntamente, dovranno dare avvio alla procedura di riconciliazione, come di seguito succintamente descritta.

- (a) Uno Stallo Decisionale al livello della Società si verifica nel caso in cui:
- (i) i membri del consiglio di amministrazione siano chiamati a deliberare su una delle Materie Rilevanti per la Società di seguito elencate e se:
 - il voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società nominati su designazione di Delmi è difforme dal voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione nominati su designazione della Parte EDF, laddove gli amministratori eventualmente assenti o astenuti dovranno essere considerati come amministratori dissenzienti, ovvero
 - la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione designati da Delmi ovvero dalla Parte EDF è assente; ovvero
 - (ii) durante l'assemblea dei soci della Società, la Parte EDF voti a favore e Delmi voti contro la stessa delibera proposta, o viceversa, ovvero una di tali parti si astenga, ovvero l'assemblea dei soci non possa costituirsi validamente per due convocazioni consecutive a causa dell'assenza di una di tali parti.
- (b) Uno Stallo Decisionale al livello di Edison si verifica, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia chiamato a deliberare sulle Materie Rilevanti per Edison come di seguito indicate se:
- (i) il voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di Edison nominati su designazione di Delmi è difforme dal voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione nominati su designazione della Parte EDF, laddove gli amministratori eventualmente assenti o astenuti dovranno essere considerati come amministratori dissenzienti; ovvero
 - (ii) la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione designati da Delmi ovvero dalla Parte EDF è assente.
- (c) Per Materie Rilevanti per la Società ai fini della determinazione di uno Stallo Decisionale a livello della Società si intendono:
- (i) atti di disposizione delle partecipazioni detenute dalla Società, da cui possa derivare la perdita del controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 o 2, del codice civile italiano, di una società controllata;
 - (ii) deliberazioni riguardanti il capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione e trasformazione;
 - (iii) determinazioni in materia di esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 o 2, del codice civile italiano;

- (iv) presentazione di liste di candidati per l'elezione di amministratori o sindaci alle assemblee degli azionisti delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 o 2, del codice civile italiano;
 - (v) approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
 - (vi) acquisto di partecipazioni da cui derivi l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto, salva un'eccezione prevista nell'Accordo Parasociale;
 - (vii) soltanto nel caso in cui la Società sia una S.p.A., l'emissione di obbligazioni, che non siano obbligazioni convertibili o *cum warrants*;
 - (viii) soltanto nel caso in cui la Società sia una S.r.l., l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile italiano.
- (d) Per Materie Rilevanti per Edison ai fini della determinazione di uno Stallo Decisionale a livello di Edison si intendono:
- (i) approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
 - (ii) deliberazioni riguardanti il capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione e trasformazione;
 - (iii) decisioni inerenti l'approvazione e la modificazione del *business plan* o del *budget*;
 - (iv) salvo se previsto nel *business plan* o nel *budget* approvati dal consiglio di amministrazione, l'acquisto o la disposizione di beni, o altri investimenti, contratti ovvero operazioni di valore complessivo superiore a € 300 milioni all'anno.

5.6 Procedura di riconciliazione al livello della Società e di Edison

Delmi e la Parte EDF concordano di fare i loro migliori sforzi al fine di risolvere lo Stallo Decisionale entro venti (20) giorni. A tal fine, dovrà essere convocato un consiglio di amministrazione, ovvero l'assemblea dei soci, secondo i casi, e ove gli organi competenti non provvedano alla risoluzione dello Stallo Decisionale, i presidenti dei consigli di amministrazione di EDF e di AEM dovranno incontrarsi e fare i loro migliori sforzi per risolvere lo Stallo Decisionale.

Qualora lo Stallo Decisionale non sia risolto entro venti (20) giorni, lo stesso deve considerarsi insanabile (“**Insanabile Stallo Decisionale**”).

Al verificarsi di uno Stallo Decisionale e fino alla risoluzione dello stesso, Delmi e la Parte EDF si sono impegnate a fare in modo che vengano condotte solo operazioni di ordinaria amministrazione con riferimento alla Società, ad Edison ed alle società del gruppo Edison.

5.7 Stallo Decisionale in merito all'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti di Edison

Qualora si verifichi uno Stallo Decisionale a livello della Società in merito a decisioni aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto da parte della Società all'assemblea ordinaria ovvero straordinaria di Edison,

a seconda dei casi, e a condizione che tale Stallo Decisionale non sia stato risolto prima di tale assemblea, la Società non dovrà partecipare all'assemblea di Edison. Tuttavia, ove vi sia uno Stallo Decisionale sulla scelta degli amministratori che dovranno essere eletti nel corso dell'assemblea di Edison, si concorda che siano nominati gli amministratori precedentemente scelti dalla Società.

5.8 Scioglimento e liquidazione della Società

Al verificarsi di un Insanabile Stallo Decisionale al livello della Società o di Edison (e così pure in caso di disdetta dell'Accordo Parasociale e mancata stipula di un nuovo patto parasociale come meglio specificato *infra* al paragrafo 8), la Società si scioglierà.

In tale ipotesi, come in ogni altro caso di liquidazione della Società, si procederà alla vendita dei beni della stessa mediante una procedura di asta privata. I beni della Società verranno provvisoriamente aggiudicati al soggetto che avrà presentato l'offerta più alta, fatto salvo comunque il diritto della Parte EDF, Delmi, delle società dei loro rispettivi gruppi di appartenenza e di *bidding groups* in cui la Parte EDF, Delmi o società dei rispettivi gruppi partecipino per almeno il 50% (ciascuno di essi un “**Azionista Partecipante**”) di acquistare i beni della Società, mediante l'offerta di un corrispettivo di acquisto pari al prezzo più alto offerto maggiorato almeno del 5% (“**Diritto di Preferenza**”). Il Diritto di Preferenza potrà essere esercitato solo dagli Azionisti Partecipanti che abbiano partecipato alla procedura d'asta e non potrà essere esercitato nel caso in cui il soggetto che abbia presentato l'offerta più alta nella procedura d'asta sia un Azionista Partecipante.

5.9 Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni

Per un periodo di 3 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo Parasociale, Delmi e la Parte EDF non potranno effettuare alcun trasferimento, sia parziale che totale, della propria partecipazione nella Società senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. La clausola di intrasferibilità non si applica ai trasferimenti tra la Parte EDF e Delmi.

Lo statuto della Società dovrà contenere delle previsioni in base alle quali il trasferimento da parte di Delmi e della Parte EDF della propria partecipazione nella Società sarà soggetto al diritto di prelazione dell'altra parte, fatta salva la possibilità per WGRM di trasferire la proprietà di tutta la propria partecipazione nella Società a EDF.

6. Penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Parasociale

È previsto che per ogni violazione di ciascuna delle previsioni riguardanti la Prima Assemblea degli Azionisti di Edison, il Primo Consiglio di Edison, la nomina degli amministratori e dei sindaci della Società e di Edison, la nomina del *chief financial officer* e del *chief operating officer* di Edison nonché dei principi di *corporate governance* di Edison di cui al precedente paragrafo 5.4, la parte inadempiente pagherà alla parte non inadempiente l'ammontare di € 100 milioni a titolo di penale.

7. Altri obblighi

È previsto l'impegno di AEM nei confronti della Parte EDF (con facoltà di quest'ultima di risolvere l'Accordo Parasociale ex articolo 1456 del codice civile italiano in caso di inadempimento) per tutta la durata dell'Accordo Parasociale a: (i) detenere direttamente più del 50% dei diritti di voto esercitabili

nell'assemblea ordinaria degli azionisti di Delmi, (ii) nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione di Delmi e (iii) non deliberare la messa in liquidazione volontaria o scissione di Delmi, ad eccezione dei casi in cui la Società sia stata sciolta. Si precisa che l'Accordo Quadro prevede un impegno analogo all'impegno di cui alla lettera (i) precedente e sanziona l'eventuale inadempimento con il pagamento di una penale pari a €100 milioni.

È previsto l'impegno di EDF nei confronti di Delmi e AEM (con facoltà di queste ultime di risolvere l'Accordo Parasociale ex articolo 1456 del codice civile italiano in caso di inadempimento) a: (i) detenere direttamente, per tutta la durata dell'Accordo Parasociale, il 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di WGRM, a meno che Delmi ed AEM diano il loro previo consenso scritto che potrà essere negato a loro assoluta discrezione e (ii) fare in modo che WGRM non svolga alcuna sostanziale attività ad eccezione della detenzione della partecipazione nella Società e in Edison e dell'esercizio dei relativi diritti come previsto nell'Accordo Parasociale e nell'Accordo Quadro. Si precisa che l'Accordo Quadro prevede un impegno analogo all'impegno di cui alla lettera (i) precedente e sanziona l'eventuale inadempimento con il pagamento di una penale pari a €100 milioni.

Per l'intera durata dell'Accordo Parasociale, gli Aderenti non stipuleranno altri patti parasociali relativi alla Società o Edison, né altri accordi che comportino l'assunzione di obblighi confliggenti con l'Accordo Parasociale. Tale obbligo non pregiudica la possibilità per AEM di stipulare accordi parasociali con altri azionisti di Delmi, a condizione che tali azionisti non siano tra i principali concorrenti internazionali di EDF e che, qualora alcuni di essi siano anche azionisti di Edison, nessun accordo regolerà il voto di questa partecipazione diretta in Edison.

Le previsioni di cui al precedente capoverso non si applicheranno nel caso in cui si sia verificato un Insanabile Stallo Decisionale.

8. Durata dell'Accordo Parasociale

L'Accordo Parasociale entra in vigore alla data in cui la Società acquista da IEB le Azioni Edison e i *Warrants* Edison di proprietà di quest'ultima ai sensi dell'Accordo Quadro ed avrà una durata pari a 3 anni o, nel caso in cui Edison cessi di essere quotata in un mercato regolamentato in Italia o in uno stato membro dell'Unione Europea, a 5 anni dalla sua entrata in vigore.

Alla scadenza del termine di cui sopra l'Accordo Parasociale si rinnoverà automaticamente per il medesimo termine, ad eccezione del caso in cui una di Delmi o della Parte EDF si opponga al rinnovo mediante l'invio di una comunicazione all'altra parte almeno sei (6) mesi prima della scadenza del suddetto termine.

La disdetta dell'Accordo Parasociale, nel caso in cui non sia stato sottoscritto tra Delmi e la Parte EDF un nuovo accordo parasociale entro tre mesi dalla fine del periodo stabilito nel precedente capoverso, comporterà lo scioglimento della Società secondo la procedura descritta al paragrafo 5.8.

L'Accordo Parasociale sarà automaticamente risolto, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile italiano, nel caso in cui, per qualunque ragione diversa da un inadempimento di una parte dell'Accordo Parasociale, EDF, direttamente o indirettamente attraverso WGRM, oppure AEM, indirettamente

attraverso Delmi, non detengano più azioni rappresentanti il 50% dei diritti di voto esercitabili all'assemblea ordinaria degli azionisti della Società.

9. Tipo di patto

L'Accordo Parasociale e l'Accordo Quadro rientrano nella categoria dei patti di cui all'articolo 122, 1° comma, e 122, 5° comma, lettere a)-d), TUF.

10. Deposito

Il testo dell'Accordo Parasociale e dell'Accordo Quadro sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente nei termini previsti dall'art. 122 del TUF.

22 maggio 2005

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

Ai sensi dell'articolo 131 del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, si rendono note le seguenti variazioni inerenti al numero delle azioni e degli strumenti finanziari oggetto del patto parasociale e dell'accordo quadro (congiuntamente gli "Accordi") stipulati in data 12 maggio 2005 tra Electricité de France S.A. ("EDF"), WGRM Holding 4 S.p.A. ("WGRM"), AEM S.p.A. ("AEM") e Delmi S.p.A. ("Delmi"). Ciò a seguito della cessione a Transalpina di Energia S.r.l. da parte di Italennergia Bis S.p.A. di n. 2.631.976.000 azioni ordinarie della società quotata Edison S.p.A., rappresentanti il 63,34% del capitale ordinario di Edison S.p.A. alla data del 31 agosto 2005 e n. 240.000 *warrants* denominati "Warrant Edison ordinarie 2007" convertibili in azioni ordinarie Edison S.p.A.. Tale acquisto è avvenuto il 16 settembre 2005 ed è stato comunicato al mercato in pari data. Si ricorda, inoltre, che gli Accordi sono stati pubblicati per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 22 maggio 2005.

1. Società oggetto degli Accordi

Gli Accordi hanno ad oggetto le seguenti società:

- Transalpina di Energia S.r.l., una società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 16 e capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 2.592.010.000 (a seguito di un aumento di capitale deliberato in data 2 settembre 2005 e sottoscritto in data 16 settembre 2005), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03766880961 ("TDE"); e
- Edison S.p.A., una società per azioni di diritto italiano avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 31 agosto 2005 pari a Euro 4.265.772.537, suddiviso in n. 4.155.180.117 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna e n. 110.592.420 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019 ("Edison").

2. Strumenti finanziari oggetto degli Accordi

Gli Accordi hanno ad oggetto il 100% del capitale sociale di TDE (pari a Euro 2.592.010.000 alla data odierna) detenuto interamente e pariteticamente da WGRM e Delmi, titolari ciascuna di una quota nel capitale sociale di TDE pari a nominali Euro 1.296.005.000.

A seguito del summenzionato acquisto di azioni ordinarie e *warrants* Edison da parte di TDE, alla data odierna gli Accordi hanno inoltre ad oggetto:

- n. 2.631.976.000 azioni ordinarie Edison detenute da TDE;
- n. 240.000 *warrants* Edison detenuti da TDE.

A seguito dell'ingresso di TDE nella compagine azionaria di Edison, risultano, inoltre, oggetto degli Accordi i seguenti strumenti finanziari:

- n. 96.796.470 azioni ordinarie Edison detenute direttamente da EDF;
- n. 31.663.366 azioni ordinarie Edison detenute indirettamente da EDF tramite la società controllata WGRM Holding la S.p.A.;
- n. 41.294.848 azioni ordinarie Edison detenute indirettamente da EDF tramite la società controllata WGRM Holding lb S.p.A.;
- n. 50.438.554 azioni ordinarie Edison detenute indirettamente da EDF tramite la società controllata WGRM Holding lc S.p.A.;
- n. 95.253.661 *warrants* Edison detenuti direttamente da EDF.

La tabella che segue indica le percentuali delle azioni ordinarie Edison detenute da TDE e dalle parti degli Accordi apportate agli Accordi medesimi rispetto al numero totale delle azioni ordinarie Edison conferite e al numero totale delle azioni ordinarie Edison in circolazione alla data del 31 agosto 2005 secondo quanto comunicato da Edison.

	Numero azioni conferite	% sul totale azioni conferite	% sul totale azioni ordinarie emesse
TDE*	2.631.976.000	92,28	63,34
EDF**	220.193.238	7,72	5,30
AEM	0	0	0
Delmi	0	0	0
WGRM	0	0	0
Totale	2.852.169.238	100,00	68,64

(*) TDE, il cui capitale sociale è detenuto interamente e pariteticamente da WGRM e Delmi, non è parte degli Accordi.

(**) Detenute direttamente ed indirettamente tramite le società controllate WGRM Holding la S.p.A., WGRM Holding lb S.p.A. e WGRM Holding lc S.p.A.

La tabella che segue indica le percentuali di *warrants* Edison detenuti da TDE e dalle parti degli Accordi apportati agli Accordi medesimi rispetto al numero totale dei *warrants* Edison conferiti e al numero totale dei *warrants* Edison in circolazione alla data del 31 agosto 2005 secondo quanto comunicato da Edison. In proposito si ricorda che alla data del 31 agosto 2005 risultano in circolazione n. 1.018.725.653 *warrants* Edison, ciascuno dei quali dà diritto alla sottoscrizione di un'azione ordinaria Edison fino al 31 dicembre 2007. I n. 95.493.661 *warrants* Edison che risultano apportati agli Accordi alla data odierna danno, pertanto, diritto di sottoscrivere complessivamente n. 95.493.661 azioni ordinarie Edison di nuova emissione.

	Numero warrants conferiti	% sul totale warrants conferiti	% sul totale warrants in circolazione
TDE*	240.000	0,25	0,02
EDF	95.253.661	99,75	9,35
AEM	0	0	0
Delmi	0	0	0
WGRM	0	0	0
Totale	95.493.661	100,00	9,37

(*) TDE, il cui capitale sociale è detenuto interamente e pariteticamente da WGRM e Delmi, non è parte degli Accordi.

25 settembre 2005

(3) Statuto sociale di Transalpina di Energia

STATUTO DELLA SOCIETÀ

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

– TITOLO I –

Denominazione – Sede e domicilio dei soci – Durata - Oggetto

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata “Transalpina di Energia S.r.l.” (“**Società**”).

Articolo 2

Sede e domicilio dei soci

- 2.1 La Società ha sede nel comune di Milano.
- 2.2 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dai soci alla Società.

Articolo 3

Durata

- 3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, fatte salve le cause di scioglimento anticipato previste dalla legge e/o dal presente Statuto.
- 3.2 La durata della Società potrà essere prorogata o la Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci.

Articolo 4

Oggetto

- 4.1 La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:
- (a) nel settore dell’energia elettrica, comprensivo dell’attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
 - (b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;

- (c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
 - (d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
 - (e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
 - (f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
- 4.2 La Società può acquistare, detenere, gestire e cedere partecipazioni di qualsivoglia natura in società o enti in Italia e all'estero che operano nelle aree d'attività di cui al precedente paragrafo 4.1.
- 4.3 La Società può svolgere direttamente, o nell'interesse delle società partecipate o controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.
- 4.4 Nel rispetto della normativa vigente, la Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'emissione di titoli di debito, la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.
- 4.5 La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.
- 4.6 Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico.

– TITOLO II –

Capitale sociale – Partecipazioni – Disciplina dei diritti particolari dei soci - Trasferibilità – Prelazione – Acquisto della quota – Principio fondamentale di *corporate governance* - Recesso

Articolo 5

Capitale sociale – Partecipazioni - Disciplina dei diritti particolari dei soci

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 2.592.010.000 (duemiliardicinquecentonovantaduemilionidiecimila) sottoscritto e versato.
- 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti, di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica ovvero mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società.

- 5.3 Le modalità di circolazione e trasferimento delle partecipazioni sono disciplinate dalla legge, salvo quanto previsto ai successivi Articoli 6 e 7. Le partecipazioni sono divisibili in sede di circolazione per atto tra vivi o a causa di morte.
- 5.4 I diritti particolari riconosciuti al socio WGRM Holding 4 S.p.A. (società italiana con sede in Torino, Corso Montevecchio 39, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 09087500014, “**WGRM**”) dal presente Statuto spettano al socio WGRM per tutto il tempo in cui lo stesso detenga direttamente la titolarità di una partecipazione rappresentante almeno il 50% del capitale sociale della Società e dei relativi diritti di voto e allo stesso tempo Electricité de France S.A. (una *société anonyme* di diritto francese, con sede legale al 22-30 Avenue de Wagram, Parigi, Francia, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il n. 552.081.317, “**EDF**”) detenga direttamente la titolarità dell’intero capitale sociale e di tutti i diritti di voto nelle assemblee di WGRM. I diritti particolari riconosciuti al socio Delmi S.p.A. (società italiana con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria 4, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 03650360963, “**Delmi**”) dal presente Statuto spettano al socio Delmi per tutto il tempo in cui lo stesso detenga direttamente la titolarità di una partecipazione rappresentante almeno il 50% del capitale sociale della Società e dei relativi diritti di voto e allo stesso tempo AEM S.p.A. (società italiana con sede in Corso di Porta Vittoria 4, Milano, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 11957540153, “**AEM**”) detenga direttamente la titolarità di più del 50% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di Delmi. I diritti particolari riconosciuti al socio WGRM e al socio Delmi dal presente Statuto sono trasferibili ai rispettivi aventi causa in caso di trasferimento ai rispettivi aventi causa di una partecipazione rappresentante almeno il 50% del capitale sociale della Società e dei relativi diritti di voto e spettano a tali aventi causa per tutto il tempo in cui gli stessi detengano direttamente la titolarità di una partecipazione rappresentante almeno il 50% del capitale sociale della Società e dei relativi diritti di voto.
- 5.5 Resta inteso che in caso di sequestro conservativo o giudiziario di una partecipazione nella Società, il socio sarà considerato titolare dei diritti di voto relativi alla partecipazione sequestrata e pertanto legittimato all’esercizio dei diritti particolari ai sensi del presente Statuto fino all’avvenuto trasferimento forzoso qualora tale sequestro conservativo o giudiziario sia emesso a seguito di richiesta avanzata da un terzo diverso da un istituto bancario e/o finanziario ovvero dall’Agenzia per le entrate o da altra competente Autorità in materia fiscale. Per converso nel caso di sequestro conservativo o giudiziario di una partecipazione nella Società, emesso a seguito di richiesta avanzata da un istituto bancario e/o finanziario ovvero dall’Agenzia per le entrate o da altra competente Autorità in materia fiscale, il socio non sarà più considerato titolare dei diritti di voto relativi alla partecipazione sequestrata e pertanto non sarà legittimato all’esercizio dei diritti particolari ai sensi del presente Statuto qualora, decorsi tre mesi dall’emissione del provvedimento di sequestro, lo stesso non venga revocato. Analoghe regole varranno nel caso di sequestro conservativo o giudiziario di una partecipazione detenuta da AEM in Delmi o detenuta da EDF in WGRM, *mutatis mutandis*.
- 5.6 Al momento dell’esercizio dei diritti particolari di cui al presente Statuto, ciascun socio dovrà comprovare la sussistenza delle predette condizioni per l’esercizio di tali diritti particolari.

- 5.7 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
- 5.8 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.
- 5.9 La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 c.c.

Articolo 6

Trasferimento delle partecipazioni

- 6.1 Ai fini del presente Articolo 6 e del successivo Articolo 7 per “trasferimento” e “trasferire” si intende qualsiasi fatto, atto, negozio, o altra operazione o serie di operazioni per atto tra vivi a favore di soci o di terzi (compresi, a solo scopo esemplificativo e non tassativo, vendita, vendita in blocco, vendita forzata, espropriazione, conferimento in natura, permuta, donazione, fusione, scissione, scioglimento, trasferimento, conferimento o affitto d'azienda o ramo d'azienda, dazione in pagamento, riporto, acquisto a termine, *equity swap*, *cessio bonorum*, prestito titoli, costituzione di rendita) in base a cui, o a seguito di cui, si consegue (anche se transitoriamente) in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, *inter vivos*, il risultato del trasferimento a favore di soci o di terzi della proprietà della, e/o della nuda proprietà della, e/o della detenzione della, e/o del possesso della, e/o della costituzione e/o del trasferimento di diritti reali di godimento sulla, partecipazione (o parte di essa) detenuta da ciascun socio nella Società, ovvero di o su ogni altro strumento finanziario convertibile in o scambiabile con partecipazioni della Società o che dia diritto (immediatamente o in futuro) a titoli rappresentativi del capitale sociale della Società, partecipazioni nella Società come definite all'articolo 1, comma 6-*bis*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato, o altri strumenti finanziari partecipativi della Società, ed ogni diritto su tali partecipazioni o strumenti finanziari, derivante da o relativo agli stessi, come ad esempio diritti di opzione, di sottoscrizione o assegnazione, diritti di voto o diritti di prelazione, usufrutto ed ogni altro diritto affine (tale partecipazione o parte di essa, ciascuno di tali strumenti finanziari o diritti, o parte degli stessi, di seguito la “**Partecipazione**”). Resta inteso che non rientra nella nozione di trasferimento di cui sopra il sequestro sulla Partecipazione o parte di essa o il pignoramento della stessa o parte di essa, fatta eccezione per il sequestro convenzionale di cui all'articolo 1798 c.c. e fatto comunque salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.7.
- 6.2 Nessun socio può trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione per un periodo di due anni dalla data del 29 luglio 2005 di introduzione nello Statuto del presente paragrafo, senza il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci. Tale consenso deve essere inviato al cedente ed al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'eventuale consenso scritto degli altri soci ai sensi del presente paragrafo non esime dal rispetto dell'offerta in prelazione ai sensi del successivo Articolo 7.
- 6.3 Resta inteso che i soci non potranno costituire pigni o altri diritti di garanzia sulla Partecipazione detenuta o parte di essa senza il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci, fatta eccezione

per i pegni o altri diritti di garanzia sulla Partecipazione detenuta o parte di essa che siano a garanzia di finanziamenti concessi da istituti di credito e a condizione che il diritto di voto e tutti i diritti amministrativi (ivi inclusi i diritti particolari dei soci) permangano in capo al socio nei quali casi non occorrerà il consenso scritto degli altri soci. La costituzione del pegno o altro diritto di garanzia consentita ai sensi di quanto sopra previsto non costituirà violazione del divieto di trasferimento di cui al precedente paragrafo 6.2 né alla stessa si applicherà la prelazione di cui al successivo Articolo 7, fermo restando per converso che il diritto di prelazione spetterà ai sensi di quanto previsto in tale Articolo in caso di escussione del pegno o del diritto di garanzia ovvero di qualsivoglia trasferimento della Partecipazione risultante dalla costituzione di tale pegno o diritto di garanzia.

- 6.4 Durante i suddetti due anni dalla data del 29 luglio 2005 di introduzione nello Statuto del precedente paragrafo 6.2, i soci non potranno esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 2469 c.c..
- 6.5 Allo scadere dei due anni sopra menzionati, ovvero anche prima nel caso di rilascio del consenso al trasferimento ai sensi del precedente paragrafo 6.2 ovvero di vendita forzata o espropriazione, le Partecipazioni sono trasferibili alle condizioni indicate al successivo Articolo 7.
- 6.6 Il divieto di trasferimento di cui al presente Articolo 6 non si applica altresì nel caso in cui il socio Delmi intenda o debba trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione al socio WGRM (ovvero a EDF) o viceversa e non si applica nel caso in cui il socio WGRM intenda o debba trasferire, purché in tutto e non in parte, la propria Partecipazione a EDF che, in tal caso, assumerà gli stessi obblighi e potrà esercitare gli stessi diritti espressamente riservati dal presente Statuto a WGRM alle condizioni ivi previste e i riferimenti nel presente Statuto a WGRM (ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non tassativo quelli di cui al paragrafo 5.4 e all'Articolo 8) si intenderanno sostituiti da un riferimento a EDF.

Articolo 7

Prelazione

- 7.1 Il socio ("**Socio Offerente**") che intenda, o sia obbligato a, trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione ("**Partecipazione Offerta**") dovrà prima offrirla in prelazione ai sensi del presente Articolo 7 agli altri soci che non abbiano esercitato la facoltà di rinuncia preventiva di cui al successivo paragrafo 7.8 - ai quali spetta, in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione, il diritto di prelazione sulla Partecipazione Offerta - mediante invio di offerta scritta ("**Offerta**") a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi contestualmente a tutti i soci, all'indirizzo indicato nel libro soci, ed al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato).

Il diritto di prelazione spetta anche nel caso in cui il Socio Offerente intenda, o sia obbligato a, trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione ad un altro socio della Società. Resta inteso che, qualora nell'Offerta sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche a quest'ultimo è riconosciuto il diritto di prelazione in concorso con gli altri soci.

Il Socio Offerente dovrà specificare nell'Offerta la Partecipazione Offerta, la percentuale del capitale sociale rappresentato dalla Partecipazione Offerta, il prezzo della Partecipazione Offerta, il nome, cognome, indirizzo e la nazionalità del cessionario, ove fosse una persona fisica, ovvero la denominazione, forma giuridica, nazionalità, ammontare e distribuzione del capitale sociale, sede sociale e soggetto eventualmente controllante ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ove si trattasse di una persona giuridica o altro ente, restando inteso che in ogni caso il cessionario dovrà essere un soggetto in buona fede, la data del proposto trasferimento nonché gli altri termini e le condizioni del proposto trasferimento unitamente ad una copia dell'offerta del cessionario che dovrà essere un'offerta in buona fede.

- 7.2 Nel caso in cui il corrispettivo per il trasferimento della Partecipazione Offerta in prelazione non sia costituito integralmente da denaro (ivi incluso a mero titolo esemplificativo e non tassativo nel caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione, trasferimento, conferimento o affitto d'azienda o ramo d'azienda, costituzione di rendita) oppure tale trasferimento avvenga congiuntamente ad altri beni in cambio di un corrispettivo determinato in maniera globale e unitaria, il Socio Offerente dovrà indicare nell'Offerta l'equivalente valore in denaro del corrispettivo attribuibile alla Partecipazione Offerta nell'ambito del prospettato trasferimento, valore al quale la prelazione potrà essere esercitata. In mancanza dell'indicazione di tale valore, l'Offerta sarà considerata priva di effetti e come non effettuata.

Laddove il previsto trasferimento fosse a titolo gratuito o senza alcun corrispettivo, il Socio Offerente dovrà indicare nell'Offerta il valore in denaro della Partecipazione Offerta al quale la prelazione potrà essere esercitata. In mancanza dell'indicazione di tale valore, l'Offerta sarà considerata priva di effetti e come non effettuata.

Ove gli altri soci non siano d'accordo sul valore in denaro indicato dal Socio Offerente ai sensi dei precedenti capoversi, tale disaccordo dovrà essere comunicato mediante invio di una dichiarazione scritta in tal senso al Socio Offerente ed al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine stabilito a pena di decadenza di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'Offerta. In difetto di accordo su tale valore nei successivi dieci giorni tra il Socio Offerente e gli altri soci, il valore in denaro sarà determinato in modo definitivo e vincolante da un esperto (indicato nel presente Articolo 7 come "**Esperto**") ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, c.c. e nei limiti di cui a tale articolo; l'Esperto, che dovrà essere una primaria banca di investimento internazionale indipendente, sarà nominato congiuntamente dai soci nei venti giorni successivi, ovvero, decorso inutilmente tale termine, dal Presidente della Camera di Commercio e dell'Industria di Ginevra (Svizzera), su istanza della parte più diligente.

L'Esperto dovrà assumere le proprie determinazioni nei successivi trenta giorni, che provvederà a comunicare immediatamente a tutti i soci e al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ove si applichi la suddetta procedura, il termine di cui al paragrafo 7.5 resterà sospeso dal momento di invio della comunicazione di contestazione del valore in denaro indicato dal Socio Offerente fino al momento della notifica da parte dell'Esperto della propria determinazione.

Le spese dell'Esperto saranno per metà a carico del Socio Offerente e per metà a carico del socio o dei soci che abbiano manifestato il dissenso sul valore in denaro indicato dal Socio Offerente.

L'Esperto procederà a determinare con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, c.c. il valore in denaro del corrispettivo attribuibile (anche indirettamente e implicitamente) alla Partecipazione Offerta nell'ambito del prospettato trasferimento ovvero della stessa Partecipazione Offerta laddove il previsto trasferimento fosse a titolo gratuito o senza alcun corrispettivo. La determinazione dell'Esperto sarà definitiva e vincolante per i soci interessati fatto salvo quanto previsto all'articolo 1349, comma 1, c.c.. In particolare:

- (a) laddove il Socio Offerente intendesse o fosse obbligato a trasferire la Partecipazione Offerta a fronte di una controprestazione in natura, l'Esperto dovrà determinare con equo apprezzamento il valore in denaro di tale controprestazione in natura;
- (b) laddove il Socio Offerente intendesse o fosse obbligato a trasferire la Partecipazione Offerta nell'ambito di un trasferimento di beni che comprendano anche la Partecipazione Offerta in cambio di un corrispettivo determinato in maniera globale e unitaria, l'Esperto dovrà determinare con equo apprezzamento il valore in denaro del corrispettivo di tali beni nell'ambito di tale trasferimento e la porzione di tale corrispettivo attribuibile (anche indirettamente e implicitamente) alla Partecipazione Offerta;
- (c) laddove il Socio Offerente intendesse o fosse obbligato a trasferire la Partecipazione Offerta a titolo gratuito o senza alcun corrispettivo, l'Esperto dovrà determinare con equo apprezzamento il valore della Partecipazione Offerta solo sulla base dei parametri valutativi di cui al paragrafo 8.4, ultimo comma, che segue senza peraltro l'applicazione del sovrapprezzo del 15% ivi previsto e prendendosi come data di riferimento per la valutazione la data dell'Offerta.

Qualora vi siano soci che abbiano esercitato la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci abbiano attivato la procedura di arbitraggio, si farà comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

Qualora il prezzo stabilito dall'Esperto risultasse superiore al prezzo indicato nell'Offerta dal Socio Offerente, la prelazione potrà essere esercitata e il trasferimento a favore dei soci che hanno esercitato la prelazione avverrà comunque al prezzo indicato nell'Offerta. Qualora il prezzo stabilito dall'Esperto risultasse inferiore rispetto al prezzo indicato nell'Offerta dal Socio Offerente, la prelazione potrà essere esercitata e il trasferimento a favore dei soci che hanno esercitato la prelazione avverrà al prezzo stabilito dall'Esperto.

Qualora il prezzo stabilito dall'Esperto risultasse inferiore di oltre il 10% rispetto al valore in denaro indicato nell'Offerta, il Socio Offerente può, entro il termine stabilito a pena di decadenza di venti giorni successivi al ricevimento della determinazione dell'Esperto, ritirare la propria

Offerta e decidere di non concludere il prospettato trasferimento dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci ed al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato), nel qual caso ogni successivo trasferimento sarà soggetto alla procedura del presente Articolo 7.

7.3 Ai fini del presente Articolo 7, i soci che intendano trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione possono concordare di cedere le proprie Partecipazioni congiuntamente ed in forma inscindibile. In tal caso i Soci Offerenti devono indicare nell'Offerta che essa ha per oggetto esclusivo una Partecipazione congiunta. In detta ipotesi il diritto di prelazione spettante agli altri soci può essere esercitato solo mediante acquisto dell'intera Partecipazione offerta congiuntamente ed in forma inscindibile dai Soci Offerenti, e non mediante acquisti parziali.

7.4 Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione rispettivamente da esso posseduta nella Società in relazione alle partecipazioni possedute da tutti i soci che non siano il Socio Offerente, manifestando la propria incondizionata volontà di accettare l'Offerta secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 7.5. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione per una quota inferiore della Partecipazione Offerta o comunque senza rispettare i suddetti termini e modalità, la prelazione si intenderà come non esercitata.

I soci che esercitano il loro diritto di prelazione possono indicare nell'accettazione dell'Offerta se, e fino a quale limite massimo, essi intendano acquistare anche la parte della Partecipazione Offerta per la quale altri soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione loro spettante. Il mancato esercizio della prelazione da parte di uno o più soci comporterà l'automatico accrescimento, in proporzione alle rispettive partecipazioni, del diritto di prelazione spettante ai soci che abbiano fornito tale indicazione.

7.5 Gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione, mediante invio di una dichiarazione scritta in tal senso al Socio Offerente ed al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine stabilito a pena di decadenza di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'Offerta ("**Periodo di Esercizio**"), fatta salva la sospensione prevista nel precedente paragrafo 7.2, indicando:

- (a) la loro accettazione dell'Offerta ai termini e alle condizioni tutte indicate dal Socio Offerente ovvero - nel caso di trasferimento della Partecipazione Offerta a fronte di un corrispettivo non costituito integralmente da denaro, a titolo gratuito o senza alcun corrispettivo o di trasferimento della Partecipazione Offerta congiuntamente ad altri beni in cambio di un corrispettivo determinato in maniera globale e unitaria - al valore in denaro comunicato dal Socio Offerente o, se del caso, determinato dall'Esperto ai sensi del precedente paragrafo 7.2; e
- (b) se, e fino a quale limite massimo, essi intendano acquistare, sempre in proporzione alla propria partecipazione, la parte della Partecipazione Offerta per la quale altri soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione loro spettante.

- 7.6 Qualora, allo scadere del Periodo di Esercizio, i soci diversi dal Socio Offerente non abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione complessivamente per l'intera Partecipazione Offerta anche a seguito dell'eventuale accrescimento, la prelazione di tutti i soci si intenderà come non esercitata e il Socio Offerente sarà libero di trasferire la propria Partecipazione Offerta al cessionario indicato nell'Offerta, a condizione che tale trasferimento sia perfezionato entro il termine stabilito a pena di decadenza di centoventi giorni dalla scadenza del Periodo di Esercizio ad un prezzo non inferiore a quello indicato nell'Offerta ed agli stessi termini e condizioni indicati nell'Offerta. Qualora il trasferimento di cui all'Offerta non sia perfezionato nel suddetto termine di centoventi giorni o qualora il Socio Offerente intenda, o sia obbligato a, trasferire la Partecipazione Offerta ad un cessionario differente da quello indicato nell'Offerta ovvero ad un prezzo inferiore a quello indicato nell'Offerta o a termini e condizioni differenti rispetto ai termini e alle condizioni indicati nell'Offerta, ovvero si verifichino altre modifiche rispetto a quanto previsto nell'Offerta (comprese, a titolo esemplificativo, modifiche relative al soggetto controllante del cessionario ai sensi dell'articolo 2359 c.c. ovvero alla Partecipazione Offerta), il Socio Offerente dovrà nuovamente offrire la Partecipazione agli altri soci secondo la procedura contenuta nel presente Articolo 7.
- 7.7 Nel caso di espropriazione forzata della Partecipazione di un socio anche a seguito dell'escussione di pegno o altro diritto di garanzia, gli altri soci avranno diritto di essere preferiti al terzo aggiudicatario o assegnatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione, alle condizioni di seguito previste. A tal fine, in caso di aggiudicazione o assegnazione di Partecipazioni all'esito di una procedura esecutiva, tali Partecipazioni sono automaticamente offerte in prelazione agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarle – pro quota con facoltà di accrescimento secondo quanto previsto al precedente paragrafo 7.4 - con pagamento del prezzo di aggiudicazione o di assegnazione, a condizione che esercitino tale loro diritto entro il termine stabilito a pena di decadenza di sette giorni dall'aggiudicazione o dall'assegnazione inviando dichiarazione scritta in tal senso al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) mediante telefax confermato da raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine l'organo amministrativo della Società deve comunicare senza indugio - mediante telefax confermato da raccomandata con ricevuta di ritorno - ai soci la pendenza di procedure esecutive aventi ad oggetto Partecipazioni nonché il provvedimento di aggiudicazione o assegnazione. Inoltre, nel caso di esercizio della prelazione di cui sopra da parte di uno o più soci la Società dovrà presentare quali acquirenti ai sensi dell'articolo 2471 c.c. il socio o i soci che abbiano esercitato tale prelazione.
- 7.8 I soci avranno facoltà di rinunciare al diritto di prelazione loro spettante per specifiche operazioni mediante dichiarazione scritta in tal senso. La rinuncia al diritto di prelazione dovrà essere comunicata a tutti gli altri soci e al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) mediante telefax confermato da raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale rinuncia sarà irrevocabile.
- 7.9 Nonostante quanto previsto all'Articolo 7 del presente Statuto, il socio WGRM potrà liberamente trasferire, purché in tutto e non in parte, la propria Partecipazione detenuta nella Società a EDF; in caso di tale cessione EDF assumerà gli stessi obblighi e potrà esercitare gli stessi diritti espressamente riservati dal presente Statuto a WGRM alle condizioni ivi previste e i riferimenti

nel presente Statuto a WGRM (ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non tassativo quelli di cui al paragrafo 5.4 e all'Articolo 8) si intenderanno sostituiti da un riferimento a EDF. Il diritto di prelazione di cui al presente Articolo 7 non si applica, inoltre, ai trasferimenti previsti nei successivi Articoli 8 e 9 e neppure ad altri trasferimenti, in tutto o in parte, della Partecipazione nella Società detenuta dal socio Delmi a WGRM (o EDF) o viceversa.

Articolo 8

Diritto di acquisto della quota detenuta dal socio WGRM

- 8.1 Il socio Delmi avrà il diritto di acquistare la totalità (e non parte) della partecipazione detenuta dal socio WGRM nella Società (**"Partecipazione WGRM"**) al verificarsi di uno degli eventi (**"Evento di WGRM"**) come di seguito definiti.
- 8.2 Si definisce Evento di WGRM ciascuno dei seguenti eventi:
- (a) un soggetto che svolge la propria attività principale nel settore dell'energia acquista una partecipazione che rappresenti oltre il 50% dei diritti di voto di EDF, a condizione che oltre un terzo del capitale sociale di EDF sia detenuto direttamente o indirettamente dallo Stato Francese;
 - (b) laddove la condizione indicata al paragrafo 8.2(a) non sia soddisfatta, un soggetto che svolge la propria attività principale nel settore dell'energia acquista una partecipazione in EDF che ponga a suo carico l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria su EDF, ovvero acquista mediante offerta pubblica di acquisto volontaria o fusione motivata da esigenze industriali una partecipazione che rappresenti più del 30% dei diritti di voto di EDF, ovvero acquista una qualsiasi partecipazione in EDF che faccia sì che tale soggetto nomini la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di EDF;
 - (c) un soggetto che svolge la propria attività principale in un settore diverso da quello dell'energia acquista una partecipazione che rappresenti oltre il 50% dei diritti di voto di EDF;
 - (d) un soggetto diverso da EDF acquisisce in qualunque modo una partecipazione in WGRM (ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, mediante fusione, scissione, esecuzione forzata, concessione di diritti di usufrutto, cessione di diritti di voto) ovvero qualsiasi garanzia reale su tale partecipazione, salvo nel caso in cui sia stato concesso il preventivo consenso scritto da parte di Delmi e AEM;
 - (e) un soggetto diverso da EDF nomina qualsiasi membro del consiglio di amministrazione di WGRM, salvo nel caso in cui sia stato concesso il preventivo consenso scritto da parte di Delmi e AEM;
 - (f) lo scioglimento di WGRM, salvo nel caso in cui la partecipazione detenuta da WGRM nella Società venga acquisita da EDF o assegnata a EDF al più presto possibile e, in ogni caso, entro nove mesi dallo scioglimento.

- 8.3 A seguito del verificarsi di un Evento di WGRM ed entro il termine stabilito a pena di decadenza di novanta **Giorni Lavorativi** (per tali intendendosi nel presente Statuto i giorni diversi da sabato e domenica in cui le banche siano aperte per la loro normale attività sia a Milano sia a Parigi) dalla conoscenza dello stesso, Delmi potrà manifestare la volontà di avvalersi del diritto di acquistare la totalità (e non parte) della Partecipazione WGRM mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso a WGRM ed al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ("**Comunicazione di Acquisto di Delmi**").
- 8.4 Il valore della Partecipazione WGRM sarà determinato congiuntamente da WGRM e Delmi. Nel caso in cui WGRM e Delmi non riescano a determinare il suddetto valore entro dieci Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Acquisto di Delmi, la determinazione del valore della Partecipazione WGRM, che sarà definitiva e vincolante per WGRM e Delmi nei limiti di cui all'articolo 1349, comma 1, c.c., verrà affidata, ai sensi dello stesso articolo 1349, comma 1, c.c., ad un esperto (indicato nel presente Articolo 8 come "**Esperto**"), che dovrà essere una primaria banca di investimento internazionale indipendente, nominato congiuntamente da WGRM e Delmi nei venti Giorni Lavorativi successivi, ovvero, decorso inutilmente tale termine, dal Presidente della Camera di Commercio e dell'Industria di Ginevra (Svizzera), su istanza della parte più diligente.

L'Esperto dovrà determinare con equo apprezzamento il valore della Partecipazione WGRM e darne comunicazione a WGRM e Delmi ed al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) entro venti Giorni Lavorativi dall'accettazione dell'incarico ("**Determinazione**") mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Determinazione sarà definitiva e vincolante per WGRM e Delmi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1349, comma 1, c.c.. I costi dell'Esperto saranno sostenuti da WGRM e Delmi in parti uguali.

WGRM e Delmi consegneranno o faranno consegnare all'Esperto le proprie rispettive valutazioni della Partecipazione WGRM e ogni informazione che l'Esperto potrà ragionevolmente loro richiedere ai fini della Determinazione.

Ai fini della determinazione del valore della Partecipazione WGRM, WGRM e Delmi o, se nominato, l'Esperto dovranno valorizzare la partecipazione in Edison S.p.A. (società italiana con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 06722600019, "**Edison**") detenuta dalla Società esclusivamente sulla base della media dei Prezzi Ufficiali ponderati per volumi giornalieri (Prezzo Ufficiale come definito nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie Edison nei dodici mesi immediatamente precedenti il rilevante Evento di WGRM ovvero, nel caso in cui le azioni ordinarie Edison non siano più quotate, sulla base dell'equo valore di mercato delle azioni ordinarie Edison, in entrambi i casi con la maggiorazione di un sovrapprezzo del 15%, restando sin d'ora inteso che non sarà considerato alcun altro sovrapprezzo (compreso qualsiasi altro sovrapprezzo per l'acquisto del controllo).

8.5 Nel caso di invio della Comunicazione di Acquisto di Delmi, il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'ultimo fra i seguenti eventi (a) il ricevimento della Comunicazione di Acquisto di Delmi, (b) la notifica della Determinazione e (c) il ricevimento da parte di Delmi dell'autorizzazione antitrust ove occorrente ovvero della deroga da parte della competente autorità antitrust in relazione al trasferimento della Partecipazione WGRM a Delmi ai sensi del presente Articolo 8, contestualmente:

(a) WGRM trasferirà a Delmi (ovvero a qualsiasi altro soggetto o soggetti che Delmi designerà e indicherà a WGRM con comunicazione da inviarsi almeno cinque Giorni Lavorativi prima della data prevista per tale trasferimento e, qualora siano designati tale soggetto o soggetti, ogni riferimento a Delmi contenuto nel resto del presente Articolo 8 si intenderà rivolto a Delmi e/o a tale altro soggetto o soggetti, a seconda dei casi, fermo restando tuttavia che Delmi dovrà rimanere obbligata in solido per tutti gli obblighi derivanti dal presente Articolo 8) la Partecipazione WGRM libera da ogni pegno, vincolo, usufrutto, gravame, diritto di prelazione o di terzi e compirà qualsiasi altro atto o formalità necessari al trasferimento della piena proprietà della Partecipazione WGRM a Delmi;

(b) Delmi pagherà a WGRM (mediante bonifico in euro con valuta in pari data sul conto che WGRM avrà indicato a Delmi) un importo pari al valore della Partecipazione WGRM come determinato ai sensi del presente Articolo 8;

Delmi rimborserà a WGRM qualsiasi finanziamento soci erogato da WGRM alla Società (mediante bonifico in euro con valuta in pari data sul conto che WGRM avrà indicato a Delmi) più gli interessi calcolati dalla data del finanziamento al tasso Euribor a 3 mesi (anche se il finanziamento soci sia infruttifero di interessi nei confronti della Società o preveda interessi minori), dedotto quanto pagato dalla Società a titolo di interessi, e subentrerà a WGRM in tutti i diritti della stessa nei confronti della Società in relazione a tale finanziamento soci (pagamento con surrogazione);

(c) Delmi pagherà tutte le imposte indirette, gli oneri e le spese di cessione e trasferimento relative alla cessione ed al trasferimento della Partecipazione WGRM ai sensi del presente Articolo 8; e

(d) WGRM (i) consegnerà a Delmi le lettere di dimissioni di qualsiasi amministratore della Società o di Edison che sia stato nominato su proposta di WGRM e (ii) farà i propri migliori sforzi per consegnare a Delmi le lettere di dimissioni di qualsiasi membro del collegio sindacale della Società o di Edison che sia stato nominato su proposta di WGRM.

8.6 Qualora la competente autorità antitrust non rilasci la suddetta autorizzazione o deroga antitrust entro l'ultima delle seguenti date (i) la data che cade cinque mesi dopo il ricevimento della Comunicazione di Acquisto di Delmi e (ii) il decimo Giorno Lavorativo dalla data di notifica della Determinazione a WGRM e Delmi, il successivo Giorno Lavorativo: (i) Delmi effettuerà tutti i pagamenti indicati al paragrafo 8.5, lettera (b) che precede e depositerà in "escrow" ogni importo necessario ad effettuare i pagamenti previsti al paragrafo 8.5, lettera (c) che precede e (ii)

WGRM adotterà tutti i provvedimenti indicati al paragrafo 8.5, lettera (d) che precede e depositerà in “*escrow*” l’intera Partecipazione WGRM, dando istruzioni al depositario di trasferire tale partecipazione in favore di Delmi o di qualsiasi soggetto designato da Delmi non appena la competente autorità antitrust provveda al rilascio della suddetta autorizzazione o deroga antitrust.

Articolo 9

Diritto di acquisto della quota detenuta dal socio Delmi

- 9.1 Il socio WGRM avrà il diritto di acquistare la totalità (e non parte) della partecipazione detenuta dal socio Delmi nella Società (“**Partecipazione Delmi**”) al verificarsi di uno degli eventi (“**Evento di Delmi**”) come di seguito definiti.
- 9.2 Si definisce Evento di Delmi ciascuno dei seguenti eventi:
- (a) un soggetto che svolge la propria attività principale nel settore dell’energia acquista, direttamente o indirettamente, una partecipazione che rappresenti oltre il 50% dei diritti di voto di AEM, a condizione che (i) lo statuto di AEM preveda per soci diversi dal Comune di Milano che i diritti di voto non possano essere esercitati in misura superiore al 10% del capitale sociale ovvero ad altra percentuale inferiore del medesimo capitale sociale, ovvero (ii) oltre un terzo del capitale sociale di AEM sia detenuto, direttamente o indirettamente, da enti pubblici territoriali o società da loro controllate;
 - (b) laddove entrambe le condizioni indicate al paragrafo 9.2(a)(i) e (ii) non siano soddisfatte, un soggetto che svolge la propria attività principale nel settore dell’energia acquista una partecipazione in AEM che ponga a suo carico l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria su AEM, ovvero acquista mediante offerta pubblica di acquisto volontaria o fusione motivata da esigenze industriali una partecipazione che rappresenti oltre il 30% dei diritti di voto di AEM, ovvero acquista qualsiasi partecipazione in AEM che faccia sì che tale soggetto nomini la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di AEM;
 - (c) un soggetto che svolge la propria attività principale in un settore diverso da quello dell’energia acquista una partecipazione che rappresenti oltre il 50% dei diritti di voto di AEM;
 - (d) un soggetto diverso da AEM nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di Delmi;
 - (e) lo scioglimento di Delmi viene deliberato.
- 9.3 A seguito del verificarsi di un Evento di Delmi, ed entro il termine stabilito a pena di decadenza di novanta Giorni Lavorativi dalla conoscenza dello stesso, WGRM potrà manifestare la volontà di avvalersi del diritto di acquistare la totalità (e non parte) della Partecipazione Delmi mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso a Delmi ed al consiglio di amministrazione della Società (all’attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (“**Comunicazione di Acquisto di WGRM**”).

9.4 Il valore della Partecipazione Delmi sarà determinato congiuntamente da WGRM e Delmi. Nel caso in cui WGRM e Delmi non riescano a determinare il suddetto valore entro dieci Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Acquisto di WGRM, la determinazione del valore della Partecipazione Delmi, che sarà definitiva e vincolante per WGRM e Delmi nei limiti di cui all'articolo 1349, comma 1, c.c., verrà affidata, ai sensi dello stesso articolo 1349, comma 1, c.c., ad un esperto (indicato nel presente Articolo 9 come “**Esperto**”), che dovrà essere una primaria banca di investimento internazionale indipendente, nominato congiuntamente da WGRM e Delmi nei venti Giorni Lavorativi successivi, ovvero, decorso inutilmente tale termine, dal Presidente della Camera di Commercio e dell'Industria di Ginevra (Svizzera), su istanza della parte più diligente.

L'Esperto dovrà determinare con equo apprezzamento il valore della Partecipazione Delmi e darne comunicazione a WGRM e Delmi ed al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) entro venti Giorni Lavorativi dall'accettazione dell'incarico (la “**Determinazione**”) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Determinazione sarà definitiva e vincolante per WGRM e Delmi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1349, comma 1, c.c.. I costi dell'Esperto saranno sostenuti da WGRM e Delmi in parti uguali.

WGRM e Delmi consegneranno o faranno consegnare all'Esperto le proprie rispettive valutazioni della Partecipazione Delmi e ogni informazione che l'Esperto potrà ragionevolmente loro richiedere ai fini della Determinazione.

Ai fini della determinazione del valore della Partecipazione Delmi, WGRM e Delmi o, se nominato, l'Esperto dovranno valorizzare la partecipazione in Edison detenuta dalla Società esclusivamente sulla base della media dei Prezzi Ufficiali ponderati per volumi giornalieri (Prezzo Ufficiale come definito nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie Edison nei dodici mesi immediatamente precedenti il rilevante Evento di Delmi ovvero, nel caso in cui le azioni ordinarie Edison non siano più quotate, sulla base dell'equo valore di mercato delle azioni ordinarie Edison, in entrambi i casi con la maggiorazione di un sovrapprezzo del 15%, restando sin d'ora inteso che non sarà considerato alcun altro sovrapprezzo (compreso qualsiasi altro sovrapprezzo per l'acquisto del controllo).

9.5 Nel caso di invio della Comunicazione di Acquisto di WGRM, il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'ultimo fra i seguenti eventi (a) il ricevimento della Comunicazione di Acquisto di WGRM, (b) la notifica della Determinazione e (c) il ricevimento da parte di WGRM dell'autorizzazione antitrust ove occorrente ovvero della deroga da parte della competente autorità antitrust in relazione al trasferimento della Partecipazione Delmi a WGRM ai sensi del presente Articolo 9, contestualmente:

- (a) Delmi trasferirà a WGRM (ovvero a qualsiasi altro soggetto o soggetti che WGRM designerà e indicherà a Delmi con comunicazione da inviarsi almeno cinque Giorni Lavorativi prima della data prevista per tale trasferimento e, qualora siano designati tale soggetto o soggetti, ogni riferimento a WGRM contenuto nel resto del presente Articolo 9

si intenderà rivolto a WGRM e/o a tale altro soggetto o soggetti, a seconda dei casi, fermo restando tuttavia che EDF e WGRM dovranno rimanere obbligate in solido per tutti gli obblighi derivanti dal presente Articolo 9) la Partecipazione Delmi libera da ogni pegno, vincolo, usufrutto, gravame, diritto di prelazione o di terzi e compirà qualsiasi altro atto o formalità necessari al trasferimento della piena proprietà della Partecipazione Delmi a WGRM;

- (b) WGRM pagherà a Delmi (mediante bonifico in euro con valuta in pari data sul conto che Delmi avrà indicato a WGRM) un importo pari al valore della Partecipazione Delmi come determinato ai sensi del presente Articolo 9;

WGRM rimborserà a Delmi qualsiasi finanziamento soci erogato da Delmi alla Società (mediante bonifico in euro con valuta in pari data sul conto che Delmi avrà indicato a WGRM) più gli interessi calcolati dalla data del finanziamento al tasso Euribor a 3 mesi (anche se il finanziamento soci sia infruttifero di interessi nei confronti della Società o preveda interessi minori), dedotto quanto pagato dalla Società a titolo di interessi, e subentrerà a Delmi in tutti i diritti della stessa nei confronti della Società in relazione a tale finanziamento soci (pagamento con surrogazione);

- (c) WGRM pagherà tutte le imposte indirette, gli oneri e le spese di cessione e trasferimento relative alla cessione ed al trasferimento della Partecipazione Delmi ai sensi del presente Articolo 9; e
- (d) Delmi (i) consegnerà a WGRM le lettere di dimissioni di qualsiasi amministratore della Società o di Edison che sia stato nominato su proposta di Delmi e (ii) farà i propri migliori sforzi per consegnare a WGRM le lettere di dimissioni di qualsiasi membro del collegio sindacale della Società o di Edison che sia stato nominato su proposta di Delmi.

- 9.6 Qualora la competente autorità antitrust non rilasci la suddetta autorizzazione o deroga antitrust entro l'ultima delle seguenti date (i) la data che cade cinque mesi dopo il ricevimento della Comunicazione di Acquisto di WGRM e (ii) il decimo Giorno Lavorativo dalla data di notifica della Determinazione a WGRM e Delmi, il successivo Giorno Lavorativo: (i) WGRM effettuerà tutti i pagamenti indicati al paragrafo 9.5, lettera (b) che precede e depositerà in “*escrow*” ogni importo necessario ad effettuare i pagamenti previsti al paragrafo 9.5, lettera (c) che precede e (ii) Delmi adotterà tutti i provvedimenti indicati al paragrafo 9.5, lettera (d) che precede e depositerà in “*escrow*” l'intera Partecipazione Delmi, dando istruzioni al depositario di trasferire tale partecipazione in favore di WGRM o di qualsiasi soggetto designato da WGRM non appena la competente autorità antitrust provveda al rilascio della suddetta autorizzazione o deroga antitrust.

Articolo 10

Principio fondamentale della *corporate governance* di Edison

- 10.1 I soci della Società concordano, quale principio fondamentale e linea guida, che la *corporate governance* di Edison dovrà essere decisa esclusivamente al livello della Società, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 15. Questo principio dovrà incidere sull'interpretazione e sull'adempimento delle obbligazioni, degli impegni, delle promesse e dei diritti dei soci della

Società in base o in relazione al presente Statuto e alla legge (ivi incluso il principio di buona fede).

- 10.2 In particolare, ciascuno dei soci della Società si impegna:
- (a) a votare con la propria partecipazione diretta in Edison, o ad astenersi dal votare o dal partecipare all'assemblea di Edison, in conformità con il comportamento tenuto dalla Società, e
 - (b) a non usare nessun diritto pertinente a tale partecipazione diretta in Edison in modo non coerente con qualsiasi decisione della Società o in violazione del principio sopramenzionato o per perseguire il proprio interesse individuale.
- 10.3 Al riguardo, ciascuno dei soci della Società dovrà fare in modo che gli impegni di cui al presente Articolo 10 siano rispettati anche dai soggetti appartenenti allo stesso Gruppo di Società (laddove nel presente Statuto “**Gruppo di Società**” significa, rispetto ad ogni soggetto, società controllate, soggetto controllante o società controllate dallo stesso controllante, con il concetto di controllo che deve essere inteso secondo il disposto dell’articolo 2359 c.c.).

Articolo 11

Recesso

- 11.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 6.4.
- 11.2 Nelle ipotesi di recesso che non conseguano ad una delibera assembleare, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
- 11.3 Entro il ventesimo giorno dalla delibera assembleare ovvero, se soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese ovvero dalla conoscenza del verificarsi di altra causa legittimante il recesso, a pena di decadenza, il socio intenzionato a recedere può richiedere - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo telefax - la determinazione del valore della intera propria partecipazione nella Società al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) che deve provvedere in tal senso entro i successivi venti giorni basandosi solo sui criteri di cui al precedente paragrafo 8.4, ultimo comma, senza peraltro l'applicazione del sovrapprezzo del 15% ivi previsto e prendendosi come data di riferimento per la valutazione la data della comunicazione di cui al precedente paragrafo 11.2 ovvero, a seconda dei casi, della iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese o, se non soggetta ad iscrizione, della sua adozione.
- 11.4 Decorso inutilmente tale periodo ovvero in caso di disaccordo sul valore così attribuito alla partecipazione da liquidare, disaccordo da comunicare - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo telefax - al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) a pena di decadenza entro venti giorni dal

ricevimento della determinazione dell'organo amministrativo, il socio intenzionato a recedere può demandare la determinazione di tale valore ad un esperto nominato ai sensi dell'articolo 2473 c.c.

- 11.5 L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 2473 c.c. deve stabilire il valore della partecipazione del socio intenzionato a recedere entro venti giorni dall'accettazione dell'incarico all'uopo basandosi solo sui criteri di cui al precedente paragrafo 8.4, ultimo comma, senza peraltro l'applicazione del sovrapprezzo del 15% ivi previsto e prendendosi come data di riferimento per la valutazione la data della comunicazione di cui al precedente paragrafo 11.2 ovvero, a seconda dei casi, della iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese o, se non soggetta ad iscrizione, della sua adozione.
- 11.6 La determinazione del valore della partecipazione compiuta dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 2473 c.c. dovrà considerarsi definitiva e vincolante per il socio e la Società, nei limiti di cui è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1349, comma 1, c.c. e dovrà essere comunicata al socio intenzionato a recedere e al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 11.7 Entro il termine stabilito a pena di decadenza di trenta giorni dalla ricezione della determinazione da parte dell'organo amministrativo, laddove la stessa non sia stata contestata nel termine di cui al precedente paragrafo 11.4, ovvero dalla ricezione della determinazione da parte dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 2473 c.c., il socio potrà esercitare il proprio diritto di recesso in relazione all'intera - e non parte della - partecipazione detenuta nella Società, dandone puntuale comunicazione agli altri soci della Società e al consiglio di amministrazione della Società (all'attenzione del suo presidente e del suo amministratore delegato) mediante telefax confermato da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'effettivo esercizio del diritto di recesso sarà irrevocabile e dovrà essere annotato nel libro dei soci. È fatta salva ogni diversa previsione di legge inderogabile.
- 11.8 Il rimborso della partecipazione del socio che abbia esercitato il diritto di recesso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, fermo restando che il socio che esercita il diritto di opzione, purché ne faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle percentuali della partecipazione che siano eventualmente rimaste inoperte. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, l'organo amministrativo della Società dovrà offrire in opzione la partecipazione del socio che abbia esercitato il diritto di recesso agli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell'offerta in opzione. Entro il medesimo termine i soci diversi dal socio che abbia esercitato il diritto di recesso potranno concordemente individuare un terzo che proceda all'acquisto della partecipazione di tale socio. Qualora non avvenga tale acquisto da parte dei soci o di terzi come sopra previsto, il rimborso sarà effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso troverà applicazione l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non

risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

– TITOLO III –

Decisioni dei soci

Articolo 12

Assemblea dei soci – Convocazione - Costituzione - Deliberazioni

- 12.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate in assemblea ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c, salvo quanto previsto ai successivi Articoli 15, 16 e 18.
- 12.2 L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale.
- 12.3 L'assemblea dei soci viene convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ivi indicato.
- 12.4 L'avviso di convocazione deve indicare:
- (a) il luogo in cui si svolge l'assemblea;
 - (b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea in prima e seconda convocazione;
 - (c) le materie all'ordine del giorno.
- 12.5 Nell'avviso di convocazione viene indicata anche una data ulteriore fissata per la seconda convocazione dell'assemblea, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso di convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
- 12.6 In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare quando ad essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione designati da Delmi e la maggioranza di quelli designati da WGRM e tutti gli amministratori e sindaci sono informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Le decisioni così assunte dall'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.
- 12.7 L'assemblea dei soci è competente per:
- (a) approvare il bilancio sociale e la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 23.1 che segue;
 - (b) revocare gli amministratori, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 16.3 che segue;

- (c) nominare i sindaci ed il presidente del collegio sindacale nonché il soggetto al quale viene eventualmente demandato il controllo contabile;
- (d) determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale viene eventualmente demandato il controllo contabile;
- (e) modificare lo statuto;
- (f) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci, relativamente alle materie di sua competenza di cui sopra alla lettera (a), deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e negli altri casi ogni qualvolta si renda necessario o opportuno.

- 12.8 L'assemblea dei soci è regolarmente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale avente diritto di voto e delibera in tutte le convocazioni con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale avente diritto di voto, fatte salve eventuali disposizioni di legge che richiedano quorum più elevati.
- 12.9 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla quota di capitale sociale dallo stesso detenuta.

Articolo 13 **Presidenza dell'assemblea**

- 13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta del capitale sociale.
- 13.2 Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.
- 13.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbali redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio dell'assemblea nei modi di legge.

Articolo 14 **Intervento e rappresentanza**

- 14.1 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea si rimanda alle disposizioni di legge.
- 14.2 L'assemblea dei soci - anche se in forma totalitaria ai sensi del paragrafo 12.6 che precede - può tenersi, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15

Diritti dei soci in merito alla nomina degli amministratori e sindaci di Edison

15.1 Le decisioni inerenti la scelta da parte della Società dei soggetti che dovranno essere designati per la nomina a componenti del consiglio di amministrazione di Edison verranno adottate come segue:

- (a) il socio Delmi avrà il diritto di presentare una lista contenente un numero di candidati, progressivamente ordinati con numeri dispari, non superiore al numero massimo degli eleggendi componenti del consiglio di amministrazione di Edison;
- (b) il socio WGRM avrà il diritto di presentare una lista contenente un numero di candidati, progressivamente ordinati con numeri pari, non superiore al numero massimo degli eleggendi componenti del consiglio di amministrazione di Edison;
- (c) le liste così redatte saranno presentate all'amministratore delegato e al presidente della Società nominati rispettivamente da Delmi e WGRM ai sensi dei successivi paragrafi 18.1 e 16.4 che provvederanno a stilare un'unica lista elencando i candidati in ordine progressivo, rispettando il numero loro assegnato da Delmi e da WGRM e facendo in modo tale che in ogni caso l'elenco così redatto termini con un numero pari (e non dispari) non superiore al numero di amministratori di Edison eleggibili dal socio di maggioranza;
- (d) tale unica lista sarà utilizzata dalla Società per presentare e votare i propri candidati per la nomina a componenti del consiglio di amministrazione di Edison; a tal fine l'amministratore delegato e il presidente della Società nominati rispettivamente da Delmi e WGRM ai sensi dei successivi paragrafi 18.1 e 16.4, in via disgiunta tra loro, avranno irrevocabili poteri di votare nell'assemblea di Edison per la nomina a componenti del consiglio di amministrazione di Edison dei candidati indicati in tale lista secondo la loro numerazione progressiva.

- 15.2 Il candidato elencato da Delmi al primo posto della propria lista sarà votato dalla Società nell'assemblea di Edison come presidente del consiglio di amministrazione di Edison; a tal fine l'amministratore delegato e il presidente della Società nominati rispettivamente da Delmi e WGRM ai sensi dei successivi paragrafi 18.1 e 16.4, in via disgiunta tra loro, avranno irrevocabili poteri di votare nell'assemblea di Edison per la nomina di tale candidato indicato da Delmi come presidente del consiglio di amministrazione di Edison, il cui amministratore delegato, invece, verrà tratto tra gli amministratori designati da WGRM.
- 15.3 Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non tassativo, per revoca, dimissioni o morte) di un amministratore di Edison nominato dalla Società quale azionista di Edison, la Società provvederà a votare nell'assemblea di Edison come suo sostituto un amministratore indicato da Delmi, nel caso in cui l'amministratore cessato era stato originariamente indicato da Delmi, ovvero un amministratore indicato da WGRM, nel caso in cui l'amministratore cessato era stato originariamente indicato da WGRM; nel caso in cui il cessato amministratore era il presidente del consiglio di amministrazione di Edison, la Società provvederà a votare nell'assemblea di Edison, quale nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Edison, un amministratore designato da Delmi tra gli amministratori di rispettiva designazione, mentre nel caso in cui il cessato amministratore era l'amministratore delegato di Edison, il subentrante amministratore delegato verrà tratto tra gli amministratori designati da WGRM. L'amministratore delegato e il presidente della Società nominati rispettivamente da Delmi e WGRM ai sensi dei successivi paragrafi 18.1 e 16.4, in via disgiunta tra loro, avranno, pertanto, irrevocabili poteri di votare nell'assemblea di Edison per la nomina di tale sostituto o presidente del consiglio di amministrazione come previsto nel presente paragrafo.
- 15.4 Le decisioni inerenti la scelta da parte della Società dei soggetti che dovranno essere designati per la nomina a sindaci effettivi e supplenti di Edison verranno adottate come segue:
- (a) il socio Delmi avrà il diritto di designare un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente;
 - (b) il socio WGRM avrà il diritto di designare un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente;
 - (c) tali candidati saranno presentati all'amministratore delegato e al presidente della Società nominati rispettivamente da Delmi e WGRM ai sensi dei successivi paragrafi 18.1 e 16.4 che provvederanno a stilare, secondo quanto previsto dallo statuto di Edison, una lista dei candidati alla carica di sindaco effettivo e alla carica di sindaco supplente contenente i candidati indicati dal socio Delmi e dal socio WGRM;
 - (d) tale lista sarà utilizzata dalla Società per presentare e votare i propri candidati per la nomina a sindaci effettivi e supplenti di Edison; a tal fine l'amministratore delegato e il presidente della Società nominati rispettivamente da Delmi e WGRM ai sensi dei successivi paragrafi 18.1 e 16.4, in via disgiunta tra loro, avranno irrevocabili poteri di votare nell'assemblea di Edison per la nomina a sindaci effettivi e supplenti di Edison dei candidati indicati in tale lista.

- 15.5 Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo (ivi incluso, per revoca, dimissioni o morte) di un sindaco effettivo o supplente di Edison nominato dalla Società quale azionista di Edison, la Società provvederà a votare nell'assemblea di Edison come suo sostituto un sindaco indicato da Delmi, nel caso in cui il sindaco cessato era stato originariamente indicato da Delmi, ovvero un sindaco indicato da WGRM, nel caso in cui il sindaco cessato era stato originariamente indicato da WGRM. A tal fine l'amministratore delegato e il presidente della Società nominati rispettivamente da Delmi e WGRM ai sensi dei successivi paragrafi 18.1 e 16.4, in via disgiunta tra loro, avranno, pertanto, irrevocabili poteri di votare nell'assemblea di Edison per la nomina di tale sostituto come previsto nel presente paragrafo.
- 15.6 Le disposizioni di cui al presente Articolo 15 si applicano in deroga a quanto previsto nei paragrafi 18.1(k), 17.1 e 19.1.

– TITOLO IV –

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 16

Organo amministrativo

- 16.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da dieci amministratori anche non soci.
- 16.2 Il socio WGRM ha diritto di nominare direttamente cinque amministratori e il socio Delmi ha diritto di nominare direttamente cinque amministratori.
- 16.3 Gli amministratori nominati dal socio WGRM ovvero dal socio Delmi ai sensi del precedente paragrafo 16.2 sono revocabili dal socio che li ha nominati in qualunque tempo. Tali amministratori potranno anche essere revocati dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 12.8. Spetta comunque al socio WGRM o Delmi nominare direttamente il nuovo amministratore in sostituzione di quello precedentemente da lui nominato ai sensi del precedente paragrafo 16.2 che sia stato revocato (anche dall'assemblea) o che comunque sia cessato dalla carica per qualsiasi motivo (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non tassativo, per revoca, dimissioni, morte). Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.
- 16.4 Il socio WGRM ha diritto di nominare direttamente il presidente del consiglio di amministrazione della Società tra gli amministratori di rispettiva designazione. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non tassativo, per revoca, dimissioni o morte) del presidente del consiglio di amministrazione, il socio WGRM avrà il diritto di nominare direttamente un nuovo presidente tra gli amministratori di rispettiva designazione.
- 16.5 Ad eccezione dell'ipotesi di trasferimento della intera partecipazione nella Società dal socio WGRM a EDF ai sensi del precedente paragrafo 7.9 (nel qual caso gli amministratori nominati da WGRM resteranno in carica e si considereranno come nominati da EDF ai sensi del presente Statuto), nel caso in cui uno dei soci WGRM o Delmi trasferisca in tutto o in parte a qualunque titolo la propria partecipazione sociale o i relativi diritti di voto così da cessare di detenere

direttamente la titolarità di una partecipazione rappresentante almeno il 50% del capitale sociale della Società e dei relativi diritti di voto (fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 5.5), gli amministratori nominati da tale socio decadranno dalla carica e in loro vece saranno nominati nuovi amministratori dall'avente causa ove legittimato all'esercizio dei diritti particolari del cedente ai sensi del precedente paragrafo 5.4 o, in difetto, dall'assemblea dei soci secondo le regole generali.

- 16.6 In caso di revoca dalla carica, nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno all'amministratore revocato anche in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'accettazione dell'incarico di amministratore nella presente Società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.
- 16.7 Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il consiglio di amministrazione, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
- 16.8 Agli amministratori non si applicano i divieti di concorrenza previsti dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 17

Poteri

- 17.1 Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per quanto espressamente riservato per legge alla competenza dell'assemblea e per quanto previsto dal presente Statuto e in particolare dal precedente Articolo 15.
- 17.2 Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
- (a) l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente e all'amministratore delegato, hanno la rappresentanza della Società; e
 - (b) l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 c.c.

Articolo 18

Cariche sociali

- 18.1 Il socio Delmi ha il diritto di nominare direttamente l'amministratore delegato tra gli amministratori di rispettiva designazione al quale saranno attribuite tutte le competenze che possono essere delegate ad un amministratore delegato dal consiglio di amministrazione ad eccezione solo delle seguenti che non potranno essere oggetto di delega all'amministratore delegato né ad altro amministratore o comitato del consiglio di amministrazione:
- (a) delibere riguardanti le materie di cui al paragrafo 17.2;

- (b) acquisto e cessione di, nonché costituzione di diritti di garanzia su, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese; acquisto, cessione ed affitto di aziende o di rami di aziende di valore superiore ad euro 2 milioni, o il suo equivalente in altra valuta;
- (c) approvazione e modifica del *budget*;
- (d) stipula di contratti di *joint-venture* o di associazione aventi un valore superiore a euro 3 milioni, o il suo equivalente in altra valuta;
- (e) rilascio e liberazione di garanzie reali e personali su beni materiali e immateriali della Società, anche a favore di obbligazioni di terzi, di importo complessivo superiore a euro 1 milione o il suo equivalente in altra valuta, con l'esclusione della girata degli effetti per lo sconto e l'incasso;
- (f) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti ed altre operazioni finanziarie di importo complessivo superiore a euro 1 milione o il suo equivalente in altra valuta;
- (g) l'acquisto e la vendita di beni immobili, nonché l'acquisto di obbligazioni, titoli o comunque investimenti di capitale per importi superiori a euro 2 milioni o il suo equivalente in altra valuta;
- (h) decisioni relative ad azioni giudiziarie per importi superiori a euro 10 milioni o il suo equivalente in altra valuta;
- (i) approvazione di ogni atto di disposizione di partecipazioni detenute dalla Società da cui possa derivare la perdita del controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 o 2, c.c., di una società controllata;
- (j) decisioni riguardanti operazioni sul capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, aumento e riduzione del capitale, fusione, scissione e trasformazione;
- (k) decisioni in materia di esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn.1 o 2, c.c. (ivi inclusa la presentazione di liste di candidati per l'elezione di amministratori o sindaci alle assemblee delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn.1 o 2, c.c.), fatti salvi i poteri dell'amministratore delegato e del presidente del consiglio di amministrazione previsti nell'Articolo 15;
- (l) decisioni riguardanti la deliberazione di Revoca di Stallo di cui all'Articolo 28;
- (m) approvazione del progetto di bilancio di esercizio.

18.2 Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non tassativo, per revoca, dimissioni o morte) dell'amministratore delegato, il socio Delmi avrà il diritto di nominare direttamente un nuovo amministratore delegato tra gli amministratori di rispettiva designazione al quale saranno attribuite tutte le competenze del consiglio di amministrazione ad

eccezione di quelle che non potranno essere oggetto di delega indicate nel precedente paragrafo 18.1, fatti salvi i poteri dell'amministratore delegato previsti nell'Articolo 15.

- 18.3 La carica di presidente non è cumulabile con quella di amministratore delegato.
- 18.4 Al presidente del consiglio d'amministrazione ed all'amministratore delegato spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, in particolare per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'assemblea, dal consiglio stesso o dal presente Statuto.

Articolo 19

Riunioni del consiglio

- 19.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede della Società od altrove, purché in Italia; qualora necessario, può essere tenuto nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. In ogni caso il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o dell'amministratore delegato oppure quando ne sia fatta richiesta da parte del collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione deve riunirsi entro sette giorni dal ricevimento ovvero dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee delle società controllate dalla Società (laddove "controllo" va inteso ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 o 2 c.c.), al fine di determinare l'esercizio del diritto di voto nelle stesse, fatto salvo quanto previsto nell'Articolo 15.
- 19.2 L'avviso di convocazione, da inviarsi per scritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo anche a mezzo telefax ed e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero due giorni in caso di urgenza, dovrà indicare:
 - (a) il luogo della riunione;
 - (b) la data e l'ora dell'adunanza;
 - (c) le materie all'ordine del giorno.
- 19.3 In mancanza delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito e può validamente deliberare qualora tutti i componenti del consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi siano presenti e consentano espressamente alla trattazione dei temi all'ordine del giorno.
- 19.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della seduta dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 19.5 Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, da altro amministratore all'uopo designato dal presidente del consiglio stesso.

Articolo 20
Deliberazioni del consiglio

- 20.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate in sede di riunione consiliare.
- 20.2 Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole di otto consiglieri.
- 20.3 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

– TITOLO V –

Collegio Sindacale e controllo contabile

Articolo 21
Sindaci e controllo contabile

- 21.1 Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge e rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge in tema di società per azioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 21.7 in tema di controllo contabile.
- 21.2 I componenti del collegio sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.
- 21.3 Il collegio sindacale viene convocato dal presidente o da un altro sindaco effettivo mediante avviso di convocazione, da inviarsi per scritto a ciascun sindaco effettivo anche a mezzo telefax ed e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero due giorni in caso di urgenza, avviso che dovrà indicare:
 - (a) il luogo della riunione;
 - (b) la data e l'ora dell'adunanza;
 - (c) le materie all'ordine del giorno.
- 21.4 In mancanza delle formalità di convocazione, il collegio sindacale si reputa regolarmente costituito e può validamente deliberare qualora tutti i sindaci effettivi siano presenti e consentano espressamente alla trattazione dei temi all'ordine del giorno.
- 21.5 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 21.6 È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che

presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- 21.7 Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, secondo le determinazioni dell'assemblea dei soci o comunque nei casi di legge. In tal caso, l'incarico del controllo contabile al revisore o alla società di revisione è conferito dall'assemblea stessa, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge inderogabili in tema di controllo o revisione contabile.

– TITOLO VI –

Bilancio ed utili – Verifiche dei soci

Articolo 22

Esercizio sociale

- 22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

Ripartizione degli utili

- 23.1 L'utile netto risultante dal bilancio annuale è così ripartito:
- (a) il cinque per cento alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - (b) il residuo ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- 23.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 24

Verifiche dei Soci

- 24.1 Ciascun socio ha diritto di condurre, a sue spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, verifiche sulla Società di carattere legale e contabile.

– TITOLO VII –

Stallo Decisionale

Articolo 25

Stallo Decisionale

25.1 Qualora la Società sia partecipata da due soli soci che detengono ciascuno una partecipazione rappresentativa del 50% del capitale sociale, si definisce stallo decisionale (“**Stallo Decisionale**”) il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) i membri del consiglio di amministrazione siano chiamati a deliberare su una delle materie elencate in uno dei precedenti paragrafi 18.1(i), 18.1(j), 18.1(k), 18.1(m) ovvero 17.2(b) ovvero sull’acquisto di partecipazioni da cui derivi l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria (con l’eccezione in tale ultimo caso dell’ipotesi in cui sia stata proposta la conversione di *warrants* Edison ovvero l’acquisto di azioni o *warrants* Edison per raggiungere una partecipazione in azioni ordinarie Edison rappresentanti il 51% del capitale sociale Edison *fully diluted*, per tale intendendosi il capitale sociale di Edison assumendo la conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio Edison nonché l’esercizio o la conversione dei *warrants* o altri strumenti finanziari che diano diritto di ricevere azioni Edison con diritto di voto con l’eccezione delle opzioni assegnate a dirigenti Edison alla data del 12 maggio 2005) e se, come risultante dal relativo verbale del consiglio di amministrazione della Società (anche di consiglio deserto):
 - (i) il voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società nominati da un socio della Società è difforme dal voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società nominati dall’altro socio della Società, laddove gli amministratori eventualmente assenti o astenuti dovranno essere considerati come amministratori dissenzienti, ovvero
 - (ii) la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società nominati da uno dei soci della Società è assente; ovvero
- (b) durante l’assemblea dei soci della Società, uno dei soci voti a favore e l’altro voti contro la stessa delibera proposta, ovvero un socio si astenga, ovvero l’assemblea dei soci non possa costituirsi validamente per due convocazioni consecutive a causa dell’assenza di uno dei soci, come risultante dal relativo verbale (anche di assemblea deserta). Resta inteso che non si verificherà uno Stallo Decisionale nel caso in cui quanto previsto dalla presente lettera (b) si verifichi con riferimento a materie non di per sé di competenza dei soci ai sensi di legge che vengano sottoposte all’attenzione dell’assemblea dei soci dagli amministratori o dai soci ai sensi dell’articolo 2479, comma 1, c.c., con l’eccezione del caso in cui vengano così sottoposte all’assemblea materie rilevanti ai fini dello Stallo Decisionale ai sensi del precedente paragrafo 25.1(a) che per converso rileveranno ai fini dello Stallo Decisionale anche in sede assembleare.

25.2 Nei casi di Stallo Decisionale, il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero l’amministratore delegato, ovvero due amministratori della Società congiuntamente, dovranno d’urgenza informare i soci e il presidente del collegio sindacale della situazione di Stallo Decisionale mediante invio di una comunicazione scritta (“**Comunicazione di Stallo**”) alla quale dovrà essere allegato il verbale della seduta del consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dell’assemblea dei soci (comprendente a tali fini anche il verbale di consiglio di

amministrazione o di assemblea deserti per mancato raggiungimento dei rispettivi quorum costitutivi), nella quale si sia verificato lo Stallo Decisionale e dare avvio alla Procedura di Riconciliazione, come descritta al seguente Articolo 28.

Articolo 26

Stallo Decisionale sull'esercizio dei diritti di voto in Edison

- 26.1 Qualora si verifichi uno Stallo Decisionale in merito a decisioni aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto da parte della Società nell'assemblea ordinaria ovvero straordinaria di Edison, e a condizione che tale Stallo Decisionale non sia stato risolto prima di tale assemblea, la Società non dovrà partecipare all'assemblea di Edison, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
- 26.2 Ove vi sia uno Stallo Decisionale sulle modalità di esercizio del diritto di voto spettante alla Società in seno all'assemblea di Edison chiamata ad eleggere uno o più componenti del consiglio di amministrazione o sindaci ovvero sulla compilazione della lista dei candidati alla carica di amministratore o sindaco di Edison designati dalla Società, l'amministratore delegato della Società ovvero il presidente della stessa nominati ai sensi dei paragrafi 18.1 e 16.4 dovranno proporre e votare nell'assemblea di Edison quali candidati i soggetti rispettivamente indicati da Delmi e da WGRM secondo quanto previsto dall'Articolo 15.

Articolo 27

Stallo Decisionale al livello di Edison

- 27.1 Per **Materie Rilevanti** ai fini della determinazione di uno stallo decisionale a livello di Edison si intendono:
- (a) approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
 - (b) deliberazioni riguardanti operazioni sul capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione e trasformazione;
 - (c) decisioni inerenti l'approvazione e la modificazione del *business plan* o del *budget*;
 - (d) salvo se previsto nel *business plan* o nel *budget* approvati dal consiglio di amministrazione di Edison, l'acquisto o il compimento di atti di disposizione di beni, o altri investimenti, contratti ovvero operazioni di valore complessivo superiore a euro 300 milioni all'anno.
- 27.2 Qualora la Società sia partecipata da due soli soci che detengono ciascuno una partecipazione rappresentativa del 50% del capitale sociale, uno stallo decisionale al livello di Edison ("**Stallo Decisionale di Edison**") si verifica nel caso in cui il consiglio di amministrazione di Edison sia chiamato a deliberare su una delle Materie Rilevanti, e se, come risultante dal verbale del consiglio di amministrazione di Edison (anche di consiglio deserto):
- (a) il voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di Edison nominati su designazione della Società ed espressione di uno dei soci della Società è

difforme dal voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di Edison nominati su designazione della Società ed espressione dell'altro socio della Società, laddove gli amministratori eventualmente assenti o astenuti dovranno essere considerati come amministratori dissenzienti; ovvero

- (b) la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di Edison nominati su designazione della Società ed espressione di uno dei soci della Società è assente.
- 27.3 Nel caso in cui gli organi competenti di Edison non provvedano a risolvere lo Stallo Decisionale di Edison entro venti giorni dal verificarsi di uno Stallo Decisionale di Edison, lo Stallo Decisionale di Edison deve considerarsi insanabile (“**Insanabile Stallo Decisionale di Edison**”).
- 27.4 Al verificarsi di un Insanabile Stallo Decisionale di Edison si applicherà *ipso iure* la disciplina di cui all'Articolo 29 per lo scioglimento e la liquidazione della Società.

Articolo 28

Procedura di Riconciliazione

- 28.1 Contestualmente all'invio della Comunicazione di Stallo, il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore delegato, ovvero due amministratori congiuntamente, dovranno convocare un consiglio di amministrazione della Società al fine di risolvere lo Stallo Decisionale (“**Consiglio Straordinario**”) che dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla data di ricevimento da parte dei soci della Comunicazione di Stallo.
- 28.2 Il Consiglio Straordinario provvederà ad adottare tutti gli atti necessari ed opportuni per il superamento dello Stallo Decisionale e, ove la soluzione dello Stallo Decisionale richieda una delibera dell'assemblea dei soci, convocherà un'assemblea dei soci della Società e l'assemblea dei soci della Società prenderà le decisioni necessarie per superare lo Stallo Decisionale.
- 28.3 Nel caso in cui lo Stallo Decisionale venga superato, il consiglio di amministrazione dovrà confermare la revoca dello Stallo Decisionale con delibera (“**Revoca di Stallo**”) che dovrà essere comunicata a cura del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato ai soci ed al presidente del collegio sindacale della Società.
- 28.4 Qualora lo Stallo Decisionale non venga superato in sede del Consiglio Straordinario o di eventuali altri consigli di amministrazione ovvero in sede di assemblea dei soci, a seconda dei casi, e la delibera di Revoca di Stallo non venga adottata dal Consiglio Straordinario o da eventuali successivi altri consigli di amministrazione, il tutto entro venti giorni dalla data di invio della Comunicazione di Stallo, lo Stallo Decisionale verrà considerato insanabile (“**Insanabile Stallo Decisionale**”).
- 28.5 Al verificarsi di un Insanabile Stallo Decisionale si applicherà *ipso iure* la disciplina di cui all'Articolo 29 per lo scioglimento e la liquidazione della Società.

– TITOLO VIII –

Scioglimento e Liquidazione - Disposizioni finali

Articolo 29

Scioglimento e Liquidazione

- 29.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- 29.2 Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 7, c.c. la Società si scioglie altresì in ciascuno dei seguenti casi: (i) al verificarsi di un Insanabile Stallo Decisionale, (ii) al verificarsi di un Insanabile Stallo Decisionale di Edison ovvero (iii) in caso di cessazione del patto parasociale stipulato tra WGRM, EDF, Delmi e AEM in data 12 maggio 2005, come eventualmente rinnovato o sostituito dalle parti alla pattuita scadenza.
- 29.3 Nelle ipotesi di scioglimento previste dal presente Statuto, la competenza ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta al collegio sindacale, che convocherà contestualmente l'assemblea per la nomina dei liquidatori. Qualora il collegio sindacale ometta gli adempimenti di cui al presente paragrafo 29.3, ciascun socio, amministratore o sindaco potrà adire il tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società affinché accerti il verificarsi della causa di scioglimento con decreto che deve essere iscritto ai sensi del terzo comma dell'articolo 2484 c.c.. Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui il collegio sindacale accerta il verificarsi di una causa di scioglimento prevista dal presente Statuto, o, in difetto, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del suddetto decreto del tribunale.
- 29.4 L'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2487 c.c. o dal collegio sindacale ai sensi del paragrafo 29.3 di cui sopra provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri e compie quanto altro ad essa demandato dalla legge nel rispetto di e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi 29.5, 29.6, 29.7 e 29.8. Nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non adotti le deliberazioni in oggetto, vi provvederà il tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ai sensi dell'articolo 2487, comma 2, c.c. nel rispetto di e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi 29.5, 29.6, 29.7 e 29.8.
- 29.5 In ogni ipotesi di scioglimento della Società, il liquidatore o i liquidatori procederanno alla liquidazione della Società, nel rispetto delle norme di legge, mediante vendita dei beni della Società in blocco attraverso una procedura di asta privata. In nessun caso il liquidatore o i liquidatori potranno assegnare, in tutto o in parte, i beni della Società direttamente ai soci della stessa. Ogni soggetto che partecipi all'asta, sia individualmente che in quanto parte di un gruppo di offerenti, può presentare solamente un'offerta. I soggetti appartenenti allo stesso Gruppo di Società possono presentare solamente un'offerta, anche tramite un gruppo di offerenti con terzi. I partecipanti alla procedura d'asta devono fornire prova delle disponibilità finanziarie delle proprie offerte depositando in *escrow*, o fornendo adeguate garanzie per, un ammontare corrispondente alle proprie offerte. Nessuno dei partecipanti alla procedura d'asta ha il diritto di conoscere l'offerta presentata dagli altri partecipanti.

- 29.6 Ogni socio, individualmente o insieme ad uno o più soggetti del rispettivo Gruppo di Società, ovvero uno o più soggetti del rispettivo Gruppo di Società (ciascuno di essi che abbia partecipato all'asta di seguito "**Socio Partecipante**") può partecipare all'asta privata anche mediante un gruppo di offerenti con terzi. Un gruppo di offerenti con terzi, in cui un Socio Partecipante detenga almeno il 50% del capitale sociale del veicolo societario attraverso il quale tale gruppo di offerenti con terzi presenti la propria offerta, e tale veicolo societario devono considerarsi a loro volta come Soci Partecipanti ai fini dei paragrafi 29.7, 29.8, 29.9 seguenti.
- 29.7 I beni della Società verranno provvisoriamente aggiudicati al soggetto che avrà presentato l'offerta più alta in sede d'asta ("**Aggiudicatario Provvisorio**"), fatto salvo comunque il diritto di ogni Socio Partecipante di acquistare i beni della Società, entro un mese dal momento in cui i risultati dell'asta vengano resi noti, mediante l'offerta di un prezzo di acquisto pari al prezzo più alto offerto nell'asta maggiorato almeno del 5% ("**Diritto di Preferenza**"). Per maggiore chiarezza, il Diritto di Preferenza può essere esercitato solo da un Socio Partecipante che abbia partecipato all'asta.
- 29.8 Il Diritto di Preferenza non può essere esercitato nel caso in cui l'Aggiudicatario Provvisorio sia un Socio Partecipante che in tal caso sarà da intendersi come aggiudicatario finale. Nel caso in cui più Soci Partecipanti decidano di avvalersi del Diritto di Preferenza, i beni della Società verranno aggiudicati al miglior offerente tra di loro, restando inteso che tutti i Soci Partecipanti dovranno presentare la loro offerta alla stessa data e nessuno di loro deve essere a conoscenza del prezzo offerto dagli altri Soci Partecipanti.
- 29.9 Qualora un Socio Partecipante abbia acquistato i beni della Società nel corso dell'asta privata o mediante esercizio del Diritto di Preferenza, tale Socio Partecipante non potrà trasferire, vendere o disporre in nessun modo dei beni della Società così acquisiti per un periodo di ventiquattro mesi.

Articolo 30

Clausola Compromissoria

- 30.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, le controversie tra soci, o tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte in base alle Regole della Camera di Commercio Internazionale da un collegio di tre arbitri tutti nominati dalla Corte Internazionale di Arbitrato istituita presso la predetta Camera di Commercio Internazionale in conformità a tali regole, fermo restando che nessuno dei tre arbitri potrà essere né di nazionalità italiana né di nazionalità francese.
- 30.2 L'arbitrato si terrà a Ginevra (Svizzera) e sarà condotto in lingua inglese; la controversia sarà risolta in base al diritto italiano.

Articolo 31
Rinvio alle norme di legge

31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.

Il presente statuto é quello attualmente in vigore per la società “Transalpina di Energia S.r.l.”

Il Legale Rappresentante

Milano 16 settembre 2005

(4) Estratto dell'Accordo Delmi e dell'Accordo Delmi Modificato (e successivo aggiornamento)

**ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE RELATIVO A DELMI,
TRANSALPINA ED EDISON**

Estratto ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 redatto secondo il disposto dell'articolo 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

In data 7 luglio 2005, AEM S.p.A. ("**AEM**"), Dolomiti Energia S.p.A. ("**DE**"), Società Elettrica Altoatesina – SEL S.p.A. ("**SEL**"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. ("**BPM**") e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ("**CRT**"), (AEM, DE, SEL, Mediobanca, BPM e CRT congiuntamente gli "**Aderenti**"; e DE, SEL, Mediobanca, BPM e CRT congiuntamente i "**Soci di Minoranza**") hanno sottoscritto un "Accordo di Investimento e Patto Parasociale" (l' "**Accordo**") con il quale hanno disciplinato l'ingresso di DE, Mediobanca, BPM e CRT nella compagine sociale di Delmi S.p.A. ("**Delmi**"), l'incremento della partecipazione di SEL in Delmi, gli impegni di capitalizzazione e finanziamento dei soci a favore di Delmi, nonché i reciproci rapporti e interessi in relazione alla struttura organizzativa e al funzionamento di Delmi e, per certi aspetti, di Transalpina ed Edison (come di seguito definite).

Si ricorda che, in data 12 maggio 2005, AEM, Delmi, Electricité de France S.A. ("**EDF**") e WGRM Holding 4 S.p.A. ("**WGRM**"), società controllata da EDF, hanno concluso uno *Structure Agreement* e uno *Shareholders Agreement* (congiuntamente, gli "**Accordi di Acquisizione**"), già resi noti al pubblico nei modi previsti dalla legge, per l'acquisto del controllo congiunto di Edison (come di seguito definita) tramite una società partecipata pariteticamente da Delmi e WGRM, attualmente denominata G-Ficompta S.r.l. e che sarà denominata Transalpina di Energia ("**Transalpina**"). In particolare, gli Accordi di Acquisizione disciplinano una complessa operazione di acquisizione (l' "**Operazione**") in cui, alle condizioni ivi previste, a seguito dell'acquisto del controllo da parte di EDF di Italennergia Bis S.p.A. ("**IEB**") o, eventualmente, ove praticabile, anche prima di tale evento, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2006, EDF si adoperi affinché IEB ceda a Transalpina tutte le azioni ordinarie Edison e i *warrants* Edison detenuti dalla stessa IEB alla data del relativo *closing* a un prezzo rispettivamente pari a €1,55 per ogni azione Edison e €0,59 per ogni *warrant* Edison (si precisa che, alla data di sottoscrizione degli Accordi di Acquisizione, IEB deteneva n. 2.631.736.000 azioni ordinarie Edison per una partecipazione complessiva pari a circa il 63% del capitale ordinario di Edison a tale data, oltre a n. 240.000 *warrants* Edison). Successivamente, ai sensi di legge, Transalpina promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie Edison (l' "**OPA**") e un'offerta pubblica volontaria di acquisto sui *warrants* Edison (l' "**OPAV**" e, unitamente all'OPA, le "**Offerte Pubbliche**").

1. Società oggetto dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto le seguenti società:

- (a) Delmi S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03650360963, con un capitale sociale sottoscritto e versato di €120.000 e deliberato per ulteriori €1.176.000.000 alla data del presente estratto;

- (b) G-Ficompta S.r.l., con sede in Milano, Via Boscovich n. 14, capitale sociale €10.000 alla data del presente estratto, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03766880961, che sarà denominata Transalpina di Energia ed è partecipata da Delmi con una quota pari al 50% del capitale sociale e da WGRM con una quota pari al restante 50% del capitale sociale;
- (c) Edison S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 06722600019 (“**Edison**”), emittente quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nel settore dell’energia e del gas in Italia, con un capitale sociale al 30 giugno 2005 di €4.265.762.168 suddiviso in n. 4.155.169.748 azioni ordinarie Edison con un valore nominale pari ad €1 cadauna (le azioni ordinarie già emesse o di futura emissione da parte di Edison le “**Azioni Edison**”) e n. 110.592.420 azioni di risparmio prive del diritto di voto con un valore nominale pari ad €1 cadauna, nonché con *warrants* (“**Warrants Edison**”) emessi con delibera del consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 2002, di cui n. 1.018.736.022 ancora circolanti al 30 giugno 2005, ognuno dei quali può essere convertito in ogni momento sino al 31 dicembre 2007 in n. 1 Azione Edison al prezzo di €1.

2. Numero delle azioni e degli strumenti finanziari oggetto dell’Accordo

Oltre alla totalità del capitale sociale di Delmi, che alla data di sottoscrizione dell’Accordo risulta detenuto come indicato nel seguente punto 4.1, l’Accordo ha anche ad oggetto la quota pari al 50% del capitale sociale di Transalpina detenuta da Delmi, nonché la quota di Azioni Edison e *Warrants* Edison che sarà indirettamente detenuta da Delmi tramite Transalpina e che sarà pari al 50% delle Azioni Edison e dei *Warrants* Edison complessivamente detenuti da Transalpina per effetto dell’Operazione.

3. Soggetto che in virtù dell’Accordo eserciterà il controllo di Edison

Nessuno degli Aderenti eserciterà il controllo ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 come modificato (il “**TUF**”) su Transalpina o Edison in virtù dell’Accordo o altrimenti.

Il soggetto che, alla stregua di quanto previsto dagli Accordi di Acquisizione, eserciterà il controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF su Edison sarà Transalpina.

4. Contenuto dell’Accordo

4.1 Acquisto della partecipazione in Delmi da parte dei Soci di Minoranza

Alla sottoscrizione dell’Accordo, AEM, che deteneva una partecipazione in Delmi corrispondente al 95% del capitale sociale, ha ceduto agli altri Aderenti le seguenti partecipazioni azionarie in Delmi:

- (a) a SEL una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Delmi; a seguito di tale cessione SEL detiene una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Delmi
- (b) a DE una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Delmi;
- (c) a Mediobanca una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Delmi;

- (d) a BPM una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Delmi;
- (e) a CRT una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Delmi.

4.2 Capitalizzazione e finanziamento di Delmi

Gli Aderenti si sono impegnati, in misura proporzionale alla propria partecipazione nella stessa Delmi: (a) a far tutto quanto in proprio potere affinché Delmi, in relazione a talune fasi dell'Operazione, ottenga una serie di finanziamenti da terzi, nonché (b) a sottoscrivere una serie di aumenti di capitale, così da consentire a Delmi di reperire i mezzi finanziari necessari per adempiere agli impegni derivanti dall'Operazione, secondo quanto previsto dagli Accordi di Acquisizione e dai conseguenti obblighi di legge e regolamentari. In particolare, fatte salve talune limitazioni previste dall'Accordo, gli Aderenti si sono impegnati secondo le rispettive quote di partecipazione a far sì che Delmi riceva i mezzi finanziari necessari per far fronte ai propri obblighi relativi, tra l'altro:

- (a) all'acquisizione di Transalpina;
- (b) all'acquisizione da parte di Transalpina della partecipazione detenuta da IEB in Edison;
- (c) al pagamento del corrispettivo delle Offerte Pubbliche;
- (d) alla conversione dei *warrants* Edison che saranno detenuti da Transalpina o Delmi nell'ambito dell'Operazione;
- (e) ai costi dell'Operazione, nonché alla copertura di oneri e perdite relativi a contratti di *swap* su Azioni Edison o *Warrants* Edison strumentali all'Operazione.

4.3 Corporate governance di Delmi

L'Accordo contiene una complessa disciplina parasociale relativa all'organizzazione e al funzionamento di Delmi. Tra l'altro, tali pattuizioni parasociali prevedono che:

- (a) il consiglio di amministrazione di Delmi sarà composto da 11 amministratori, dei quali: (i) 7 amministratori dovranno essere nominati su indicazione di AEM; e (ii) 1 amministratore dovrà essere nominato su indicazione di uno o più Soci di Minoranza che, da solo o congiuntamente con altri soci, detiene (detengono) una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale di Delmi. SEL avrà comunque diritto di indicare un amministratore tra quelli designati da AEM fintantoché SEL risulti titolare di una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale di Delmi e AEM abbia diritto di designare almeno 7 amministratori;
- (b) il collegio sindacale sarà composto da 5 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, dei quali: (i) 3 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente dovranno essere nominati su indicazione di AEM; (ii) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente dovranno essere nominati su indicazione congiunta di DE e SEL (i "**Soci Industriali**") fintantoché essi risultino titolari di una partecipazione complessiva non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi; (iii) 1 sindaco effettivo dovrà essere nominato su indicazione congiunta di Mediobanca, BPM e CRT (i "**Soci Finanziari**"), fintantoché essi risultino titolari di una partecipazione complessiva non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi.

In deroga a quanto sopra indicato, l'Accordo prevede altresì che, qualora i Soci Industriali risultino titolari di una partecipazione complessiva inferiore alla menzionata soglia partecipativa del 14%, e ciononostante un Socio Industriale continui a detenere singolarmente una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Delmi, tale Socio Industriale avrà diritto a designare il sindaco effettivo ed il sindaco supplente alle stesse condizioni indicate sopra alla lettera (b). Tale diritto sarà tuttavia esercitabile solo in via congiunta con AEM ovvero, qualora la partecipazione necessaria al raggiungimento della menzionata soglia partecipativa del 14% sia stata ceduta dall'altro Socio Industriale ad un terzo, con tale terzo.

4.4 Consultazione pre-assembleare e materie riservate

È stato inoltre pattuito che, nell'ambito di un sistema di consultazione parasociale per l'approvazione delle deliberazioni assembleari, con riferimento ad alcune materie riservate di particolare rilevanza, è necessaria la dichiarazione di voto favorevole di tanti Aderenti che detengano un numero di azioni Delmi pari all'81% del capitale sociale di Delmi. In caso di mancato raggiungimento di tale *quorum* parasociale, e a condizione che AEM abbia espresso una dichiarazione di voto favorevole, è prevista la possibilità per AEM e gli Aderenti favorevoli di riscattare le azioni Delmi detenute dagli Aderenti contrari. Tale possibilità non è prevista in relazione ad alcune delle materie riservate.

Tra le materie riservate sopra menzionate si possono segnalare alcune determinate operazioni straordinarie di Delmi, le modifiche alle clausole dello statuto di Delmi relative alle autorizzazioni assembleari di seguito indicate e quelle relative al voto di lista per la nomina di amministratori o sindaci, nonché le autorizzazioni assembleari agli amministratori per: (i) investimenti superiori a € 20 milioni che non siano attinenti, strumentali o connessi alla partecipazione in Transalpina o Edison, al finanziamento di tali società o all'Operazione, (ii) il voto da esprimere nelle assemblee straordinarie di Transalpina relative a fusione (salvo incorporazione di società interamente possedute da Transalpina), trasformazione, scissione non proporzionale (salvo scissioni che coinvolgono società interamente possedute da Transalpina) e scioglimento volontario di Transalpina, fatta eccezione per le deliberazioni di scioglimento volontario contemplate dallo statuto di Transalpina o dagli Accordi di Acquisizione, e (iii) le cessioni delle partecipazioni in Transalpina detenute da Delmi, fatta eccezione per le cessioni previste dagli Accordi di Acquisizione e dallo statuto di Transalpina.

4.5 Corporate governance di Transalpina ed Edison

Nell'Accordo sono contenute delle pattuizioni parasociali relative alla designazione degli organi sociali di Transalpina ed Edison che, ai sensi degli Accordi di Acquisizione, potranno essere designati da Delmi. In particolare, è stato pattuito che:

- (a) tra i candidati alla carica di amministratore di Transalpina designati da Delmi: (i) 1 candidato sia indicato congiuntamente dai Soci Industriali, fintantoché essi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; (ii) 1 candidato sia indicato congiuntamente dai Soci Finanziari, fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; e (iii) 3 candidati e ogni ulteriore candidato da nominare su designazione di Delmi siano indicati da AEM, fermo restando in ogni caso che la maggioranza degli amministratori di Transalpina nominati su designazione di Delmi dovrà essere sempre indicata da AEM;

- (b) tra i candidati alla carica di amministratore di Edison che saranno votati da Transalpina su designazione di Delmi: (i) l'amministratore di Transalpina indicato dai Soci Industriali sia altresì nominato quale amministratore di Edison, fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; (ii) l'amministratore di Transalpina indicato dai Soci Finanziari sia altresì nominato quale amministratore di Edison, fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; (iii) tutti gli amministratori di Transalpina indicati da AEM siano altresì nominati quali amministratori di Edison; e (iv) ogni ulteriore candidato da nominare su designazione di Delmi sia indicato da AEM, fermo restando in ogni caso che la maggioranza degli amministratori di Edison nominati su designazione di Delmi dovrà essere sempre indicata da AEM;
- (c) tra i candidati alla carica di sindaco di Transalpina designati da Delmi, 1 candidato sia indicato congiuntamente da AEM e dai Soci Finanziari, fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi;
- (d) tra i candidati alla carica di sindaco di Edison che saranno votati da Transalpina su designazione di Delmi, 1 candidato sia indicato congiuntamente da AEM e i Soci Finanziari fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi.

In deroga a quanto sopra indicato, l'Accordo prevede altresì che, qualora i Soci Industriali risultino titolari di una partecipazione complessiva inferiore alla soglia partecipativa del 15%, e ciononostante un Socio Industriale continui a detenere singolarmente una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Delmi, tale Socio Industriale avrà diritto a designare l'amministratore di Transalpina ed Edison alle stesse condizioni indicate nelle lettere (a) e (b) sopra. Tale diritto sarà tuttavia esercitabile solo in via congiunta con AEM ovvero, qualora la partecipazione necessaria al raggiungimento della menzionata soglia partecipativa del 15% sia stata ceduta dall'altro Socio Industriale ad un terzo, con tale terzo.

4.6 Comitato Direttivo

Gli Aderenti hanno inoltre convenuto di costituire un Comitato Direttivo, composto da un rappresentante per ciascun Aderente, con funzioni meramente consultive, per esaminare e discutere, anche al fine di promuovere un orientamento comune, qualsiasi questione relativa a gestione, organizzazione e funzionamento di Delmi, Transalpina ed Edison, nonché alla loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Con particolare riferimento alle consultazioni preventive ai consigli di amministrazione di Transalpina ed Edison, gli Aderenti, tra l'altro, si sono impegnati, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere, eccezion fatta per alcune limitate ipotesi, affinché gli amministratori di Transalpina o Edison da essi designati votino nei rispettivi consigli di amministrazione in conformità all'accordo unanime raggiunto dagli Aderenti in sede di consultazione preventiva o, in caso di dissenso, alle indicazioni ivi espresse da AEM. In caso di condotta divergente da parte di tali amministratori rispetto a quanto sopra indicato, è previsto il diritto di AEM di acquistare tutta la partecipazione detenuta da ciascuno dei Soci di Minoranza che hanno designato gli amministratori che hanno posto tale condotta divergente a un prezzo scontato del 15% rispetto al *fair market value* della stessa, come determinati ai sensi dell'Accordo.

4.7 Opzione di vendita

L'Accordo prevede che ciascun Socio di Minoranza possa esercitare nei confronti di AEM un'opzione di vendita della propria partecipazione in Delmi qualora il consiglio di amministrazione di Transalpina e/o Edison abbia assunto deliberazioni su determinate materie straordinarie e con il concorso determinante degli amministratori designati da AEM, nonostante la diversa indicazione del Socio di Minoranza espressa in sede di consultazione preventiva. Ai fini di tale opzione di vendita, sono da intendersi materie straordinarie le operazioni da cui possa conseguire la perdita del controllo di diritto di Edison da parte di Transalpina (fatte salve alcune eccezioni previste dagli Accordi di Acquisizione), nonché la cessione di tutte le attività nel settore dell'elettricità o del gas.

4.8 Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni in Delmi. Ingresso di nuovi coinvestitori

L'Accordo prevede altresì vari limiti alla trasferibilità delle azioni Delmi detenute dagli Aderenti (tra cui, in particolare, un limitato divieto parasociale a carico dei Soci di Minoranza di trasferire la propria partecipazione in Delmi e a carico di AEM di ridurre la propria partecipazione in Delmi al di sotto del 51%, diritti di prelazione, diritti di covendita dei Soci di Minoranza per trasferimenti di una partecipazione di controllo da parte di AEM, nonché diritti di acquisto di AEM delle partecipazioni detenute dai Soci di Minoranza in caso di trasferimenti da AEM a terzi di una partecipazione superiore a quella detenuta dalla stessa AEM).

L'Accordo prevede inoltre il possibile ingresso di un co-investitore di natura industriale nella compagine sociale di Delmi, tramite la riduzione della partecipazione in Delmi di AEM sino alla soglia del 51% e, in subordine, la riduzione della partecipazione in Delmi di uno o più Soci Finanziari di un massimo del 6%, senza che in tali casi operino alcuno dei limiti al trasferimento delle partecipazioni in Delmi previsti dall'Accordo. Inoltre, nel caso in cui tale co-investitore acquisisca una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale di Delmi, i Soci Finanziari condivideranno il diritto a designare un rappresentante nel consiglio di amministrazione di Transalpina e di Edison con tale nuovo co-investitore, sempreché e fintantoché la partecipazione detenuta dai Soci Finanziari e da tale nuovo co-investitore sia comunque pari ad almeno il 15% del capitale sociale di Delmi.

4.9 Diritto di acquisto per il cambio del controllo

AEM e gli altri Aderenti hanno infine il diritto di acquistare la partecipazione del Socio Industriale in relazione al quale si sia verificato un cambio di controllo nei termini indicati dall'Accordo.

5. Durata dell'Accordo

L'Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà effetto sino al terzo anniversario della data di sottoscrizione, data in cui i patti relativi ai diritti e obblighi ai sensi dell'Accordo si intenderanno automaticamente rinnovati, salvo disdetta anche di uno solo degli Aderenti da comunicarsi agli altri Aderenti almeno 90 giorni prima di tale anniversario.

6. Tipo di patto

L'Accordo rientra nella categoria dei patti di cui all'articolo 122, 1° comma, e 122, 5° comma, lettere a)-d), del TUF.

7. Deposito

Il testo dell'Accordo sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini previsti dall'art. 122 del TUF.

Milano, 15 luglio 2005

AEM S.p.A.

Dolomiti Energia S.p.A.

S.E.L. S.p.A.

Mediobanca S.p.A.

Banca Popolare di Milano S.c.ar.l.

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

ACCORDO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE RELATIVO A DELMI, TRANSALPINA ED EDISON

*Estratto ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 redatto
secondo il disposto dell'articolo 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato*

In data 18 luglio 2005, AEM S.p.A. (“**AEM**”), Dolomiti Energia S.p.A. (“**DE**”), Società Elettrica Altoatesina – SEL S.p.A. (“**SEL**”), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”), Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“**BPM**”), Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“**CRT**”) ed Enìa S.p.A. (“**ENÌA**”) (AEM, DE, SEL, Mediobanca, BPM, CRT ed ENÌA congiuntamente gli “**Aderenti**”; e DE, SEL, Mediobanca, BPM, CRT ed ENÌA congiuntamente i “**Soci di Minoranza**”) hanno sottoscritto un “Accordo Modificativo e Integrativo” (l’“**Accordo Modificativo**”), che ha disciplinato l’ingresso di ENÌA, modificato e integrato il precedente “Accordo di Investimento e Patto Parasociale” (l’“**Accordo**”) sottoscritto in data 7 luglio 2005 fra AEM, DE, SEL, Mediobanca, BPM e CRT. Le principali modifiche e integrazioni apportate dall’Accordo Modificativo all’Accordo (congiuntamente l’“**Accordo Modificativo**”) saranno qui di seguito evidenziate in carattere corsivo e sottolineato. L’Accordo Modificato disciplina l’ingresso di DE, Mediobanca, BPM, CRT ed Enia nella compagine sociale di Delmi S.p.A. (“**Delmi**”), l’incremento della partecipazione di SEL in Delmi, gli impegni di capitalizzazione e finanziamento dei soci a favore di Delmi, nonché i reciproci rapporti e interessi in relazione alla struttura organizzativa e al funzionamento di Delmi e, per certi aspetti, di Transalpina ed Edison (come di seguito definite).

Si ricorda che, in data 12 maggio 2005, AEM, Delmi, Electricité de France S.A. (“**EDF**”) e WGRM Holding 4 S.p.A. (“**WGRM**”), società controllata da EDF, hanno concluso uno *Structure Agreement* e uno *Shareholders Agreement* (congiuntamente, gli “**Accordi di Acquisizione**”), già resi noti al pubblico nei modi previsti dalla legge, per l’acquisto del controllo congiunto di Edison (come di seguito definita) tramite una società partecipata pariteticamente da Delmi e WGRM, attualmente denominata G-Ficompta S.r.l. e che sarà denominata Transalpina di Energia (“**Transalpina**”). In particolare, gli Accordi di Acquisizione disciplinano una complessa operazione di acquisizione (l’“**Operazione**”) in cui, alle condizioni ivi previste, a seguito dell’acquisto del controllo da parte di EDF di Italennergia Bis S.p.A. (“**IEB**”) o, eventualmente, ove praticabile, anche prima di tale evento, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2006, EDF si adoperi affinché IEB ceda a Transalpina tutte le azioni ordinarie Edison e i *warrants* Edison detenuti dalla stessa IEB alla data del relativo *closing* a un prezzo rispettivamente pari a €1,55 per ogni azione Edison e €0,59 per ogni *warrant* Edison (si precisa che, alla data di sottoscrizione degli Accordi di Acquisizione, IEB deteneva n. 2.631.736.000 azioni ordinarie Edison per una partecipazione complessiva pari a circa il 63% del capitale ordinario di Edison a tale data, oltre a n. 240.000 *warrants* Edison). Successivamente, ai sensi di legge, Transalpina promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie Edison (l’“**OPA**”) e un’offerta pubblica volontaria di acquisto sui *warrants* Edison (l’“**OPAV**” e, unitamente all’OPA, le “**Offerte Pubbliche**”).

1. Società oggetto dell’Accordo Modificato

L’Accordo Modificato ha ad oggetto le seguenti società:

- (a) Delmi S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03650360963, con un capitale sociale sottoscritto e versato di €1.176.120.000 alla data del presente estratto;
- (b) G-Ficompta S.r.l., con sede in Milano, Via Boscovich n. 14, capitale sociale €10.000 alla data del presente estratto, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03766880961, che sarà denominata Transalpina di Energia ed è partecipata da Delmi con una quota pari al 50% del capitale sociale e da WGRM con una quota pari al restante 50% del capitale sociale;
- (c) Edison S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 06722600019 (“**Edison**”), emittente quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nel settore dell’energia e del gas in Italia, con un capitale sociale al 30 giugno 2005 di €4.265.762.168 suddiviso in n. 4.155.169.748 azioni ordinarie Edison con un valore nominale pari ad €1 cadauna (le azioni ordinarie già emesse o di futura emissione da parte di Edison le “**Azioni Edison**”) e n. 110.592.420 azioni di risparmio prive del diritto di voto con un valore nominale pari ad €1 cadauna, nonché con *warrants* (“**Warrants Edison**”) emessi con delibera del consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 2002, di cui n. 1.018.736.022 ancora circolanti al 30 giugno 2005, ognuno dei quali può essere convertito in ogni momento sino al 31 dicembre 2007 in n. 1 Azione Edison al prezzo di €1.

2. Numero delle azioni e degli strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Modificato

Oltre alla totalità del capitale sociale di Delmi, che alla data del presente estratto risulta detenuto come indicato nel seguente punto 4.2., l’Accordo Modificato ha anche ad oggetto la quota pari al 50% del capitale sociale di Transalpina detenuta da Delmi, nonché la quota di Azioni Edison e *Warrants* Edison che sarà indirettamente detenuta da Delmi tramite Transalpina e che sarà pari al 50% delle Azioni Edison e dei *Warrants* Edison complessivamente detenuti da Transalpina per effetto dell’Operazione.

3. Soggetto che in virtù dell’Accordo Modificato eserciterà il controllo di Edison

Nessuno degli Aderenti eserciterà il controllo ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 come modificato (il “**TUF**”) su Transalpina o Edison in virtù dell’Accordo Modificato o altrimenti.

Il soggetto che, alla stregua di quanto previsto dagli Accordi di Acquisizione, eserciterà il controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF su Edison sarà Transalpina.

4. Contenuto dell’Accordo Modificato

4.1 Acquisto della partecipazione in Delmi da parte dei Soci di Minoranza

Alla sottoscrizione dell’Accordo, AEM, che deteneva una partecipazione in Delmi corrispondente al 95% del capitale sociale, ha ceduto ai seguenti altri Aderenti le seguenti partecipazioni azionarie in Delmi:

- (a) a SEL una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Delmi; a seguito di tale cessione SEL è giunta a detenere una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Delmi;
- (b) a DE una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Delmi;
- (c) a Mediobanca una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Delmi;
- (d) a BPM una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Delmi;
- (e) a CRT una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Delmi.

4.2 Capitalizzazione e finanziamento di Delmi

Gli Aderenti si sono impegnati, in misura proporzionale alla propria partecipazione nella stessa Delmi: (a) a far tutto quanto in proprio potere affinché Delmi, in relazione a talune fasi dell'Operazione, ottenga una serie di finanziamenti da terzi, nonché (b) a sottoscrivere una serie di aumenti di capitale, così da consentire a Delmi di reperire i mezzi finanziari necessari per adempiere agli impegni derivanti dall'Operazione, secondo quanto previsto dagli Accordi di Acquisizione e dai conseguenti obblighi di legge e regolamentari. In particolare, gli Aderenti si sono reciprocamente impegnati a sottoscrivere e interamente liberare un primo aumento di capitale di Delmi come di seguito indicato:

- (a) AEM in modo tale da detenere una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Delmi;
- (b) SEL in modo tale da detenere una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Delmi;
- (c) DE in modo tale da detenere una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Delmi;
- (d) Mediobanca in modo tale da detenere una partecipazione pari al 6% del capitale sociale di Delmi;
- (e) BPM in modo tale da detenere una partecipazione pari al 3% del capitale sociale di Delmi;
- (f) CRT in modo tale da detenere una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Delmi;
- (g) ENÌA in modo tale da detenere una partecipazione pari al 15% del capitale sociale di Delmi.

In particolare, fatte salve talune limitazioni previste dall'Accordo Modificato, gli Aderenti si sono impegnati secondo le rispettive quote di partecipazione a far sì che Delmi riceva i mezzi finanziari necessari per far fronte ai propri obblighi relativi, tra l'altro:

- (a) all'acquisizione di Transalpina;
- (b) all'acquisizione da parte di Transalpina della partecipazione detenuta da IEB in Edison;
- (c) al pagamento del corrispettivo delle Offerte Pubbliche;
- (d) alla conversione dei *warrants* Edison che saranno detenuti da Transalpina o Delmi nell'ambito dell'Operazione;

- (e) ai costi dell'Operazione, nonché alla copertura di oneri e perdite relativi a contratti di *swap* su Azioni Edison o *Warrants* Edison strumentali all'Operazione.

4.3 Corporate governance di Delmi

L'Accordo Modificato contiene una complessa disciplina parasociale relativa all'organizzazione e al funzionamento di Delmi. Tra l'altro, tali pattuizioni parasociali prevedono che:

- (a) il consiglio di amministrazione di Delmi sarà composto da 11 amministratori, dei quali: (i) 7 amministratori dovranno essere nominati su indicazione di AEM; e (ii) 1 amministratore dovrà essere nominato su indicazione di uno o più Soci di Minoranza che, da solo o congiuntamente con altri soci, detiene (detengono) una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale di Delmi. SEL avrà comunque diritto di indicare un amministratore tra quelli designati da AEM fintantoché SEL risulti titolare di una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale di Delmi e AEM abbia diritto di designare almeno 7 amministratori;
- (b) il collegio sindacale sarà composto da 5 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, dei quali: (i) 3 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente dovranno essere nominati su indicazione di AEM; (ii) 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente dovranno essere nominati su indicazione congiunta di DE e SEL (i "**Soci Industriali**") e ciascuno un "**Socio Industriale**") fintantoché essi risultino titolari di una partecipazione complessiva non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi; (iii) 1 sindaco effettivo dovrà essere nominato su indicazione congiunta di Mediobanca, BPM e CRT (i "**Soci Finanziari**"), fintantoché essi risultino titolari di una partecipazione complessiva non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi.

In deroga a quanto sopra indicato, l'Accordo Modificato prevede altresì che, qualora i Soci Industriali risultino titolari di una partecipazione complessiva inferiore alla menzionata soglia partecipativa del 14%, e ciononostante un Socio Industriale continui a detenere singolarmente una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Delmi, tale Socio Industriale avrà diritto a designare il sindaco effettivo ed il sindaco supplente alle stesse condizioni indicate sopra alla lettera (b). Tale diritto sarà tuttavia esercitabile solo in via congiunta con AEM ovvero, qualora la partecipazione necessaria al raggiungimento della menzionata soglia partecipativa del 14% sia stata ceduta dall'altro Socio Industriale ad un terzo, con tale terzo.

4.4 Consultazione pre-assembleare e materie riservate

È stato inoltre pattuito che, nell'ambito di un sistema di consultazione parasociale per l'approvazione delle deliberazioni assembleari, con riferimento ad alcune materie riservate di particolare rilevanza, è necessaria la dichiarazione di voto favorevole di tanti Aderenti che detengano un numero di azioni Delmi pari all'87% del capitale sociale di Delmi. In caso di mancato raggiungimento di tale *quorum* parasociale, e a condizione che AEM abbia espresso una dichiarazione di voto favorevole, è prevista la possibilità per AEM e gli Aderenti favorevoli di riscattare le azioni Delmi detenute dagli Aderenti contrari. Tale possibilità non è prevista in relazione ad alcune delle materie riservate.

Tra le materie riservate sopra menzionate si possono segnalare alcune determinate operazioni straordinarie di Delmi, le modifiche alle clausole dello statuto di Delmi relative alle autorizzazioni

assembleari di seguito indicate e quelle relative al voto di lista per la nomina di amministratori o sindaci, nonché le autorizzazioni assembleari agli amministratori per: (i) investimenti superiori a € 20 milioni che non siano attinenti, strumentali o connessi alla partecipazione in Transalpina o Edison, al finanziamento di tali società o all'Operazione, (ii) il voto da esprimere nelle assemblee straordinarie di Transalpina relative a fusione (salvo incorporazione di società interamente possedute da Transalpina), trasformazione, scissione non proporzionale (salvo scissioni che coinvolgono società interamente possedute da Transalpina) e scioglimento volontario di Transalpina, fatta eccezione per le deliberazioni di scioglimento volontario contemplate dallo statuto di Transalpina o dagli Accordi di Acquisizione, e (iii) le cessioni delle partecipazioni in Transalpina detenute da Delmi, fatta eccezione per le cessioni previste dagli Accordi di Acquisizione e dallo statuto di Transalpina.

4.5 Corporate governance di Transalpina ed Edison

Nell'Accordo Modificato sono contenute delle pattuizioni parasociali relative alla designazione degli organi sociali di Transalpina ed Edison che, ai sensi degli Accordi di Acquisizione, potranno essere designati da Delmi. In particolare, è stato pattuito che:

- (a) tra i candidati alla carica di amministratore di Transalpina designati da Delmi: (i) 1 candidato sia indicato congiuntamente dai Soci Industriali, fintantoché essi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; (ii) 1 candidato sia indicato da ENIA con il gradimento di tutti i Soci Finanziari (ove questi ultimi siano soci di Delmi), fintantoché ENIA, da sola o congiuntamente con i Soci Finanziari, risulti titolare complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; e (iii) 3 candidati e ogni ulteriore candidato da nominare su designazione di Delmi siano indicati da AEM, fermo restando in ogni caso che la maggioranza degli amministratori di Transalpina nominati su designazione di Delmi dovrà essere sempre indicata da AEM;
- (b) tra i candidati alla carica di amministratore di Edison che saranno votati da Transalpina su designazione di Delmi: (i) l'amministratore di Transalpina indicato dai Soci Industriali sia altresì nominato quale amministratore di Edison, fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; (ii) l'amministratore di Transalpina indicato da ENIA con il gradimento di tutti i Soci Finanziari sia altresì nominato quale amministratore di Edison, fintantoché i Soci Finanziari siano soci di Delmi ed ENIA, da sola o congiuntamente con i Soci Finanziari, risulti titolare complessivamente di una partecipazione non inferiore al 15% del capitale sociale di Delmi; (iii) tutti gli amministratori di Transalpina indicati da AEM siano altresì nominati quali amministratori di Edison; e (iv) ogni ulteriore candidato da nominare su designazione di Delmi sia indicato da AEM, fermo restando in ogni caso che la maggioranza degli amministratori di Edison nominati su designazione di Delmi dovrà essere sempre indicata da AEM;
- (c) tra i candidati alla carica di sindaco di Transalpina designati da Delmi, 1 candidato sia indicato congiuntamente da AEM e dai Soci Finanziari, fintantoché quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi;
- (d) tra i candidati alla carica di sindaco di Edison che saranno votati da Transalpina su designazione di Delmi, 1 candidato sia indicato congiuntamente da AEM e i Soci Finanziari fintantoché

quest'ultimi risultino titolari complessivamente di una partecipazione non inferiore al 14% del capitale sociale di Delmi.

In deroga a quanto sopra indicato, l'Accordo Modificato prevede altresì che, qualora i Soci Industriali risultino titolari di una partecipazione complessiva inferiore alla soglia partecipativa del 15%, e ciononostante un Socio Industriale continui a detenere singolarmente una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Delmi, tale Socio Industriale avrà diritto a designare l'amministratore di Transalpina ed Edison alle stesse condizioni indicate nelle lettere (a) e (b) sopra. Tale diritto sarà tuttavia esercitabile solo in via congiunta con AEM ovvero, qualora la partecipazione necessaria al raggiungimento della menzionata soglia partecipativa del 15% sia stata ceduta dall'altro Socio Industriale ad un terzo, con tale terzo.

4.6 Comitato Direttivo

Gli Aderenti hanno inoltre convenuto di costituire un Comitato Direttivo, composto da un rappresentante per ciascun Aderente, con funzioni meramente consultive, per esaminare e discutere, anche al fine di promuovere un orientamento comune, qualsiasi questione relativa a gestione, organizzazione e funzionamento di Delmi, Transalpina ed Edison, nonché alla loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Con particolare riferimento alle consultazioni preventive ai consigli di amministrazione di Transalpina ed Edison, gli Aderenti, tra l'altro, si sono impegnati, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere, eccezion fatta per alcune limitate ipotesi, affinché gli amministratori di Transalpina o Edison da essi designati votino nei rispettivi consigli di amministrazione in conformità all'accordo unanime raggiunto dagli Aderenti in sede di consultazione preventiva o, in caso di dissenso, alle indicazioni ivi espresse da AEM. In caso di condotta divergente da parte di tali amministratori rispetto a quanto sopra indicato, è previsto il diritto di AEM di acquistare tutta la partecipazione detenuta da ciascuno dei Soci di Minoranza che hanno designato gli amministratori che hanno posto tale condotta divergente a un prezzo scontato del 15% rispetto al *fair market value* della stessa, come determinati ai sensi dell'Accordo Modificato. È stato inoltre precisato che, in relazione alla nomina dell'amministratore di Transalpina e/o Edison su indicazione di ENIÀ con gradimento dei Soci Finanziari, ove tale amministratore dovesse porre in essere la condotta divergente, AEM potrà esercitare l'opzione di acquisto solo nei confronti di ENIÀ (e non dei Soci Finanziari).

4.7 Opzione di vendita

L'Accordo Modificato prevede che ciascun Socio di Minoranza possa esercitare nei confronti di AEM un'opzione di vendita della propria partecipazione in Delmi qualora il consiglio di amministrazione di Transalpina e/o Edison abbia assunto deliberazioni su determinate materie straordinarie e con il concorso determinante degli amministratori designati da AEM, nonostante la diversa indicazione del Socio di Minoranza espressa in sede di consultazione preventiva. Ai fini di tale opzione di vendita, sono da intendersi materie straordinarie le operazioni da cui possa conseguire la perdita del controllo di diritto di Edison da parte di Transalpina (fatte salve alcune eccezioni previste dagli Accordi di Acquisizione), nonché la cessione di tutte le attività nel settore dell'elettricità o del gas.

4.8 Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni in Delmi.

L'Accordo Modificato prevede altresì vari limiti alla trasferibilità delle azioni Delmi detenute dagli Aderenti (tra cui, in particolare, un limitato divieto parasociale a carico dei Soci di Minoranza di trasferire la propria partecipazione in Delmi e a carico di AEM di ridurre la propria partecipazione in Delmi al di sotto del 51%, diritti di prelazione, diritti di co-vendita dei Soci di Minoranza per trasferimenti di una partecipazione di controllo da parte di AEM, nonché diritti di acquisto di AEM delle partecipazioni detenute dai Soci di Minoranza in caso di trasferimenti da AEM a terzi di una partecipazione superiore a quella detenuta dalla stessa AEM).

4.9 Diritto di acquisto per il cambio del controllo

AEM e gli altri Aderenti hanno infine il diritto di acquistare la partecipazione del Socio Industriale o di ENIA in relazione al quale si sia verificato un cambio di controllo nei termini indicati dall'Accordo Modificato.

5. Durata dell'Accordo Modificato

L'Accordo Modificato è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà effetto sino al terzo anniversario della data di sottoscrizione dell'Accordo, data in cui i patti relativi ai diritti e obblighi ai sensi dell'Accordo Modificato si intenderanno automaticamente rinnovati, salvo disdetta anche di uno solo degli Aderenti da comunicarsi agli altri Aderenti almeno 90 giorni prima di tale anniversario.

6. Tipo di patto

L'Accordo Modificato rientra nella categoria dei patti di cui all'articolo 122, 1° comma, e 122, 5° comma, lettere a)-d), del TUF.

7. Deposito

Il testo dell'Accordo Modificativo sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini previsti dall'art. 122 del TUF.

Milano, 27 luglio 2005

AEM S.p.A.

Dolomiti Energia S.p.A.

S.E.L. S.p.A.

Mediobanca S.p.A.

Banca Popolare di Milano S.c.ar.l.

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Enia S.p.A.

ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE RELATIVO A DELMI, TRANSALPINA ED EDISON

Estratto ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento”)

Si fa qui riferimento all'accordo modificativo e integrativo (l'“**Accordo Modificativo**”), stipulato in data 18 luglio 2005 fra AEM S.p.A. (“**AEM**”), Dolomiti Energia S.p.A. (“**DE**”), Società Elettrica Altoatesina – SEL S.p.A. (“**SEL**”), Enia S.p.A. (“**Enia**”), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”), Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“**BPM**”) e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“**CRT**”) (AEM, DE, SEL, Enia, Mediobanca, BPM e CRT congiuntamente gli “**Aderenti**”), relativo a Delmi S.p.A., G-Ficompta S.r.l. (ora denominata Transalpina di Energia S.r.l.) ed Edison S.p.A., che modifica e integra il precedente accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto il 7 luglio 2005 fra AEM, DE, SEL, Mediobanca, BPM e CRT (l' “**Accordo**” e, unitamente all'Accordo Modificativo, gli “**Accordi**”). Per entrambi gli Accordi sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità richiesti dalla legge. (Si ricorda che, tra l'altro, l'Accordo è stato pubblicato per estratto su “il Sole 24Ore” del 17 luglio 2005 e l'Accordo Modificativo è stato pubblicato per estratto su “il Sole 24Ore” del 27 luglio 2005.)

Per quanto occorrer possa, eventualmente anche ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, si rende noto il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che possono essere ritenuti oggetto indiretto degli Accordi in seguito alla cessione a Transalpina di Energia S.r.l. da parte di Italenergia Bis S.p.A. di: (i) n. 2.631.976.000 azioni ordinarie della società quotata Edison S.p.A.; e (ii) n. 240.000 *warrants* denominati “*Warrant Edison ordinarie 2007*”, convertibili in azioni ordinarie Edison S.p.A. Tale acquisto è avvenuto il 16 settembre 2005 ed è stato comunicato al mercato in pari data.

1. Società oggetto degli Accordi

Gli Accordi hanno ad oggetto le seguenti società:

- Delmi S.p.A., una società per azioni avente sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4 e capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna pari a Euro 1.176.120.000, suddiviso in n. 1.176.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03650360963 (“**Delmi**”);
- Transalpina di Energia S.r.l., una società a responsabilità limitata avente sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 16 e capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna pari a Euro 2.592.010.000 (a seguito di un aumento di capitale deliberato in data 2 settembre 2005 e sottoscritto in data 16 settembre 2005), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03766880961 (“**TDE**”); e
- Edison S.p.A., una società per azioni avente sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 31 agosto 2005 pari a Euro 4.265.772.537, suddiviso in n. 4.155.180.117 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna e n.

110.592.420 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1 cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019 (“Edison”).

2. Strumenti finanziari oggetto degli Accordi

Si conferma che gli Accordi hanno a oggetto la totalità delle azioni Delmi rappresentanti il 100% del capitale sociale di Delmi (pari complessivamente a Euro 1.176.120.000 alla data odierna), detenute dagli Aderenti come indicato nella seguente tabella, che riporta le rispettive partecipazioni in seguito all’Accordo Modificativo, come già reso noto al pubblico.

Aderente	Numero azioni ordinarie Delmi detenute	Valore nominale azioni ordinarie Delmi detenute (€)	% del capitale sociale
AEM	599.821.200	599.821.200,00	51
Enia	176.418.000	176.418.000,00	15
SEL	117.612.000	117.612.000,00	10
DE	117.612.000	117.612.000,00	10
Mediobanca	70.567.200	70.567.200,00	6
CRT	58.806.000	58.806.000,00	5
BPM	35.283.600	35.283.600,00	3
Totale	1.176.120.000	1.176.120.000,00	100

Oltre alla totalità del capitale sociale di Delmi, si precisa, per quanto occorrer possa, che gli Accordi hanno a oggetto indirettamente: (i) una quota pari al 50% del capitale sociale di TDE che è detenuta da Delmi; (ii) nonché le azioni ordinarie Edison e *warrants* Edison indirettamente detenuti da Delmi tramite TDE, che ad oggi risultano pari al 50% del seguente numero di azioni Edison e *warrants* Edison complessivamente acquistati da Italenergia Bis S.p.A. nell’operazione sopra indicata.

La tabella che segue indica le percentuali delle azioni ordinarie Edison detenute da TDE rispetto al numero totale delle azioni ordinarie Edison oggetto indiretto degli Accordi e al numero totale delle azioni ordinarie Edison in circolazione alla data del 31 agosto 2005 secondo quanto comunicato da Edison.

	Numero azioni ordinarie Edison conferite	% del totale azioni ordinarie Edison oggetto indiretto degli Accordi	% del totale azioni ordinarie Edison emesse
TDE*	2.631.976.000	100,00	63,34
Totale	2.631.976.000	100,00	63,34

(*) TDE, il 50% del cui capitale sociale è detenuto da Delmi, non è parte degli Accordi.

La tabella che segue indica le percentuali di *warrants* Edison detenuti da TDE rispetto al numero totale dei *warrants* Edison oggetto indiretto degli Accordi e al numero totale dei *warrants* Edison in circolazione alla data del 31 agosto 2005, secondo quanto comunicato da Edison. In proposito si ricorda che alla data del 31 agosto 2005 risultano in circolazione n. 1.018.725.653 *warrants* Edison, ciascuno dei quali dà diritto alla sottoscrizione di un’azione ordinaria Edison fino al 31 dicembre 2007. I n. 240.000 *warrants* Edison che risultano apportati agli Accordi alla data odierna danno, pertanto, diritto di sottoscrivere complessivamente n. 240.000 azioni ordinarie Edison di nuova emissione.

	Numero <i>warrants</i> Edison conferiti	% del totale <i>warrants</i> Edison oggetto indiretto degli Accordi	% del totale <i>warrants</i> Edison in circolazione
TDE*	240.000	100,00	0,02
Totale	240.000	100,00	0,02

(*)TDE, il 50% del cui capitale sociale è detenuto da Delmi, non è parte degli Accordi.

Milano, 25 settembre 2005

AEM S.p.A.

Dolomiti Energia S.p.A.

S.E.L. S.p.A.

Mediobanca, Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l.

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Enià S.p.A.

(5) Estratto dell'Accordo tra i Soci Finanziari di Delmi

EDISON S.P.A.

Estratto del patto parasociale avente ad oggetto azioni Delmi S.p.A.

In data 7 luglio 2005 è stato sottoscritto tra MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A., BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.ar.l e FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO (congiuntamente, le “**Parti**”) un accordo (il “**Patto**”), avente ad oggetto azioni ordinarie di Delmi S.p.A. (“**Delmi**” o anche la “**Società**”), che diverrà azionista indiretta, tramite G-Ficompta S.r.l. (“**Transalpina**”), di Edison S.p.A. (“**Edison**”).

Aderenti al Patto:

- le Parti, AEM S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A. e Società Elettrica Altoatesina - SEL S.p.A., in data 18 luglio 2005, hanno modificato, con la sottoscrizione dell’“Accordo Modificativo e Integrativo”, l’“Accordo di Investimento e Patto Parasociale” sottoscritto in data 7 luglio 2005, disciplinando l’ingresso di ENIA S.p.A. nel capitale sociale di Delmi; per effetto dell’esecuzione degli impegni assunti ai sensi del suddetto “Accordo di Investimento e Patto Parasociale”, così come modificato dall’“Accordo Modificativo ed Integrativo”, in relazione all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 13 luglio 2005 (l’“**Aumento di Capitale**”) e a seguito dell’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale medesimo in data 18 luglio 2005, le azioni Delmi vincolate al Patto sono le seguenti:

Aderente al Patto	n. azioni conferite	% sul numero totale delle azioni conferite	% sul totale delle azioni ordinarie emesse da Delmi
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	70.567.200	42,86	6
Banca Popolare di Milano S.c.ar.l.	35.283.600	21,43	3
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	58.806.000	35,71	5
Totale	164.656.800	100	14

- Le pattuizioni parasociali configurano un accordo di consultazione e di voto.

- Il Patto ha ad oggetto: (a) la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti in relazione al voto da assumere nel Comitato Direttivo di Delmi, nelle Assemblee e nel Consiglio di Amministrazione di Delmi, Transalpina ed Edison; (b) la disciplina del voto da esprimere nel Comitato Direttivo, nelle Assemblee e nel Consiglio di Amministrazione di Delmi, Transalpina ed Edison; (c) la disciplina dell’ingresso di nuovi soci nel capitale sociale di Delmi; il tutto con la finalità di preservare e di accrescere il valore patrimoniale della partecipazione complessiva delle Parti.

Le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva e ad assumere una decisione comune e/o ad individuare una linea condivisa da ciascuna di esse in relazione alla condotta da tenere e al voto da esprimere con riguardo: (i) alle materie all’ordine del giorno di qualsiasi Comitato Direttivo di Delmi, nonché di qualsiasi Assemblea e/o qualsiasi Consiglio di Amministrazione di Delmi, Transalpina ed Edison; (ii) alla designazione dei rappresentanti negli organi sociali di Delmi, Transalpina ed Edison; (iii)

alla designazione dei rappresentanti nel Comitato Direttivo di Delmi e (iv) a qualsiasi materia ritenuta rilevante da una delle Parti in relazione alla gestione di Delmi, Transalpina ed Edison, nonché a qualsiasi proposta di decisione in ordine ai comportamenti da tenere nell'esercizio delle facoltà utilizzabili per la tutela degli interessi comuni.

La decisione comune sarà assunta a maggioranza. La maggioranza deve calcolarsi in proporzione alle quote del capitale sociale di Delmi di volta in volta detenute da ciascuna Parte.

Il Patto prevede, inoltre, i criteri per negoziare le modalità dell'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale di Delmi, ove tale ingresso avvenga, in tutto o in parte, mediante la cessione delle partecipazioni delle Parti.

- Nessuna delle Parti esercita il controllo su Delmi per effetto della sottoscrizione del Patto.

- Il Patto prevede la designazione di un rappresentante comune, il cui mandato (salvo revoca della maggioranza delle Parti che potrà essere disposta in qualsiasi momento) durerà per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, il rappresentante comune potrà essere rieletto.

Il rappresentante comune convoca l'adunanza consultiva tra le Parti, redige processo verbale delle riunioni della stessa e trasmette a ciascuna Parte copia del verbale redatto e sottoscritto.

- Il Patto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intenderà tacitamente prorogato per successivi periodi di pari durata, salva la facoltà di ciascuna Parte di comunicare il proprio recesso con preavviso scritto di almeno due mesi rispetto alla scadenza.

- Il Patto è stato depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data 21 luglio 2005.

27 luglio 2005

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

